

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 4 NOVEMBRE 2002

SERIE EDITORIALE ORDINARIA N. 45

S O M M A R I O

B) DECRETI E ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 10 OTTOBRE 2002 - N. 18641	[1.8.0]
Nomina di un componente nel Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pavia, per il settore artigianato	4025
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 10 OTTOBRE 2002 - N. 18740	[1.7.0]
Approvazione della modifica dello Statuto della Fondazione e.a. Fiera Internazionale di Milano, ai sensi degli articoli 2, comma 2° e 3 della l.r. 29 gennaio 1999, n. 6	4025
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 21 OTTOBRE 2002 - N. 19621	[1.8.0]
Designazione di un componente, in rappresentanza della Regione Lombardia, nel Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cremona	4026

C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 9 APRILE 2002 - N. 7/8684	[5.3.5]
Ditta Fustameria s.r.l. con sede legale in Trezzano Rosa (MI), via Gandina, 11 - Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Trezzano Rosa (MI), via Gandina, 11, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva, deposito preliminare, trattamento e recupero rifiuti speciali non pericolosi - Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e art. 6 del d.P.R. 203/88	4026
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 MAGGIO 2002 - N. 7/9147	[5.3.5]
Ditta Castiglione Rifiuti s.r.l. con sede legale in Castiglione delle Stiviere (MN) - via Tasso n. 21 - Integrazione dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R3, R4), ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso l'impianto in comune di Castiglione delle Stiviere (MN) - via Tasso n. 21/23, già autorizzato con d.g.r. n. 6/36532 dell'1 giugno 1998 - Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22	4030
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 12 LUGLIO 2002 - N. 7/9764	[5.3.5]
Ditta RI.CA.RA. s.r.l. con sede legale in Sesto San Giovanni (MI) - via Mincio n. 40 - Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili presso l'impianto sito in comune di Monza (MI) - viale delle Industrie n. 23 - Artt. 28 e 46 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni	4033
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 19 LUGLIO 2002 - N. 7/9862	[5.3.5]
Ditta La Beretta Rottami s.r.l. con sede legale in viale Lombardia, 15 Bollate (MI) - Autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni di recupero (R13, R4) di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi svolte ai sensi degli artt. 31 e 33 del d.lgs. 22/97 presso l'impianto in Bollate via Madonna di Campagna 4 - Art. 28 del d.lgs. 22/97 e art. 1 comma 15 l. 443/01	4035
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 19 LUGLIO 2002 - N. 7/9891	[5.3.5]
Ditta Star S.p.A. con sede legale in Agrate Brianza (MI), via Matteotti n. 142 - Rinnovo dell'autorizzazione, di cui alla d.g.r. n. 30487 dell'1 agosto 1997, all'esercizio delle operazioni di smaltimento di rifiuti speciali nell'impianto sito in Agrate Brianza (MI), via Matteotti n. 142 - Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22	4037
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 19 LUGLIO 2002 - N. 7/9892	[5.3.5]
Ditta Consorzio Latterie Sociali Mantovane soc. coop. a r.l. con sede legale in Mantova, via della Favorita, 19 - Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e riutilizzo in agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dal proprio impianto di depurazione - Impianto sito nel comune Bagnolo S. Vito (MN) via Renolfa, n. 8 - Art. 28 d.lgs. n. 22/97, art. 6 del d.lgs. n. 99/92	4039

1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine

1.7.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Persone giuridiche, aziende regionali e locali

5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 11 OTTOBRE 2002 - N. 7/10598	[4.3.0]	
Approvazione dello schema della carta della qualità e del marchio che identifica la rete regionale delle fattorie didattiche. P.R.S.3.4.3. sostegno ai processi di commercializzazione e promozione dei prodotti sui mercati nazionali ed esteri		4041
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 OTTOBRE 2002 - N. 7/10674	[4.3.0]	
Approvazione delle linee guida per introdurre i Prodotti agroalimentari di qualità - DOP, IGP e biologici nella ristorazione scolastica - (P.R.S. 3.4.3. sostegno ai processi di commercializzazione e promozione dei prodotti sui mercati nazionali ed internazionali)		4044
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 OTTOBRE 2002 - N. 7/10683	[3.1.0]	
Estinzione dell'IPAB Scuola materna «Regina Elena» con sede in Colonno (CO) e provvedimenti conseguenti		4049
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 OTTOBRE 2002 - N. 7/10686	[3.1.0]	
Determinazione delle modalità di corresponsione e dell'entità dei compensi spettanti al Presidente e ai Componenti delle Commissioni Sanitarie delle Aziende Sanitarie Locali per l'accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile, del sordomutismo, dell'handicap e della disabilità		4049
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 OTTOBRE 2002 - N. 7/10693	[1.8.0]	
Nomina di un componente nel consiglio di amministrazione della Fondazione «Cineteca Italiana» in rappresentanza della Regione Lombardia		4050
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 OTTOBRE 2002 - N. 7/10713	[5.1.1]	
L.r. 6/2001 - Approvazione e aggiornamento dei Piani di Vendita presentati ai sensi della legge 560/1993		4050
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 OTTOBRE 2002 - N. 7/10716	[5.1.2]	
Rettifica della d.g.r. n. 7/10557 del 4 ottobre 2002: «Attuazione del nono comma dell'art. 3 della l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» - Erogazione di contributi per agevolare l'accesso o il recupero della prima casa - Terzo bando»		4051
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 OTTOBRE 2002 - N. 7/10717	[5.2.3]	
Manifestazione di favorevole volontà d'intesa ai sensi del d.P.R. 383/1994 per i lavori di trasformazione dell'hangar esistente in scalo merci e di costruzione di una pensilina metallica adiacente nel sedime dell'Aeroporto «G. D'Annunzio» di Brescia-Montichiari		4051
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 OTTOBRE 2002 - N. 7/10718	[3.2.0]	
Manifestazione di favorevole volontà d'intesa ai sensi del d.P.R. 383/1994 per i lavori di realizzazione struttura per ricovero unità carrellate di emergenza in dotazione al servizio sanitario		4052
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 OTTOBRE 2002 - N. 7/10719	[5.2.1]	
Manifestazione di favorevole volontà d'intesa ai sensi del d.P.R. 383/1994 per i lavori raddoppio della linea ferroviaria Bergamo-Treviglio Ovest.		4052
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 OTTOBRE 2002 - N. 7/10720	[2.2.1]	
Modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma promosso dal sindaco di Sesto San Giovanni (MI) per l'approvazione, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999 n. 9, del Programma Integrato di Intervento finalizzato alla riqualificazione del comparto Z.T.3.3. - via Milano - via Pace.		4053
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 OTTOBRE 2002 - N. 7/10721	[2.2.1]	
Modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma promosso dal sindaco di Muggiò (MI) per l'approvazione, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999 n. 9, del Programma Integrato di Intervento denominato «Multiplex Tornado», finalizzato alla riqualificazione di un ambito del Parco Locale di Interesse sovracomunale del Grugnotorto		4053
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 OTTOBRE 2002 - N. 7/10722	[2.2.1]	
Modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma promosso dal sindaco di Roncello (MI) per l'approvazione, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999 n. 9, del Programma Integrato di Intervento denominato «Residenza il Parco»		4053
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 24 OTTOBRE 2002 - N. 7/10737	[2.1.0]	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla direzione generale - Formazione, istruzione e lavoro - 16° provvedimento.		4054
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 24 OTTOBRE 2002 - N. 7/10788	[4.3.0]	
Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 - Misura J (3.10) «Aiuto in conto capitale al sostegno, sviluppo e valorizzazione degli alpeggi» - Approvazione riparto risorse finanziarie anni 2004-2006 a favore degli organismi delegati		4055
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 24 OTTOBRE 2002 - N. 7/10789	[4.3.0]	
Piano di sviluppo rurale 2000-2006 - Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per la tipologia C relative alla misura h (2.8) «Imboschimento delle superfici agricole» ed approvazione delle relative disposizioni attuative		4055
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 24 OTTOBRE 2002 - N. 7/10790	[2.1.0]	
Documento tecnico di accompagnamento alla l.r. 8 ottobre 2002, n. 26 «Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia»		4063

- 4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura
- 3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza
- 1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine
- 5.1.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Urbanistica ed edilizia privata
- 5.1.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Edilizia economica, popolare e scolastica
- 5.2.3 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione / Aeroporti ed eliporti
- 3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità
- 5.2.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione / Trasporti
- 2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma
- 2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 24 OTTOBRE 2002 - N. 7/10803	[3.1.0]	
Ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali in applicazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 e dell'art. 4, commi 4 e 5, della l.r. 6 dicembre 1999, n. 23. Assegnazione alle Aziende Sanitarie Locali e, per la parte di competenza, al comune di Milano, dei finanziamenti per l'anno 2002 relativi alle risorse indistinte, destinate agli ambiti distrettuali, ed alle risorse finalizzate all'attuazione delle leggi di settore. (Obiettivi specifici: 6.1.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.5.1)		4064
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 24 OTTOBRE 2002 - N. 7/10807	[3.2.0]	
Ulteriori determinazioni in ordine alla definizione dei rapporti contrattuali di cui alla d.g.r. n. 47508/99 e agli indici programmatori espressi dal P SSR 2002/2004		4082
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 24 OTTOBRE 2002 - N. 7/10844	[2.1.0]	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2002 ed al bilancio pluriennale 2002/2004, disposte ai sensi dell'art. 6, comma 2 della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - 7° provvedimento.		4083
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 24 OTTOBRE 2002 - N. 7/10845	[2.1.0]	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2002 ed al bilancio pluriennale 2002/2004, disposte ai sensi dell'art. 6, comma 2 della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - 6° provvedimento.		4084
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 24 OTTOBRE 2002 - N. 7/10846	[2.1.0]	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2002 ed al bilancio pluriennale 2002/2004, disposte ai sensi dell'art. 6, comma 2 della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - 5° provvedimento.		4084
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 24 OTTOBRE 2002 - N. 7/10847	[2.1.0]	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - 20° provvedimento.		4085

D) CIRCOLARI E COMUNICATI

COMUNICATO REGIONALE 28 OTTOBRE 2002 - N. 179		
Comunicato della Direzione Generale Presidenza - Segreteria di Giunta - Riepilogo fascicoli BURL del mese di settembre 2002		4086
COMUNICATO REGIONALE 28 OTTOBRE 2002 - N. 180	[4.6.1]	
Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati - Elenco dei posteggi da assegnare in concessione ai fini del rilascio della autorizzazione prevista dall'articolo 28 comma 1, lettera a) del d.lgs. 114/98 di cui i comuni hanno richiesto la pubblicazione ai sensi dell'articolo 5 comma 2 della l.r. 15/00		4086

E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI

DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 26 SETTEMBRE 2002 - N. 17614	[4.3.0]	
Direzione Generale Agricoltura - Costituzione, presso la Direzione Generale Agricoltura del Comitato Tecnico Regionale per il Florovivaismo (CTF) - D.g.r. n. 8567 del 27 marzo 2002 «L.I.r.r. 4 luglio 1998 n. 11 e 7 febbraio 2000 n. 7 - Approvazione del modello operativo ed organizzativo del Servizio di Assistenza Integrata al Florovivaismo (SAIF)»		4100
DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 15 OTTOBRE 2002 - N. 19106	[4.3.0]	
Direzione Generale Agricoltura - Autorizzazione alla società Servizi Integrati Sistemi Agroalimentari s.r.l. (SISA), con sede legale in Bergamo, via XX Settembre, 16, riconosciuta idonea ad operare come centro autorizzato di assistenza agricola nella Regione Lombardia con decreto 8060/2002, ad utilizzare la denominazione di CAA anche nel territorio della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 9 del decreto 27 marzo 2001 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali		4101
DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 16 OTTOBRE 2002 - N. 19261	[4.3.0]	
Direzione Generale Agricoltura - Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento del Comitato di valutazione delle proposte di progetto di ricerca, sperimentazione e dimostrazione in agricoltura - in attuazione della d.g.r. 26 luglio 2002, n. 9926		4101
DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 21 OTTOBRE 2002 - N. 19616	[5.1.3]	
Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775. L.r. 10 dicembre 1998, n. 34, art. 3, comma 3. Concessione di n. 116 piccole derivazioni di acque sotterranee in provincia di Varese mediante la procedura definitiva con d.g.r. n. 47582 del 29 dicembre 1999. Pratiche ammesse a sanatoria a seguito di verifica dei criteri stabiliti in Conferenza di Servizi del 5 settembre 2002		4103
DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 30 OTTOBRE 2002 - N. 20468	[4.5.0]	
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - DOCUP OB2 (2002-2006) - Chiusura dei termini per la presentazione delle domande relative alle agevolazioni di cui alla Misura 1.1 «Incentivi agli investimenti delle imprese» - sottomisura D «Agevolazioni per l'acquisto o il leasing di macchine utensili e/o produzione» - Legge 1329/65 per gli interventi nella aree a sostegno transitorio		4107

F) DECRETI DEI DIRIGENTI DI STRUTTURA E DI UNITÀ ORGANIZZATIVA

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 17 OTTOBRE 2002 - N. 19296	[5.3.5]	
Direzione Generale Qualità dell'Ambiente - Sospensione dell'applicazione dei punti 9.1.4, 9.1.5, 9.2 e 10 contenuti nel «Manuale di Gestione del Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (S.M.E.)» allegato al decreto 29 dicembre 2000, n. 33399, concernente, ai sensi del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e del d.m. 21 dicembre 1995, i criteri e le procedure per la gestione dei sistemi di monitoraggio delle emissioni da impianti di incenerimento rifiuti.		4108

3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza
 3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità
 2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità
 4.6.1 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Commercio
 4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura
 5.1.3 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Lavori pubblici ed espropri
 4.5.0 SVILUPPO ECONOMICO / Artigianato
 5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche

<p>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 17 GIUGNO 2002 - N. II450 [5.3.5] Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Ditta Fertilvita s.r.l. con sede legale in Corteolona (PV), loc. Manzola-Fornace - Presa d'atto dell'avvenuta certificazione ambientale e conseguente rideterminazione dell'importo della garanzia fidejussoria prestata alla Regione Lombardia a fronte delle autorizzazioni allo smaltimento e/o recupero di rifiuti rilasciate con dd.g.r. n. 67444 del 20 aprile 1995, n. 40411 del 18 dicembre 1998, n. 44601 del 30 luglio 1999, n. 49703 del 18 aprile 2000 e n. 1263 del 22 settembre 2000</p>	4108
<p>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 16 SETTEMBRE 2002 - N. 16738 [5.3.5] Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Impegno a favore del comune di Annicco (provincia di Cremona) di un contributo in conto capitale, ai sensi del comma 5, art. 31-bis l.r. 94/1980, così come sostituito dall'art. 6 l.r. n. 2/1999, nella misura di € 237.185,60 IVA compresa, a valere sul capitolo n. 4.9.2.4.3.145.980 del Bilancio 2002, per interventi di messa in sicurezza con asportazione e smaltimento dei rifiuti stoccati dell'area denominata «ex Ghiraf», in via C. Battisti 20 (d.g.r. n. 10151 del 6 agosto 2002)</p>	4109
<p>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 18 SETTEMBRE 2002 - N. 16900 [5.3.5] Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Impegno a favore del comune di Montalto Pavese (provincia di Pavia) di un contributo in conto capitale, ai sensi del comma 5, art. 31-bis l.r. 94/1980, così come sostituito dall'art. 6 l.r. n. 2/1999, nella misura di € 200.000,00 IVA compresa, a valere sul capitolo 4.9.2.4.3.146.980 del Bilancio 2002, per interventi di messa in sicurezza e smaltimento dei rifiuti stoccati dell'area denominata «deposito Mariani», di proprietà della Curia Vescovile di Tortona (d.g.r. n. 10151 del 6 agosto 2002)</p>	4110
<p>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 18 SETTEMBRE 2002 - N. 16908 [5.3.5] Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Impegno a favore del comune di Acquane-gra sul Chiese (MN) di un contributo in conto capitale, ai sensi del comma 5, art. 31-bis l.r. 94/1980, così come sostituito dall'art. 6 l.r. n. 2/1999, nella misura di € 72.000, IVA compresa, a valere sul capitolo n. 4.9.2.4.3.145.980 del Bilancio 2002, per la realizzazione degli interventi di indagine e di caratterizzazione della falda propedeutiche alla definizione dell'intervento di bonifica o di messa in sicurezza dell'area oggetto di un ammasso abusivo di rifiuti, classificati tossico-nocivi, in località «Valli di Mosio»</p>	4111
<p>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 23 SETTEMBRE 2002 - N. 17274 [5.3.5] Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Provincia di Bergamo. Declassificazione a bene patrimoniale disponibile della Provincia di Bergamo della porzione di strada della S.P. n. 39 «Albino-Gaverina-Casazza» in Comune di Casazza (BG)</p>	4112
<p>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 10 OTTOBRE 2002 - N. 18608 [5.3.5] Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Ditta Bandiera Rosa con sede legale in Milano - via Girardengo 1/6. Presa d'atto della modifica dell'indirizzo della sede legale e conseguente rettificazione della d.g.r. 7 luglio 2000 n. 326, di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi</p>	4112
<p>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 17 OTTOBRE 2002 - N. 19279 [3.2.0] Direzione Generale Sanità - Protocollo sperimentale redatto ai sensi dell'art. 2, comma 1, Ordinanza Ministeriale 7 maggio 2002, «Piano controllato d'impiego sperimentale della zincobacitracina per l'enterocolite enzootica del coniglio»</p>	4112
<p>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 17 OTTOBRE 2002 - N. 19315 [3.2.0] Direzione Generale Sanità - Approvazione delle linee guida per la programmazione degli interventi in materia di vigilanza veterinaria permanente e di controllo ufficiale dei prodotti alimentari di origine animale</p>	4117
<p>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 21 OTTOBRE 2002 - N. 19654 [3.1.0] Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale - Classificazione delle II.PP.A.B. a carattere regionale ed infraregionale operanti nel settore dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari nell'ambito territoriale della Regione Lombardia in applicazione dell'art. 4 - comma 42 - della l.r. 1/2000</p>	4121

5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche
 3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità
 3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza

B) DECRETI E ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

[BUR2002011] [1.8.0]

D.P.G.R. 10 OTTOBRE 2002 – N. 18641
Nomina di un componente nel Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pavia, per il settore artigiano

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta

1. di nominare il signor Mario Campeggi, nato a Pavia il 9 febbraio 1967 e residente a Voghera in via Papa Giovanni XXIII, n. 38, quale componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pavia, in rappresentanza dell'apparentamento Associazione Artigiani della Provincia di Pavia, C.N.A. di Pavia, Confartigianato della Lomellina, Associazione Artigiani dell'Oltrepo Lombardo, Unione Liberi Artigiani della Provincia di Pavia, Associazione Artigiani di Casteggio e Zona, Associazione Varzese Artigiani, Associazione Artigiani della Lomellina-Mede, per il settore dell'artigianato, in sostituzione del signor Maurizio Ferrari;

2. di notificare il presente decreto al nominato, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pavia, all'apparentamento designante e al Ministero delle Attività Produttive;

3. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

Roberto Formigoni

[BUR2002012] [1.7.0]

D.P.G.R. 10 OTTOBRE 2002 – N. 18740
Approvazione della modifica dello Statuto della Fondazione e.a. Fiera Internazionale di Milano, ai sensi degli articoli 2, comma 2° e 3 della l.r. 29 gennaio 1999, n. 6

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Vista la l.r. 1999, n. 6 «Disciplina delle funzioni amministrative relative all'ente autonomo Fiera Internazionale di Milano, in attuazione dell'art. 41 comma 2, lettera b) del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

Visto in particolare il secondo comma dell'art. 2 della citata l.r. 6/99 che prevede che le modifiche dello statuto dell'ente autonomo Fiera Internazionale di Milano siano approvate, su proposta deliberata dall'ente, con decreto del presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, d'intesa con il comune di Milano;

Vista la deliberazione del Consiglio Generale della Fondazione Fiera n. 8 del 3 luglio 2002 avente ad oggetto «Modifiche degli artt. 3 – 11 – 12 dello Statuto della Fondazione ed adempimenti connessi alla quotazione in Borsa di Fiera Milano SpA» consegnata alla Regione Lombardia in copia conforme ed integrale il 2 settembre 2002 (prot. A1 2002 n. 0042042), con la quale sono state approvate le integrazioni e le modifiche statutarie;

Vista la d.g.r. 16 settembre 2002, n. 10293 «Richiesta di intesa al comune di Milano, ai sensi degli articoli 2, comma 2° e 3 della l.r. 6/99, in ordine alla proposta di modifica dello Statuto della Fondazione e.a. Fiera Internazionale di Milano;

Vista la delibera della giunta comunale n. 2473 del 1° ottobre 2002 con la quale il comune di Milano esprime il suo assenso;

Ritenuto di approvare le modifiche dello Statuto della Fondazione e.a. Fiera Internazionale di Milano, così come deliberato dalla Giunta regionale d'intesa con il comune di Milano;

Decreta

1. di approvare le modifiche dello Statuto della Fondazione e.a. Fiera Internazionale di Milano secondo il testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di disporre, altresì, la trasmissione del presente decreto al Consiglio Generale della Fondazione e.a. Fiera Internazionale di Milano;

3. di disporre, infine, la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presidente: Roberto Formigoni

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO
<p>Articolo 3 Società di gestione</p> <p>1. Le funzioni a carattere imprenditoriale di cui art. 1 per lo svolgimento di tutti i servizi generali, propedeutici, strumentali e di comunicazione volti all'organizzazione dell'attività fieristica ed espositiva vengono svolte attraverso una apposita società per azioni, costituita dalla Fondazione che ne detiene il controllo attraverso la maggioranza assoluta.</p> <p>2. Il Presidente della società di cui al punto precedente è nominato dall'Assemblea della stessa su designazione della Fondazione, con la procedura di cui all'art. 7.1.n).</p> <p>Lo Statuto della Società dovrà prevedere che:</p> <p>a) Ogni azionista diverso dalla Fondazione non possa detenere, direttamente o indirettamente, un numero di azioni che rappresenti, in percentuale, una quota superiore al 2% dell'intero capitale;</p> <p>b) in ogni caso, nessun azionista di minoranza potrà esercitare in proprio, direttamente o indirettamente, diritti di voto superiori al 2% del capitale sociale.</p>	<p>Articolo 3 Società di gestione</p> <p>1. Le funzioni a carattere imprenditoriale di cui all'art. 1 per lo svolgimento di tutti i servizi generali, propedeutici, strumentali e di comunicazione volti all'organizzazione dell'attività fieristica ed espositiva vengono svolte attraverso una apposita società per azioni, costituita dalla Fondazione che ne detiene il controllo attraverso la maggioranza assoluta</p> <p>2. Il Presidente della società di cui al punto precedente è nominato dall'Assemblea della stessa su designazione della Fondazione, con la procedura di cui all'art. 7.1.n).</p>
<p>Articolo 11 Relazione previsionale e programmatica</p> <p>1. La relazione previsionale e programmatica della Fondazione è predisposta dal Comitato Esecutivo e presentata al Consiglio Generale che l'approva entro il 31 ottobre di ciascun anno.</p> <p>Essa contiene:</p> <p>a) gli elementi analitici di verifica dei risultati economici e quantitativi dell'attività svolta nell'esercizio precedente e nel primo semestre dell'esercizio in corso rispetto agli obiettivi prefissati, nonché elementi utili di comparazione;</p> <p>b) la determinazione degli obiettivi da perseguire in termini economici nel triennio successivo.</p>	<p>Articolo 11 Relazione previsionale e programmatica</p> <p>1. La relazione previsionale e programmatica della Fondazione è predisposta dal Comitato Esecutivo e presentata al Consiglio Generale che l'approva entro il 30 aprile di ciascun anno.</p> <p>Essa contiene:</p> <p>a) gli elementi analitici di verifica dei risultati economici e quantitativi dell'attività svolta nell'esercizio precedente e nel primo semestre dell'esercizio in corso rispetto agli obiettivi prefissati, nonché elementi utili di comparazione;</p> <p>b) la determinazione degli obiettivi da perseguire in termini economici nel triennio successivo.</p>
<p>Articolo 12 Esercizio finanziario e bilanci</p> <p>1. L'esercizio finanziario comincia il 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre dello stesso anno.</p> <p>2. Il Consiglio Generale è convocato, per ciascun anno, entro il 31 maggio per l'esame e l'approvazione dei bilanci dell'esercizio precedente, entro il 31 ottobre per l'esame e l'approvazione della relazione previsionale e programmatica ed entro il 30 novembre per l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo.</p> <p>3. Il bilancio consuntivo della Fondazione è redatto dal Comitato Esecutivo, in conformità alle disposizioni degli articoli da 2423 a 2426 Codice Civile, in quanto compatibili, ed è accompagnato dalla nota integrativa prevista dall'articolo 2427 Codice Civile, dalla relazione sulla Gestione di cui all'art. 2428 Codice Civile e dalla relazione del Collegio dei Revisori di cui all'art. 2429 Codice Civile.</p> <p>4. Il bilancio consuntivo della Fondazione è certificato da una società di revisione e certificazione iscritta all'albo di cui all'articolo 8 del d.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, scelta dal Consiglio Generale.</p>	<p>Articolo 12 Esercizio finanziario e bilanci</p> <p>1. L'esercizio finanziario comincia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.</p> <p>L'esercizio iniziato il 1° gennaio 2002 ha durata di 18 mesi con scadenza 30 giugno 2003.</p> <p>2. Il Consiglio Generale è convocato, per ciascun anno, entro 30 novembre per l'esame e l'approvazione dei bilanci dell'esercizio precedente, entro il 30 aprile per l'esame e l'approvazione della relazione previsionale e programmatica ed entro il 31 maggio per l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo.</p> <p>3. Il bilancio consuntivo della Fondazione è redatto dal Comitato Esecutivo, in conformità alle disposizioni degli articoli da 2423 a 2426 Codice Civile, in quanto compatibili, ed è accompagnato dalla nota integrativa prevista dall'articolo 2427 Codice Civile, dalla relazione sulla Gestione di cui all'art. 2428 Codice Civile e dalla relazione del Collegio dei Revisori di cui all'art. 2429 Codice Civile.</p> <p>4. Il bilancio consuntivo della Fondazione è certificato da una società di revisione e certificazione iscritta all'albo di cui all'articolo 8 del d.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, scelta dal Consiglio Generale.</p>

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO
5. Il Comitato Esecutivo redige altresì un bilancio consolidato e la relativa relazione.	5. Il Comitato Esecutivo redige altresì un bilancio consolidato e la relativa relazione.
6. Il bilancio consuntivo ed il bilancio consolidato della Fondazione, con i relativi allegati e le relative relazioni, sono depositati presso la sede della Fondazione almeno venti giorni prima della adunanza del Consiglio Generale convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio consolidato della Fondazione.	6. Il bilancio consuntivo ed il bilancio consolidato della Fondazione, con i relativi allegati e le relative relazioni, sono depositati presso la sede della Fondazione almeno venti giorni prima della adunanza del Consiglio Generale convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio consolidato della Fondazione.
7. Le eccedenze di ciascun esercizio sono devolute, al netto degli ammortamenti, alla costituzione di riserve.	7. Le eccedenze di ciascun esercizio sono devolute, al netto degli ammortamenti, alla costituzione di riserve.

[BUR2002013]

[1.8.0]

D.P.G.R. 21 OTTOBRE 2002 – N. 19621

Designazione di un componente, in rappresentanza della Regione Lombardia, nel Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cremona

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta

1. di designare il signor Claudio Carboni, quale componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cremona, in rappresentanza della Regione Lombardia;

2. di notificare il presente decreto al nominato, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cremona, per gli adempimenti di competenza e di pubblicare lo stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

**C) DELIBERAZIONI
DELLA GIUNTA REGIONALE**

[BUR2002014]

[5.3.5]

D.G.R. 9 APRILE 2002 – N. 7/8684

Ditta Fustameria s.r.l. con sede legale in Trezzano Rosa (MI), via Gandina, 11 – Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Trezzano Rosa (MI), via Gandina, 11, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva, deposito preliminare, trattamento e recupero rifiuti speciali non pericolosi – Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e art. 6 del d.P.R. 203/88

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare il progetto ed autorizzare la ditta Fustameria s.r.l., con sede legale in Trezzano Rosa (MI), via Gandina n. 11, alla realizzazione di un impianto in Trezzano Rosa (MI), via Gandina n. 11, e all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva, deposito preliminare, trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;

3. di disporre che la ditta avvii l'esercizio delle operazioni di recupero previo accertamento da parte della provincia di Milano degli interventi realizzati; a tal fine, l'avvenuta ultimazione di lavori deve essere comunicata alla provincia stessa, che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;

4. di demandare il controllo degli adempimenti prescritti, ai sensi del d.P.R. 203/88, nell'allegato B del presente provvedimento all'ente responsabile del servizio di rilevamento competente per territorio;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

6. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Milano, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

7. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia di Milano, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla osta alla loro realizzazione, informandone la regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

8. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

9. di far presente che il presente atto produce gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97, che in particolare sottintende sotto ogni profilo la concessione edilizia comunale ex legge 10/77 fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione, così come definita dalla circolare esplicativa n. 4301 del 5 agosto 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 – 3° supplemento straordinario del 10 settembre 1998;

10. di determinare di determinare in € 69.718,50 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della regione Lombardia, ed è relativo ad una potenzialità annua di 10.000 t/a, una messa in riserva pari a 450 mc;

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accet-

tata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274/99, come integrata dalle dd.g.r. n. 48055/00 e n. 5964/01;

11. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 9., entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa all'allegato A alla d.g.r. n. 45274/99, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/00;

12. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 9., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Milano, al comune di Trezzano Rosa ed all'ARPA territorialmente competente;

13. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 9.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Fustameria s.r.l.

Sede legale: Trezzano Rosa (MI), via Grandina n. 11

Ubicazione delle operazioni: Trezzano Rosa (MI), via Grandina n. 11

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto:

1.1 L'impianto interessa un'area, di cui al mappale n. 181 del foglio 2, inserito in zona che, per il vigente strumento urbanistico, risulta essere artigianale ed industriale e di complemento (B/al. 1);

1.2 La superficie complessiva dell'area è di mq 688,5, di cui mq 584,5 coperti e mq 104 scoperti e l'impianto ha una potenzialità pari a 10.000 t/a;

1.3 Sull'area insistono:

- un capannone di mq 584,5, di cui mq 36 per i fusti rigenerati e mq 118,5 (mc 450) adibiti alla messa in riserva con le seguenti modalità:

- le cisternette contenute in gabbie metalliche saranno sovrapposte per un massimo di tre piani;

- i fusti saranno stoccati su pallets a gruppi di quattro tenuti insieme mediante imballaggio plastico e sovrapposti per un massimo di tre piani;

- la pulizia e bonifica dei fusti avverrà con l'utilizzo di impianti specifici i quali:

- a) pressa gonfia rifiuti;
- b) bordatrice;
- c) forno;
- d) lavaggio fusti;
- e) girello/scatenatrice;
- f) asciugatrice fusti;
- g) verniciatura fusti;

- i rifiuti liquidi derivanti dal lavaggio con solvente saranno stoccati all'esterno, in un'area di mq 36;

1.4 i tipi di rifiuti speciali non pericolosi sottoposti alle operazioni di messa in riserva, selezione e deposito preliminare sono di seguito indicati (CER):

020110 150102 150104 150106 170405 191001 191002 191203.

2. Prescrizioni

2.1 Le operazioni di cui al presente provvedimento devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. n. 36 del 7 gennaio 1998;

2.2. gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 27 maggio 1985, n. 62 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.3 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, devono essere tempestivamente comunica-

te alla regione, alla provincia e al comune territorialmente competenti per territorio;

2.4 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento di cui alle operazioni da D1, D2, D3, D4, D10, D11 dell'allegato B e/o di recupero di cui alle operazioni da R1 a R9 dell'allegato C del d.lgs. 22/1997. I materiali selezionati devono avere caratteristiche merceologiche equivalenti o conformi alla normativa tecnica del settore di riutilizzo;

2.5 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;

2.6 per il deposito preliminare di rifiuti infiammabili deve essere acquisito il preventivo nulla-osta da parte dei VVFF territorialmente competenti;

2.7 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;

2.8 in deroga all'art. 9 del d.lgs. 22/97, possono essere operate fasi di miscelazione esclusivamente se tese a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ai fini dello smaltimento definitivo e comunque non può essere operata nessuna diluizione tra rifiuti incompatibili ovvero con la finalizzazione di una diversa classificazione dei rifiuti originari ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 22/97. La miscelazione dovrà essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite ed in particolare:

- ogni partita di rifiuto in ingresso sarà registrata riportando la codifica del serbatoio in cui verrà collocata;

- è vietata la miscelazione di rifiuti con diverso stato fisico o che possano dar origine a sviluppo di gas tossici;

- deve essere tenuto un registro di impianto dove vengano evidenziati:

- partite, quantità, codici CER dei rifiuti miscelati;
- per tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto;

- i guasti delle apparecchiature e delle strumentazioni di controllo e delle fermate parziali o totali dell'impianto;

- il rifiuto deve essere preventivamente controllato dal responsabile dell'impianto mediante una prova di miscelazione su piccole quantità di rifiuto per verificarne la compatibilità chimico-fisica. Si terrà sotto controllo l'eventuale polimerizzazione, riscaldamento, sedimentazione, ecc. per 24 ore; trascorso tale tempo senza il verificarsi di nessuna reazione si procederà alla miscelazione;

2.9 le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;

2.10 ogni serbatoio deve riportare una sigla di identificazione; gli eventuali sfiati devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento;

2.11 il quantitativo massimo di rifiuti liquidi in stoccaggio non deve essere inferiore al 10% della capacità geometrica di ogni serbatoio;

2.12 il deposito preliminare degli oli usati, delle emulsioni oleose e dei filtri oli usati deve rispettare quanto previsto dall'allegato C del d.m. 392/96;

2.13 le pile esauste e gli accumulatori esausti devono essere depositate in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti atmosferici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di deposito degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi. I rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da accumulatori esausti, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti al consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi, direttamente o mediante consegna ai suoi raccoglitori incaricati o convenzionati, autorizzati;

2.14 per lo smaltimento dei rifiuti contenenti CFC devono essere rispettate le disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 1993 n. 549 recante: «Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente» e relative disposizioni applicative;

2.15 le lampade ed i monitor devono essere stoccati e movimentati in contenitori idonei atti ad evitare la dispersione eolica delle possibili polveri inquinanti e dei gas in esse contenute.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla-osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei vigili del fuoco e di altri organismi.

ALLEGATO B

INDICE

1. Identificazione della ditta
2. Descrizione delle emissioni
3. Prescrizioni relative alle emissioni ed ai sistemi di abbattimento
 - a) Valori limite in emissione
 - b) Impianti di abbattimento
4. Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

1. Identificazione della ditta

Ragione sociale: Fustameria DS

Indirizzo: via della Grandina 11

Fascicolo: 35120

Attività: rigenerazione di fusti metallici

2. Descrizione delle emissioni

E1

Impianto/attività da cui si origina l'emissione: scoloritura fusti

Caratteristiche dell'emissione:

portata: 1.000 Nmc/h

tipo inquinante: composti organici ed inorganici volatili

E2

Impianto/attività da cui si origina l'emissione: forno di asciugamento

Caratteristiche dell'emissione:

portata: 1.500 Nmc/h

E3/E4

Impianto/attività da cui si origina l'emissione: lavaggio fusti con acqua e soda

Caratteristiche dell'emissione:

portata: 4.000 Nmc/h

tipo inquinante: aerosol alcalini

E5

Impianto/attività da cui si origina l'emissione: risciaquo ed asciugamento

Caratteristiche dell'emissione:

portata: 1.000 Nmc/h

E6

Impianto/attività da cui si origina l'emissione: verniciatura a spruzzo ed essiccazione

Caratteristiche dell'emissione:

portata: 3.500 Nmc/h

tipo inquinante: particolato e composti organici volatili

3. Prescrizioni relative all'impianto, alle emissioni ed ai sistemi di abbattimento:

Valori limite in emissione

- Nebbie/aerosol alcalini: 5 mg/Nmc
- Particolato da operazioni di verniciatura a spruzzo: 3 mg/Nmc

• Composti organici volatili (COV):

le emissioni di COV non necessitano di impianti di abbattimento purché siano rispettate le seguenti condizioni:

Relativamente alla quantità di COV nei PV

Il contenuto percentuale medio in peso di COV calcolato su tutti i prodotti vernicianti, diluenti e solventi di lavaggio consumati annualmente, dovrà essere inferiore o uguale al 50%.

Relativamente alla qualità dei PV a base COV

Non sono ammessi prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi contenenti COV con le seguenti caratteristiche:

- Appartenenti alle varie classi della tabella A1 del d.m. 12 luglio 1990

- Appartenenti alle classi I e II della tabella D del d.m. 12 luglio 1990, fatta eccezione per quanto riguarda:

- ftalati - ammessi in quantità < al 3% in peso nel PV

- ammine alifatiche - ammesse in quantità < allo 0,5% in peso nel PV

- TDI (toluendiisocianato) - ammesso in quantità < allo 0,5% in peso nel catalizzatore

- MDI (difenilmetandiisocianato) - ammesso in quantità < al 2% in peso nel catalizzatore

- Impurità in quantità superiore complessivamente allo 0,1% in peso

- Non classificati dal d.m. 12 luglio 1990 e caratterizzati da un valore di TVL-TWA \pm 50 mg/mc

- Non classificati dal d.m. 12 luglio 1990 e per i quali non sia possibile definire e/o determinare (su esclusiva responsabilità del produttore) un valore presunto di TLV-TWA. Ai fini della classificazione potranno essere utilizzati o indici di tossicità (quali ad es. LD₅₀) o valutazioni per analogia tossicologica con altri composti.

Non sono ammessi PV contenenti impurità in quantità superiore complessivamente allo 0,1%.

Non sono ammessi PV contenenti composti di Cr, Pb, Cd nella pigmentazione.

Relativamente alla qualità dei PV a base acqua

(Ai fini del presente allegato sono da considerarsi a «base acqua» tutti i prodotti idrosolubili contenenti all'applicazione cosolvente organico volatile in misura \leq 10% in peso)

Non sono ammessi prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi contenenti COV con le seguenti caratteristiche:

- Appartenenti alle varie classi della tabella A1 del d.m. 12 luglio 1990

- Appartenenti alle classi I e II della tabella D del d.m. 12 luglio 1990 in quantità complessiva < all'1% in peso, fatta eccezione per quanto riguarda:

- ammine alifatiche - ammesse in quantità < all'1,5% in peso nel PV

- TDI (toluendiisocianato) - ammesso in quantità < allo 0,5% in peso nel catalizzatore

- MDI (difenilmetandiisocianato) - ammesso in quantità < al 2% in peso nel catalizzatore

- Non classificati dal d.m. 12 luglio 1990 e caratterizzati da un valore di TLV-TWA \leq mg/m³

- Non classificati dal d.m. 12 luglio 1990 e per i quali non sia possibile definire e/o determinare (su esclusiva responsabilità del produttore) un valore presunto di TLV-TWA. Ai fini della classificazione potranno essere utilizzati o indici di tossicità (quali ad es. LD₅₀) o valutazioni per analogia tossicologica con altri composti.

Non sono ammessi PV contenenti impurità in quantità superiore complessivamente allo 0,1%.

Non sono ammessi PV contenenti composti di Cr, Pb, Cd nella pigmentazione.

- La ditta dovrà dimostrare il rispetto delle condizioni sopra indicate attraverso le schede tecniche dei PV fornite dai produttori.

Il rispetto del limite relativo alla quantità dei COV presenti nei PV dovrà essere dimostrato mediante la predisposizione di un bilancio di massa dei COV, con cadenza annuale a partire dalla data di messa in esercizio.

Il bilancio di massa dei COV relativo al primo anno di eser-

cizio dell'impianto dovrà essere inviato all'ARPA – struttura territorialmente competente ed al comune interessato; i seguenti dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo.

I bilanci di massa dovranno essere redatti secondo il seguente schema esemplificativo (relativo alla fascia di consumo di PV inferiore a 11.000 kg/anno).

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI BILANCIO DI MASSA

Denominazione commerciale del prodotto	Consumo del prodotto in kg/anno (I) (VII)	COV nel prodotto in percentuale (II)	COV nel prodotto in kg/anno (III)
Tinta T1	250	3	7,5
Fondo F1	1650	5	82,5
Finitura P1	1000	5	50
Fondo F2	1260	56	705,6
Finitura P2	1980	54	1069
Catalizzatore C1	1440	75	1080
Diluente organico (IV)	350	100	350
Diluente acqua (IV)	100	0	0
Solvente di lavaggio (20% di 500 kg/anno) (V)	100	100	100
TOTALE	8130		3444,6
Contenuto medio di COV per il processo ipotetico esaminato		42,4% (VI)	
(I) Preventivato per installazione e/o modifica di impianto o desunto dai dati di acquisto in caso di trasferimento			
(II) Desunto dalle schede tecniche fornite dai produttori delle materie prime			
(III) Ricavato dal prodotto tra il dato di consumo ed il dato di contenuto percentuale per ogni singolo prodotto			
(IV) Diluente (COV ed acqua) impiegato esclusivamente per la diluizione del PV secondo le indicazioni tecniche del fornitore			
(V) Solvente acquistato per le operazioni di pulizia che dovrà essere conteggiato nel seguente modo:			
a) al 100% quando la pulizia delle attrezzature utilizzate con PV a base acqua è eseguita utilizzando COV;			
b) al 100% quando la pulizia delle attrezzature utilizzate con PV a base COV è eseguita utilizzando COV e non effettuata in apparecchiature chiuse durante il ciclo di lavaggio;			
c) al 20% quando la pulizia delle attrezzature utilizzate con PV a base COV è eseguita utilizzando COV ed effettuate in apparecchiature chiuse durante il ciclo di lavaggio;			
d) al 20% quando la pulizia delle attrezzature utilizzate con PV a base acqua è eseguita utilizzando COV ed effettuata in apparecchiature chiuse durante il ciclo di lavaggio.			
(VI) Calcolato dal rapporto tra il dato totale di COV nei prodotti ed il dato totale di consumo dei prodotti, espresso in percentuale			
(VII) Si intende il peso del prodotto tal quale prima delle eventuali diluizioni.			

La documentazione relativa alle valutazioni di cui sopra dovrà essere tenuta a disposizione degli organi preposti al controllo.

• In caso di installazione di un impianto di abbattimento di COV, dovranno essere rispettati i limiti in emissione specifici per tipologia di impianto, riportati al paragrafo «Impianti di abbattimento».

Non si prescrivono valori limite per le emissioni E1, E2, ed E5. Relativamente all'emissione E5, derivante dall'attività di scolatura fusti, la ditta dovrà comunque garantire l'assenza di fenomeni di molestia olfattiva eventualmente adottando dei sistemi di abbattimento delle sostanze odorigene.

Impianti di abbattimento

Gli impianti di abbattimento dovranno essere dotati delle caratteristiche sotto indicate per tipologia di impianto.

- Particolato da operazioni di verniciatura a spruzzo

Dovranno essere installati gli specifici dispositivi di abbattimento previsti per le cabine di verniciatura a spruzzo, e più precisamente:

- a velo d'acqua, con sistemi ad umido (quali labirinti, nebulizzatori, ecc.), con eventuale separatore di gocce terminale
- a secco, con materassino filtrante di grammatura ≥ 350 g/mq o sistemi assimilabili (utilizzabile anche per operazioni di carteggiatura).

I dispositivi di abbattimento sopra citati dovranno essere dotati di almeno uno dei seguenti sistemi:

- apparecchiatura di controllo dell'efficienza della filtrazione (ad es. un pressostato differenziale)
- apparecchiatura di controllo delle ore di funzionamento (ad es. un contaore totalizzatore non taticabile).

- Composti organici volatili (COV):

1. impianto di abbattimento mediante adsorbimento su carboni attivi:

- velocità superficiale dell'effluente gassoso $\leq 0,4$ m/s;
- temperatura dell'effluente gassoso $\leq 40^\circ$
- tempo di contatto $\geq 1,5$ secondi;
- spessore del letto $\geq 0,5$ m;

• la sostituzione della carica di carbone attivo dovrà essere eseguita con una periodicità determinata facendo riferimento ad una capacità di adsorbimento del carbone attivo pari al 12% in peso nel caso di carboni a perdere e del 10% nel caso di impianti con rigenerazione in loco;

• l'installazione a valle di una cabina di verniciatura a velo d'acqua è consentita solamente se l'impianto è dotato di un sistema di deumidificazione dell'aeriforme da depurare;

- rispetto del seguente valore limite in concentrazione: carbonio organico volatile: 50 mg/Nm^3

2. impianto di abbattimento mediante combustione termica:

- temperatura di esercizio $\geq 720^\circ \text{C}$;
- temperatura di permanenza $\geq 0,6$ secondi;
- rispetto dei seguenti valori limite in concentrazione: carbonio organico volatile: 50 mg/Nm^3

ossido di azoto (NOx): 350 mg/Nm^3

3. impianto di abbattimento mediante combustione termica catalitica:

- temperatura di ingresso $\geq 270^\circ \text{C}$;
- rispetto dei seguenti valori limite in concentrazione: aldeidi: 20 mg/Nm^3

carbonio organico volatile: 50 mg/Nm^3

ossido di azoto (NOx): 350 mg/Nm^3

4. altri sistemi di abbattimento, basati su principi diversi da quelli sopra considerati, dovranno essere oggetto di preventiva approvazione da parte della regione Lombardia per l'adozione di limiti specifici adeguati.

- Nebbie/aerosol alcalini:

A secco

– Separatore a mezzo filtrante i cui requisiti minimi dovranno essere:

- sistema di controllo – apparecchiatura contaore totalizzatore non azzerabile

Ad umido

– Torre di lavaggio in controcorrente con corpi di riempimento e/o sistemi similari i cui requisiti minimi dovranno essere:

- sistema di controllo – eventuale apparecchiatura pH metro e pompa dosatrice automatica

– controlli automatici del livello e reintegro dei liquidi

– apparecchiatura contaore totalizzatore non azzerabile

4. Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

• Per quanto riguarda gli impianti di abbattimento, deve essere rispettato quanto imposto da:

– art. 3, comma 4, d.P.R. 322/71 «Gli impianti di abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido che comporta lo scarico, anche parziale, continuo o discontinuo delle sostanze derivanti dal processo adottato, sono consentiti solo se lo scarico liquido, convogliato e trattato in un impianto di depurazione, risponde alle norme vigenti»;

– art. 3, comma 6, d.P.R. 322/71 «I condotti di adduzione e di scarico degli impianti di abbattimento che convogliano gas, fumi e polveri devono essere provvisti ciascuno di fori di diametro 100 mm. Tali fori, situati ad una distanza non inferiore a 10 volte la massima dimensione della sezione retta da ogni restringimento o deviazione del condotto stesso, devono essere allineati sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica»;

– art. 4, comma 4, d.P.R. 322/71 «Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non

esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati».

Criteria di manutenzione

Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite con le seguenti modalità:

- manutenzione parziale (controllo apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi ogni 50 ore di funzionamento oppure con frequenza almeno quindicinale;

- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore degli impianti (libretto d'uso e manutenzione), e comunque con frequenza almeno semestrale;

- dovranno essere in ogni caso assicurati i controlli dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi di estrazione e depurazione dell'aria;

- le operazioni di manutenzione dovranno essere riportate su apposito registro con la relativa data di effettuazione; tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio ed a regime

- La ditta, almeno 15 giorni prima della messa in esercizio degli impianti, ne dà comunicazione al comune ed all'ARPA - struttura territorialmente competente.

- Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Modalità e controllo delle emissioni

- Entro 15 giorni a partire dalla data di messa a regime, ovvero entro un termine massimo di 105 giorni dalla data di entrata in esercizio degli impianti, la ditta deve presentare i referti analitici, relativi alle emissioni generate dagli impianti, al comune interessato ed all'ARPA - struttura territorialmente competente, la quale si attiva per l'espletamento degli accertamenti di cui all'art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 203/88, alla stessa demandati dalla regione Lombardia.

L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni regionali dovrà essere comunicato alla regione dalla stessa ARPA.

- Le analisi di controllo degli inquinanti dovranno successivamente essere eseguite con cadenza biennale (salvo quanto diversamente disposto alla voce «Valori limite in emissione») a partire dalla data di messa in esercizio dell'attività, ed i referti analitici dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo.

- I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.

- Qualora fosse necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli allegati specifici.

- La ditta, se in possesso di più provvedimenti autorizzati, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione al comune interessato ed all'ARPA - struttura territorialmente competente.

I referti analitici relativi alle suddette autorizzazioni dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Metodologia analitica

- Le determinazioni degli inquinanti devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento e di analisi previste dall'art. 4 del d.m. 12 luglio 1990 e dagli allegati al d.m. 25 agosto 2000 ovvero utilizzando altri metodi equivalenti ritenuti idonei dall'ente di rilevamento territorialmente competente.

- Le determinazioni degli inquinanti dovranno essere effettuate esclusivamente in relazione alle sostanze che vengono effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico.

- I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto.

- I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm³,
- portata di aeriforme espressa in Nm³/h,
- temperatura di aeriforme in ° C.

N.B. Il dato di portata è inteso in condizioni normali (273 K e 101,323 kPa).

- I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.

[BUR2002015]

[5.3.5]

D.G.R. 28 MAGGIO 2002 - N. 7/9147

Ditta Castiglione Rifiuti s.r.l. con sede legale in Castiglione delle Stiviere (MN) - via Tasso n. 21 - Integrazione dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R3, R4), ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso l'impianto in comune di Castiglione delle Stiviere (MN) - via Tasso n. 21/23, già autorizzato con d.g.r. n. 6/36532 dell'1 giugno 1998 - Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni;

- la l.r. 7 giugno 1980, n. 94, e successive modifiche e integrazioni;

- il r.r. 9 gennaio 1982, n. 3;

- la deliberazione 27 luglio 1984 del c.i. ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

- il d.P.R. 12 aprile 1996;

- il d.p.c.m. 3 settembre 1999;

- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1;

- la decisione della commissione delle Comunità Europee n. 2001/118/CE del 16 gennaio 2001;

- la l.r. 3 aprile 2001, n. 6;

- la legge 21 dicembre 2001, n. 443;

Preso atto che il dirigente dell'unità organizzativa gestione rifiuti riferisce che la ditta Castiglione Rifiuti s.r.l., con sede legale in Castiglione delle Stiviere (MN) - via Tasso n. 21, ha presentato:

- istanza in atti regionali prot. n. 17639 del 18 dicembre 2000 e successive integrazioni, tendente ad ottenere l'integrazione dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R4, R5), ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto in comune di Castiglione delle Stiviere (MN) - via Tasso n. 21/23;

- istanza di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, giusto il disposto dell'art. 1 - comma 15 della l. 443 del 21 dicembre 2001, in atti regionali prot. n. 5202 del 7 febbraio 2002;

Richiamate le dd.g.r.:

- 1 giugno 1998 n. 6/36532 avente per oggetto: «Ditta Castiglione Rifiuti s.r.l. - Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto sito in Castiglione delle Stiviere (MN), via Tasso n. 21. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;

- 12 marzo 1999 n. 6/41909 avente per oggetto: «Integrazione della d.g.r. n. 36532 dell'1 giugno 1998 avente per oggetto: «Ditta Castiglione Rifiuti s.r.l. - Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto sito in Castiglione delle Stiviere (MN), via Tasso n. 21. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22». Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;

- 24 settembre 1999 n. 6/45274 avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni - Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85 - 54407/85 - 24447/87 - 23701/92 - 42335/93», come integrata dalle dd.g.r. n. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001;

- 24 marzo 2000 n. 6/49226, avente per oggetto: «Determinazioni in merito all'applicazione dell'art. 5 del d.p.c.m. 3 settembre 1999 relativamente alle modifiche e/o ampliamenti di progetti già autorizzati o in fase di realizzazione o di esercizio, di cui al d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;

– 25 gennaio 2002 n. 7/7851, avente per oggetto: «Delega alle province delle funzioni amministrative ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15, D13, D14) limitatamente allo stoccaggio e/o cernita di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi. Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6»;

Richiamato, inoltre il decreto del direttore generale della direzione generale tutela ambientale n. 7658 del 27 marzo 2000, avente per oggetto: «Approvazione del sistema di valutazione tecnica di cui d.g.r. 49226 del 24 marzo 2000, per stabilire le ripercussioni sull'ambiente ai fini dell'assoggettabilità alla procedura VIA regionale»;

Preso atto, degli accertamenti compiuti dalla struttura e vagliati dal dirigente dell'unità organizzativa proponente che, al riguardo, dichiara che:

a) le caratteristiche dell'impianto, le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi e i quantitativi di rifiuti trattati sono riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

b) la ditta, con nota in atti regionali prot. n. 22956 del 16 agosto 2001, ha inoltrato documentazione tecnica, secondo quanto disposto dal d.d.g. della direzione generale tutela ambientale n. 7658 del 27 marzo 2000, per stabilire le ripercussioni sull'ambiente ai fini di verificare l'assoggettabilità dell'opera alle procedure di VIA. La struttura ha espletato il sistema di valutazione tecnica, i cui risultati escludono l'impianto in questione dalla procedura di VIA regionale;

c) la ditta è iscritta alla CCIAA di Mantova con n. 01459260202 del 19 febbraio 1996, avente per oggetto: «...cernita, recupero e stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non...»;

d) è stata acquisita la certificazione di cui all'art. 3 del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490 di cui al certificato della CCIAA di Mantova n. 1783/2002/CMN0049 del 12 marzo 2002;

e) è rideterminato in € 323.222,31 l'ammontare totale della garanzia finanziaria ed in € 142.462,40 l'integrazione che la ditta Castiglione Rifiuti s.r.l. deve prestare a favore della provincia di Mantova relativo a:

– messa in riserva di 5.970 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati alla cernita/trattamento, pari a € 92.475,30;

– recupero e trattamento di un quantitativo massimo di 140.000 t/anno di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, pari a € 98.126,81;

– deposito preliminare di 790 mc di rifiuti speciali non pericolosi da destinare allo smaltimento definitivo, pari a € 122.394,70;

– messa in riserva di 30 mc di rifiuti speciali pericolosi destinati al recupero, pari a € 929,40;

– deposito preliminare di 30 mc di rifiuti speciali pericolosi da destinare allo smaltimento definitivo, pari a € 9.296,10;

f) la conferenza tenutasi il 30 ottobre 2001 ai sensi dell'art. 27 d.lgs. 22/97, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione;

g) l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole proponendo le prescrizioni di cui al punto 2 dell'allegato A soprarichiamato;

Visto che il dirigente dell'unità organizzativa proponente, in relazione a quanto sopra, propone l'assunzione dell'atto autorizzato, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di procedere al rilascio dell'integrazione dell'autorizzazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di integrare l'autorizzazione rilasciata alla ditta Castiglione Rifiuti s.r.l. con sede legale in Castiglione delle Stiviere (MN) – via Tasso n. 21, inerente l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R3, R4), ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, presso l'impianto in comune di Castiglione delle Stiviere (MN) – via Tasso n. 21/23, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di modificare le dd.g.r. nn. 6/36532/98 e 6/41909/99 con conseguente sostituzione integrale dell'allegato A;

3. di far salve, per quanto non modificato e non in contrasto con il presente provvedimento, le condizioni di cui alle dd.g.r. n. 6/36532/98 e 6/41909/99;

4. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 6/36532/98;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

6. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Mantova, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

7. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia di Mantova, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il comune e l'ARPA competenti per territorio;

8. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

9. di determinare in € 323.222,31 l'ammontare totale della garanzia finanziaria ed in € 142.462,40 l'integrazione che la ditta deve prestare a favore della provincia di Mantova relativo a:

– messa in riserva di 5.970 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati alla cernita/trattamento, pari a € 92.475,30;

– recupero e trattamento di un quantitativo massimo di 140.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 98.126,81;

– deposito preliminare di 790 mc di rifiuti speciali non pericolosi da destinare allo smaltimento definitivo, pari a € 122.394,70;

– messa in riserva di 30 mc di rifiuti speciali pericolosi destinati al recupero, pari a € 929,40;

– deposito preliminare di 30 mc di rifiuti speciali pericolosi da destinare allo smaltimento definitivo, pari a € 9.296,10;

l'integrazione della fidejussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dal d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999, come integrata dalle dd.g.r. n. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001;

10. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 9., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Mantova ed al comune di Castiglione delle Stiviere;

11. di dare atto che la mancata presentazione alla provincia di Mantova dell'integrazione della fidejussione di cui al punto 9., entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 6/45274/99, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con la d.g.r. sopraccitata, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001;

12. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 9.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Castiglione Rifiuti s.r.l.

Sede legale: via Tasso n. 21 - Castiglione delle Stiviere (MN)

Sede impianto: via Tasso n. 21/23 - Castiglione delle Stiviere (MN)

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 La superficie totale dell'impianto è di circa 15.000 mq di cui circa 7.800 mq coperti, è censita al NCTR del comune di Castiglione delle Stiviere al foglio 23 mappale n. 55 ed è di proprietà della ditta;

1.2 la suddetta area ricade in zona «D1 - produttiva», così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del PRG vigente nel comune di Castiglione delle Stiviere;

1.3 vengono effettuate operazioni di:

- messa in riserva (R13) e recupero (R4, R5) di rifiuti speciali pericolosi;

- ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalla cernita;

- deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da terzi;

- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi;

- deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi provenienti da terzi;

1.4 l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

a) messa in riserva dei rifiuti speciali non pericolosi effettuato in contenitori e/o cumuli, depositati su area pavimentata e suddivisi in due zone di circa 450 mq e 2.350 mq;

b) messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi posti su area pavimentata;

c) recupero e ricondizionamento a mezzo cernita manuale e meccanica effettuata su area impermeabilizzata, al coperto sotto il capannone di rifiuti speciali non pericolosi;

d) deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalla cernita e provenienti da terzi effettuato in cumuli e/o contenitori, all'interno del capannone e suddiviso in 3 zone di circa 360 mq, 120 mq e 440 mq;

e) deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi provenienti da terzi posti all'interno del capannone su area pavimentata;

1.5 i quantitativi massimi di messa in riserva e di deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sono i seguenti:

- area a) 5.970 mc;

- area b) 30 mc;

- area d) 600 mc derivanti dalla cernita e 190 provenienti da terzi;

- area e) 30 mc;

1.6 il quantitativo massimo di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi trattati nell'impianto sottoposti alle operazioni di messa in riserva, recupero, ricondizionamento e deposito preliminare è pari a 140.000 t/anno;

1.7 i tipi di rifiuti speciali non pericolosi sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R4, R5), ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) sono i seguenti così catalogati e classificati dal CER ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

010101 - 010102 - 010304 - 010306 - 010308 - 010412 - 010413 - 010504 - 010507 - 010508 - 020102 - 020103 - 020104 - 020107 - 020110 - 020201 - 020203 - 020204 - 020304 - 020305 - 020401 - 020501 - 020601 - 020603 - 020701 - 020702 - 020703 - 020704 - 020705 - 030101 - 030105 - 030199 - 030301 - 030302 - 030305 - 030307 - 030308 - 030309 - 030310 - 030311 - 030399 - 040101 - 040107 - 040108 - 040109 - 040209 - 040215 - 040217 - 040221 - 040222 - 040299 - 050110 - 050113 - 050199 (limitatamente a materiale proveniente dallo smantellamento delle caldaie e a materiale solido da separazione meccanica proveniente da processi di defosfatazione) - 050604 - 060314 - 060316 - 060399 (limitatamente a miscela omogenea di materiali contenenti più metalli, non pericolosi) - 060603 - 060799 (limitatamente a materiale solido utilizzo nei processi elettrolitici) - 060899 - 060904 - 060999 (limitatamente a materiale filtrante in pannelli e/o sacchi) - 061099 - 061101 - 061199 (limitatamente a contenitori vuoti di elementi di base per la produzione di pigmenti inorganici) - 061399 (limitatamente

a contenitori sporchi di sostanze inorganiche utilizzate nella produzione di tarmicidi o simili) - 070212 - 070217 - 070299 (limitatamente a scarti di plastica e gomma provenienti da processi di produzione della gomma e plastica e a scarti di pannelli in gomma o plastica da processi di stampaggio) - 070412 - 070512 - 070712 - 080112 - 080116 - 080118 - 080120 - 080199 (limitatamente a pitture e vernici in fusti nuovi provenienti da fondi di magazzino non utilizzabili) - 080201 - 080202 - 080299 (limitatamente a polveri per rivestimenti in fusti nuovi provenienti da fondi di magazzino) - 080307 - 080308 - 080313 - 080318 - 080399 (limitatamente a inchiostri a base acquosa in fusti nuovi provenienti da fondi di magazzino) - 080410 - 080414 - 080416 - 080499 (limitatamente a collante sintetico in fusti nuovi, non pericoloso, proveniente da fondi di magazzino) - 090107 - 090108 - 100101 - 100102 - 100103 - 100105 - 100107 - 100115 - 100117 - 100119 - 100123 - 100202 - 100208 - 100210 - 100214 - 100215 - 100320 - 100704 - 100804 - 100809 - 100811 - 100816 - 100818 - 100903 - 101003 - 101010 - 101012 - 101103 - 101105 - 101110 - 101112 - 101116 - 101118 - 101199 (limitatamente a polveri di vetro derivanti da operazioni di lappatura e smerigliatura) - 101201 - 101203 - 101205 - 101206 - 101210 - 101306 - 101307 - 110203 - 110501 - 110502 - 110599 - 120101 - 120102 - 120103 - 120104 - 120105 - 120113 - 120115 - 120117 - 120121 - 120199 (limitatamente a scarti di materiale abrasivo e a scarti di supporti in più materiali per il trattamento di abrasione) - 150101 - 150102 - 150103 - 150104 - 150105 - 150106 - 150107 - 150109 - 150203 - 160103 - 160112 - 160116 - 160117 - 160118 - 160119 - 160120 - 160122 - 160214 - 160216 - 160304 - 160505 - 160509 - 160604 - 160605 - 160799 (limitatamente a materiale solido proveniente dalla pulizia di vagoni ferroviari trasportanti rottami ferrosi e non ferrosi e a rifiuti solidi dalla pulizia di stive di navi) - 160801 - 160803 - 160804 - 161102 - 161104 - 161106 - 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170201 - 170202 - 170203 - 170405 - 170407 - 170411 - 170506 - 170604 - 170802 - 170904 - 180104 - 180107 - 180109 - 190203 - 190305 - 190307 - 190501 - 190502 - 190503 - 190603 - 190604 - 190605 - 190606 - 190801 - 191001 - 191002 - 191004 - 191201 - 191203 - 191204 - 191205 - 191207 - 191208 - 191210 - 191212 - 200101 - 200102 - 200108 - 200110 - 200111 - 200125 - 200130 - 200134 - 200136 - 200138 - 200139 - 200140 - 200201 - 200202 - 200203 - 200301 - 200303 - 200306 - 200307;

1.8 i tipi di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da terzi e sottoposti alle operazioni di deposito preliminare (D15) sono i seguenti così catalogati e classificati dal CER ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

020101 - 020301 - 020305 - 020402 - 020403 - 020502 - 030309 - 030310 - 030311 - 040220 - 060503 - 070112 - 070312 - 070612 - 080112 - 080118 - 100121 - 101120 - 101213 - 110299 - 150104 - 150203 - 190805 - 190812 - 190814 - 191002 - 191106 - 191203 - 200132 - 200134;

1.9 i tipi di rifiuti speciali pericolosi sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13) sono i seguenti così catalogati e classificati dal CER ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

010304 - 010305 - 010307 - 010407 - 010505 - 010506 - 130104 - 040214 - 040216 - 050109 - 050102 - 050106 - 060313 - 060315 - 060602 - 060802 - 060903 - 061002 - 070208 - 070211 - 070216 - 070411 - 070511 - 070711 - 080105 - 180111 - 080115 - 080117 - 080119 - 080121 - 080312 - 080316 - 080317 - 080409 - 080413 - 080415 - 100114 - 100116 - 100118 - 100122 - 100207 - 100213 - 100319 - 100808 - 100810 - 100815 - 100817 - 101009 - 101011 - 101109 - 101111 - 101115 - 101117 - 101209 - 110503 - 110504 - 120114 - 120116 - 128118 - 120120 - 150110 - 150111 - 150202 - 160108 - 160110 - 160111 - 160121 - 160210 - 160213 - 160215 - 160303 - 160504 - 160506 - 160507 - 160601 - 160709 - 160802 - 160805 - 160806 - 160807 - 160901 - 160902 - 160903 - 160904 - 161101 - 161103 - 161105 - 170106 - 170204 - 170409 - 170410 - 170505 - 170603 - 170801 - 170903 - 180106 - 180108 - 190204 - 190304 - 190306 - 191003 - 191206 - 191211 - 200114 - 200115 - 200123 - 200126 - 200129 - 200133 - 200135 - 200137;

i rifiuti speciali pericolosi di cui sopra, possono essere ritirati e messi in riserva a condizione che la ditta, prima dell'ac-

cettazione del rifiuto, chiede le specifiche del rifiuto medesimo in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero;

1.10 i tipi di rifiuti speciali pericolosi provenienti da terzi sottoposti alle operazioni di deposito preliminare (D15) sono i seguenti così catalogati e classificati dal CER ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

040219 - 060502 - 070111 - 070311 - 070611 - 080111 - 080117 - 080121 - 100120 - 101119 - 140605 - 150110 - 150111 - 150202 - 160601 - 190811 - 190813 - 191105 - 200131 - 200133;

1.11 dalla nota di transcodifica trasmessa dalla ditta sono stati esclusi i seguenti rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in quanto non direttamente correlati con i rifiuti già autorizzati o non compatibili con il tipo di attività autorizzata:

030306 - 080319 - 080417 - 100124 - 100124 - 100126 - 100610 - 101013 - 101014 - 101015 - 101016 - 101208 - 101211 - 101212 - 110207 - 160107 - 160109 - 160113 - 160114 - 160115 - 170901 - 170902 - 180110 - 190207 - 190208 - 190209 - 190210 - 190211 - 190299 - 200141 - 200199.

2. Prescrizioni

2.1 Le operazioni di messa in riserva e/o di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.2 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

2.3 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

2.4 i prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica;

2.5 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;

2.6 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VVFF territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;

2.7 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.8 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, devono essere tempestivamente comunicate alla provincia ed al comune territorialmente competenti per territorio;

2.9 le pile esauste e gli accumulatori esausti devono essere depositate in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti atmosferici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di deposito degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi;

2.10 per lo smaltimento dei rifiuti contenenti CFC devono essere rispettate le disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 1993, n. 549 recante: «Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente» e relative disposizioni applicative;

2.11 gli oli vegetali devono essere stoccati in contenitori ermeticamente chiusi posizionati su un'area esclusivamente dedicati al deposito degli stessi;

2.12 lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve rispettare quanto prescritto al punto 4.1 della deliberazione 27 luglio 1984 del c.i. ex art. 5 d.P.R. 915/82;

2.13 devono essere osservate le disposizioni della circolare n. 18135/ecol. dell'1 luglio 1982 relativa a «Smaltimento controllato di rifiuti contenenti PCB o contaminati da PCB»;

2.14 i rifiuti compostabili non possono sostare nell'impianto per un periodo superiore alle 48 ore;

2.15 le lampade ed i monitor devono essere stoccati e movimentati in contenitori idonei atti ad evitare la dispersione eolica delle possibili polveri inquinanti e dei gas in essi contenuti;

2.16 devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari ad evitare formazione di odori molesti e deve essere evitato lo stoccaggio prolungato dei rifiuti che possono essere fonte di odori molesti ed in particolare i rifiuti costituiti da scarti vegetali, rifiuti compostabili e da spazzamento strade;

2.17 durante la movimentazione e lo stoccaggio dei materiali polverulenti devono essere adottati gli accorgimenti necessari ad evitare la dispersione di polveri (utilizzando ad esempio contenitori chiusi).

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla-osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell'aver avuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei vigili del fuoco e di altri organismi.

[BUR2002016]

[5.3.5]

D.G.R. 12 LUGLIO 2002 - N. 7/9764

Ditta RI.CA.RA. s.r.l. con sede legale in Sesto San Giovanni (MI) - via Mincio n. 40 - Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili presso l'impianto sito in comune di Monza (MI) - viale delle Industrie n. 23 - Artt. 28 e 46 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di rinnovare l'autorizzazione alla ditta RI.CA.RA. s.r.l. con sede legale in Sesto San Giovanni (MI) - via Mincio n. 40 - all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili presso l'impianto in comune di Monza (MI) - viale delle Industrie n. 23, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo dovrà essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. di fare presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dall'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Milano a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso i provvedimenti ai

sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

5. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

6. di rideterminare in € 41.878,20 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della provincia di Milano relativo all'attività di ammasso e trattamento carcasse di veicoli a motore su una superficie utile di 2.028 mq;

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999, come integrata dalle dd.g.r. n. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001; contestualmente all'accettazione della fidejussione stessa verrà svincolata quella accettata ed in atti regionali;

7. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 6., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a.r. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Milano ed al comune di Monza;

8. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 6., entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la diffonità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 6/45274/99, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con la d.g.r. sopracitata, come integrata dalle dd.g.r. n. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001;

9. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa dalla provincia di Milano al soggetto interessato, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 6.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: R.I.C.A.R.A. s.r.l.

Sede legale: via Mincio n. 40 – Sesto San Giovanni (MI)

Sede impianto: viale delle Industrie n. 23 – Monza (MI)

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 la superficie utile dell'impianto è di circa 2.028 mq all'interno di un'area di 3.444 mq totali e censita al NCTR del comune di Monza al foglio 102 mappali nn. 37-39 e risulta di proprietà della ditta;

1.2 la suddetta area ricade parte in zona «M verde pubblico», parte in zona «N vincolo assoluto» e parte a strada di P.R.G. così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. vigente nel comune di Monza;

1.3 vengono effettuate operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e rimorchi, di cui al codice C.E.R. 160104 (veicoli inutilizzabili), consistenti nel trattamento di bonifica delle carcasse come individuato dalla d.g.r. n. 6/38199 del 6 agosto 1998 come modificata ed integrata con d.g.r. n. 7/5965 del 2 agosto 2001; l'impianto risulta suddiviso nei seguenti settori funzionali:

a. n. 2 settori per il deposito delle carcasse di 743 mq e 897 mq;

b. settore per le operazioni di trattamento, bonifica e messa in sicurezza;

c. settore per il deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dal trattamento (olio esausto, liquidi idraulici e refrigeranti, batterie, ecc.) e dei carburanti estratti dai serbatoi;

d. settore per il deposito delle parti inutilizzabili;

e. settore per il deposito delle parti utilizzabili;

f. settore per l'adeguamento volumetrico delle carcasse bonificate di 40 mq;

g. aree destinate ad uffici, servizi, viabilità interna e spazio verde;

2. Prescrizioni

2.1 tutte le aree interessate dal deposito e/o trattamento delle carcasse di autoveicoli, nonché di rifiuti e dalle parti

comunque decadenti dalle carcasse stesse devono essere impermeabilizzate;

2.2 i settori di cui al punto 1.3.a possono essere utilizzati indifferentemente per lo stoccaggio dei veicoli da trattare, delle carcasse trattate e per i pacchi di carcasse pressati con le seguenti prescrizioni indicate nella d.g.r. 5965/01:

– siano comunque tenuti separati i tre gruppi di autoveicoli (da trattare, trattati e trattati con successivo adeguamento volumetrico);

– il numero massimo di carcasse da trattare deve rispettare il rapporto di 1 ogni 8 mq;

– il numero massimo delle carcasse trattate deve rispettare il rapporto di 1 ogni 8 mq con sovrapposizione massima di 3 carcasse;

– le carcasse trattate sottoposte a successiva riduzione volumetrica a mezzo pressa possono essere depositate con un limite massimo in altezza del cumulo pari a 4 mt;

– i settori di stoccaggio delle carcasse devono presentare idonee caratteristiche di impermeabilità e resistenza;

2.3 i veicoli, all'arrivo, devono essere collocati in posizione di marcia, non accatastati, per il prelievo obbligatorio dei liquidi, delle batterie e dei filtri olio;

2.4 i rifiuti liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione, devono essere depositati in appositi contenitori, per classi omogenee, al coperto ed in condizioni di sicurezza per gli addetti e per l'ambiente, prima del successivo allontanamento come rifiuti pericolosi o non pericolosi. Le modalità di deposito temporaneo di tali rifiuti devono rispettare tutte le condizioni previste dall'art. 6 – comma 1 – lettera m) del d.lgs. 22/97 salvo diversa specifica autorizzazione;

2.5 deve essere costituito un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi eventualmente sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse;

2.6 i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall'attività di ammasso sono assoggettati alla normativa sul catasto regionale dei rifiuti, di cui all'art. 11 del d.lgs. 22/1997; il carico e lo scarico deve essere annotato sull'apposito registro, di cui all'art. 12 dello stesso d.lgs. 22/1997;

2.7 la capacità geometrica totale dei recipienti adibiti al deposito temporaneo degli oli usati deve essere inferiore ai 500 litri; analogamente la capacità geometrica totale dei recipienti adibiti al deposito temporaneo dei filtri olio deve essere inferiore ai 500 litri; tali recipienti devono comunque avere i requisiti di cui all'art. 2 del d.m. 16 maggio 1996, n. 392. I rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da oli usati, così come definiti dal d.lgs. 95/92, accompagnati dal modello di cui all'allegato F del d.m. 392/1996 e dal formulario di identificazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere ceduti al consorzio obbligatorio degli oli usati ovvero direttamente ad imprese autorizzate alla eliminazione degli oli usati;

2.8 gli altri liquidi tecnologici (fluido anticongelante, liquidi dei freni) derivanti dalle operazioni di bonifica possono essere avviati a recupero, previo deposito temporaneo in idonei contenitori;

2.9 le parti di ricambio, attinenti alla sicurezza dei veicoli, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla l. 5 febbraio 1992, n. 122;

2.10 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

2.11 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 27 maggio 1985, n. 62 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.12 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento;

2.13 gli accumulatori esausti devono essere stoccati in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei vigili del fuoco e di altri organismi.

[BUR2002017]

[5.3.5]

D.G.R. 19 LUGLIO 2002 - N. 7/9862

Ditta La Beretta Rottami s.r.l. con sede legale in viale Lombardia, 15 Bollate (MI) - Autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni di recupero (R13, R4) di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi svolte ai sensi degli artt. 31 e 33 del d.lgs. 22/97 presso l'impianto in Bollate via Madonna di Campagna 4 - Art. 28 del d.lgs. 22/97 e art. 1 comma 15 l. 443/01

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la l.r. 7 giugno 1980, n. 94, e successive modifiche e integrazioni;
- il r.r. 9 gennaio 1982, n. 3;
- la deliberazione 27 luglio 1984 del comitato interministeriale ex art. 5 del d.P.R. 915/82;
- il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;
- la decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE;
- la l. 21 dicembre 2001, n. 443;

Preso atto che il dirigente dell'unità organizzativa gestione rifiuti riferisce che la ditta La Beretta Rottami s.r.l. ha presentato:

- istanza ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 in atti regionali n. 12157 del 27 aprile 2001, tendente ad ottenere l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Bollate via Madonna di Campagna 4 ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva, recupero e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi;
- istanza ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97 in atti regionali n. 5545 dell'11 febbraio 2002, di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97 e dell'art. 1 comma 15 della l. 443/01;

Richiamata le d.d.g.r.

- 24 settembre 1999, n. 6/45274 avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni - revoca delle d.g.r. n. 51935 del 1985 - 54407 del 1985 - 244447/87 - 23701/92 - 42335/93», come integrata dalla d.g.r. n. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e dalla d.g.r. 7/5964 del 2 agosto 2001»;
- 14 maggio 1999, n. 6/43026, recante «Determinazioni relative all'applicazione delle procedure semplificate ex art. 31 e 33 del d.lgs. 22/97 per le attività di smaltimento dei rifiuti»;

Richiamata l'iscrizione n. MI 001314 effettuata in data 26 luglio 2000, alla posizione per l'insediamento Bollate via Madonna di Campagna 4, nel registro delle imprese che hanno effettuato la comunicazione di esercizio di attività di recupero ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 22/97;

Considerato che nella comunicazione di cui sopra, così

come integrata con nota n. 73979 del 12 aprile 2002, la ditta ha attivato la procedura semplificata relativamente alle tipologie 5.19 e 5.20 del d.m. 5 febbraio 1998;

Richiamato il decreto della direzione generale qualità dell'ambiente, unità organizzativa protezione ambientale e sicurezza industriale n. 8673 del 20 maggio 2002 avente per oggetto: «Legge 13 luglio 1966, n. 615 e art. 6 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203. Autorizzazione alla costruzione di un impianto per il trattamento di rifiuti solidi e gassosi da parte della ditta Beretta Rottami s.r.l. di via Madonna in Campagna, 4 nel comune di Bollate 20021 (MI)»;

Richiamata la direttiva 9 aprile 2002 (istruzione per la corretta applicazione del nuovo CER) ed in particolare il punto 4 e l'allegato C che individua la trasposizione dei codici dei rifiuti non pericolosi di cui agli allegati 1 suballegato 1 e 2 suballegato 1 del d.m. 5 febbraio 1998 alla decisione CE 2000/532 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto dell'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dalla struttura e vagliata dal dirigente stesso che, in proposito, precisa che:

a) le operazioni effettuate nell'impianto suddetto, nonché la tipologia ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

b) è determinato in € 49.517,30 l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta La Beretta Rottami s.r.l., deve presentare a favore della regione Lombardia ai sensi della d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999 relativo a:

- € 5.515,51 per la messa in riserva di mc 356 di rifiuti speciali non pericolosi;
- € 25.409,34 per la messa in riserva di mc. 820 rifiuti speciali pericolosi;
- € 18.592,45 per il recupero di 6.000 t/a di rifiuti speciali;

c) la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano con n. 09289280159 del 19 febbraio 1996 avente per oggetto: «commercio e preparazione rottami ferrosi e non a materiali di recupero...»;

d) con C.C.I.A.A. prot.: CER/47474/2001/CMI7036 è stata acquisita la certificazione di cui all'art. 3 del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;

e) nella conferenza ex art. 27 del d.lgs. 22/97 relativa all'approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di messa in riserva, recupero e deposito preliminare, tenutasi in data 5 luglio 2001 regione e provincia di Milano dichiaravano di avere in corso l'istruttoria ed il comune di Bollate, oltre alla richiesta di documentazione integrativa, esprimeva parere favorevole ex art. 7 d.P.R. 203/88 dato che l'attività risulta compatibile con la destinazione urbanistica della zona, trattandosi di attività già insediata;

f) in data 1 gennaio 2002 è entrata in vigore la decisione 2000/532 e successive modifiche ed integrazioni che, tra l'altro, ha modificato la classificazione di alcuni rifiuti da non pericolosi a pericolosi;

g) la ditta in data 11 febbraio 2002 ha presentato istanza di prosecuzione dell'attività in applicazione dell'art. 28 del d.lgs. 22/97 e dell'art. 1 comma 15 della l. 443/01, comunicando i rifiuti trattati;

h) nella successiva conferenza dei servizi ex art. 27 del d.lgs. 22/97, relativa all'approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di messa in riserva, recupero e deposito preliminare, tenutasi, in data 22 aprile 2002, nella quale la ditta ha dichiarato che a seguito della mutata classificazione dei rifiuti avrebbe trasmesso le proprie determinazioni entro 30 giorni, sono stati espressi i seguenti pareri:

- U.O. gestione rifiuti: ha concluso l'istruttoria tecnica con parere favorevole con prescrizioni, tuttavia evidenzia che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo catalogo dei rifiuti di cui alla decisione 2001/118/CE, l'approvazione del progetto di cui all'oggetto è subordinata alla acquisizione del giudizio di compatibilità ambientale di cui al d.P.R. 12 aprile 1996, pertanto sospende l'istruttoria in attesa di acquisire le determinazioni in merito da parte della ditta. Evidenzia inoltre che la ditta ha presentato istanza di prosecuzione dell'attività sulla base della legge 443/01, sulla quale si riserva di rilasciare autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97 una volta acquisita l'autorizzazione ai sensi del d.P.R. 203/88.

- U.O. protezione ambientale e sicurezza industriale: ha

concluso favorevolmente l'istruttoria ex d.P.R. 203/88 e si riserva di emanare relativo provvedimento autorizzativo;

– Provincia: preso atto del parere della regione, esprime parere tecnico favorevole sulle caratteristiche dell'impianto oggetto della conferenza. Preso atto delle problematiche relative all'autorizzazione alla realizzazione dello stesso (autorizzazione ex d.P.R. 203/88 e nulla osta inizio attività) si riserva di valutare l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza.

– Comune: dal punto di vista tecnico prende atto delle dichiarazioni della ditta relative all'esercizio dell'attività in corso che viene effettuata per quanto riguarda le emissioni in atmosfera senza l'autorizzazione ai sensi del d.P.R. 203/88 e senza il nulla osta comunale. L'amministrazione di conseguenza adotterà i provvedimenti di competenza. Prendendo atto inoltre di quanto dichiarato dalla regione, chiede alla ditta di attivare la procedura di VIA regionale ex d.P.R. 16 aprile 1996. Dal punto di vista politico l'amministrazione esprime comunque parere negativo come da verbale di deliberazione di consiglio comunale che consegna in conferenza.

– ARPA: prende atto dell'iter procedurale ed esprime parere tecnico sul progetto favorevole subordinato alla presentazione della relazione di impatto acustico prevista dalla legge 447/95.

– conclusioni della conferenza: la conferenza viene aggiornata a data che verrà comunicata una volta acquisite le determinazioni della ditta in merito all'attivazione della procedura di VIA regionale. La regione si riserva di concludere il procedimento relativo all'istanza di prosecuzione dell'attività sulla base della legge 443/01 una volta acquisita l'autorizzazione ai sensi del d.P.R. 203/88.

i) la ditta con nota del 22 maggio 2002 ha comunicato l'intenzione di confermare la richiesta di prosecuzione dell'attività di recupero svolta ai sensi degli artt. 31 e 33 del d.lgs. 22/97;

j) la provincia di Milano con nota n. 53240/5008/00 del 4 giugno 2002 ha trasmesso copia della comunicazione di inizio attività di recupero, effettuata dalla ditta ai sensi degli artt. 31 e 33 del d.lgs. 22/97;

k) l'istruttoria tecnico-amministrativa relativa all'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni di recupero (R13, R4) di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi svolte ai sensi degli artt. 31 e 33 del d.lgs. 22/97 si è conclusa con valutazione favorevole, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A sopra richiamato;

Preso atto che, come dichiarato dalla ditta, l'attività è già in essere e pertanto, come sancito dall'art. 1 comma 15 della l. 443/01, non è soggetta alle procedure per la VIA;

Visto che il dirigente dell'unità organizzativa stessa, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'archiviazione dell'istanza d'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e l'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni di recupero (R13, R4) di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi svolte ai sensi degli artt. 31 e 33 del d.lgs. 22/97, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1 comma 15 della l. 443/01 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di archiviare l'istanza ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97, presentata dalla ditta con prot. n. 12157 del 27 aprile 2001, tendente ad ottenere l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Bollate via Madonna di Campagna 4 ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva, recupero e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi;

2. di autorizzare la ditta La Beretta Rottami s.r.l. con sede legale in viale Lombardia, 15 Bollate (MI) alla prosecuzione delle operazioni di recupero (R13, R4) di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi svolte ai sensi degli artt. 31 e 33 del d.lgs. 22/97 presso l'impianto in Bollate via Madonna di Campagna 4 alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente atto;

3. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo dovrà essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

5. di fare presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dall'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Milano a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché ai sensi dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

6. di disporre che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengono la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modificano la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia di Milano, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nullaosta alla loro realizzazione, informandone la regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altri enti ed organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

8. di disporre che la comunicazione di inizio attività ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 22/97 relativamente alle tipologie di rifiuti contenute nell'allegato A, perde efficacia alla data di efficacia del presente atto, come disposto al punto 1 del comma d) della d.g.r. n. 43026 del 14 maggio 1999;

9. di determinare in € 49.517,30 l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta La Beretta Rottami s.r.l. deve presentare a favore della regione Lombardia, ed è relativo a:

– € 5.515,51 per la messa in riserva di mc 356 di rifiuti speciali non pericolosi;

– € 25.409,34 per la messa in riserva di mc 820 rifiuti speciali pericolosi;

– € 18.592,45 per il recupero di 6.000 t/a di rifiuti speciali;

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere presentata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, come integrata dalla d.g.r. n. 6/48055/00 e dalla d.g.r. n. 7/5964/01;

10. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 9, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a/r al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Milano, al comune di Bollate (MI) all'ARPA territorialmente competente;

11. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 9, entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa all'allegato A alla d.g.r. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055 del 4 febbraio 2000;

12. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata a/r, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 9.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: La Beretta Rottami s.r.l.

Sede legale: viale Lombardia, 15

Sede impianto: via Madonna di Campagna 4

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 L'impianto occupa una superficie di 1.500 mq, censita al NCTR del comune di Bollate al foglio 42 mappale n. 100 sub 701, già 100 sub 1 ed è in locazione;

1.2 La suddetta area ricade in zona «produttiva di completamento di tipo secondario Db», così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. vigente nel comune di Bollate;

1.3 Vengono effettuate operazioni di recupero (R13, R4)

così come indicate ai punti 5.19.3 e 5.20.3 del d.m. 5 febbraio 1998;

1.4 l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

Settore A in atmosfera di azoto ed in leggera depressione dedicato alla macinazione e separazione del poliuretano;

Settore B in leggera depressione nel quale viene effettuata la separazione dei metalli e delle plastiche;

Settore C dedicato al recupero dei gas per condensazione;

1.5 i quantitativi massimi per l'effettuazione delle operazioni di messa in riserva di rifiuti speciali sono i seguenti:

- messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi mc 356;
- messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi mc 820;

1.6 il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti nell'impianto alle operazioni di recupero [R4] è pari a 6.000 t/anno e a 20 t/die;

1.7 i tipi di rifiuti speciali sottoposti alle varie operazioni di recupero (R13, R4), sulla base della comunicazione effettuata ai sensi degli artt. 31 e 33 del d.lgs. 22/97 e della direttiva 9 aprile 2000, sono i seguenti (C.E.R.):

C.E.R.	R13	R4
160211*	X	X
160213*	X	X
160214	X	X
160215*	X	X
160216	X	X
160123*	X	X
160135*	X	X
160136	X	X

2. *Prescrizioni*

2.1 le operazioni di messa in riserva e/o di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.2 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

2.3 La provenienza, le caratteristiche dei rifiuti e le attività di recupero devono essere conformi a quanto indicato alle tipologie 5.19 e 5.20 del d.m. 5 febbraio 1998;

2.4 Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

2.5 ogni serbatoio deve riportare una sigla di identificazione; gli eventuali sfati devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento;

2.6 il quantitativo massimo di rifiuti liquidi in stoccaggio non deve superare il 90% della capacità geometrica del parco serbatoi;

2.7 per lo smaltimento dei rifiuti contenenti C.F.C. devono essere rispettate le disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 1993, n. 549 recante: «Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente» e relative disposizioni applicative. Il poliuretano, derivante da impianti refrigeranti, frigoriferi e macchinari post consumo contenenti C.F.C. deve essere conferito ad impianti autorizzati per il successivo trattamento con recupero dei C.F.C. stessi;

2.8 le lampade ed i monitor devono essere stoccate e movimentate in contenitori idonei atti ad evitare la dispersione eolica delle possibili polveri inquinanti e dei gas in esse contenute;

2.9 i prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate così come previsto ai punti 5.19.4 e 5.20.4 del d.m. 5 febbraio 1998;

2.10 le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio

di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;

2.11 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;

2.12 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.8 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla provincia ed al comune territorialmente competenti per territorio.

3. *Piani*

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei vigili del fuoco e di altri organismi.

[BUR2002018]

[5.3.5]

D.G.R. 19 LUGLIO 2002 - N. 7/9891

Ditta Star S.p.A. con sede legale in Agrate Brianza (MI), via Matteotti n. 142 - Rinnovo dell'autorizzazione, di cui alla d.g.r. n. 30487 dell'1 agosto 1997, all'esercizio delle operazioni di smaltimento di rifiuti speciali nell'impianto sito in Agrate Brianza (MI), via Matteotti n. 142 - Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di rinnovare ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97 l'autorizzazione rilasciata con d.g.r. 30487/97 rilasciata alla ditta STAR s.p.a., con sede legale in Agrate Brianza (MI), via Matteotti n. 142, all'esercizio delle operazioni di smaltimento di rifiuti speciali nell'impianto sito in Agrate Brianza, via Matteotti n. 142, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e che la domanda di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Milano, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

5. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia di Milano, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla osta alla loro realizzazione, informandone la regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

7. di rideterminare in € 15.493,71 l'ammontare totale della fidejussione relativo allo smaltimento di 800 tonn/anno di rifiuti speciali;

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalle d.d.g.r. n. 48055/00 e 5964/01; contestualmente all'accettazione della fidejussione stessa verrà svincolata quella accettata ed in atti regionali;

8. di stabilire che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 7., il presente atto venga comunicato a mezzo di raccomandata A/R al soggetto interessato trasmettendone copia alla provincia di Milano, al comune di Agrate Brianza e all'ARPA - dipartimento di Milano;

9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 7., entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274/99, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopracitata, come integrata dalle d.d.g.r. n. 48055/00 e 5964/01;

10. di disporre che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme, trasmessa al soggetto interessato a mezzo raccomandata A/R.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Star s.p.a.

Sede legale: Agrate Brianza (MI), via Matteotti n. 142

Ubicazione impianto: Agrate Brianza (MI), via Matteotti n. 142

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 Le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi svolte sono quelle di cui alla d.g.r. n. 30487/97;

1.2 I rifiuti da avviare al trattamento, provenienti dallo stabilimento di Carnate della Star s.p.a. sono costituiti da fanghi biologici, catalogati ed individuati dal C.E.R. come:

020305 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti.

Tali fanghi vengono immessi, nell'impianto di cui trattasi, direttamente nella vasca di mineralizzazione (o stabilizzazione), miscelati con i fanghi prodotti dall'impianto stesso e successivamente disidratati e smaltiti;

1.3 Il quantitativo di fanghi da smaltire, provenienti dall'insediamento produttivo di Carnate, ammonta a 27 mc/die, per un quantitativo di 800 tonn;

2. Prescrizioni

2.1 Le operazioni di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.2 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e risultanze analitiche). Tale operazione deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale. Le analisi devono accertare almeno i seguenti parametri:

- pH;

- Conducibilità;
- Materiali sedimentabili;
- Materiali in sospensione totali;
- COD;
- BOD5;
- TKN;
- P totale;
- Sostanze ex tab. 5 dell'all. 5 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152;

2.3 Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

2.4 La quantità dei rifiuti stoccati nei serbatoi non dovrà superare il 90% della capacità geometrica disponibile;

2.5 I rifiuti in uscita dal trattamento chimico-fisico e quelli alimentati direttamente al trattamento biologico, devono essere biodegradabili e compatibili con il processo a fanghi attivi; le concentrazioni delle sostanze della tab. 5 dell'all. 5 del d.lgs. 152/99 devono rispettare i valori-limite della tab. 3 dell'all. 5 per lo scarico in pubblica fognatura o valori diversi, eventualmente stabiliti dall'ente gestore, per le sostanze consentite di cui alla nota 2 della tab. 5;

2.6 Le concentrazioni di cloruri e di solfati nel refluo complessivo, in alimentazione al trattamento biologico, devono rispettare i valori-limite della tab. 3 dell'all. 5 del d.lgs. 152/99 per lo scarico in pubblica fognatura;

2.7 I rifiuti dovranno essere allo stato liquido o comunque pompabile;

2.8 Deve essere assicurata regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali previsti dall'art. 12 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà essere riportato anche il dato della quantità di COD relativa al carico di rifiuti accettato;

2.9 Sulla linea di alimentazione dei rifiuti all'impianto e su ciascuna linea di alimentazione alle diverse sezioni dell'impianto, in uscita da ciascun serbatoio, devono essere installati idonei misuratori di portata e/o contatori volumetrici;

2.10 Le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate nell'apposita sezione attrezzata;

2.11 Gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.12 I fanghi prodotti dall'impianto di depurazione devono:

a) essere ammassati in bacini aventi le seguenti caratteristiche:

- i sistemi di contenimento e le opere di protezione contro il dilavamento devono essere tali da garantire la salvaguardia delle acque di falda;

- il percolato prodotto deve essere drenato e convogliato in idoneo pozzetto di raccolta e inviato al trattamento;

b) essere smaltiti in conformità alle disposizioni della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;

2.13 Deve essere comunicata ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto;

2.14 Settimanalmente dai contenitori volumetrici, e/o misuratori di portata deve essere rilevato e riportato, in allegato al registro di carico-scarico, ex d.lgs. 22/97 e il dato progressivo del volume dei rifiuti avviati al trattamento;

2.15 I controlli periodici sullo scarico finale, dovranno essere effettuati secondo quanto disposto dal d.lgs. 152/99. I risultati delle analisi devono essere tenuti a disposizione delle autorità di controllo e allegati al registro di carico-scarico ex d.lgs. 22/97;

2.16 È vietata la miscelazione dei fanghi provenienti dal pre-trattamento chimico-fisico con quelli provenienti dal trattamento biologico;

2.17 I rifiuti ritirabili e trattabili nell'impianto non devono avere concentrazioni di solventi clorurati superiori a 20 mg/l;

2.18 I rifiuti speciali ritirabili e trattabili devono avere concentrazioni limite inferiori a quanto previsto dal paragrafo 1.2 della deliberazione del C.I. del 27 luglio 1984;

2.19 I mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che impediscano la loro di-

spersione; devono essere comunicate eventuali variazioni della capacità residua dell'impianto biologico principale;

2.20 La movimentazione dei rifiuti deve in ogni caso avvenire osservando le seguenti modalità:

a) Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;

b) Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c) Devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata; il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente; le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia; alla provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei vigili del fuoco e di altri organismi.

[BUR2002019]

[5.3.5]

D.G.R. 19 LUGLIO 2002 - N. 7/9892

Ditta Consorzio Latterie Sociali Mantovane soc. coop. a r.l. con sede legale in Mantova, via della Favorita, 19 - Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e riutilizzo in agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dal proprio impianto di depurazione - Impianto sito nel comune Bagnolo S. Vito (MN) via Renolfa, n. 8 - Art. 28 d.lgs. n. 22/97, art. 6 del d.lgs. n. 99/92

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di rinnovare l'autorizzazione alla ditta Consorzio Latterie Sociali Mantovane Soc. Coop. a r.l., con sede legale in Mantova, via della Favorita, 19 all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e riutilizzo in agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dal proprio impianto di depurazione, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto;

2. di far presente che ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo dovrà essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Mantova a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché ai sensi dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

5. che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengono le potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modificano la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia di Mantova che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla osta alla loro realizzazione, informandone la regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altri enti ed organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

7. di rideterminare la fidejussione di € 26.947,38 l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta Consorzio Latterie Sociali Mantovane Soc. Coop. a r.l., deve prestare a favore della regione Lombardia, relativa a:

- € 10.225,38 per la messa in riserva di mc 660 di fanghi da inviare al riutilizzo in agricoltura;

- € 16.722,00 per lo spandimento in agricoltura di 1.800 t/anno di fanghi;

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere presentata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, come integrata dalla d.r.g. n. 6/48055/00, all'accettazione della fidejussione stessa verrà svincolata quella accettata con nota n. 394982 del 17 dicembre 1997;

8. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 7, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a/r al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Mantova ed al comune di Bagnolo S. Vito (MN) ed all'ARPA territorialmente competente;

9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 7, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa all'allegato A alla d.r.g. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con d.g.r. n. 4527/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055 del 4 febbraio 2000;

10. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata a/r, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 7.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

———— • ————

ALLEGATO A

Ditta: Consorzio Latterie Sociali Mantovane soc. coop. a r.l.

Sede legale: Mantova, via della Favorita, n. 19

Sede impianto: Bagnolo S. Vito (MN), via Renolfa n. 8

1. *Descrizione delle operazioni e dell'impianto, tipologie e quantità di rifiuti*

1.1 L'impianto occupa una superficie di 900 mq, censita al NCTR del comune di Bagnolo S. Vito al foglio 34 mappale n. 154, 155, 159;

1.2 la suddetta area ricade in zona «D insediamenti produttivi» così come rilevato nel certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. vigente nel comune di Bagnolo S. Vito;

1.3 viene effettuata la messa in riserva (R13), nonché il riutilizzo in agricoltura (R 10), del rifiuto speciale non pericoloso individuato dal CER 020204;

1.4 il quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi trattati e riutilizzabili in agricoltura rimane inalterato rispetto a quanto autorizzato con d.g.r. 30899/97 ed è pari a 1.800 t/anno; il quantitativo massimo di riserva è inalterato e pari a 660 mc.

2. Prescrizioni

2.1 Impianto di messa in riserva

2.1.1 Le operazioni di messa in riserva devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. tutela ambientale 7 gennaio 1998, n. 36;

2.1.2 la permanenza del prodotto in stoccaggio deve essere tale da garantire che non si inneschino processi di fermentazione che vadano ad alterare la stabilità del fango, liberando sostanze maleodoranti;

2.1.3 il soggetto autorizzato, all'uscita dei fanghi dal centro di stoccaggio, deve certificare, mediante referti rilasciati da laboratori pubblici o privati il rispetto dei valori di cui al successivo punto 2.2 5.; i campioni di tali rifiuti, uno per ogni partita omogenea, devono essere tenuti a disposizione dell'autorità di controllo, per un periodo di un anno, in modo che possa essere verificato il rispetto dei valori suddetti;

2.1.4 devono essere acquisite dalla ditta analisi dei fanghi nelle quali dovranno essere evidenziati i seguenti parametri;

a) per i fanghi biologici provenienti da impianti di depurazione a servizio di non oltre 5.000 abitanti equivalenti dovranno essere evidenziati i seguenti parametri:

- pH
- carbonio organico in g/kg sostanza secca
- grado di umificazione
- azoto totale
- fosforo totale
- potassio totale in g/kg di sostanza secca
- metalli: Cu, Cr totale e Cr(VI), Cd, Hg, Ni, Pb, Zn, As, espressi in mg/kg di sostanza secca (forma totale)

- conducibilità dell'estratto acquoso in microsiemens/cm
- residuo secco a 105 °C e 600 °C
- coliformi fecali, uova di elminti, salmonelle;

b) per gli impianti di depurazione al servizio di oltre 5.000 abitanti equivalenti dovranno essere evidenziati, in aggiunta ai parametri sopra citati:

- grassi e olii animali e vegetali
- olii minerali
- solventi organici clorurati
- pesticidi organo-clorurati;

c) per gli impianti di depurazione biologica industriale in aggiunta a quanto richiesto nei sopraindicati punti a) e b) dovrà essere prodotta relazione circa i cicli di lavorazione e delle materie prime impiegate.

2.1.5 le certificazioni di cui al precedente punto 2.1.4 dovranno essere prodotte e trasmesse alla provincia competente, ogni volta intervengano dei cambiamenti sostanziali nella qualità di rifiuti trattati e comunque effettuate con le seguenti scadenze:

- impianti di depurazione biologica con potenzialità fino a 5.000 abitanti equivalenti, ogni 12 mesi
- impianti di depurazione biologica di reflui civili e/o industriali con potenzialità fino a 100.000 abitanti equivalenti ogni 6 mesi;
- impianti di depurazione biologica di reflui civili e/o industriali con potenzialità fino a 100.000 abitanti equivalenti ogni 3 mesi;

2.1.6 ad avvenuta chiusura dell'impianto, il soggetto autorizzato deve provvedere allo smaltimento degli eventuali rifiuti stoccati, alla eventuale bonifica delle strutture utilizzate, nonché al ripristino dell'area del centro di stoccaggio;

2.1.7 i materiali di risulta della bonifica sono considerati rifiuti e, conseguentemente, da inviare ad impianti di smaltimento autorizzati;

2.2 Utilizzo agricolo

2.2.1 le aree agricole di spandimento dei fanghi sono quelle indicate nella documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione. Sono da intendersi altresì utilizzabili aree agricole diverse, purché ne sia data preventiva comunicazione alla regione e alla provincia di competenza dove risulti che i terreni posseggano i requisiti di cui al successivo punto 11.;

2.2.2 il soggetto autorizzato deve comunicare, con almeno 10 giorni di anticipo, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi alla regione, alla provincia e ai comuni interessati, con le modalità di cui all'art. 9 del d.lgs. 99/92;

2.2.3 per l'utilizzo in agricoltura devono essere impiegati fanghi che risultino, dopo eventuale trattamento, stabilizzati ed igienizzati. Nel caso in cui non risulti necessaria l'igienizzazione e/o stabilizzazione, deve essere tenuta agli atti specifica documentazione analitica; per quelli da stabilizzare ed igienizzare sono necessari lo stoccaggio ed il trattamento nell'area individuata prima del loro utilizzo;

2.2.4 i fanghi, al momento dell'utilizzo agricolo, non devono comunque contenere sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale. Tali caratteristiche devono essere convalidate da idonei test di fitotossicità, di germinazione o di vegetazione, che verranno eseguiti sia per la prima certificazione, che per ogni cambiamento sostanziale della composizione dei rifiuti;

2.2.5 è in ogni caso vietato:

a) l'utilizzo dei fanghi che superino per le sostanze tossiche e biocumulabili i valori della tab. 3 dell'allegato 5 del d.lgs. 152/99, determinati con la prova di eluizione di cui all'allegato 3 del r.r. 3/82;

- idrocarburi totali: mg/l 10
- solventi organici aromatici: mg/l 0,4
- solventi organici azotati: mg/l 0,2
- solventi clorurati: mg/l 2
- tensioattivi: mg/l 4
- pesticidi (totali): mg/l 0,05
- pesticidi fosforati: mg/l 0,1

b) l'impiego di fanghi le cui caratteristiche superino i sottoidicati valori limite della concentrazione di elementi in tracce espressi in mg/kg di sostanza secca:

- Cadmio (Cd): 20
- Rame (Cu): 1.000
- Nichel (Ni): 300
- Piombo (Pb): 750
- Zinco (Zn): 2.500
- Cromo (CrVI): 10
- Cromo (CrIII): 750
- Mercurio (Hg): 10
- Arsenico (As): 10

c) l'impiego di fanghi che non raggiungano le seguenti caratteristiche agronomiche:

	<i>Valore limite</i>
- Carbonio organico % SS (min):	20
- Fosforo totale % SS (min):	0,4
- Azoto totale % SS (min):	1,5

è ammessa l'utilizzazione in deroga alle caratteristiche agronomiche di cui sopra per tutti i rifiuti provenienti dall'industria agro alimentare e per i rifiuti aventi composizione analoga a quella dei fertilizzanti, ammendanti e correttivi di cui alla l. 748/1984;

d) l'impiego di fanghi le cui caratteristiche non rispettino i seguenti valori microbiologici:

	<i>Valore limite</i>
- coliformi fecali MPN/gr SS:	< 10.000
- uova di elminti vitali:	assenti
- salmonelle MPN/gr SS:	< 100

2.2.6 l'impiego per uso agronomico dei rifiuti è autorizzato nelle zone di fatto destinate all'uso agricolo;

2.2.7 è fatto divieto di utilizzare rifiuti sui terreni:

- nei giorni di pioggia;
- allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto;
- con pendii maggiori del 15%, limitatamente ai fanghi con contenuto in sostanza secca inferiore al 30%;
- con pH minore di 5;
- con C.S.C. minore di 8 meq/100 gr;
- destinati a pascolo, a prato-pascolo, a foraggiare, anche in consociazione con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta del foraggio;
- destinati all'orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree;
- quando sia stata comunque accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente;
- soggetti a vincolo idrogeologico;
- ricoperti di neve oppure gelati;
- situati in località aride non recuperabili ai fini agronomici;
- destinati a giardini pubblici, a campi da gioco e spazi comunque destinati ad uso pubblico;
- situati in prossimità dei centri abitati (esclusa la presenza di case coloniche ed insediamenti produttivi) per una fascia di almeno 100 m;

– situati nelle zone di rispetto delle sorgenti di montagna per una fascia a semicerchio con raggio 500 m a monte;

– situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti ed entro una fascia di almeno 200 m dalla zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua potabile, così come definita dalla normativa vigente;

– situati nelle zone di drenaggio per il prosciugamento di carracce, interessati da sentieri e strade interpoderali;

– situati nelle serre e nei tunnels, salvo che nel caso di floricoltura e vivaistica;

2.2.8 i fanghi devono essere applicati seguendo le buone pratiche agricole; durante od immediatamente dopo l'applicazione va effettuato l'interramento mediante opportuna lavorazione del terreno;

2.2.9 l'impiego dei fanghi per uso agronomico dovrà sottostare altresì alle seguenti limitazioni e modalità d'uso:

– nelle risaie lo spandimento dovrà cessare almeno 45 gg. prima delle inondazioni;

– lo spargimento nelle colture foraggere artificiali (prati permanenti, erbai, pascoli artificiali) potrà essere eseguito solo fino a cinque settimane precedenti la raccolta del prodotto, con lavorazione del terreno ed interramento;

– è vietata l'applicazione dei fanghi liquidi con la tecnica della irrigazione a pioggia;

– lo spargimento dei rifiuti pompabili potrà avvenire solamente prima della semina, attraverso immissione diretta nel terreno;

– lo spargimento dei rifiuti non potrà avvenire durante il periodo di irrigazione, né sulle colture in vegetazione;

– lo spargimento potrà essere eseguito nelle colture a destinazione forestale produttiva con lavorazione del terreno ed interramento;

2.2.10 la quantità massima annua di fanghi utilizzabili in agricoltura deve essere pari a:

– 5 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C. (capacità scambio cationico) superiore a 15 meq/100 gr e pH compreso tra 6 e 7,5;

– 2,5 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C. inferiore a 15 meq/100 gr e un pH inferiore a 6, considerata l'aumentata mobilità dei metalli pesanti e del maggior assorbimento da parte delle piante;

– 3,7 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C. superiore a 15 meq/100 gr e il pH compreso tra 5 e 6 o con una C.S.C. inferiore a 15 meq/100 gr e il pH compreso tra 6 e 7,5;

– 7,5 t/ha di sostanza secca per terreni il cui pH sia superiore a 7,5.

I fanghi provenienti da industrie agroalimentari possono essere impiegati in quantità massima fino a tre volte le suddette quantità. In tal caso i limiti di metalli pesanti non possono superare i valori pari ad un quinto di quelli di cui al precedente punto 6.b);

2.2.11 i terreni che, prima dello spandimento di fanghi, sono caratterizzati da concentrazioni di metalli pesanti superiori a quelle previste nell'allegato IA del d.lgs. 99/92, anche per un solo elemento, non possono essere utilizzati per ricevere rifiuti;

2.2.12 le analisi relative alla determinazione del pH, del C.S.C. e dei terreni devono essere effettuate ogni due anni e conservate presso la sede del soggetto autorizzato, nonché trasmesse alla provincia competente;

2.2.13 i campionamenti del suolo, dei fanghi e le relative analisi devono essere effettuati secondo quanto indicato nel d.lgs. 99/92;

2.2.14 i terreni possono essere utilizzati da un solo soggetto autorizzato;

2.2.15 il soggetto autorizzato deve provvedere alla regolare tenuta dei registri di carico e scarico previsti dall'art. 14 del d.lgs. 99/92 e dall'art. 12 del d.lgs. 22/97.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del

recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei vigili del fuoco.

[BUR20020110]

[4.3.0]

D.G.R. II OTTOBRE 2002 – N. 7/10598

Approvazione dello schema della carta della qualità e del marchio che identifica la rete regionale delle fattorie didattiche. P.R.S.3.4.3. sostegno ai processi di commercializzazione e promozione dei prodotti sui mercati nazionali ed esteri

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la seguente normativa:

– il d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143 «Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di Agricoltura e Pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

– la l.r. 4 luglio 1998 n. 11 «Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura», che all'art. 3, comma 1, lettera m), attribuisce alla Regione la competenza sugli interventi a livello regionale per l'orientamento dei consumi e per il coordinamento delle politiche nutrizionali, mentre all'art. 4, comma 1 lettera c) trasferisce alle Province le funzioni amministrative concernenti le attività agrituristiche e le produzioni biologiche, e al comma 2 lettera e) delega alle Province le funzioni amministrative concernenti l'attuazione di programmi provinciali di intervento relativi all'educazione alimentare e alle politiche nutrizionali, ivi comprese quelle biologiche;

– la l.r. 7 febbraio 2000 n. 7 «Norme per gli interventi regionali in agricoltura», e in particolare l'art. 7, punto 2, lettera g), che prevede la concessione di contributi per l'attività di educazione alimentare e l'art. 13 che prevede contributi per il sostegno allo sviluppo dell'agriturismo;

– la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che nell'ambito di quanto disposto nell'art. 123, contempla e riconosce le attività di ricezione e di ospitalità – compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche – svolte da aziende agricole nell'ambito della diffusione di prodotti agricoli biologici e di qualità, quali attività che possono essere equiparate ai sensi di legge alle attività agrituristiche di cui all'art. 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, secondo i principi in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle Regioni e dalle Province autonome;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

– la d.g.r. del 2 agosto 2001 n. 5884 che approva lo schema di convenzione fra Regione Lombardia – Direzione Agricoltura – e Turismo Verde Lombardia per la realizzazione del progetto Fattorie Didattiche, da realizzarsi nell'ambito del Programma Interregionale Comunicazione ed Educazione Alimentare;

– la d.g.r. 9 aprile 2002, n. 7/8654 «Approvazione del piano di azioni regionali per l'anno 2002, in attuazione del programma interregionale Comunicazione ed Educazione Alimentare» che approva, tra l'altro, l'avvio di iniziative di formazione per gli operatori delle Fattorie Didattiche;

– la d.g.r. 24 dicembre 2001 n. 8 «Regolamento regionale per l'agriturismo ai sensi della l.r. 31 gennaio 1992, n. 3 e art. 13 l.r. 7 febbraio 2000, n. 7», che all'art. 3 punto 1.2 lettera m) individua un indirizzo aziendale specializzato quale quello didattico per le aziende agrituristiche;

– il «Protocollo d'intesa tra la Direzione Generale Agricoltura e l'ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per la promozione e lo sviluppo delle iniziative connesse al piano regionale di Comunicazione ed Educazione Alimentare», siglato in data 25 luglio 2002, affinché tutte le iniziative possano fruire del valore aggiunto che deriva dalla collaborazione tra le Istituzioni coinvolte;

Premesso che:

– la Regione, attraverso la D.G. Agricoltura, promuove da anni progetti e iniziative di orientamento dei consumi e di

educazione alimentare, rivolti alla scuola e ai consumatori in senso lato e dal 1997, nell'ambito di uno specifico Programma Interregionale finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali denominato «Comunicazione e Educazione Alimentare», sono state attuate a livello provinciale azioni condivise di educazione alimentare nelle scuole;

– la Regione, nell'ambito delle iniziative di Educazione Alimentare ha avviato nel 2001 il progetto «Fattorie Didattiche», con l'obiettivo di contribuire ad avvicinare alla campagna e alla cultura del territorio rurale prioritariamente gli alunni della scuola dell'obbligo, ma anche cittadini e target specifici, anche attraverso una maggiore conoscenza delle produzioni agroalimentari;

– il progetto «Fattorie Didattiche», affidato alle tre Organizzazioni Professionali Agrituristiche con capofila Turismo Verde Lombardia, in sintesi ha previsto: la definizione della «Carta dei requisiti di Qualità», la redazione dell'elenco delle fattorie didattiche regionali, la realizzazione di un logo che le contraddistingua e la predisposizione di un modulo formativo;

– l'adozione di un marchio che identifichi con chiarezza l'intervento regionale a sostegno delle fattorie didattiche risulta opportuna per offrire all'utenza un'immediata e riconoscibile garanzia della qualità della rete territoriale lombarda;

Considerato che:

– la didattica in fattoria si pone l'obiettivo di creare occasioni di contatto diretto tra settore agricolo e giovani consumatori, per far conoscere il lavoro dell'agricoltore, comprendere i percorsi degli alimenti dal campo alla tavola, valorizzare la cultura e la tradizione del mondo rurale, sensibilizzare nei confronti della tutela ambientale, sostenere la diversificazione delle attività agricole come fonte di reddito complementare;

– nell'ambito della didattica in fattoria, le attività agricole delle aziende sono individuate quali protagoniste delle attività divulgative ed educative per la loro elevata valenza innovativa nel campo dell'educazione alimentare e ambientale, in quanto favoriscono l'articolazione di percorsi educativi complessi e necessariamente complementari all'attività didattico-cognitiva in ambito scolastico, promuovendo altresì una relazione interattiva con il territorio;

– l'universo scolastico ha accolto positivamente le azioni e i materiali realizzati sulle tematiche agroalimentari, dimostrando grande interesse e volontà di proseguire la collaborazione instauratasi negli anni;

– il territorio lombardo già da alcuni anni presenta uno sfaccettato panorama di aziende, che svolgono anche attività di «Fattoria Didattica» e che tali iniziative hanno riscontrato l'adesione di numerose classi di alunni;

– tutte le Regioni italiane hanno promosso, o si stanno accingendo a farlo, una rete di fattorie didattiche, in linea con quanto realizzato in diverse realtà europee;

– è stata elaborata, di concerto con le Organizzazioni Professionali Agrituristiche, una «Carta della Qualità», riprodotta nell'allegato A di n. 4 pagine, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che dovrà essere sottoscritta dalle aziende per poter aderire alla rete regionale delle «Fattorie Didattiche»;

– le aziende, per aderire alla rete regionale delle «Fattorie Didattiche», devono rispondere ai requisiti definiti nella Carta della Qualità (allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione) ed in particolare attuare programmi di produzione ecocompatibile e/o di qualità;

– è stato individuato un marchio regionale identificativo del progetto «Fattorie Didattiche», (allegato B di n. 2 pagine, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione) che caratterizzerà, rispettivamente, le aziende aderenti alla rete regionale di «Fattorie Didattiche», il materiale didattico e tutte le azioni che saranno ritenute significative per il consolidamento progettuale;

Considerato altresì che:

– in considerazione della complessità delle tematiche dell'Educazione Alimentare e ambientale e della molteplicità di relazioni e di figure coinvolte nel progetto, è necessario prevedere la messa in atto di azioni condivise interdisciplinari ed intersettoriali di:

• formazione degli imprenditori agricoli, loro coadiuvanti e collaboratori;

• sensibilizzazione e aggiornamento dei formatori, docenti e animatori culturali;

– sensibilizzazione e divulgazione del progetto presso le famiglie e i consumatori;

• iniziative formative di accompagnamento e di supporto;

Preso atto delle valutazioni del Dirigente dell'Unità Organizzativa proponente che al riguardo riferisce che:

– lo schema della «Carta della Qualità» è stato concordato nel corso di incontri con i referenti delle tre Organizzazioni Professionali, i cui verbali si trovano agli atti della Struttura Qualità Tracciabilità e Promozione dei prodotti;

– lo schema della «Carta della Qualità» è stato presentato nel corso del Tavolo Tecnico con i funzionari delle Province del 16 gennaio 2002 al fine di raccogliere eventuali osservazioni da parte delle Amministrazioni Provinciali;

– due province hanno fatto pervenire delle osservazioni, di cui si è tenuto conto nella discussione con i referenti delle tre Organizzazioni Professionali;

– lo schema della «Carta della Qualità» nella sua versione definitiva è stato presentato al Tavolo Istituzionale del 30 maggio 2002;

– la Commissione Comunicazione ha espresso parere favorevole sul progetto «Fattorie Didattiche», come risulta dai verbali delle sedute del 19 giugno e 10 luglio 2001. Il marchio è stato presentato nella seduta del 12 settembre 2002;

Ritenuto inoltre da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Politiche di Filiera che:

– è necessario prevedere l'attivazione di percorsi formativi, attraverso la definizione di criteri e modalità attuative di massima anche in collaborazione con le Direzioni Generali competenti in materia di Formazione professionale e Turismo;

– nel prossimo biennio è necessario che ogni agricoltore o suo collaboratore interessato possa partecipare ad almeno un percorso formativo di base per «Fattoria Didattica», essendo tale percorso presupposto per l'adesione alla rete regionale;

– nella Provincia di Bergamo e Mantova sono già stati attivati corsi di primo livello formativo per imprenditori agricoli che intendevano dedicarsi ad attività di «Fattoria Didattica» e che anche altre Province, che partecipano ai progetti annuali di Educazione Alimentare, si attiveranno per l'offerta sul territorio di riferimento di corsi;

– la D.G. Agricoltura, unitamente alle Amministrazioni Provinciali e con il supporto tecnico delle Organizzazioni Professionali Agrituristiche, è impegnata a curare il coordinamento complessivo del progetto e controllare la coerenza dell'elaborazione dei contenuti e delle linee guida degli interventi per le attività di formazione, promozione e divulgazione;

– i competenti uffici delle Amministrazioni Provinciali devono verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla Carta della Qualità nel momento in cui l'azienda richiederà l'accreditamento, avvalendosi eventualmente, per la valutazione del progetto formativo, del referente per l'educazione alimentare provinciale e dell'apporto di professionalità esterne;

Ritenuto altresì che:

– i criteri generali cui la proposta formativa per gli imprenditori agricoli, coadiuvanti e collaboratori deve uniformarsi, così come previsto all'allegato A approvato con il presente atto, debbano essere:

• durata del corso pari a 120 ore complessive tra lezioni frontali, lavoro di gruppo e project work;

• unità formative relative a: scuola in fattoria, analisi del contesto operativo e della cultura del territorio, promozione e comunicazione, competenze relazionali, primo soccorso, esercitazioni e simulazioni;

• attestato di frequenza finale o certificazione di competenze degli addetti, coerentemente con il percorso formativo attivato, come condizione paritaria per accedere agli elenchi delle fattorie didattiche della Regione Lombardia;

– l'attuazione delle azioni di sensibilizzazione e aggiornamento per gli insegnanti e i formatori, finalizzate all'attività di «Fattoria Didattica», dovrà ottenere il coinvolgimento dell'ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e delle Amministrazioni Provinciali;

– è opportuna la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della presente deliberazione;

Vagliate e fatte proprie le suddette valutazioni;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

Delibera

Richiamate le premesse che formano parte integrante del presente atto:

1) di approvare lo schema della Carta della Qualità di cui all'allegato A di numero 4 pagine parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di approvare il marchio delle fattorie didattiche della Lombardia di cui all'allegato B, di numero 2 pagine, parte integrante della presente deliberazione;

3) di incaricare la Direzione generale Agricoltura ad avviare ogni iniziativa necessaria per un rapido evolversi delle finalità previste nel presente provvedimento;

4) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

_____ • _____

ALLEGATO A

Le Fattorie Didattiche della Lombardia Schema della Carta dei requisiti di qualità

Le Fattorie Didattiche della Lombardia costituiscono un circuito di elezione di aziende agricole e agrituristiche che si impegnano, oltre che nella attività produttiva tradizionale, anche nell'attività didattico-formativa.

Le aziende che aderiscono alla rete delle Fattorie Didattiche della Lombardia assumono gli impegni propri della Carta dei requisiti di qualità. L'adesione al circuito ha carattere volontario.

Definizione

Le Fattorie Didattiche della Lombardia sono aziende agricole/agrituristiche disponibili ed impegnate nell'educazione del pubblico ed in particolare nell'accoglienza e nell'educazione di gruppi scolastici e/o di giovani accompagnati da adulti nell'ambito delle loro attività scolastiche e/o extrascolastiche.

A tal fine le Fattorie Didattiche offrono l'opportunità di conoscere l'attività agricola ed il ciclo degli alimenti, la vita animale e vegetale, i mestieri ed il ruolo sociale degli agricoltori, per educare al consumo consapevole ed al rispetto dell'ambiente.

La proposta educativa nasce, quindi, dal rapporto con l'agricoltura intesa come attività economica, tecnologica e culturale, di allevamento e di produzione di beni e servizi in equilibrio con i cicli della natura e dell'ambiente.

L'attività educativo/formativa proposta è strettamente correlata a quella agricola, che rimane l'attività principale, secondo il parametro tempo/lavoro, così come stabilito dalla l.r. n. 3 del 1992.

Alla base della proposta educativa delle fattorie didattiche vi sono i principi della pedagogia attiva, per mettere in condizione gli ospiti di apprendere facendo. L'azienda agricola che intende aderire deve avere un'attività effettiva di produzione animale o vegetale ed essere iscritta negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti e/o degli IATP, presso l'INPS, ai sensi delle leggi 26 ottobre 1957 n. 1047, 9 gennaio 1963 n. 9 e 2 agosto 1990 n. 233 o essere iscritta nella III sezione della Prefettura se cooperativa agricola di produzione.

Caratteristiche produttive

L'azienda agricola/agrituristica deve adottare sistemi agricoli di produzione biologica, integrata o eco-compatibile al fine di realizzare un'agricoltura sostenibile. Gli allevamenti aziendali sono improntati al principio del benessere animale.

Formazione degli operatori

Gli operatori delle Fattorie Didattiche devono poter dimostrare di aver partecipato ad un corso abilitante di 120 ore. Inoltre si impegnano a seguire successivi corsi periodici di aggiornamento per almeno 30 ore all'anno.

Sono ritenute valide esperienze formative di settore purché riconosciute da enti pubblici sino al raggiungimento del fabbisogno formativo abilitante.

Sono esonerati dalla partecipazione ai corsi abilitanti coloro che, attraverso l'autorizzazione amministrativa dimostrano di aver esercitato attività di animazione didattica da almeno 2 anni alla data di entrata in vigore della presente Carta della qualità, soddisfano i requisiti richiesti dalla presente Carta della qualità e si impegnano comunque a seguire periodici corsi d'aggiornamento per almeno 30 ore all'anno. Per il primo anno dall'entrata in vigore della presente carta della qualità è possibile aderire alla rete delle Fattorie Didattiche della Lombardia con l'impegno a frequentare entro un anno un corso abilitante.

Attività preparatorie per le scuole

Le Fattorie Didattiche, prima di ogni visita, concordano con i docenti il programma da realizzare con la classe e gli obiettivi educativi. Gli agricoltori si dichiarano disponibili ad interventi in classe, prima e successivamente alla visita, se propedeutici ai programmi proposti, e possono stipulare convenzioni con gli Istituti Scolastici.

Ogni azienda si impegna:

– a fornire informazioni sull'abbigliamento necessario alla visita in ragione della stagionalità, delle condizioni atmosferiche e delle attività proposte;

– a fornire informazioni precise per raggiungere l'azienda, specificando se è facilmente raggiungibile da un pullman e se vi sono spazi adeguati, in azienda o nelle vicinanze, per le manovre, nonché se sono disponibili rampe di accesso per i disabili. In caso di presenza di disabili saranno presi accordi specifici per facilitare la loro presenza e la loro partecipazione alle attività proposte;

– a segnalare agli accompagnatori le aree con divieto di accesso, che saranno comunque evidenziate e richiedere ai docenti l'eventuale presenza di ospiti con allergie, intolleranze o problemi particolari che possano compromettere la partecipazione alle attività previste.

Accoglienza

L'azienda dispone di ambienti accoglienti e curati, di spazi attrezzati sufficienti per svolgere le azioni educative ed in particolare di locali coperti per lo svolgimento delle attività anche in caso di maltempo. L'azienda è dotata almeno di due servizi igienici (di cui uno almeno per disabili) e di lavabi con acqua potabile adeguati al numero dei ragazzi ospitati.

Sono disponibili aree attrezzate e delimitate dove gli ospiti possono consumare la merenda e/o giocare in libertà e sicurezza.

Gli agricoltori accolgono in modo cordiale gli ospiti e spiegano tutte le attività agricole svolte in azienda, permettendo ai visitatori di rapportarsi in condizioni di sicurezza agli animali allevati.

Il numero dei partecipanti alle visite e alle attività educative deve essere adeguato agli spazi aziendali ed all'efficacia delle azioni previste e, comunque, non superiore a 60/65 utenti.

L'accoglienza viene proporzionata al numero degli operatori presenti in azienda ed il loro rapporto varierà in funzione dell'età dei partecipanti e delle attività proposte. Il rapporto operatori/utenti non potrà in nessun caso essere superiore a 30.

L'accoglienza, la visita e le attività saranno condotte dall'agricoltore o da suoi familiari o da personale aziendale in possesso della abilitazione di cui al paragrafo – Formazione degli operatori – coinvolto anche nella attività produttiva. Detto personale potrà essere coadiuvato da altri collaboratori aziendali e/o familiari dell'agricoltore. L'azienda deve comunque garantire, in ogni momento della visita e in ogni gruppo di attività, la presenza di un operatore abilitato.

È cura dell'azienda fornire alle classi ospitate eventuale materiale didattico di supporto e/o testimonianze della visita.

In ogni azienda possono essere disponibili schede di valutazione, ed essere realizzati interventi per verificare l'efficacia delle attività proposte. Tali azioni possono essere messe a punto dalle Organizzazioni Professionali e disponibili anche ai funzionari provinciali preposti al controllo.

Ogni azienda predisponde un elenco delle classi in visita per monitorare l'andamento del settore, riportante data della visita, denominazione ed indirizzo della scuola, classe e numero dei partecipanti.

Sicurezza

L'azienda è dotata dei sistemi di sicurezza previsti dalle normative vigenti.

L'azienda si impegna a mettere in atto ogni precauzione per evitare situazioni di pericolo ai partecipanti da parte di animali, attrezzature o sostanze pericolose.

I visitatori saranno comunque resi coscienti che un'azienda agricola è un luogo di lavoro, e conseguentemente i locali o depositi di attrezzi e sostanze pericolose devono essere resi inaccessibili. Eventuali limitazioni d'accesso in aree determinate sono ben segnalate e vengono comunicate agli accompagnatori, prima della visita o comunque all'inizio della stessa e delle attività educative.

Tutti gli animali allevati in azienda vengono sottoposti a periodici controlli profilattici dei Servizi veterinari delle ASL, in particolare per le malattie ritenute trasmissibili all'uomo. I locali di ricovero sono puliti regolarmente e disinfestati.

Durante le visite e le attività educative i partecipanti vengono coperti da assicurazione di responsabilità civile comprendente, nel caso di ristoro, il rischio di tossinfezione.

Se l'azienda fornisce ai propri ospiti spuntini, merende o prodotti alimentari si dota di un sistema di autocontrollo ai sensi del d.lgs. 155/97.

L'azienda possiede attrezzature di primo soccorso efficaci e in buono stato di conservazione e gli operatori hanno frequentato corsi di primo soccorso ai sensi della legge 626/94.

Riconoscimento ed accreditamento annuale

Solo le fattorie didattiche in grado di soddisfare i sopraindicati requisiti possono fregiarsi del marchio delle Fattorie Didattiche della Lombardia.

I competenti uffici delle Province verificano la sussistenza dei requisiti previsti dalla Carta della qualità nel momento in cui l'azienda richiede l'accreditamento, avvalendosi, eventualmente, per la valutazione del progetto formativo, del referente per l'educazione alimentare e dell'apporto di professionalità esterne.

Le Province possono disporre controlli e verifiche in ogni momento e procedere, in caso di gravi inadempienze, alla revoca dell'accreditamento.

Per accettazione, da parte dell'azienda Agricola

Sita in

Il Titolare o il legale rappresentante

ALLEGATO B



 **Regione Lombardia**
Agricoltura



 **Regione Lombardia**
Agricoltura



 **Regione Lombardia**
Agricoltura



 **Regione Lombardia**
Agricoltura

[BUR20020111] [4.3.0]

D.G.R. 18 OTTOBRE 2002 - N. 7/10674

Approvazione delle linee guida per introdurre i Prodotti agroalimentari di qualità - DOP, IGP e biologici nella ristorazione scolastica - (P.R.S. 3.4.3. sostegno ai processi di commercializzazione e promozione dei prodotti sui mercati nazionali ed internazionali)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Reg. CE n. 2826/2000 relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno che favorisce azioni d'informazione con campagne tematiche o mirate ad un pubblico selezionato, in particolare sui regimi comunitari delle denominazioni d'origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP), delle specialità tradizionali garantite (STG), della produzione biologica;

- la legge 23 dicembre 1999, n. 488 che all'art. 59 «Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità» comma 4 prevede che le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere inseriscano nelle diete giornalieri l'utilizzo di prodotti biologici, tipici e tradizionali;

- la l.r. 4 luglio 1998, n. 11 «Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura», che all'art. 3, comma 1, lettera l), riserva alla competenza della Regione le funzioni e i compiti concernenti l'impostazione e la gestione di programmi e di azioni coordinate per la promozione, a livello regionale, del comparto agroalimentare lombardo;

- la l.r. 7 febbraio 2000 n. 7 «Norme per gli interventi regionali in agricoltura», e in particolare l'art. 7, punto 2, lettera g, che prevede la concessione di contributi per l'attività di educazione alimentare;

Vista la d.g.r. 1 ottobre 2001 n. 7/6241 «Approvazione dello schema di convenzione fra Regione Lombardia - D.G. Agricoltura e Milano Ristorazione s.p.a. per la realizzazione del progetto *Prodotti agroalimentari di qualità nella ristorazione scolastica* da realizzarsi nell'ambito del Programma Interregionale di Comunicazione ed Educazione Alimentare» che ha previsto:

- la realizzazione di attività atte a promuovere l'inserimento dei prodotti agroalimentari di qualità (DOP e IGP e biologici) nella ristorazione scolastica;

- l'organizzazione di laboratori di degustazione per la rile-

vazione della gradibilità di alcuni prodotti DOP e IGP lombardi;

– la promozione del consumo dei prodotti agroalimentari di qualità lombardi, anche attraverso la realizzazione di un filmato in videocassetta utile come materiale divulgativo nelle scuole del territorio e presso gli amministratori dei comuni lombardi;

Vista la d.g.r. 9 aprile 2002 n. 7/8654 «Approvazione del Piano di azioni regionali per l'anno 2002 in attuazione del programma interregionale «Comunicazione ed educazione alimentare» che prevede la realizzazione di un cofanetto contenente le linee guida per l'introduzione dei prodotti agroalimentari di qualità (DOP, IGP e Biologici) nella ristorazione scolastica con le schede contenenti le caratteristiche tecniche di alcuni prodotti tipici, le schede da utilizzare nei laboratori di degustazione con gli alunni e una videocassetta che testimoni come l'esperienza dell'assaggio sia indispensabile per promuovere la conoscenza della qualità dei prodotti e la ricchezza gastronomica;

Richiamata la d.c.r. n. VI/1446 del 23 dicembre 1999 «Ordine del giorno concernente le iniziative per diffondere e favorire un corretto sistema alimentare e l'impiego di prodotti biologici, tipici e a denominazione d'origine» con la quale il Consiglio regionale, nel sottolineare che l'alimentazione nella scuola propone dei modelli educativi, culturali e comportamentali che determinano tutta l'impostazione per lo sviluppo della persona e, ritenendo necessario diffondere e favorire un corretto sistema alimentare, impegna, tra l'altro, la Giunta regionale a predisporre atti amministrativi che regolamentino le gare di appalto per la gestione delle mense pubbliche, dando indicazioni di priorità per i prodotti certificati come i prodotti tipici e biologici;

Considerato che si ritiene opportuno fornire alle istituzioni che gestiscono la ristorazione collettiva delle linee guida per l'introduzione di prodotti agroalimentari di qualità, in grado di fornire le necessarie indicazioni da utilizzare nei contratti di fornitura, detti anche capitolati d'appalto, della ristorazione scolastica;

Considerato altresì che il progetto *Prodotti agroalimentari di qualità nella ristorazione scolastica*, si è prefisso l'obiettivo di rendere la ristorazione scolastica un'esperienza educativa e culturale, fonte di formazione, arricchimento personale, piacere e conoscenza delle tradizioni alimentari italiane, affinché i bambini divengano consumatori consapevoli e siano adeguatamente tutelati dal punto di vista degli standard di qualità degli alimenti e che pertanto le linee guida costituiscono anche un veicolo di diffusione di tale orientamento alla conoscenza della tematica alimentare;

Dato atto che il territorio lombardo è ricco di prodotti agroalimentari tipici e tradizionali di qualità: 9 prodotti a marchio DOP nel comparto lattiero caseario, 3 prodotti DOP e 4 a marchio IGP nel comparto dei salumi, 2 DOP e un IGP nell'ortofrutta, e che l'Unità Organizzativa proponente ha tra i suoi compiti anche la promozione della produzione agricola di qualità ed ecomparabile;

Dato atto altresì che l'elaborazione di linee guida per la ristorazione, mediante introduzione nei menù destinati alle scuole materne, elementari e medie, ma in parte anche asili nido, di prodotti tipici e biologici, rafforza l'impegno della Regione Lombardia per la diffusione di prodotti di qualità e supporta anche operativamente quelle realtà locali che già dimostrano interesse e sensibilità per tale inserimento nell'elaborazione dei menù per le loro refezioni scolastiche;

Preso atto che il dirigente dell'unità organizzativa Sviluppo delle Filiere riferisce che:

– quanto proposto è in attuazione di norme nazionali e regionali, in materia di educazione alimentare e di promozione dei prodotti;

– educare nell'età scolastica ad un sano stile di vita alimentare rappresenta un incontestabile intervento di promozione della salute e prevenzione delle patologie;

– l'attività di educazione alimentare, comprendendo anche l'educazione al gusto, stimola la percezione della qualità degli alimenti da parte dei giovani consumatori, arricchendo le loro esperienze sensoriali e valorizzando attraverso il cibo la tipicità e la biodiversità;

– è opportuno incentivare iniziative che diffondano e favoriscano un corretto sistema alimentare e l'impiego di prodotti agroalimentari di qualità: biologici, tipici (DOP e IGP) e tradizionali;

– l'utilizzo di prodotti di qualità, oltre ad assicurare forti legami con le tradizioni enogastronomiche del territorio, promuove il comparto agricolo e l'indotto ad esso collegato;

– a seguito delle risultanze del progetto sperimentale *Prodotti agroalimentari di qualità nella ristorazione scolastica* sono state redatte, con il coinvolgimento dei diversi referenti per materia delle competenti Strutture, le «Linee guida per l'introduzione dei prodotti agroalimentari di qualità – DOP, IGP e Biologici – nella ristorazione scolastica», allegato A composto da n. 18 pagine, parte integrante e sostanziale del presente atto;

– la Commissione Comunicazione ha espresso parere favorevole sull'iniziativa di cui trattasi, come risulta dal verbale della seduta del 26 febbraio 2002;

– è opportuno dare ampia diffusione al provvedimento mediante la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della presente deliberazione;

Vagliate e fatte proprie le suddette valutazioni;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

Delibera

Recepite le premesse;

1. di approvare il documento «Linee guida per l'introduzione dei prodotti agroalimentari di qualità, DOP IGP e Biologici, nella ristorazione scolastica», allegato A composto da n. 18 pagine, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto completo del proprio allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

LINEE GUIDA

per l'introduzione dei prodotti agroalimentari di qualità DOP, IGP, BIO – nella ristorazione scolastica

INDICE

1. La legislazione dei prodotti tipici, biologici e tradizionali
2. Promuovere il consumo a scuola di prodotti tipici, biologici e tradizionali
3. I disciplinari di produzione dei prodotti tipici DOP e IGP
4. Le norme di produzione in agricoltura biologica
5. Perché scegliere i prodotti tipici, biologici e tradizionali
6. I contratti di fornitura e le schede tecniche di alcuni formaggi DOP della Regione Lombardia e della Bresaola della Valtellina IGP
 - 6.1. Quattrolo Lombardo
 - 6.2. Taleggio
 - 6.3. Provolone Valpadana
 - 6.4. Valtellina Casera
 - 6.5. Grana Padano
 - 6.6. Bresaola della Valtellina
7. Conclusioni

1. La legislazione dei prodotti tipici, biologici e tradizionali

A partire dagli anni 50, i Paesi Europei cominciarono a porsi il problema della tutela dei prodotti tipici. Vennero adottate normative nazionali, quindi accordi internazionali di tutela per prodotti singoli o per categorie di prodotti, come per esempio formaggio, olio, vino, salumi. In tempi più recenti l'Unione Europea ha predisposto un unico sistema di tutela dei prodotti tipici sia all'interno dell'Unione stessa che in campo internazionale, un sistema che permettesse al consumatore di riconoscere in modo chiaro e semplice un prodotto tipico. La Comunità Europea, con due regolamenti del 1992, prevede ad oggi tre livelli di tutela dei prodotti tipici: i prodotti a marchio DOP (Denominazione di Origine Protetta), quelli a marchio IGP (Indicazione geografica protetta) e le STG (Specialità tradizionale garantita).

Il Regolamento CE 2081/92 definisce DOP, un prodotto originario di una certa regione o paese, le cui caratteristiche sono essenzialmente o esclusivamente dipendenti dall'origine geografica (intesa come un insieme di fattori naturali ed umani). Inoltre tutte le fasi della produzione devono avvenire nella zona individuata.

Lo stesso regolamento definisce IGP, un prodotto originario, della regione o paese le cui caratteristiche possano essere ricondotte all'origine geografica. Almeno una fase della produzione deve avvenire nella zona individuata.

Il Regolamento CE 2082/92 definisce STG un prodotto le cui materie prime, la composizione o ricetta, il metodo di produzione o la trasformazione sono di tipo tradizionale.

Riferimento normativo per i prodotti biologici è a livello europeo il Regolamento comunitario n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e successive modifiche ed integrazioni.

I principali obiettivi che si propone questo regolamento sono:

- promuovere un'attività agricola che risponde alla domanda dei consumatori ed esercita un effetto di protezione dell'ambiente;
- uniformare a livello europeo le norme sul biologico per garantire la leale concorrenza tra i produttori e trasparenza nelle tecniche di produzione e trasformazione degli alimenti biologici ai consumatori;
- garantire il consumatore attraverso regole precise concernenti l'etichettatura e la pubblicità;
- stabilire le tecniche colturali ed i metodi d'impiego dei prodotti consentiti;
- instaurare un sistema di controllo che viene esercitato su coloro i quali producono, preparano o importano da paesi terzi prodotti biologici;
- assicurare la libera circolazione dei prodotti biologici nei Paesi Europei.

A livello nazionale, il d.lgs. n. 220/95 disciplina l'organizzazione del sistema di controllo per i prodotti biologici.

L'utilizzo dei marchi Europei ha grande importanza per due motivi fondamentali: innanzitutto offre al consumatore un prodotto con precise caratteristiche qualitative e di produzione; in secondo luogo tutela il produttore da concorrenza sleale da parte di prodotti similari di qualità inferiore. Al momento tuttavia l'apposizione del marchio comunitario è facoltativa, ma andrà sempre più diffondendosi sino a diventare il riconoscimento principale della tipicità di un prodotto. Oggi è più facile trovare il marchio del Consorzio di tutela della denominazione.

Il d.m. 8 settembre 1999 n. 350, stabilisce le norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali, definendoli come quelli le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo, comunque per un periodo non inferiore ai 25 anni. In ottemperanza a quanto richiesto da tale d.m. la Regione Lombardia con d.g.r. 30 aprile 2002 n. 7/8950 ha approvato la prima revisione dell'elenco dei prodotti tradizionali regionali. L'elenco dei prodotti ne comprende 221, raggruppati in otto comparti, a testimonianza della ricchezza del nostro patrimonio agroalimentare. Questo elenco può essere aggiornato annualmente e per darne un breve cenno possiamo fare qualche citazione:

- carne e derivati (n. 67) troviamo la bresaola di cavallo, diversi tipi di salame, la slinzega ed il violino di capra;
- cereali e farine (n. 3) quali la farina di grano saraceno, la farina per polenta della bergamasca e il riso;
- derivati del latte (n. 65), tra i quali troviamo formaggi come il bagoss, il branzi, molte formaggelle, il salva cremasco, lo stracchino e molti altri ancora;
- il miele;
- ortaggi e frutta, freschi e conservati (n. 20) come gli asparagi di Cilavegna e Mezzago, le mele di Valtellina, la mostarda di Cremona e Mantova, il melone di Casteldidone e di Viadana;
- paste fresche (n. 7), tra le quali i pizzoccheri della Valtellina e i casoncelli della bergamasca;
- prodotti da forno e da pasticceria (n. 54), tra i quali elenchiamo la tortionata di Lodi, la sbrisolona, la torta del Donizetti, una decina di diverse tipologie di pane;
- prodotti ittici (n. 4): alborelle essiccate in salamoia, il coregone, il missoltino e il pigo.

2. Promuovere il consumo a scuola di prodotti tipici e tradizionali

Educare nell'età scolastica ad un sano stile di vita alimentare rappresenta un incontestabile intervento di promozione della salute e prevenzione delle patologie, determinando l'impostazione di abitudini di vita che sostengono lo sviluppo della persona a livello fisico e psicologico. I modelli educativi che la scuola offre, quindi, acquistano sempre più rilevanza in un momento in cui si parla addirittura di «globesity», per definire il diffondersi di disordini alimentari dovuti alle pessime abitudini alimentari diffuse tra i bambini, i giovani in tut-

to il mondo. Acquista quindi rilevanza ogni azione volta a proporre modelli educativi, culturali, comportamentali che non solo migliorino le conoscenze sull'alimentazione, ma informino e sensibilizzino al rispetto di sé stessi innanzitutto, ma anche dell'ambiente e del paesaggio, preservando la nostra cultura e le nostre tradizioni. Fin dal 1999 la Regione Lombardia (cfr. d.c.r. VI/1446 del 23 dicembre 1999 di approvazione ordine del giorno concernente le iniziative per diffondere e favorire un corretto sistema alimentare e l'impiego di prodotti biologici, tipici e a denominazione d'origine) perciò si è attivata per coordinare su tutto il territorio regionale progetti di aggiornamento professionale del personale scolastico in relazione ai principi sulla sicurezza e la qualità alimentare e a predisporre atti amministrativi che regolamentino le gare di appalto per la gestione delle mense pubbliche dando indicazioni di priorità per i prodotti certificati come biologici, tipici e a denominazione di origine.

L'importanza dello sviluppo e del sostegno ai prodotti di qualità tipici e tradizionali sono stati anche sottolineati dalla legge 488/99 (legge finanziaria 2000), che al comma 4 dell'art. 59 recita «... Per garantire la promozione della produzione agricola biologica e di qualità, le istituzioni pubbliche che gestiscono le mense scolastiche ed ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali, nonché di quelli a denominazione protetta, tenendo conto delle linee guida e delle altre raccomandazioni dell'Istituto Nazionale della Nutrizione. Gli appalti pubblici di servizi relativi alla ristorazione delle istituzioni suddette sono aggiudicati ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni, attribuendo valore preminente (la cosiddetta «offerta economicamente più vantaggiosa») all'elemento relativo alla qualità dei prodotti agricoli offerti...». Come si vede, esiste una specifica sollecitazione alle amministrazioni pubbliche ad ampliare la domanda di questi prodotti, favorendone un consumo programmato nelle scuole.

3. I disciplinari di produzione dei prodotti DOP e IGP

Tutti i prodotti DOP e IGP devono fare riferimento ad un disciplinare di produzione specifico, certificato da un ente terzo indipendente, che oltre ad essere un documento di garanzia della qualità di filiera, permette di elaborare contratti di fornitura che fanno precisi riferimenti a determinate caratteristiche.

I disciplinari di produzione vanno richiesti direttamente ai Consorzi per la tutela del prodotto o si possono trovare sui siti internet dei Consorzi, e danno precise indicazioni su tutte le fasi produttive della qualità della materie prime, fino alle condizioni di stagionatura, confezionamento e distribuzione del prodotto.

Per i formaggi DOP, per esempio, il disciplinare di produzione deve contenere tutte le informazioni che riguardano:

- le zone di provenienze del latte;
- le zone di lavorazione del latte;
- il trattamento subito dal latte utilizzato;
- le fasi preliminari di lavorazione: coagulazione del latte, rottura della cagliata, estrazione della cagliata;
- la marchiatura di origine (forma, misure, posizioni);
- le fasi di lavorazione finali: la stufatura e la salatura;
- la stagionatura: zone che hanno l'esclusiva, parametri di temperatura e umidità, durata minima, eventuali trattamenti;
- il confezionamento, l'etichettatura, la porzionatura;
- i requisiti fisici e sensoriali del prodotto finito (forma, misure, peso, colore, odore, sapore);
- i requisiti chimici del prodotto finito (per esempio: contenuto minimo di grassi sulla sostanza secca, tenore massimo di umidità e tutti quei parametri che potrebbero essere valutati per identificare eventuali non conformità).

4. Le norme di produzione in agricoltura biologica

Le pratiche agricole per la fertilizzazione e la difesa prevedono l'utilizzo di sostanze organiche e di origine naturale, oltre che l'uso di tecniche che non prevedono il ricorso a sostanze chimiche di sintesi; mentre l'allevamento del bestiame si basa su una gestione che consenta una vita sana all'animale stesso, alimentato secondo le proprie esigenze nutrizionali e non per massimizzare le produzioni. L'agricoltura biologica non è però un'agricoltura di sostituzione, in cui al posto di un prodotto chimico di sintesi si utilizza un prodotto naturale, ma è un sistema che cerca di ristabilire gli equilibri natura-

li compromessi dall'uomo stesso con pratiche depauperanti. Questo è il messaggio principale da trasmettere ai bambini attraverso l'introduzione dei prodotti biologici nelle mense scolastiche e i programmi di educazione alimentare.

Non secondari sono altri aspetti che caratterizzano le produzioni biologiche. Uno riguarda gli organismi geneticamente modificati (OGM), non consentiti per ottenere produzioni biologiche.

L'altro riguarda la sanità e la qualità dei prodotti biologici, infatti questi vengono ottenuti non solo nel rispetto del regolamento comunitario, e quindi con l'obbligo di essere privi di residui di fitofarmaci, ma anche nel rispetto delle norme igienico-sanitarie alla base di ogni produzione agro-alimentare. Inoltre i prodotti biologici, per essere commercializzati, necessitano di una certificazione a garanzia della loro provenienza da aziende operanti in conformità al regolamento comunitario 2092/91, che viene rilasciata da organismi «terzi» (organismi di controllo e certificazione) autorizzati dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali.

È invece opportuno precisare che comunemente si è portati a pensare che i prodotti biologici siano qualitativamente superiori ai prodotti convenzionali, mentre le qualità organolettiche di un prodotto convenzionale e di un prodotto biologico possono essere del tutto analoghe; quanto distingue l'uno dall'altro è solo il metodo produttivo, anonimo nel primo caso, noto, documentato e certificato nel secondo caso.

5. Perché scegliere prodotti DOP, IGP e biologici

I Comuni e la scuola giocano un ruolo molto importante nella salvaguardia e nella valorizzazione del patrimonio storico e culturale legato alle produzioni alimentari tipiche e tradizionali della regione. Infatti, i primi sono deputati all'erogazione del servizio di ristorazione e ai sensi della legge prima citata sono invitati con forza a prevedere nel menù scolastico tali prodotti, mentre la scuola è per definizione il luogo deputato alla conoscenza e allo sviluppo della cultura. Sviluppare la cultura alimentare a scuola significa attivare una sperimentazione che accresca la consapevolezza delle scelte del bambino nei riguardi del cibo e ciò è possibile solamente allargando le proposte dei sapori che possano dargli piacere, ferme restando le caratteristiche di qualità igieniche e nutrizionali dei menù.

L'intento di sposare opportunamente la dietetica con il gusto, la salute con il piacere, in un mondo in cui assistiamo ad un costante impoverimento dei sapori e al livellamento dei regimi alimentari, si realizza opportunamente nel proporre il consumo di prodotti DOP, IGP e in genere di tutti i prodotti tipici legati alla cultura del territorio.

Nella scuola assistiamo ad un disinteresse crescente da parte dei bambini al consumo del pasto in mensa, disinteresse dovuto a molteplici cause legate alle abitudini alimentari (corrette o scorrette) ereditate in famiglia, alla mancanza di appetito favorita dal consumo di merendine a metà mattina, a proposte alimentari dei menù che non riescono a stimolare il loro gusto e la loro curiosità.

Diverso sarebbe se prima del consumo del pasto vi fosse la possibilità di «raccontare» ai bambini una storia sull'origine dei cibi e delle ricette che costituiscono il «menù del giorno».

Inoltre è bene ricordare che il cibo non è solo necessità biologica e il momento del pasto a scuola è carico di altre valenze sociali, psicologiche, relazionali e affettive.

Ciò che si dovrebbe proporre è un menù ricco di ricette tradizionali rielaborate in funzione del gusto e delle esigenze nutrizionali dei bambini, che possono essere raccontate dal punto di vista storico, geografico e culturale utilizzando specifiche schede che possono essere lette dalle maestre in classe prima del consumo del pasto.

Per una conoscenza più approfondita dei prodotti, che sviluppi anche il piacere di conoscere il contesto generale in cui si svolgono le fasi di lavorazione e stagionatura, possono essere previste visite dei bambini presso alcune aziende produttrici o presso le fattorie didattiche della Regione Lombardia. Si tratta di aziende agricole e agrituristiche che rispettando requisiti di sicurezza accolgono scolaresche e famiglie per far loro conoscere il percorso dei prodotti alimentari «dalla terra alla tavola».

Le produzioni biologiche assumono una forte valenza salustica ed ambientale, in quanto i sistemi produttivi consentono di ottenere prodotti agricoli, di origine vegetale ed animale, con tecniche che mettono al primo posto la salvaguardia

della salute dell'uomo, dell'ambiente e il benessere animale. Vanno quindi apprezzate per il rispetto della salute, dell'ambiente e per il mantenimento degli equilibri naturali.

La Comunità Europea ha voluto stabilire, nell'interesse dei produttori e degli acquirenti, i principi minimi che devono essere soddisfatti affinché i prodotti possano essere considerati biologici. L'insieme delle regole dettate dal regolamento CEE n. 2092 del 1991 e successivi regolamenti integrativi e di modifica, costituiscono infatti il riferimento tecnico normativo completo, seppur complesso, che definisce le condizioni da rispettare sia in campo agricolo e per l'allevamento del bestiame, che per la trasformazione e l'etichettatura dei prodotti destinati a recare il riferimento al metodo biologico. Regole omogenee per tutti gli Stati membri hanno offerto agli operatori del settore l'opportunità di lavorare in un contesto giuridico e tecnico certo e ai consumatori trasparenza sul metodo produttivo e quindi salvaguardia da coloro che utilizzavano impropriamente il termine «agricoltura biologica».

6. I contratti di fornitura e le schede tecniche di alcuni prodotti DOP e IGP della Regione Lombardia

A. Nel caso in cui le Amministrazioni Comunali gestiscono direttamente il servizio di ristorazione scolastica, nell'ambito della definizione del servizio stesso, dopo aver preso contatto con i produttori o i consorzi di prodotto, al fine di definire le disponibilità, le pezzature, il prezzo e le modalità di consegna, in funzione della periodicità di somministrazione all'interno del menù e delle grammature previste per i diversi ordini di scuole, dovranno elaborare i contratti di fornitura (Capitolati), sulla base di tutte le informazioni raccolte e delle scelte prefissate.

È importante che il contratto faccia riferimento a schede tecniche specifiche per ogni tipo di prodotto, che individuino le caratteristiche merceologiche e sensoriali nonché i parametri microbiologici e chimici che potranno essere oggetto di controllo e di verifica prima della stipulazione del contratto stesso (attraverso la valutazione di un campione) e in corso di fornitura. A titolo esemplificativo si forniscono alcune schede tecniche tratte comunque dai disciplinari di produzione.

B. Qualora la gestione del servizio venga affidata a una azienda privata, nel capitolato d'oneri occorrerà indicare tra le prescrizioni previste la qualità e la quantità di prodotti DOP e IGP e tradizionali da inserire nel menù insieme alla periodicità (frequenza) di somministrazione. Per ogni tipo di prodotto inoltre, in aggiunta alle schede tecniche, dovranno essere precisate le grammature per i diversi tipi di scuole servite e quindi le pezzature del prodotto.

L'azienda nella propria offerta dovrà precisare il sistema di controlli che intende applicare per verificare la costanza della qualità del prodotto.

L'amministrazione comunale, a sua volta, in corso d'opera potrà effettuare ispezioni e controlli per verificare l'affidabilità del fornitore.

Sia nel caso di gestione diretta sia nel caso di gestione affidata ad un'azienda privata i contratti di fornitura dei prodotti DOP e IGP e del servizio possono essere stipulati attraverso gare d'appalto o trattativa privata (d.P.R. 20 agosto 2001 n. 384) in cui si privilegia la qualità al prezzo.

Inoltre come già detto in precedenza gli appalti pubblici di servizi relativi alla ristorazione delle istituzioni sono aggiudicati ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b) del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni, attribuendo valore preminente (la cosiddetta «offerta economicamente più vantaggiosa») all'elemento relativo alla qualità dei prodotti agricoli offerti.

Riportiamo qui di seguito le schede tecniche utilizzabili per l'acquisto di alcuni formaggi DOP della Lombardia e della Bresaola della Valtellina IGP, senza con ciò ritenere esaustivo il panorama dei prodotti tipici lombardi che possono essere proposti. La scelta dei prodotti si basa anche sulla possibilità di effettuare una porzionatura (secondo le grammature previste) di facile esecuzione. Il sistema di produzione del pasto ed eventualmente il suo trasporto (cucina interna alla scuola oppure pasto veicolato) condizionano ulteriormente la scelta del tipo di formaggio o salume.

I disciplinari di produzione dei prodotti tipici a marchio DOP e IGP possono essere richiesti ai Consorzi di tutela.

SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI

6.1 Quartirolo Lombardo DOP

Descrizione: Formaggio a pasta molle priva di occhiature di colore bianco con crosta sottile giallo rosata, prodotto secon-

do quanto previsto nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1993. – Saranno rifiutati i prodotti con consistenza gessosa. È vietata l'aggiunta di coloranti e conservanti.

Confezionamento: Il formaggio dovrà essere preconfezionato in imballaggio idoneo al trasporto finalizzato alla protezione della forma. L'etichettatura deve essere conforme alla normativa vigente.

Gli imballaggi secondari dovranno essere nuovi, non ammaccati, non bagnati, né con segni di incuria nell'impilamento e nel facchinaggio.

Shelf-Life residua alla consegna: 80%.

Caratteristiche merceologiche		Caratteristiche sensoriali	
Stagionatura giorni	20-30	Sapore	Delicato e fragrante leggermente acidulo
Difetti/Alterazioni	Assenti	Gusto	Tipico
		Colore	Bianco
		Occhiatura	Assente

Parametri chimici	Parametri microbiologici (limiti massimi di accettabilità)		
Micotossine – secondo Cir. Min. San. n. 10 9 giugno 1999	Coliformi totali	Ufc/g	1 e 4
Limiti massimi dei residui d.m. 19 maggio 2000 e successive modifiche	Staphylococcus aureus coag. +	Ufc/g	1 e 2
	Salmonella spp	In 25 g	Assenti
	Listeria monocytogenes	In 25 g	Assente
	Clostridi solfito riduttori	Ufc/g	1 e 2
	Escherichia coli	Ufc/g	1 e 2

6.2 Taleggio DOP

Descrizione: Formaggio DOP (Reg. CE 1107/96), a pasta molle, prodotto secondo quanto previsto nel d.P.R. 15 settembre 1988 con latte intero vaccino pastorizzato. Il formaggio a forma parallelepipedo con facce piane di 20-23 cm di lato e scalzo dritto di 4-5 cm di peso compreso tra 1,7 e 2,2 Kg. La pasta morbida e fondente al palato, di colore da bianco a paglierino priva di occhiatura o per lo più con qualche piccolo occhio distribuito irregolarmente, deve presentare sapore dolce, delicato con sfumature aromatiche. La crosta sottile e morbida di colore rosato naturale. Stagionatura 30-40 giorni.

Confezionamento: Il formaggio dovrà essere preconfezionato in imballaggio idoneo al trasporto finalizzato alla protezione della forma ed etichettato conforme alla normativa vigente.

Gli imballaggi secondari dovranno essere nuovi, non ammaccati, non bagnati, né con segni di incuria nell'impilamento e nel facchinaggio.

Shelf-life residua alla consegna: 20 giorni.

Caratteristiche merceologiche		Caratteristiche sensoriali	
Stagionatura alla consegna (giorni)	35-40	Sapore	Dolce, intenso con sfumature aromatiche
Difetti/Alterazioni	Assenti	Colore pasta	Bianco/Paglierino
		Occhiatura	Rara e piccole
Crosta:		Colore	Rosato
Muffe sempre presenti	Penicillium		

Parametri chimici	Parametri microbiologici (limiti massimi di accettabilità)		
Grasso sul secco min. (%)	48	Coliformi totali	Ufc/g 1 e 4
Umidità min (%)	45	Staphylococcus aureus coag. +	Ufc/g 1 e 2
Umidità max (%)	55	Salmonella spp	In 25 g Assenti
Micotossine – secondo Cir. Min. San. n. 10 9 giugno 1999		Listeria monocytogenes	In 25 g Assente
Limiti massimi dei residui d.m. 19 maggio 2000 e successive modifiche		Clostridi solfito riduttori	Ufc/g 1 e 2
		Escherichia coli	Ufc/g 1 e 2

6.3 Provolone Valpadana DOP (tipo dolce)

Descrizione: Formaggio semiduro a pasta filata prodotto secondo quanto previsto nel d.p.c.m. 9 aprile 1993 e successive integrazioni/modifiche. La coagulazione dovrà essere ottenuta esclusivamente con caglio di vitello lattante. La crosta sottile, liscia, lucida di colore giallo dorato; la pasta di colore leggermente paglierino, compatta può presentare una leggera e rada occhiatura. La paraffinatura in superficie dovrà essere di colore neutro. È vietata l'aggiunta di coloranti e conservanti.

Confezionamento: Il prodotto, ricavato da pancette cilindriche di kg 11-12, deve essere preconfezionato sottovuoto in quarti (sezione a mezzaluna) da circa kg 3 cad. con etichetta e peso netto. L'etichettatura deve essere conforme alla normativa vigente.

Gli imballaggi secondari dovranno essere nuovi, non ammaccati, non bagnati, né con segni di incuria nell'impilamento e nel facchinaggio.

Shel-Life residua alla consegna: 70%.

Caratteristiche merceologiche		Caratteristiche sensoriali	
Difetti/Alterazioni	Assenti	Sapore	Delicato tipico
Stagionatura (giorni)	min. 40	Colore pasta	Leggermente paglierino
Stagionatura (giorni)	max 60	Occhiatura	Rada
Crosta			
Tipo	Sottile		
Colore	Giallo/dorato		

Parametri chimici	Parametri microbiologici (limiti massimi di accettabilità)		
Grasso sul secco min. (%)	44	Salmonella spp	In 25 g Assenti
Micotossine – secondo Cir. Min. San. n. 10 9 giugno 1999		Listeria monocytogenes	In 1 g Assente
Limiti massimi dei residui d.m. 19 maggio 2000 e successive modifiche		Escherichia coli	Ufc/g 10
		Staphylococcus aureus coag. +	Ufc/g 50

6.4 Valtellina Casera DOP

Descrizione: Formaggio semigrasso a pasta semicotta, prodotto con latte vaccino parzialmente scremato secondo quanto previsto dal d.m. del 19 aprile 1995.

Il formaggio presenta occhiatura fine e diffusa irregolarmente, le forme di peso 8-12 kg, scalzo dritto di 8-10 cm, pasta di consistenza media, elastica, crosta sottile compatta. Le forme riportano il contrassegno «Valtellina Casera DOP».

Confezionamento: Il formaggio deve essere confezionato sottovuoto in forme a metà ed in quarti, e imballato in cartoni chiusi ed etichettato conforme alla normativa vigente.

Gli imballaggi secondari dovranno essere nuovi, non ammaccati, non bagnati, né con segni di incuria nell'impilamento e nel facchinaggio.

Shelf-Life residua alla consegna: 70%.

Caratteristiche merceologiche		Caratteristiche sensoriali	
Stagionatura min. (gg)	70	Sapore	Gradevole, dolce, caratteristico
Stagionatura max. (gg)	80	Colore	Bianco/Paglierino
Difetti/Alterazioni	Assenti	Occhiatura	Fine diffuse irregolarmente

Parametri chimici	Parametri microbiologici (limiti massimi di accettabilità)		
Grasso sul secco min. (%)	34	Coliformi totali	Ufc/g 1 e 4
Umidità (%)	45	Staphylococcus aureus coag. +	Ufc/g 1 e 2
		Salmonella spp	In 25 g Assenti
Micotossine – secondo Cir. Min. San. n. 10 9 giugno 1999		Listeria monocytogenes	In 25 g Assente
Limiti massimi dei residui d.m. 19 maggio 2000 e successive modifiche		Clostridi solfito riduttori	Ufc/g 1 e 2

Parametri chimici		Parametri microbiologici (limiti massimi di accettabilità)	
		Escherichia coli	Ufc/g 1 e 2

6.5 Grana Padano DOP

Descrizione: Formaggio ottenuto secondo quanto previsto nel d.P.R. 1269/55 e successive modificazioni. Il prodotto deve essere marchiato, scelto o sperlato, sano d'ago, raschiato.

Confezionamento: Il formaggio deve essere confezionato sottovuoto secondo quanto previsto dal d.P.R. 22 settembre 1981 in sedicesimi di forma. L'etichettatura deve essere conforme alla normativa vigente.

Gli imballaggi secondari dovranno essere nuovi, non ammaccati, non bagnati, né con segni di incuria nell'impilamento e nel facchinaggio.

Shelf-Life residua alla consegna: 70%.

Caratteristiche merceologiche		Caratteristiche sensoriali	
Difetti/Alterazioni	Assenti	Aroma	Tipico
Stagionatura mesi	15-18	Gusto	Tipico
		Colore	Da bianco a paglierino

Parametri chimici		Parametri microbiologici (limiti massimi di accettabilità)		
Grasso sul secco min. (%)	32	Salmonella spp	In 25 g	Assenti
Micotossine - secondo Cir. Min. San. n. 10 9 giugno 1999		Listeria monocytogenes	In 1 g	Assente
Limiti massimi dei residui d.m. 19 maggio 2000 e successive modifiche		Escherichia coli	Ufc/g	10
		Staphylococcus aureus coag. +	Ufc/g	50

6.6 Bresaola della Valtellina IGP

Descrizione: Il prodotto deve corrispondere alle caratteristiche definite dal disciplinare di produzione della «Bresaola della Valtellina» IGP d.m. 23 dicembre 1998.

L'articolo è prodotto esclusivamente con carne bovina ricavata dal taglio anatomico fesa e in particolare dalla massa muscolare cosiddetta «punta d'anca». Il prodotto deve essere privo di grasso di copertura e di fenditure, il grasso di infiltrazione può essere appena accennato.

Confezionamento: Ogni pezzo deve essere confezionato sottovuoto e regolarmente etichettato conforme alla normativa vigente.

Il 10% di ogni ordine dovrà essere consegnato in porzioni da mezza bresaola di peso intorno a kg 1,5, detto quantitativo dovrà essere in imballi riconoscibili.

Gli imballaggi secondari dovranno essere nuovi, non ammaccati, non bagnati, né con segni di incuria nell'impilamento e nel facchinaggio.

Shelf-Life residua alla consegna: 70%

Caratteristiche merceologiche		Caratteristiche sensoriali	
Stagionatura min. (settimane)	8	Colore	rosso intenso uniforme
Pezzatura min. (g)	2.500	Consistenza	compatta, tenera
Pezzatura max (g)	3.500	Odore	delicato e leggermente aromatico
Alterazioni di natura biologica	assenti	Sapore	delicato, saporito, tendente al dolce
Alterazioni di natura fisica	assenti		
Alterazioni di natura chimica	assenti		

Parametri chimici		Parametri microbiologici (limiti massimi di accettabilità)		
Umidità min. %	58	Coliformi totali	Ufc/g	1 e 3
Umidità max. %	62	Escherichia coli	Ufc/g	10
Grasso %	max. 7	Streptococchi fecali	Ufc/g	1 e 3
Cloruro di sodio %	max. 4	Staphylococcus aureus coag. +	Ufc/g	10

Parametri chimici		Parametri microbiologici (limiti massimi di accettabilità)		
Proteine %	min. 30	Salmonella spp	In 25 g	Assenti
Limiti massimi dei residui d.m. 19 maggio 2000 e successive modifiche		Listeria monocytogenes	In 25 g	Assente
		Clostridi solfito riduttori	Ufc/g	10

7. Conclusioni

Si sono attivati in diverse scuole elementari momenti di sperimentazione con gruppi di bambini «assaggiatori», che danno giudizi sul colore, la consistenza, il sapore, l'aspetto complessivo di un piatto o di un prodotto alimentare.

Questi «laboratori di degustazione» hanno prodotto importanti risultati perché oltre a riattivare in maniera consapevole l'uso di tutti i sensi coinvolti, che condizionano fortemente la gradibilità di un cibo, stimolano i bambini ad assaggiare tutto quello che viene loro proposto per pranzo (per poterlo giudicare) e contemporaneamente permette loro di scoprire sapori nuovi che arricchiscono la loro esperienza alimentare.

L'introduzione di prodotti DOP e IGP nella ristorazione scolastica facilita la realizzazione di questo percorso educativo in quanto essi posseggono quel valore storico, geografico e culturale che può incuriosire e attivare l'attenzione dei bambini e contemporaneamente stimolare con i sapori tipici il loro gusto.

Attraverso l'esperienza dell'assaggio intenzionale e strutturato si offre ai bambini un'occasione per sviluppare la consapevolezza delle percezioni, indispensabile per promuovere la conoscenza della qualità dei prodotti, la ricchezza gastronomica. La sua finalità educativa implicita è di favorire la conoscenza degli strumenti, dei modi per imparare ad assaggiare. La curiosità dell'assaggiatore permette di aprire le porte ad altre conoscenze: le caratteristiche sensoriali, la provenienza, il processo produttivo... tutto ciò ed altro ancora per dare valore al cibo che si gusta.

A tal fine sono state messe a punto 10 schede guida per la degustazione, che possono essere compilate da bambini delle scuole elementari e medie, con alcune indicazioni sul loro corretto uso e la lettura che ne deve conseguire da parte degli insegnanti che guidano il panel di bambini.

I risultati di questi laboratori di degustazione, effettuati in tre scuole elementari hanno evidenziato giudizi complessivamente favorevoli nei confronti di tutti i prodotti proposti.

[BUR20020112]

[3.1.0]

D.G.R. 18 OTTOBRE 2002 - N. 7/10683

Estinzione dell'IPAB Scuola materna «Regina Elena» con sede in Colonno (CO) e provvedimenti conseguenti

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

- di dichiarare, ai sensi dell'art. 4 - comma 33 - della l.r. 1/2000 e successive modifiche, l'estinzione dell'IPAB Scuola materna «Regina Elena» con sede in Colonno (CO);

- di disporre l'attribuzione del patrimonio dell'IPAB, che residuerà ultimata la fase di liquidazione, al comune di Colonno (CO), con vincolo di destinazione ai servizi sociali, con subentro del comune medesimo nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni e alle loro pertinenze, oltre che in tutti i rapporti giuridici preesistenti dell'ente estinto;

- di attribuire al sig. Bianchi Pietro Angelo, nato a Como il 21 aprile 1962 e residente a Colonno, via Statale n. 35, la funzione di commissario liquidatore per l'espletamento dei compiti connessi con la liquidazione dell'ente morale e con la ricognizione e devoluzione del patrimonio al comune di Colonno (CO);

- di disporre la pubblicazione del presente atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché la comunicazione dello stesso all'IPAB, al comune ed all'ASL territorialmente competente.

Il segretario: Sala

[BUR20020113]

[3.1.0]

D.G.R. 18 OTTOBRE 2002 - N. 7/10686

Determinazione delle modalità di corresponsione e dell'entità dei compensi spettanti al Presidente e ai Compo-

amenti delle Commissioni Sanitarie delle Aziende Sanitarie Locali per l'accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile, del sordomutismo, dell'handicap e della disabilità

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis
Delibera

1. di determinare le modalità di corresponsione e l'entità del compenso omnicomprensivo spettante per ogni seduta al Presidente e ai Componenti delle Commissioni delle Aziende Sanitarie Locali per l'accertamento della invalidità civile, della cecità civile, del sordomutismo, dell'handicap, delle condizioni di disabilità, secondo quanto previsto nella tabella riassuntiva allegata facente parte integrante del presente provvedimento e così come di seguito indicato:

a) al Presidente e ai Componenti delle Commissioni delle Aziende Sanitarie Locali, per l'accertamento della invalidità civile, della cecità civile, del sordomutismo, dell'handicap e delle condizioni di disabilità, se liberi professionisti, spetta:

- un compenso omnicomprensivo massimo per ogni seduta rispettivamente di € 160 se Presidente e di € 105, se Componente, prevedendo, di norma, per ogni seduta di Commissione un numero di:

- 20 inviti/visite per ciascuna seduta delle Commissioni specifiche per l'accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap,

- 10 inviti/visite per ciascuna seduta delle Commissioni specifiche per l'accertamento della cecità e del sordomutismo,

- 8 inviti/visite per ciascuna seduta delle Commissioni specifiche per l'accertamento della disabilità;

- un compenso specifico omnicomprensivo massimo per ciascuna visita a domicilio rispettivamente di € 40 se Presidente e di € 30 se Componente;

b) al Presidente e ai Componenti delle Commissioni delle Aziende Sanitarie Locali per l'accertamento della invalidità civile, della cecità civile, del sordomutismo e delle condizioni di disabilità, dipendenti dalle Aziende, sede di commissione, in visita domiciliare spetta l'indennità di trasferta nonché il rimborso delle spese previste per i dipendenti delle Aziende Sanitarie Locali;

2. i compensi di cui al punto 1) sub a) sono aggiornati dalla Giunta regionale ogni tre anni. Il primo aggiornamento sarà effettuato al 1° gennaio 2005;

3. di stabilire che la determinazione dei compensi di cui al precedente punto 1) sub a) e sub b) decorre dal primo giorno del mese successivo alla approvazione della presente deliberazione;

4. di stabilire che agli oneri derivanti dai pagamenti dei compensi determinati secondo le modalità di cui alla presente deliberazione si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale assegnate annualmente alle AA.SS.LL. con provvedimenti della Direzione Generale Sanità;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e l'inserimento nel sito web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Il segretario: Sala

— • —

ALLEGATO

Tabella riassuntiva compensi a presidente e componenti commissioni invalidità

Tipologia incarico	Rapporto di lavoro	Compenso omnicomprensivo max per ogni seduta di Commissione	Numero inviti/visite per seduta	Compenso max omnicomprensivo max per ogni visita domiciliare	Note
Presidente	Libero professionista	160 euro	20 per invalidità civile e handicap 10 per cecità e sordomutismo 8 per disabilità	40 euro per ciascuna visita	Compensi aggiornati dalla Giunta ogni tre anni. Primo aggiornamento 1° gennaio 2005
Componente	Libero professionista	105 euro	20 per invalidità civile e handicap 10 per cecità e sordomutismo 8 per disabilità	30 euro per ciascuna visita	Compensi aggiornati dalla Giunta ogni tre anni. Primo aggiornamento 1° gennaio 2005
Presidente	Dipendente ASL sede di Commissione	nessuno	20 per invalidità civile e handicap 10 per cecità e sordomutismo 8 per disabilità	Indennità di trasferta più rimborso spese previsti per dipendenti ASL	
Componente	Dipendente ASL sede di Commissione	nessuno	20 per invalidità civile e handicap 10 per cecità e sordomutismo 8 per disabilità	Indennità di trasferta più rimborso spese previsti per dipendenti ASL	

[BUR20020114]

[1.8.0]

D.G.R. 18 OTTOBRE 2002 - N. 7/10693

Nomina di un componente nel consiglio di amministrazione della Fondazione «Cineteca Italiana» in rappresentanza della Regione Lombardia

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis
Delibera

1. di nominare il sig. Roberto De Anna quale rappresentante regionale nel consiglio di amministrazione della Fondazione Cineteca Italiana;

2. di notificare copia del presente atto alla Fondazione e all'interessato;

3. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20020115]

[5.1.1]

D.G.R. 18 OTTOBRE 2002 - N. 7/10713

L.r. 6/2001 - Approvazione e aggiornamento dei Piani di Vendita presentati ai sensi della legge 560/1993

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 560 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di «Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica»;

Vista la legge regionale 3 aprile 2001, n. 6, concernente «Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi

contenuti nel documento di programmazione economico-finanziario regionale - Collegato ordinamentale 2001», in particolare l'art. 3, comma 11 «... omissis ... La Giunta regionale approva i Piani di Vendita degli alloggi di proprietà degli enti locali non soggetti al definitivo assetto del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.»;

Viste le deliberazioni consiliari e di Giunta regionale con le quali si approvavano e s'integravano i Piani di Vendita (P.d.V.) presentati dalle amministrazioni interessate;

Viste le d.g.r. n. 6179/2001 e n. 6761/2001 di sospensione dei Piani di Vendita delle ALER;

Rilevato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa proponente che:

- il comune di Azzano Mella (BS) con d.c.c. n. 18 del 23 marzo 2002 ha approvato il Piano di Vendita;
- il comune di Quistello (MN) con d.c.c. n. 40 del 1° agosto 2002 ha approvato l'aggiornamento del precedente Piano di Vendita;
- il comune di Zelo Buon Persico (LO) con d.c.c. n. 22 del 20 giugno 2002 ha approvato il Piano di Vendita;

secondo lo schema sotto riportato:

PIANO DI VENDITA (comprensivo delle parti accessorie degli alloggi ad essi attinenti)			
Comune	n. alloggi in proprietà	n. alloggi in vendita	n. alloggi residuali
Azzano Mella (BS)	11	2	9

PIANO DI VENDITA (comprensivo delle parti accessorie degli alloggi ad essi attinenti)				
Comune		n. alloggi in proprietà	n. alloggi in vendita	n. alloggi residuali
Quistello (MN)	d.c.r. 286/96	21	6	15
	aggiornamento PDV	15	6	9
Zelo Buon Persico (LO)		17	12	5

• le proposte avanzate dagli enti interessati sono state redate ai sensi della citata legge n. 560/93 e degli indirizzi regionali stabiliti dalla d.c.r. n. 1105/1994;

Considerato che quanto proposto dal Dirigente proponente consente di approvare il Piano di Vendita presentato dagli enti interessati;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. Di autorizzare i Piani di Vendita dei comuni di Azzano Mella (BS), Quistello (MN) e Zelo Buon Persico (LO), secondo quanto indicato in premessa.

2. Di stabilire che la durata dei Piani di Vendita, di cui al punto precedente, ha una durata non superiore a due anni dalla data di pubblicazione della presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

3. Di disporre la pubblicazione della presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20020116]

D.G.R. 18 OTTOBRE 2002 - N. 7/10716

[5.1.2]

Rettifica della d.g.r. n. 7/10557 del 4 ottobre 2002: «Attuazione del nono comma dell'art. 3 della l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia" - Erogazione di contributi per agevolare l'accesso o il recupero della prima casa - Terzo bando»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale del 6 dicembre 1999 n. 23 «Politiche regionali per la famiglia»;

Visto l'art. 3, nono comma, della l.r. 23/99, che prevede l'erogazione di contributi per l'abbattimento del tasso di interesse finalizzato ad agevolare l'accesso alla prima casa;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 4 ottobre 2002 n. 7/10557 di attuazione del nono comma dell'art. 3 della l.r. 6 dicembre 1999 n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» - Erogazione di contributi per agevolare l'accesso ed il recupero della prima casa - Terzo bando;

Considerato che occorre rettificare alcune date e alcune espressioni, presenti nel testo dell'allegato 1, negli allegati A e B e nella guida alla compilazione dell'allegato A della d.g.r. n. 7/10557 del 4 ottobre 2002, per maggiore coerenza con il dettato normativo e per maggiore precisione sui termini di ammissione o decadenza dal bando;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di rettificare il testo dell'allegato 1 della d.g.r. n. 7/10557 del 4 ottobre 2002 punto 3.1 che recita: «... essere in possesso di carta di soggiorno almeno biennale» con il testo «essere in possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale»;

2. di rettificare l'allegato A al punto 2.3, l'allegato B alla lettera F e la guida alla compilazione dell'allegato A - Riassunto dei requisiti per accedere all'agevolazione - riportando lo stesso testo di cui al punto 1;

3. di rettificare la data del «4 ottobre 2001» riportata al punto 13 lettera b) dell'allegato 1 della deliberazione 7/10557 del 4 ottobre 2002 con la data «4 ottobre 2003»;

4. di rettificare la data del «5 ottobre 2001» riportata al punto 4.1 della Guida alla compilazione dell'allegato A, con la data «4 ottobre 2001»;

5. di rettificare nella Guida alla compilazione dell'allegato A, nella sezione riguardante «Riassunto dei requisiti per accedere all'agevolazione» al punto 4 la data del «4 ottobre 2001» con la data «3 ottobre 2001» e al punto 6 la frase «... dopo la data dell'1 marzo 1999.», con la frase «... a partire dall'1 marzo 1999»;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20020117]

D.G.R. 18 OTTOBRE 2002 - N. 7/10717

[5.2.3]

Manifestazione di favorevole volontà d'intesa ai sensi del d.P.R. 383/1994 per i lavori di trasformazione dell'hangar esistente in scalo merci e di costruzione di una pensilina metallica adiacente nel sedime dell'Aeroporto «G. D'Annunzio» di Brescia-Montichiari

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto che:

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia, con nota n. 5136 del 26 giugno 2002 ha trasmesso, ai fini della determinazione dell'intesa Stato-Regione, ai sensi del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, il progetto di trasformazione dell'hangar esistente in scalo merci e di costruzione di una pensilina metallica adiacente nel sedime dell'Aeroporto di «G. D'Annunzio» di Brescia-Montichiari nel comune di Montichiari (BS);

- con successiva nota n. 5967 del 25 luglio 2002 è stata convocata apposita Conferenza dei Servizi per il giorno 5 settembre 2002 ai fini dell'approvazione del progetto dell'opera in argomento;

Dato atto che dagli accertamenti delle Strutture e vagliati dal Dirigente dell'Unità Organizzativa è emerso che:

- l'intervento consiste nella demolizione parziale del corpo di fabbrica esistente lungo il lato esterno dell'hangar; la costruzione di un piazzale ribassato per creare una banchina di carico; la ristrutturazione dei corpi di fabbrica accessori posti sui lati sud ed est dell'hangar; la ristrutturazione e completamento del restante corpo di fabbrica posto sul lato ovest; la realizzazione di una pensilina lungo tutta la facciata dell'hangar; la sistemazione della viabilità interna con spostamento della recinzione doganale e creazione di 50 posti auto e 8 posti per autotreni;

- l'opera in argomento è inserita nelle previsioni del PRG vigente del comune di Montichiari (approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 48679 del 21 novembre 1989) come zona senza destinazione urbanistica né normativa, trattandosi di area del demanio militare;

- l'opera pertanto non risulta conforme allo strumento urbanistico comunale;

- l'intervento non interessa ambiti soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, e neppure aree ricomprese in parchi o riserve naturali istituite;

- per la natura delle opere, nel progetto non si rilevano particolari problemi di ordine geologico/idrogeologico;

Dato atto che in data 5 settembre 2002 si è tenuta, presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Lombardia, Conferenza dei Servizi, indetta ai sensi del d.P.R. 383/94, nel corso della quale gli enti partecipanti hanno espresso il proprio parere favorevole alla realizzazione dei lavori, come risulta dal relativo verbale, trasmesso agli uffici regionali con nota n. 7013/2002 dell'11 settembre 2002;

Considerato che con nota n. 7353/2002 del 23 settembre 2002 il Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia ha certificato l'avvenuta esecutività del verbale medesimo;

Visto l'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383;

Visto l'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato l'obiettivo gestionale 10.2.2.5 «Definizione degli aspetti urbanistici e territoriali relativi ad ambiti territoriali oggetto di trasformazione strategica»;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

Delibera

di manifestare favorevole volontà d'intesa, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, in ordine al progetto di trasformazione dell'hangar esistente in scalo merci e di costruzione di una pensilina metallica adiacente nel sedime dell'Aeroporto di «G. D'Annunzio» di Brescia-Montichiari sito nel comune di Montichiari (BS), da realizzarsi secondo gli elaborati di progetto che formano parte integrante del presente atto deliberativo (omissis) (All: 1, 2, 3, 4, 5, 6, R01, R02, U01, P00, P01, P02, P03, C01, C02, C03, 7, 8, 9, 10, ASL01, ASL02, F01, F02, I001, I002, I003, 11, Allegato B).

Il segretario: Sala

[BUR20020118]

[3.2.0]

D.G.R. 18 OTTOBRE 2002 - N. 7/10718
Manifestazione di favorevole volontà d'intesa ai sensi del d.P.R. 383/1994 per i lavori di realizzazione struttura per ricovero unità carrellate di emergenza in dotazione al servizio sanitario

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto che:

– il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia, con nota n. 3735 dell'8 maggio 2002 ha trasmesso, ai fini della determinazione dell'intesa Stato-Regione, ai sensi del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, il progetto riguardante i lavori, per la realizzazione di una struttura per ricovero unità carrellate di emergenza in dotazione al servizio sanitario dell'Aeroporto di Milano-Linate nel comune di Segrate (MI);

– con successiva nota n. 4868 del 13 giugno 2002 è stata convocata apposita Conferenza dei Servizi per il giorno 26 giugno 2002 ai fini dell'approvazione del progetto dell'opera in argomento;

Dato atto che dagli accertamenti delle Strutture e vagliati dal Dirigente dell'Unità Organizzativa è emerso che:

– realizzazione di un gruppo box per l'alloggiamento di unità carrellate di emergenza in uso al servizio sanitario posto nelle vicinanze della caserma della Guardia di Finanza presso l'Aeroporto di Linate, l'opera in progetto interessa un'area di circa 70 mq e consentirà di alloggiare 5 carrelli d'emergenza;

– l'intervento in argomento è inserito nelle previsioni del PRG vigente del comune di Segrate (approvato con d.g.r. n. 27079 del 15 dicembre 1987) come zona AER Aree di pertinenza aeroportuale;

– l'intervento non interessa ambiti soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, e neppure aree ricomprese in parchi o riserve naturali istituite;

– per la natura delle opere, nel progetto non si rilevano particolari problemi di ordine geologico/idrogeologico;

Dato atto che in data 26 giugno 2002 si è tenuta, presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Lombardia, Conferenza dei Servizi, indetta ai sensi del d.P.R. 383/94, nel corso della quale gli enti partecipanti hanno espresso il proprio parere favorevole alla realizzazione dei lavori, come risulta dal relativo verbale, trasmesso agli uffici regionali con nota n. 5961 del 24 luglio 2002;

Considerato che con nota n. 5/2002 dell'11 settembre 2002 il Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia ha certificato l'avvenuta esecutività del verbale medesimo;

Visto l'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383;

Visto l'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato l'obiettivo gestionale 10.2.2.5 «Definizione degli aspetti urbanistici e territoriali relativi ad ambiti territoriali oggetto di trasformazione strategica»;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

Delibera

di manifestare favorevole volontà d'intesa, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, in ordine al progetto per la realizzazione di una struttura per ricovero unità carrellate di emergenza in dotazione al servizio sanitario dell'Aeroporto di Milano-Linate nel comune di Segrate (MI), da realizzarsi secondo gli elaborati di progetto che formano parte integrante del presente atto deliberativo (*omissis*) (All. A1, A2, ST 001, AR 502, PL 001, PL 002, Allegato B).

Il segretario: Sala

[BUR20020119]

[5.2.1]

D.G.R. 18 OTTOBRE 2002 - N. 7/10719
Manifestazione di favorevole volontà d'intesa ai sensi del d.P.R. 383/1994 per i lavori raddoppio della linea ferroviaria Bergamo-Treviglio Ovest

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

– in data 25 settembre 2001 è stato sottoscritto tra i comuni di Bergamo, Stezzano, Levate, Verdello, Verdellino, Ciserano, Arcene, Pontirolo Nuovo, Treviglio, dalla Rete Ferroviaria Italiana, dall'assessore al Territorio-Trasporti e Infrastrutture della Provincia di Bergamo e dall'assessore alle Infrastrutture

e Mobilità della Regione Lombardia, l'Accordo di Programma avente ad oggetto la definizione del tracciato ferroviario ed il dimensionamento degli elementi infrastrutturali connessi e complementari all'intervento di potenziamento e riqualificazione della linea FS Bergamo-Treviglio Ovest (raddoppio);

– tale Accordo comporta la variazione agli strumenti urbanistici comunali, e pertanto l'adesione e la sottoscrizione dei sindaci è stata ratificata dai rispettivi consigli comunali nei termini di legge previsti;

– con decreto del presidente della Giunta regionale n. 31252 del 12 dicembre 2001 è stato definitivamente approvato l'Accordo di Programma sopra riportato;

Dato atto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota n. 237/OP.MIN del 16 maggio 2002 ha convocato, ai fini della determinazione dell'intesa Stato-Regione, ai sensi del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, apposita Conferenza dei Servizi per il giorno 19 giugno 2002 in ordine al progetto per il raddoppio della linea ferroviaria Bergamo-Treviglio Ovest;

Dato atto che dagli accertamenti delle Strutture e vagliati dal Dirigente dell'Unità Organizzativa è emerso che:

– l'opera in progetto riguarda l'ammodernamento ed il raddoppio del tratto di linea ferroviaria tra il comune di Bergamo e quello di Treviglio, inoltre sono previste opere accessorie riguardanti le interferenze varie con la linea stessa e l'apertura o la chiusura di alcune stazioni/fermate ferroviarie;

– per quanto concerne la Valutazione d'Impatto Ambientale, la Struttura VIA dell'Unità Organizzativa Sviluppo Sostenibile per il Territorio ha escluso l'opera dalla procedura stessa con decreto della Direzione Generale Territorio e Urbanistica n. 6993 del 26 marzo 2001;

– l'intervento non interessa ambiti soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, e neppure aree ricomprese in parchi o riserve naturali istituite;

– per quanto concerne gli aspetti di carattere geologico/idrogeologico è stato chiesto apposito parere di competenza alla Struttura Geologia per la Pianificazione della U/O Attività Generali e di Conoscenza del Territorio, la quale, pur evidenziando che la documentazione risulta sprovvista di uno studio idrogeologico e geotecnico dell'area in questione, ha dato il proprio avviso «... di massima favorevole al progetto in questione, ritenendo tuttavia necessario che vengano predisposte, nelle successive fasi di approfondimento e sviluppo progettuali al fine di consentire una più corretta progettazione esecutiva, le seguenti ulteriori indagini e progettazioni:

- in fase di progettazione esecutiva dovranno essere definite le caratteristiche geotecniche dei terreni, in ottemperanza alle disposizioni del d.m. 11 marzo 1988 e della successiva circ. ll.pp. 24 settembre 1988, n. 30483, mediante le previste indagini in sito e di laboratorio;
- predisposizione di uno studio idrogeologico che determini la profondità (massima oscillazione stagionale) e la direzione di flusso della falda freatica (redazione di una carta isopiezometrica o delle soggiacenze), e le condizioni di vulnerabilità delle acque sotterranee;
- nelle zone ad elevata vulnerabilità come le aree di salvaguardia delle risorse idriche (zone di tutela assoluta e zone di rispetto) destinate al consumo umano, la progettazione dovrà garantire la tutela delle acque superficiali e sotterranee da eventuali fenomeni di inquinamento nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 152/99 art. 21, così come modificato dall'art. 5 del d.lgs. 258/00, e pertanto in queste zone a maggiore rischio idrogeologico dovranno essere prese tutte le precauzioni del caso;
- le eventuali nuove opere di attraversamento (ivi comprese le opere in ampliamento) del reticolo idrografico minore, individuato dai comuni in ottemperanza alle disposizioni di cui all'Allegato B della d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7/77868, dovranno essere soggette ad una verifica di compatibilità idraulica redatta in conformità ai criteri contenuti nella direttiva di piano n. 4 dell'Autorità di Bacino del fiume Po (approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell'11 maggio 1999), secondo le disposizioni del PAI di cui all'art. 19, 1° comma, delle N.T.A.;
- l'ubicazione, le attività e la sistemazione finale delle aree di cantiere dovrà avvenire con le seguenti modalità:
 - gli scarichi delle acque provenienti da lavorazioni interne e dai lavaggi di automezzi e di materiali inerti pro-

dotti negli impianti di frantumazione e selezione (frantoi) dovranno avvenire nel rispetto della normativa vigente nazionale e regionale (legge 319/76 e l.r. 62/85, ecc.);

- al termine dei lavori le aree occupate, al fine di garantire la tutela del suolo, sottosuolo, e delle acque sotterranee, dovranno se necessario essere oggetto di bonifica;
- l'eventuale realizzazione dei citati cantieri all'interno delle aree di salvaguardia (zone di tutela assoluta e zone di rispetto) dei punti di captazione destinati ad uso idropotabile, in ottemperanza alle disposizioni del soprarichiamato art. 21 del d.lgs. 152/99, così come modificato dall'art. 5 del d.lgs. 258/00, dovrà essere subordinata ad una verifica della compatibilità dell'intervento con lo stato di vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee che dia apposite prescrizioni sulle modalità di messa in opera. Le zone di tutela assoluta, in conformità alle previsioni del soprarichiamato d.lgs., non dovranno in nessun caso essere interessate dalla presenza dei cantieri soprarichiamati;

– per quanto concerne gli aspetti viabilistici/trasportistici, la competente Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità in data 11 giugno 2002 ha espresso il proprio avviso favorevole all'opera in progetto;

Dato atto che in data 19 giugno 2002 si è tenuta, presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in Roma, Conferenza dei Servizi, indetta ai sensi del d.P.R. 383/94, nel corso della quale gli enti partecipanti hanno espresso il proprio parere favorevole alla realizzazione dei lavori;

Visto l'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383;

Visto l'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato l'obiettivo gestionale 10.2.2.5 «Definizione degli aspetti urbanistici e territoriali relativi ad ambiti territoriali oggetto di trasformazione strategica»;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

Delibera

di manifestare favorevole volontà d'intesa, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, in ordine al progetto per il raddoppio della linea ferroviaria Bergamo-Treviglio Ovest, con le condizioni riportate in premessa, da realizzarsi secondo gli elaborati di progetto, che formano parte integrante del presente atto deliberativo (*omissis*) (Tavv. nn. 0.01.1, 0.01.2, 0.02.1, 0.02.2, 0.02.3, 0.02.4, da 0.03.1 a 0.03.13, da 0.04.1 a 0.04.12, da 0.05.1 a 0.05.12, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.05.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.05.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.05.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.05.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05.1, 6.05.2, 6.06, da 6-bis.02 a 6-bis.06, da 7.02 a 7.06, da 8.02 a 8.06, da 9.02 a 9.07, da 11.02 a 11.05, 12.02, 12.03, 12.04.1, 12.04.2, 12.05.1, 12.05.2, 12.06, da 13.02 a 13.06, da 14.02 a 14.06, 16.02, 16.03, 16.04, 16.05, 16.07, da 17-bis.02 a 17-bis.06, 18.02, 18.03, 18.04, 18.05, 18.07, 19.02, 19.03, 19.04, 19.05, 19.07, da 21.02 a 21.06, da 22.02 a 22.06, da 22-bis.02 a 22-bis.06, 25.02, 25.02.01, 25.03, 25.04, 25.05, 26.02, 26.02.01, 26.03, 26.04, 26.05, 27.02, 27.02.01, 27.03, 27.04, 27.05 – Allegato B).

Il segretario: Sala

[BUR20020120]

[2.2.1]

D.G.R. 18 OTTOBRE 2002 – N. 7/10720

Modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma promosso dal sindaco di Sesto San Giovanni (MI) per l'approvazione, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999 n. 9, del Programma Integrato di Intervento finalizzato alla riqualificazione del comparto Z.T.3.3. – via Milano – via Pace

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delebera

1. di partecipare alla Conferenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma promosso dal sindaco di Sesto San Giovanni (MI) per l'approvazione, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999 n. 9, del Programma Integrato di Intervento finalizzato alla riqualificazione del comparto Z.T.3.3. – via Milano – via Pace;

2. di dare atto che il coordinamento di tutta l'attività di concertazione, preparatoria ed istruttoria, necessaria alla stipulazione dell'Accordo di Programma, è assunto dal comune di Sesto San Giovanni (MI);

3. di prendere atto che il comune di Sesto San Giovanni (MI) ha individuato la Regione Lombardia quale soggetto istituzionale interessato all'Accordo di Programma;

4. di dare atto, in relazione ai contenuti del d.p.g.r. n. 24377 del 9 ottobre 2000 richiamato in premessa, che l'assessore regionale al Territorio ed Urbanistica rappresenta la Regione nella Conferenza dei rappresentanti di cui al punto 1) ed è componente del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo stesso, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali», oltre ad essere delegato, nel procedimento dell'Accordo di Programma, allo svolgimento degli adempimenti di competenza del presidente della Giunta regionale ed alla sottoscrizione degli atti conseguenti;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 15 maggio 1993 n. 14.

Il segretario: Sala

[BUR20020121]

[2.2.1]

D.G.R. 18 OTTOBRE 2002 – N. 7/10721

Modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma promosso dal sindaco di Muggiò (MI) per l'approvazione, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999 n. 9, del Programma Integrato di Intervento denominato «Multiplex Tornado», finalizzato alla riqualificazione di un ambito del Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Grugnotorto

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di partecipare alla Conferenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma promosso dal sindaco di Muggiò (MI) per l'approvazione, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999 n. 9, del Programma Integrato di Intervento denominato «Multiplex Tornado», finalizzato alla riqualificazione di un ambito del Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Grugnotorto;

2. di dare atto che il coordinamento di tutta l'attività di concertazione, preparatoria ed istruttoria, necessaria alla stipulazione dell'Accordo di Programma, è assunto dal comune di Muggiò (MI);

3. di prendere atto che il comune di Muggiò (MI) ha individuato la Regione Lombardia quale soggetto istituzionale interessato all'Accordo;

4. di dare atto, in relazione ai contenuti del d.p.g.r. n. 24377 del 9 ottobre 2000 richiamato in premessa, che l'assessore regionale al Territorio ed Urbanistica rappresenta la Regione nella Conferenza dei rappresentanti di cui al punto 1) ed è componente del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo stesso, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali», oltre ad essere delegato, nel procedimento dell'Accordo di Programma, allo svolgimento degli adempimenti di competenza del presidente della Giunta regionale ed alla sottoscrizione degli atti conseguenti;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 15 maggio 1993 n. 14.

Il segretario: Sala

[BUR20020122]

[2.2.1]

D.G.R. 18 OTTOBRE 2002 – N. 7/10722

Modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma promosso dal sindaco di Roncello (MI) per l'approvazione, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999 n. 9, del Programma Integrato di Intervento denominato «Residenza il Parco»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 12 aprile 1999 n. 9 «Disciplina dei Programmi Integrati di Intervento»;

Richiamato, in particolare, l'art. 9 della citata legge regionale che prevede, per l'approvazione di Programmi Integrati di Intervento comportanti variante agli strumenti urbanistici vigenti o la partecipazione di più soggetti pubblici e privati, la promozione da parte del sindaco della procedura di Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;

Vista la deliberazione consiliare n. 12 del 7 marzo 2001, con la quale il consiglio comunale di Roncello (MI), ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 12 aprile 1999 n. 9, ha approvato il Documento di Inquadramento allo scopo di definire gli obiettivi generali e gli indirizzi della propria azione amministrativa nell'ambito della programmazione integrata di intervento sull'intero territorio comunale;

Vista la nota prot. n. 4242 del 5 agosto 2002, con la quale il sindaco del comune di Roncello (MI) ha promosso, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 e dell'art. 9 della legge regionale 12 aprile 1999 n. 9, l'Accordo di Programma per l'approvazione del Programma Integrato di Intervento denominato «Residenza il Parco», che comporta variante allo strumento urbanistico vigente;

Verificato che lo strumento urbanistico vigente classifica il comparto in:

- «area per standard residenziale»;
- «C2/S semintensiva di espansione, subordinata a piano esecutivo»;
- «B2 verde privato»;
- «viabilità»;

Verificato che il Programma Integrato d'Intervento comporta variante alle previsioni del vigente strumento urbanistico, in quanto prevede:

- una possibilità edificatoria maggiore di quella originariamente ammessa;
- l'inserimento della funzione commerciale;
- una diversa localizzazione delle aree a standard;

Dato atto che la proposta di PII prevede:

- la realizzazione di insediamenti di edilizia residenziale di circa 45.000 mc;
- la realizzazione di un edificio commerciale con S.l.p. di circa 1.000 mq;
- la realizzazione di un plesso scolastico e di una palestra, quale «standard qualitativo»;
- la formazione di una piazza pubblica, della viabilità interna all'ambito di intervento, l'adeguamento dello svincolo stradale in prossimità dell'insediamento commerciale e della viabilità al contorno;
- la formazione di parcheggi pubblici;
- la cessione dell'area a standard residenziale a confine con il Parco sovracomunale del Rio Vallone;

Ritenuto di partecipare all'Accordo di Programma promosso dal sindaco del comune di Roncello (MI);

Visto il d.p.g.r. n. 24377 del 9 ottobre 2000, con il quale l'assessore regionale al Territorio ed Urbanistica è stato delegato allo svolgimento degli adempimenti di competenza del presidente della Giunta regionale ed alla sottoscrizione degli atti conseguenti, nei procedimenti relativi agli Accordi di Programma promossi ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali», per l'approvazione di Programmi Integrati di Intervento attivati ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999, n. 9;

Dato atto che l'assessore regionale al Territorio ed Urbanistica è il rappresentante della Regione nella Conferenza dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma, ed è altresì componente del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'accordo stesso, ai sensi dell'art. 34 del citato d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la legge regionale 15 maggio 1993 n. 14, con particolare riferimento all'art. 7, che disciplina la procedura riferita agli Accordi di Programma promossi da soggetti diversi dalla Regione;

Richiamato l'obiettivo gestionale 10.2.2.9. «Istruttoria e monitoraggio dei Programmi Integrati di Intervento e degli Accordi di Programma di rilievo urbanistico» di cui al vigente Programma Regionale di Sviluppo;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge

Delibera

1. di partecipare alla Conferenza dei Rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma promosso dal sindaco di Roncello (MI) per l'approvazione, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999 n. 9, del Programma Integrato di Intervento denominato «Residenza il Parco»;

2. di dare atto che il coordinamento di tutta l'attività di concertazione, preparatoria ed istruttoria, necessaria alla stipulazione dell'Accordo di Programma, è assunto dal comune di Roncello (MI);

3. di prendere atto che il comune di Roncello (MI) ha individuato la Regione Lombardia quale soggetto istituzionale interessato all'Accordo di Programma;

4. di dare atto, in relazione ai contenuti del d.p.g.r. n. 24377 del 9 ottobre 2000 richiamato in premessa, che l'Assessore regionale al Territorio ed Urbanistica rappresenta la Regione nella Conferenza dei Rappresentanti di cui al punto 1) ed è componente del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo stesso, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali», oltre ad essere delegato, nel procedimento dell'Accordo di Programma, allo svolgimento degli adempimenti di competenza del presidente della Giunta regionale ed alla sottoscrizione degli atti conseguenti;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 15 maggio 1993 n. 14.

Il segretario: Sala

[BUR20020123]

[2.1.0]

D.G.R. 24 OTTOBRE 2002 - N. 7/10737

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla direzione generale - Formazione, istruzione e lavoro - 16° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, comma 3 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della giunta regionale, le variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima UPB, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2001, n. 29 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 7674 del 22 dicembre 2001 «Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»;

Considerato che la direzione generale formazione, istruzione e lavoro ha richiesto, con nota del 23 settembre 2002, prot. E1.2002.0135211, di disporre una variazione compensativa fra capitoli appartenenti alla stessa UPB 2.5.2.1.2.73 «Promozione, miglioramento e qualificazione del sistema educativo ed universitario»;

• Per l'anno 2002:

- variazione in diminuzione:

capitolo 2.5.2.1.2.73.5315 «Contributi alle famiglie per l'erogazione del buono scuola» pari a € 1.148.096,81;

- variazione in aumento:

capitolo 2.5.2.1.2.73.3554 «Spese per le azioni dirette della regione in materia di diritto allo studio universitario» pari a € 1.148.096,81;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2002 e successivi;

Verificato da parte del dirigente dell'unità organizzativa bilancio e ragioneria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio le seguenti variazioni per l'esercizio finanziario 2002:

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

Alla funzione obiettivo 2.5.2 «Un'educazione scolastica ed universitaria di piena competenza regionale», spesa corrente operativa, UPB 2.5.2.1.2.73 «Promozione, miglioramento e qualificazione del sistema educativo ed universitario»:

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.5.2.1.2.73.5315 «Contributi alle famiglie per l'erogazione del buono scuola» è ridotta di € 1.148.096,81;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.5.2.1.2.73.3554 «Spese per le azioni dirette della regione in materia di diritto allo studio universitario» è incrementata di € 1.148.096,81;

2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20020124]

[4.3.0]

D.G.R. 24 OTTOBRE 2002 - N. 7/10788

Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 - Misura J (3.10) «Aiuto in conto capitale al sostegno, sviluppo e valorizzazione degli alpeggi» - Approvazione riparto risorse finanziarie anni 2004-2006 a favore degli organismi delegati

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento CE 1257/99 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG);

Visto il Regolamento CE 1750/99 della Commissione del 23 luglio 1999 recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE 1257/99;

Visto il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Lombardia, adottato con d.g.r. 28 luglio 2000 n. 6/724, e approvato dalla Commissione U.E. con Decisione n. 2669/00;

Vista la d.g.r. n. 7/960 del 3 agosto 2000 con la quale sono state approvate, tra l'altro, le disposizioni attuative del Piano di Sviluppo Rurale Misura «J» (3.10) «Aiuto in conto capitale al sostegno, sviluppo e valorizzazione degli alpeggi»;

Considerato che gli Enti competenti hanno inoltrato alla Direzione Generale Agricoltura gli elenchi delle domande, presentate dai beneficiari nel periodo 1° settembre - 31 dicembre 2000, istruite favorevolmente, secondo i criteri e le priorità stabilite con le disposizioni attuative della Misura J (3.10), per un importo totale di contributi di L. 57.647.929.735 (pari a 29.788.055,28 Euro);

Vista la d.g.r. 2 agosto 2001, n. 7/5876, con la quale è stato approvato il riparto dei fondi per l'importo complessivo di 3.298.000,00 Euro previsti per gli anni 2002-2003 dalla misura J (3.10) del Piano di Sviluppo Rurale;

Dato atto che le graduatorie degli organismi delegati comprendono domande non ancora finanziate per un importo complessivo di 26.247.644,41 Euro a fronte di una disponibilità complessiva, per gli esercizi finanziari FEOGA 2004-2005-2006, di 4.971.000,00 Euro;

Ritenuto di dover dare attuazione alla misura J (3.18) del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, utilizzando le risorse disponibili di cui sopra per finanziare parte degli interventi presenti nelle graduatorie degli Organismi delegati;

Preso atto che:

1. la disponibilità finanziaria per gli anni 2004-2006, di 4.971.000,00 Euro, non consente di finanziare tutte le domande e gli interventi presenti nelle graduatorie degli organismi delegati e che di conseguenza si è reso necessario adottare i criteri di seguito riportati, che tengono conto delle proposte dell'UNCCEM (lettera prot. n. 627 in data 10 settembre 2002) per suddividere il budget tra gli Organismi delegati:

- finanziare 1 progetto (per un importo complessivo di 480.279,41 Euro) ai cinque Organismi delegati che nel precedente riparto non sono stati assegnatari di finanziamento del biennio 2002-2003;
- ripartire le rimanenti risorse di 4.490.720,59 Euro a favo-

re degli altri Organismi delegati in base al fabbisogno di spesa (50%) ed al numero delle malghe (50%);

- escludere dal contributo le domande che sono finanziate per meno del 50% del contributo concedibile;

2. l'ammontare complessivo dell'assegnazione di 5.342.647,97 Euro, pur superando il budget complessivo disponibile di 4.971.000,00 Euro, non comporterà di fatto una maggiore spesa, se si considerano le economie (mediamente superiori al 5% del finanziamento assegnato) che si riscontrano in sede di liquidazione delle spese;

3. il budget complessivo disponibile per gli anni 2004-5-6 viene suddiviso in budget per Organismi delegati, come da allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

4. gli Organismi delegati, con le risorse loro assegnate, sono tenuti a finanziare le domande presenti nelle graduatorie secondo l'ordine di punteggio conseguito;

Ritenuto quindi di procedere al riparto delle risorse finanziarie, assegnando agli Organismi delegati le quote di finanziamento di cui all'allegato 1 al presente provvedimento;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente recepite:

1. di approvare il riparto delle risorse finanziarie degli anni 2004-5-6 suddiviso tra gli Organismi delegati, relativi all'attuazione della misura J (3.10) «Aiuto in conto capitale al sostegno, sviluppo e valorizzazione degli alpeggi», così come riportato nell'allegato 1, composto di n. 1 pagina, parte integrante del presente provvedimento;

2. di pubblicare la presente deliberazione ed i relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia in quanto atto programmatico di particolare rilievo.

Il segretario: Sala

ALLEGATO 1

**PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006
Misura J «Aiuto in conto capitale al sostegno,
sviluppo e valorizzazione degli alpeggi»
Riparto risorse finanziarie anni 2004-2006**

Organismo delegato	Contributo (€)
Comunità Montana Alto Sebino	225.000,00
Comunità Montana Valle Seriana Superiore	285.673,28
Comunità Montana Valle Seriana	72.430,57
Comunità Montana Valle Brembana	489.714,44
Comunità Montana Lario Intelvese	144.546,00
Comunità Montana Di Scalve	123.978,17
Comunità Montana Valle Cavallina	74.370,00
Comunità Montana Valle Imagna	42.335,00
Comunità Montana Sebino Bresciano	46.016,31
Comunità Montana Valle Trompia	433.512,00
Comunità Montana Valle Sabbia	164.095,62
Comunità Montana Valle Camonica	815.238,19
Comunità Montana Alto Garda Bresciano	225.000,00
Comunità Montana Valchiavenna	191.460,90
Comunità Montana Alto Lario Occidentale	225.000,00
Comunità Montana Alpi Lepontine	225.000,00
Comunità Montana Valsassina	280.312,50
Comunità Montana Lario Orientale	92.558,10
Comunità Montana Valtellina di Tirano	173.181,47
Comunità Montana Valtellina di Sondrio	377.516,33
Comunità Montana Valtellina di Morbegno	249.037,53
Comunità Montana Alta Valtellina	386.671,56
TOTALE	5.342.647,56

[BUR20020125]

[4.3.0]

D.G.R. 24 OTTOBRE 2002 - N. 7/10789

Piano di sviluppo rurale 2000-2006 - Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per la tipologia

C relative alla misura h (2.8) «Imboschimento delle superfici agricole» ed approvazione delle relative disposizioni attuative

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento CE 1257/1999 del consiglio dell'Unione Europea del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG);

Visto il regolamento CE 1750/1999 della commissione del 23 luglio 1999 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE 1257/1999;

Preso atto della d.g.r. n. 7/724 del 28 luglio 2000 con la quale viene adottato il testo definitivo del piano di sviluppo rurale 2000-2006 (di seguito P.S.R.) della regione Lombardia;

Considerato che il provvedimento di giunta attribuisce alla direzione generale agricoltura le competenze connesse all'attuazione del P.S.R.;

Considerato altresì che la suddetta deliberazione prevede che la giunta regionale adotti le disposizioni attuative delle singole misure;

Preso atto della d.g.r. n. 7/960 del 3 agosto 2000 con la quale sono state approvate le disposizioni attuative del P.S.R. 2000-2006 per gli interventi infrastrutturali e strutturali del settore agro-forestale e di sostegno al consolidamento ed allo sviluppo delle imprese, approvando contestualmente il modello unico di domanda valevole per ciascuna misura del P.S.R. e rinviando ad un proprio successivo provvedimento l'adozione delle modalità operative per i controlli e le sanzioni concernenti tutte le misure del P.S.R.;

Richiamata la decisione comunitaria n. C(2000) 2669, formalmente adottata il 15 settembre 2000, recante approvazione del documento di programmazione sullo sviluppo rurale nella regione Lombardia per il periodo di programmazione 2000-2006;

Preso atto che il dirigente proponente, acquisite le proposte delle diverse strutture organizzative interessate, riferisce che:

- la misura h (2.8) «imboschimento delle superfici agricole» del piano di sviluppo rurale prevede quattro diverse tipologie di intervento, contrassegnate dalle lettere A (bosco), B (arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo), C (impianti per la produzione di biomassa a fini energetici) e D (arboricoltura da legno a rapido accrescimento);

- a seguito dell'apertura del bando, disposto con d.g.r. n. 7/3509/2001, sono state approvate dalle province le graduatorie a validità biennale delle domande ammissibili, suddivise in base alla tipologia di intervento per la quale si richiedeva il finanziamento;

- la d.g.r. n. 7/3509/2001 prevede la suddivisione delle risorse finanziarie tra le varie tipologie di intervento in misura del 10% per la tipologia A, del 20% per la tipologia B, del 30% per la tipologia C, del 40% per la tipologia D;

- a seguito del riparto delle risorse finanziarie relative all'esercizio FEOGA 2002 tra le province, disposto con d.g.r. n. 7/6849/2001, sono state ammesse a finanziamento tutte le domande ammissibili relative alla tipologia di intervento C;

- la regione Lombardia ritiene prioritario incentivare la realizzazione di impianti di tipologia di intervento C per la loro importanza a fini energetici;

- risulta pertanto opportuno riaprire i termini per la presentazione delle domande limitatamente alla sola tipologia C, riformulando le disposizioni attuative esclusivamente per le nuove domande di finanziamento che saranno presentate per tale tipologia di intervento, mentre per le altre tipologie A, B e D è necessario far scorrere le graduatorie relative al bando del 2001, finanziando gli aspiranti beneficiari già dichiarati ammissibili;

- risulta opportuno rendere di nuovo esecutiva la tipologia C della misura «h», prevista nel P.S.R., tramite l'approvazione delle relative disposizioni attuative di cui all'allegato 1, composto da n. 18 pagine, parte integrante del presente provvedimento;

- le modifiche ed integrazioni, a valenza esclusivamente tecnica (con l'esclusione delle condizioni d'ammissibilità e delle priorità), che dovessero rendersi necessarie all'allegato n. 1 al presente provvedimento è opportuno vengano adottate con provvedimento del direttore generale della direzione agricoltura;

- le domande di contributo possono essere presentate alle

province, con le modalità indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento, integrate con la modulistica specifica adottata;

- la modulistica necessaria per la presentazione delle domande di contributo è ricondotta, per la parte generale, al modello unico;

- la modulistica da allegare al modello unico, per la tipologia C della misura h, è già stata adottata e pubblicizzata con provvedimento del direttore generale della direzione agricoltura n. 4421 del 28 febbraio 2001;

- le disponibilità finanziarie connesse all'attuazione della misura trovano copertura secondo le modalità definite nello stesso P.S.R. per quanto riguarda le misure soggette a cofinanziamento comunitario;

- le anticipazioni finanziarie previste nelle disposizioni attuative della misura «h» possono essere concesse fino al completo utilizzo del tetto massimo delle disponibilità finanziarie previste nel P.S.R. per ciascun anno;

Riferito da parte del dirigente proponente che le disposizioni contenute nell'allegato 1 rappresentano lo strumento indispensabile per attuare quanto previsto dal regolamento CE 1257/99 e dal P.S.R., al fine di avviare la programmazione 2000/2006 e consentire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie, nazionali e regionali destinate all'intero comparto agricolo e forestale lombardo;

Ritenuto di approvare le disposizioni attuative del P.S.R. relative alla tipologia di intervento C della misura h (2.8) «Imboschimento delle superfici agricole»;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui s'intendono integralmente recepite, le disposizioni attuative relative alla tipologia di intervento C della misura «h» del P.S.R., di cui all'allegato n. 1 composto da n. 18 pagine, parte integrante del presente provvedimento;

2. di incaricare il direttore generale della direzione agricoltura ad apportare con proprio provvedimento modifiche ed integrazioni, a valenza esclusivamente tecnica e con l'esclusione delle condizioni d'ammissibilità e delle priorità, all'allegato al presente provvedimento che dovessero rendersi necessarie per il puntuale rispetto delle disposizioni del P.S.R.;

3. di stabilire che le disponibilità finanziarie connesse all'attuazione della misura trovano copertura secondo le modalità definite nello stesso P.S.R. per quanto riguarda le misure soggette a cofinanziamento comunitario;

4. di disporre che le anticipazioni finanziarie a favore dei beneficiari, previste nelle disposizioni attuative della misura «h», possono essere concesse fino al completo utilizzo del tetto massimo delle disponibilità finanziarie previste nel P.S.R. per ciascun anno;

5. di far decorrere i termini di presentazione delle domande di contributo alle province a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del provvedimento indicato al punto 1;

6. di pubblicare la presente deliberazione ed i relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia in quanto atto programmatico di particolare rilievo.

Il segretario: Sala

ALLEGATO N. 1

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006 DISPOSIZIONI ATTUATIVE Misura H (2.8) Imboschimento delle superfici agricole

Premessa

Con le disposizioni attuative della misura 2.8 si intende dare continuità all'azione intrapresa nel periodo 1993-99 con l'attuazione del reg. CEE 2080/1992, perseguendo i seguenti obiettivi:

- creare opportunità alternative di reddito agli imprenditori agricoli;
- incrementare la superficie arborata, soprattutto in pianura, convertendo i terreni agricoli alla produzione di legname;
- realizzare impianti finalizzati alla protezione e alla riqualificazione del territorio.

Riferimenti normativi

Art. 31 del reg. CE 1257/1999, artt. 25-26 del reg. CE 1750/1999.

Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato con decreto del direttore generale agricoltura n. 4575 del 13 marzo 2002 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 29 marzo 2002 3° supplemento straordinario al n. 13 (di seguito «Manuale»).

1. Tipologia d'intervento

c. Impianti con specie arboree per la produzione di biomassa (con ceduzione a turno ravvicinato): impianti finalizzati alla produzione di biomassa per usi energetici oppure per assottimenti da lavoro.

Gli impianti in parola sono da considerarsi colture legnose agrarie finalizzate alla produzione di legname e di biomassa e come tali rientranti nella definizione di arboricoltura da legno di cui all'art. 2, comma 5, del d.lgs. 227/2001. Pertanto non sono soggetti alla legislazione forestale vigente.

La durata minima di tali impianti è di 15 anni, con decorrenza dalla data di collaudo.

2. Beneficiari

Possono accedere agli aiuti previsti i soggetti di seguito riportati, in possesso, al momento della presentazione della domanda di aiuto, dei requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti per le diverse tipologie d'intervento:

a) imprenditori agricoli singoli e associati (persone fisiche o giuridiche che ricavano almeno il 25% del reddito complessivo dall'attività agricola, alla quale dedicano non meno del 25% del proprio tempo lavorativo).

Le cooperative agricole, i consorzi agricoli e i consorzi forestali sono equiparati agli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 228/2001 e dell'art. 8 del d.lgs. 227/2001.

Sono esclusi dagli aiuti gli imprenditori agricoli che beneficiano del sostegno al prepensionamento, ai sensi della vigente regolamentazione comunitaria.

3. Entità degli aiuti

Gli aiuti per la realizzazione degli imboschimenti e degli impianti, le manutenzioni e la compensazione della perdita di reddito sono concedibili secondo le modalità e nella misura massima riportate nelle sottostanti tabelle.

Il limite massimo per la spesa ammessa ad ettaro è di € 4.500,00.

Il contributo è pari al 70% della spesa ammessa.

L'importo massimo concedibile a contributo è di € 200.000,00 (per campagna e per beneficiario).

Se i terreni agricoli rientrano nel 10% di set-aside, il premio di mancato reddito non può superare i limiti di cui al reg. CE 1251/1999.

I premi di manutenzione e di mancato reddito sono erogati, rispettivamente, per 3 e 15 anni, come da tabella seguente.

Tab. 1: Premi per manutenzione e mancato reddito

Manutenzione	Mancato reddito
€ 620,00/ha 1° e 2° anno	€ 725,00/ha per terreni irrigui di pianura
€ 370,00/ha 3° anno	€ 605,00/ha per terreni non irrigui di pianura

Le spese ammissibili comprendono:

– i lavori di preparazione del terreno e di allestimento dell'impianto (livellamento, ripuntatura, aratura, erpicature, freature, tracciamento filari, apertura buche, concimazione di fondo, pacciamatura, utilizzo di apparati di difesa per le piante e chiudende, segnaletica, ecc.);

– l'acquisto del materiale vegetale arbustivo e arboreo, corredato da certificazione d'origine e fitosanitaria, quando richiesta;

– le spese generali (oneri di progettazione, direzione lavori, consulenza tecnica durante i primi tre anni di vita dell'impianto) fino ad un massimo del 10% delle spese ammissibili;

– l'IVA, nel caso in cui il beneficiario non può scaricarla in virtù della propria natura giuridica.

Le spese generali comprendono la progettazione, la direzione dei lavori, le consulenze specialistiche a supporto della progettazione, le spese per effettuare profili ed analisi del ter-

reno, la gestione del cantiere nei lavori in amministrazione diretta, la consulenza tecnica durante i primi tre anni di vita dell'impianto ecc. Nel computo della spesa ammessa sono riconosciuti gli oneri relativi alla progettazione e direzione dei lavori nella misura massima, in percentuale dell'importo lavori, del:

– 10% per i liberi professionisti, società di professionisti, consorzi forestali (solo per i consorziati), ERSAF (per conto terzi nell'ambito di interventi sperimentali)

I professionisti abilitati alla progettazione, alla direzione lavori e alla consulenza tecnica durante i primi tre anni di vita dell'impianto sono:

– i dottori forestali e i dottori agronomi iscritti all'albo professionale (iscrizione non richiesta per i dipendenti di comuni che predispongono la relazione per conto dell'ente che presenta la domanda);

– i periti agrari e gli agrotecnici, iscritti ai rispettivi collegi, esclusivamente per impianti destinati alla produzione di legname su terreni agricoli di aziende la cui superficie non sia superiore a 15 ettari.

4. Zonizzazione

La misura si applica su tutto il territorio regionale di pianura, cioè nei comuni classificati di pianura secondo la metodologia ISTAT.

5. Condizioni

Gli interventi ammissibili, di cui al precedente paragrafo 1, devono interessare superfici agricole coltivate stabilmente a:

– seminativi;
– prati e pascoli;
– colture permanenti (frutteti, pioppeti e arboreti da legno, vivai, ecc.).

L'accertamento di questo requisito fa riferimento all'annata agraria in corso o a quella precedente la presentazione della domanda di aiuto.

I terreni destinati a set-aside, ai sensi dell'art. 6 del reg. CE 1251/1999, possono essere utilizzati nell'ambito degli interventi definiti con la presente misura, fatto salvo il disposto del comma 8 dello stesso articolo che vieta l'erogazione del premio per il set-aside e limita l'importo per mancato reddito al valore del premio concesso per set-aside.

Il materiale di propagazione, appartenente a specie vegetali per le quali la normativa vigente lo preveda, dovrà essere munito della certificazione relativa alla provenienza o all'identità (l. 22 maggio 1973, n. 269 e successive integrazioni) e, per le specie che lo richiedono, anche la certificazione riferita allo stato fitosanitario (passaporto verde).

L'aiuto concesso in regime dell'art. 31 del reg. (CE) n. 1257/1999 non è cumulabile con altri contributi o aiuti concessi o previsti da regolamenti comunitari, leggi nazionali, leggi regionali per gli stessi impianti o imboschimenti sui medesimi terreni.

6. Caratteristiche degli impianti. Limiti e divieti**6.1 Caratteristiche degli impianti**

Gli impianti devono essere costituiti da popolamenti di latifoglie, governati a ceduo, con turbo breve.

La superficie minima su cui realizzare gli impianti è di 10.000 mq, al netto di eventuali tare (1) esistenti (es. strade, capezzagne, fabbricati, canali, boschi, siepi, filari ecc.). Tale superficie deve essere accordata, cioè non essere divisa in due o più parti da altri mappali non interessati all'intervento oppure da tare: esclusivamente al fine di determinare la superficie minima accorpata, non si considerano tare le interruzioni causate da viabilità aziendale, reticolo idrico aziendale, siepi, filari. Sono ammessi impianti di dimensione minima di 5.000 mq purché in ampliamento di impianti già esistenti, realizzati da non più di cinque anni, con caratteristiche e funzioni simili.

La densità minima d'impianto è di 1100 piante /ettaro. Tale valore può essere abbassato nel caso in cui, in ambiti territoriali particolari, esistano norme o prescrizioni che impongono densità meno elevate.

(1) Sono considerati tare le superfici che comportano una riduzione della densità del popolamento: pertanto di norma un canale (es. Villosesi) sarà considerata una tara, un canaletto largo pochi decimetri no.

6.2 Limiti e divieti

Non sono ammessi a finanziamento:

- gli interventi che vengono realizzati prima della presentazione della domanda di contributo a seguito della pubblicazione delle presenti disposizioni;
- le consociazioni con altre colture agrarie, ad eccezione di quelle a perdere coltivate nell'interfila e destinate alla fauna selvatica, a condizione che non beneficino di alcun aiuto;
- gli interventi che possono avere conseguenze negative sulle zone facenti parte della rete «Natura 2000»;
- gli interventi su terreni che in precedenza sono stati interessati dagli aiuti previsti dal reg. (CEE) 2080/92, per i quali persistano obblighi di mantenimento da parte dei beneficiari.

Altri divieti:

- non possono essere realizzati impianti in zone dove periodiche esondazioni di corsi o specchi d'acqua, frane, slavine o altre avversità possono causare danni significativi;
- le specie da impiegare devono essere autoctone o, se esotiche, ben ambientate ed il loro comportamento conosciuto. Al fine di evitare la diffusione di piante attualmente gravemente invadenti, è vietato l'impiego delle seguenti specie: *Acer negundo*, *Ailanthus altissima*, *Prunus serotina*. Nelle aree protette, non è possibile piantare specie vietate dai regolamenti e dalle norme esistenti nell'area protetta in esame.

7. Procedure

7.1 Competenza territoriale e modalità di presentazione

Le domande di contributo devono pervenire alle province (organismi delegati) competenti per il territorio in cui si trovano i terreni che si desidera impiantare.

Per domande relative a superfici poste in più province, in conformità a quanto indicato nel paragrafo 2, parte I, del «Manuale», è competente a riceverle e ad espletare l'istruttoria la provincia nel cui territorio ricade la maggior parte del terreno interessato dall'intervento; questa provincia informerà le altre province interessate.

7.2 Modalità di presentazione

Le domande devono essere compilate, utilizzando esclusivamente il modello informatizzato di seguito descritto, nel periodo di apertura dei termini, che viene fissato in 30 giorni, a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia delle presenti disposizioni attuative.

7.3 Documentazione della domanda

Nell'ambito del sistema informativo agricolo della regione Lombardia (SIARL) sono stati costituiti l'anagrafe delle imprese agricole ed il fascicolo aziendale, che contengono le informazioni certificate di carattere generale relative alle imprese. A partire da tale sistema è stato sviluppato il modello di domanda informatizzato, direttamente collegato all'anagrafe delle imprese agricole e al fascicolo aziendale, attraverso il quale è possibile compilare e presentare alle province le domande di finanziamento relative alla misura h. La costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziende consente la compilazione automatica della parte generale del modello di domanda, alla quale è collegata una scheda di misura che contiene dati e informazioni specifiche della misura.

Al modello di domanda informatizzato relativo alla misura h si accede via internet, a partire dal sito della DG agricoltura (indirizzo attuale www.agricoltura.regione.lombardia.it). Nell'apposita sezione del sito dedicata al SIARL, sono disponibili le modalità di accesso al modello di domanda, previa registrazione e rilascio dei codici di accesso personali. Per accedere al SIARL e al modello di domanda relativo alla misura h è necessario disporre di apposita abilitazione ed autorizzazione individuale (login/password), rilasciata dalla direzione generale agricoltura, gestione del sistema.

Tutte le informazioni relative all'accesso al modello di domanda informatizzato sono reperibili anche presso la direzione generale agricoltura, le province, le organizzazioni professionali agricole e presso i centri autorizzati di assistenza agricola riconosciuti.

Si precisa che il richiedente, una volta completata la compilazione della domanda, oltre all'invio telematico della stessa, dovrà stampare la domanda, firmarla in originale e presentarla all'amministrazione competente. Infatti la copia cartacea, in quanto documento sottoscritto dal richiedente è indispensabile per la costituzione del dossier previsto al capitolo 5 della parte I del «Manuale».

La domanda deve contenere i seguenti documenti:

- modello informatizzato di domanda di adesione alla misura h e scheda di misura da inviare in via telematica entro e non oltre la data ultima di presentazione, secondo le modalità sopra descritte;
- copia cartacea della domanda firmata dal richiedente da presentare entro i 10 giorni successivi al termine di presentazione delle domande fissati precedentemente;
- le autocertificazioni (redatte secondo quanto previsto dal d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, artt. 46 e 47) relative a:
 - titolo di possesso delle particelle e delle superfici dove si effettuerà l'intervento;
 - autorizzazione, qualora il richiedente sia soggetto diverso dal proprietario, da parte di quest'ultimo ad effettuare gli interventi oppure parere dell'ente competente ai sensi dell'art. 16 della legge 203/1982;
 - utilizzo agronomico delle superfici interessate dagli interventi di impianto. Tale utilizzo deve avere carattere di stabilità almeno fino all'anno precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto (occorre indicare anche la relativa destinazione culturale);
 - quota di tempo e di reddito, rispettivamente dedicato e derivante dalle attività agricole;
 - presenza di regolare concessione e pagamento del canone per gli interventi ricadenti in aree demaniali;
- progetto definitivo redatto da un tecnico abilitato (2) e sottoscritto, unitamente alla domanda, dal titolare o legale rappresentante dell'azienda richiedente, secondo quanto previsto dalla l. 15 maggio 1997, n. 127;
- parere di compatibilità del progetto definitivo con gli strumenti di pianificazione dei parchi regionali. Il parere deve essere rilasciato dall'ente gestore del parco entro 15 giorni dalla data della richiesta. Trascorso tale termine senza riscontro lo stesso è da intendersi positivo (2);

- contratto di fornitura pluriennale a garanzia del collocamento della biomassa o, in alternativa, dichiarazione di autoconsumo in relazione al fabbisogno energetico aziendale.

I dati indicati in domanda, sono resi ai sensi del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, artt. 46 e 47, e costituiscono «dichiarazione sostitutiva di certificazione» e «dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà».

Il progetto definitivo deve contenere:

a) la «relazione tecnica dettagliata dell'intervento» da realizzare ed in particolare la motivazione e l'elenco delle specie da impiegare, il modulo di impianto (con riferimento alle consociazioni), gli interventi colturali (concimazioni, frequenza delle ceduzioni, sfolli sulle ceppaie, potature, ecc.), la stima del numero di ceppaie a fine turno, le modalità di esecuzione dei lavori ecc.

La «relazione tecnica dettagliata dell'intervento» deve contenere le seguenti informazioni (si confronti il volume «Arboricoltura da legno - manuale tecnico operativo», edito dalla regione Lombardia):

- *definizione delle caratteristiche stazionali*, con inquadramento generale di tipo climatico, geo-pedologico, vegetazionale, socio-economico ed analisi ecologica, geopedologica e climatica della stazione in particolare; per gli impianti di oltre 15 ettari, è necessaria l'analisi fisico-chimica del suolo (tessitura, pH in acqua, pH in KCl, carbonati, calcare attivo, sostanza organica, capacità di scambio cationico, azoto totale, Ca, Mg, K, P);
- *obiettivi dell'intervento*, indicando le caratteristiche del legname ricavabile, il turno e il trattamento;
- *scelta delle specie*, da motivare dettagliatamente in base alle loro attitudini ecologiche e selvicolturali, indicando eventualmente anche le varietà ed i cloni;
- *scelta del sesto di impianto e del modello colturale*, indicando in particolare la distanza delle piante tra le file e sulle file, il tipo di mescolanza, l'eventuale consociazione con specie arbustive;
- *caratteristiche del materiale vivaistico da impiegare*, evidenziando l'uso di piante nate da seme o da talea, età, contenitore, qualità del postume;
- *preparazione del terreno*: lavorazioni, concimazioni, tracciamento, con relativa epoca di intervento;

(2) I professionisti abilitati alla stesura del progetto sono indicati in fondo al precedente paragrafo 3.

- messa a dimora delle piante: apertura delle buche, concimazioni localizzate, eventuale pacciamatura;
- cure colturali post-impianto: risarcimenti, controllo delle infestanti, lavorazioni superficiali, lotta fitosanitaria, irrigazioni di soccorso, concimazioni, ecc. Analisi delle principali difficoltà tecniche ed operative che potranno essere ragionevolmente incontrate nei 15 anni di vita dell'impianto; messa in evidenza degli accorgimenti da seguire al fine di ridurre il rischio di fallimento dell'impianto e delle possibili soluzioni da prendere a seguito della comparsa dei primi segnali di difficoltà;
- utilizzazione: modalità di taglio, interventi sulla ceppaia, stima delle ceppaie a fine turno e delle biomasse ricavabili dalla ceduzione;

b) computo metrico estimativo dei lavori, predisposto in conformità alle voci del «prezzario per gli interventi di arboricoltura da legno in Lombardia» approvato con decreto del direttore generale n. 3851 del 5 marzo 2002;

c) la descrizione della stazione oggetto dell'intervento (caratteristiche topografiche, pedologiche e climatiche) e sua localizzazione tramite:

- corografia su carta tecnica regionale in scala 1:10.000, riportante l'area oggetto dell'intervento;
- estratto di mappa delle superfici interessate (anche in copia non certificata da «videomappa»).

Prima dell'inizio dei lavori, gli imprenditori agricoli devono comunicare all'o.d.:

- d) eventuali modifiche di dettaglio agli elaborati progettuali del progetto definitivo;
- e) cronoprogramma dell'esecuzione dei lavori.

Si rimanda al paragrafo 2.1.2, parte II, del «Manuale», per l'individuazione degli errori sanabili nelle domande. La documentazione di cui ai precedenti punti a), b) e c) costituisce in ogni caso «elementi minimi per svolgere l'istruttoria».

Tutta la documentazione presentata, relativa alle aziende agricole, viene registrata all'anagrafe regionale delle imprese.

8. Istruttoria delle domande e dei progetti

L'istruttoria è effettuata dall'ente competente entro 30 giorni consecutivi dal ricevimento delle domande e prevede:

- il controllo amministrativo su 100% delle domande presentate;
- il controllo tecnico effettuato sulla totalità della documentazione tecnica allegata alla domanda di contributo;
- l'effettuazione di una visita in «situ» o sopralluogo, qualora il funzionario istruttore lo reputi necessario per acquisire elementi di valutazione della domanda.

Il funzionario incaricato dell'istruttoria esprime il proprio parere tramite verbale d'istruttoria predisposto dalla direzione generale agricoltura, prendendo atto, laddove previste, delle «dichiarazioni sostitutive di certificazione» e delle «dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà» sottoscritte dal richiedente.

Per tutti i richiedenti aventi titolo al riconoscimento dell'aiuto compensativo per il mancato reddito, l'ente competente deve accertare, nel corso dell'istruttoria, il possesso dei requisiti necessari e l'entità del premio concedibile.

Per quanto non indicato, si rimanda ai paragrafi 3, 4 e 5, parte I, del «Manuale».

8.1 Punteggi di priorità

Al fine di redigere le graduatorie provinciali degli interventi finanziabili, si riportano di seguito i parametri da utilizzare con i relativi punteggi (il punteggio massimo ottenibile da una singola domanda è pertanto di 23 punti).

Categoria di beneficiario (una sola opzione) • Imprenditore agricolo con meno di 40 anni; • Imprenditore agricolo; • Consorzi forestali, consorzi agricoli, cooperative agricole:	punti 4 punti 3 punti 4
Localizzazione dell'intervento • Intervento conforme con la pianificazione agro-forestale provinciale (punteggio massimo attribuibile dalle province a loro discrezione); • Intervento in aree protette (purché compatibile con le norme di tutela); • Ampliamento di impianti esistenti con le medesime caratteristiche:	punti 5 punti 3 punti 2
Qualità del progetto • In base alla valutazione del progetto, punteggio massimo:	punti 5

Garanzia sul collocamento della produzione legnosa (una sola opzione) • Contratto di fornitura pluriennale; • Autoconsumo in relazione al fabbisogno energetico aziendale:	punti 4 punti 2
---	--------------------

Ai soli fini della definizione del punteggio, i parchi locali di interesse sovracomunale non sono considerati aree protette.

Per l'attribuzione del punteggio, si rimanda al paragrafo 2.2, parte I, del «Manuale».

Per quanto riguarda il punteggio della qualità del progetto, esso viene determinato come da tabella seguente (gli aspetti progettuali sono quelli precedentemente indicati nella definizione di progetto definitivo):

Aspetto progettuale		L'aspetto progettuale a lato è stato trattato in maniera:		
		completa ed esaustiva	parziale ma sufficiente	insufficiente o inesperta
1	Definizione delle caratteristiche stagionali	1,0 punti	0,5 punti	0 punti
2, 3, 4 e 5	Obiettivi dell'intervento. Scelta delle specie. Scelta del sesto di impianto e del modello colturale. Caratteristiche del materiale vivaistico da impiegare	2,0 punti	1,0 punti	0 punti
6 e 7	Preparazione del terreno. Messa a dimora delle piante	1,0 punti	0,5 punti	0 punti
8 e 9	Cure colturali post-impianto. Utilizzazione	1,0 punti	0,5 punti	0 punti

Per essere dichiarate ammissibili al finanziamento e quindi inserite in graduatoria, le domande devono:

- ottenere almeno tre dei cinque punti a disposizione per la qualità del progetto;
- non aver trattato in maniera «insufficiente o inesperta» alcun aspetto progettuale.

Le domande sono ordinate in graduatoria, in ordine decrescente dal maggiore al minore, con i seguenti criteri:

1. punteggio totale ottenuto;
2. in caso di parità, in base alla economicità dell'intervento, ovvero al rapporto tra la superficie netta di intervento in mq e il costo ammissibile in euro e centesimi (precedono le domande con un maggior rapporto superficie/costi).

8.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria

L'ente competente comunica ad ogni richiedente l'esito dell'istruttoria, inviando copia del verbale, nonché le modalità di riesame. La comunicazione deve essere trasmessa al richiedente entro 10 giorni dalla data del verbale di istruttoria.

Tale comunicazione, per le domande istruite positivamente, deve contenere, per ogni beneficiario, l'indicazione:

- del punteggio assegnato;
- dell'importo totale ammesso a contributo;
- del contributo concedibile;
- della ripartizione dell'importo totale in quote o lotti di spesa che si sosterranno effettivamente nei diversi esercizi finanziari (con riferimento all'anno finanziario FEAOG-garanzia) interessati dalla realizzazione dell'intervento.

8.3 Presentazione richiesta di riesame

Indipendentemente dalle possibilità di ricorso previste dalla normativa vigente, il richiedente entro 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell'esito dell'istruttoria, ha la facoltà ai sensi della l. 241/1990, di presentare all'ente competente, memorie scritte al fine di riesaminare la domanda e ridefinire la sua posizione.

Se le memorie scritte sono presentate nei termini sopra definiti l'ente competente valuta la documentazione relativa ed esprime il proprio parere. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.

8.4 Comunicazione dell'esito del riesame

L'ente competente comunica al beneficiario l'esito positivo o negativo del riesame entro 10 giorni dalla data di ricevimento della memoria.

8.5 Formulazione e approvazione degli elenchi delle domande ammissibili

La provincia, entro 7 giorni dall'invio dell'ultima comunica-

zione ai beneficiari sull'esito del riesame, formula ed adotta la graduatoria, ordinata per punteggio di priorità decrescente, delle domande ammissibili in quanto positivamente istruite. L'elenco deve pervenire dalla DG agricoltura sia su carta che su supporto informatico, sulla base di modelli predisposti dalla DG agricoltura stessa. L'elenco deve contenere il punteggio totale, il punteggio di qualità, la superficie espressa in ettari ed are, l'indicazione della spesa ritenuta ammissibile, del relativo contributo articolato per anno finanziario.

L'elenco, approvato nelle forme ritenute opportune dall'ente competente, deve essere trasmesso alla direzione generale agricoltura entro 7 giorni dall'adozione.

8.6 *Suddivisione delle risorse finanziarie*

La direzione generale agricoltura, entro 10 giorni dal ricevimento degli elenchi definitivi delle province, definisce il provvedimento che suddivide le risorse finanziarie complessive tra le province per erogare i contributi alle domande ammesse a finanziamento.

Le risorse finanziarie disponibili, al netto degli importi destinati ai premi di mancato reddito e di manutenzione per gli impianti già realizzati in base al reg. CE 2080/1992 e alla misura h del PSR, nonché al netto degli importi destinati alla conclusione degli impianti relativi alle domande già finanziate con la misura h del PSR, saranno utilizzate per il finanziamento delle domande presentate e ritenute ammissibili a seguito del presente bando della misura h.

Qualora la dotazione finanziaria risulti inferiore al fabbisogno complessivo, ad ogni provincia saranno assegnate le risorse spettanti sulla base dei seguenti criteri di riparto:

- quota forfettaria uguale per ciascuna provincia, nella misura massima del 15% del budget ripartito;
- incidenza della PLV agricola provinciale sulla PLV agricola regionale (utilizzando i dati ISTAT);
- incidenza del fabbisogno provinciale rispetto a quello regionale, espresso considerando tutte le richieste finanziarie relative alle domande presentate ed istruite positivamente e presenti nelle graduatorie.

Ai fini dell'individuazione della quota provinciale di risorse finanziarie attribuite nell'ambito del riparto, il criterio a) incide per il 15%, il criterio b) per il 35% ed il criterio c) per il 50%.

Le somme da ripartire potranno subire piccoli assestamenti in maniera tale da poter finanziare le singole domande in misura completa.

La direzione generale agricoltura individua le domande finanziabili per ciascun ente competente, combinando le priorità con le disponibilità finanziarie allocate sulla misura per l'esercizio finanziario 2003. Qualora la tempistica per l'invio dell'elenco dei beneficiari non venga rispettata, l'inserimento delle domande nel provvedimento regionale è rinviato ad un eventuale atto successivo.

Il provvedimento regionale ha validità annuale, fatti salvi eventuali aggiornamenti, conseguenti alla presentazione di nuove domande in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse finanziarie previste nel piano di sviluppo rurale.

8.7 *Comunicazioni agli enti delegati delle domande finanziate*

La direzione generale agricoltura, entro 7 giorni dall'adozione del provvedimento, comunica agli enti competenti sia gli elenchi delle domande finanziabili (con il relativo contributo) sia gli elenchi delle domande ammissibili ma non finanziabili.

8.8 *Comunicazione al beneficiario dell'ammissione a finanziamento*

Gli enti competenti, entro 7 giorni dal ricevimento dell'elenco delle domande finanziate dalla direzione generale agricoltura, comunicano ai titolari delle domande l'ammissione a finanziamento con eventuali prescrizioni.

La comunicazione deve contenere anche i seguenti elementi:

- l'importo della spesa ammessa e del relativo contributo;
- il quadro economico del progetto;
- i tempi di esecuzione dei lavori e di rendicontazione della spesa sostenuta, che dovranno consentire di erogare il contributo nell'anno finanziario FEOGA di riferimento per il riparto delle risorse;
- le indicazioni per l'eventuale utilizzo dei ribassi di gara;

- le indicazioni per eventuali varianti;
- le eventuali prescrizioni e gli obblighi del beneficiario;
- le modalità di erogazione del contributo.

I beneficiari possono iniziare i lavori, sotto la propria responsabilità, dandone preventiva comunicazione alle province, esclusivamente dopo la presentazione della domanda e a condizione che siano rispettate tutte le indicazioni delle presenti disposizioni (es. pareri ed autorizzazioni varie).

8.9 *Anticipi*

I beneficiari, sia pubblici che privati, possono richiedere agli organismi delegati l'erogazione di un anticipo pari al 20% dell'importo globale dell'investimento ammesso a finanziamento.

Per ottenere l'anticipo, il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:

- richiesta di erogazione dell'anticipo,
- certificato/dichiarazione di inizio dei lavori rilasciato dal direttore dei lavori,
- polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, contratta con un istituto di credito o assicurativo compreso nell'elenco dell'organismo pagatore, di importo pari all'anticipo richiesto, maggiorato del 10% comprensivo delle spese di escussione a carico del soggetto intestatario e degli interessi legali eventualmente dovuti.

La polizza deve essere intestata all'organismo pagatore regionale ed avere una durata pari al periodo di realizzazione dell'intervento più tre semestri di rinnovo automatico ed eventuali ulteriori proroghe semestrali su espressa richiesta dell'organismo pagatore regionale.

La polizza fideiussoria è svincolata dalla funzione di autorizzazione dell'organismo pagatore regionale tramite apposita comunicazione di svincolo, previo nulla osta da parte dell'organismo delegato all'istruttoria. La comunicazione di svincolo deve essere inviata al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario.

I beneficiari pubblici devono presentare anche la copia conforme all'originale dei provvedimenti assunti dall'organo competente che approvano l'intervento richiesto ed individuano tutti gli adempimenti conseguenti e necessari alla realizzazione dello stesso.

La concessione dell'anticipo è autorizzata secondo quanto previsto nella parte II - capitolo 3, paragrafo 3.2.c. del «Manuale».

L'organismo delegato, dopo aver definito l'importo erogabile a ciascun beneficiario, predispone gli elenchi di liquidazione e li invia all'organismo pagatore regionale (cfr. capitolo 6 parte I del «Manuale»).

8.10 *Stato di avanzamento lavori (SAL)*

I beneficiari possono presentare una sola domanda di accertamento tecnico-amministrativo di avvenuta esecuzione di parte dei lavori.

L'importo relativo allo stato di avanzamento è direttamente commisurato alla realizzazione delle opere (determinata percentualmente).

Per ottenere l'erogazione dello stato di avanzamento lavori, il beneficiario deve presentare all'organismo delegato competente la seguente documentazione:

- richiesta di liquidazione;
- dettagliato stato di avanzamento dei lavori eseguiti a firma del direttore dei lavori (accompagnato dalla contabilità relativa allo stato di avanzamento nel caso di enti pubblici);
- breve relazione del direttore dei lavori descrittiva dei lavori svolti e attestante la regolarità della realizzazione degli stessi firmata, nel caso di enti pubblici, anche dal responsabile del procedimento;
- fatture in originale quietanzate, relative alle spese sostenute, corredate da mandati di pagamento per gli enti pubblici e di dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice per i privati;
- autocertificazione relativa alla realizzazione di lavori in economia con l'impiego di manodopera, attrezzature e mezzi meccanici propri.

Il controllo a seguito di stato di avanzamento lavori è eseguito secondo quanto previsto nella parte II - capitolo 3, paragrafo 3.2.d. del «Manuale».

La verifica documentale si effettua sul 100% delle richieste

pervenute. L'organismo delegato effettua, se lo ritiene opportuno, un sopralluogo di verifica all'impianto.

L'organismo delegato, dopo aver definito l'importo erogabile a ciascun beneficiario, predispone gli elenchi di liquidazione e li invia all'organismo pagatore regionale (cfr. capitolo 6 parte I del «Manuale»).

8.11 Esecuzione e proroga ultimazione dei lavori

I lavori devono essere diretti da un professionista in possesso dei medesimi requisiti richiesti per la progettazione dell'intervento.

I lavori devono essere realizzati entro e non oltre il 31 maggio 2003.

L'organismo delegato, solo in presenza di cause di forza maggiore (come definite nel paragrafo 9.2, parte I del «Manuale»), può concedere una sola proroga del termine di ultimazione dei lavori, fino a un massimo di sei mesi, comunicando al beneficiario la concessione della proroga.

8.12 Varianti in corso d'opera

Il beneficiario può richiedere eventuali varianti in corso d'opera dei progetti finanziari.

L'organismo delegato può autorizzare le varianti richieste, dopo aver accertato la sussistenza delle ragioni per le quali è stata richiesta la variante e aver verificato che la stessa non modifichi al ribasso la priorità attribuita al progetto originario.

Le varianti non possono aumentare la spesa ammessa a finanziamento se non utilizzando risorse del richiedente.

8.13 Erogazione del saldo alla conclusione del progetto

I beneficiari, entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori, devono presentare, agli organismi delegati, la domanda di accertamento tecnico-amministrativo di avvenuta esecuzione dei lavori, unitamente alla seguente documentazione.

Nel caso di *beneficiari privati*:

- Per investimenti inferiori a € 25.000,00:
 - documentazione attestante la spesa sostenuta (fatture quietanzate, ecc) al netto di eventuali sconti, accompagnata da dichiarazione liberatoria rilasciata dai fornitori;
 - autocertificazione relativa alla realizzazione di lavori in economia con l'impiego di manodopera, attrezzature e mezzi meccanici propri;
 - certificato di provenienza o di identità, ai sensi della legge 267/1973, e passaporto verde sullo stato fitosanitario del materiale di propagazione.
- Per investimenti pari o superiori a € 25.000,00, oltre alla documentazione prevista per gli investimenti inferiori a € 25.000,00, occorre presentare relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori.

Nel caso di *beneficiari pubblici*:

- atto di approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione;
- fatture quietanzate e mandati di pagamento;
- autocertificazione con dati di spesa analitici (contributi previdenziali, listini paga, ecc.) per i beneficiari pubblici che realizzano i lavori in amministrazione diretta;
- certificato di provenienza o di identità, ai sensi della legge 269/1973, e passaporto verde sullo stato fitosanitario del materiale di propagazione;
- stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Gli organismi delegati, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di accertamento tecnico-amministrativo di avvenuta esecuzione dei lavori, effettuano il controllo in loco. Il controllo riguarda il 100% delle richieste di accertamento pervenute e si conclude con la redazione di un verbale secondo le indicazioni del «Manuale».

Il controllo a seguito di richiesta di saldo è eseguito secondo quanto previsto nella parte II - capitolo 3, paragrafo 3.2.e. del «Manuale».

Per quanto riguarda il controllo tecnico degli impianti all'atto del collaudo, si rimanda al successivo paragrafo 12.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti e liquidati. I costi accertati e proposti alla liquidazione devono essere al netto dell'IVA, eccetto nel caso in cui il beneficiario sia un ente pubblico o possa dimostrare, anche mediante autocertificazione, di non recuperare detta imposta.

L'organismo delegato, dopo aver concluso i controlli necessari ad erogare il contributo richiesto, comunica al beneficiario, entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, la concessione del pagamento, l'entità del contributo da erogare, gli obblighi a carico del beneficiario, la loro durata temporale ed altre eventuali prescrizioni.

L'organismo delegato, dopo aver definito l'importo erogabile a ciascun beneficiario, predispone gli elenchi di liquidazione e li invia all'organismo pagatore regionale (cfr. capitolo 6 parte I del «Manuale») entro il 1° settembre 2003.

9. Erogazione dei premi annuali per manutenzione impianti e imboschimenti e mancato reddito

A partire dall'anno successivo a quello di impianto i beneficiari che rispettano gli obblighi assunti con la domanda di adesione ed eventualmente prescritti dagli organismi delegati (vedi paragrafo 12, «Impegni dei beneficiari»), beneficiano dei premi annuali per la manutenzione e per il mancato reddito.

Il beneficiario è tenuto, entro il 30 giugno di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo all'impianto a presentare all'organismo delegato una specifica autocertificazione in cui attesti di aver adempiuto e di adempiere, per l'anno in corso, agli obblighi assunti con la domanda di adesione ed a quelli eventualmente prescritti dagli organismi delegati.

Nei primi tre anni, l'autocertificazione deve essere obbligatoriamente firmata anche dal tecnico che effettua la consulenza sull'impianto (vedi paragrafo 3); in mancanza di essa, l'autocertificazione non è valida.

In caso di mancata presentazione dell'autocertificazione entro i termini stabiliti, l'organismo delegato sollecita il beneficiario, richiedendogli formalmente di produrre tale documento entro un termine perentorio utile per poter inserire la domanda in esame negli elenchi di liquidazione.

Nel caso in cui l'impianto o imboschimento sia stato completato nel primo semestre dell'anno, il premio annuale per manutenzione e/o mancato reddito decorre dall'anno di impianto.

Il pagamento del premio, la cui entità è calcolata tenendo conto dei massimali di contributo unitari (ad ettaro) e della superficie effettiva degli impianti e degli imboschimenti realizzati, avviene a fronte della presentazione di tale autocertificazione.

Il controllo in loco interessa almeno un campione, scelto sulla base dell'analisi del rischio (cfr. parte II cap. 6 del Manuale), pari al 5% dei beneficiari del premio per le manutenzioni o per il mancato reddito.

Il controllo verte sulla verifica delle buone condizioni di sviluppo dell'impianto. Nel caso in cui il funzionario incaricato riscontri eventuali fallanze (come definite nel successivo paragrafo 12.3), o altre inadempienze nel rispetto degli impegni assunti, l'esito del controllo in loco sarà condizionato da quanto stabilito nel successivo paragrafo 12 «Impegni dei beneficiari».

Il controllo nel corso della realizzazione degli impegni è effettuato secondo quanto previsto nella parte II - capitolo 3, paragrafo 3.2.f. del «Manuale».

L'organismo delegato, dopo aver effettuato i controlli in loco, definisce il premio erogabile a ciascun beneficiario, predispone gli elenchi di liquidazione e li invia all'organismo pagatore regionale (cfr. capitolo 6 parte I del «Manuale»).

10. Controllo ex-post (per impegni successivi all'ultimo pagamento)

Si definisce periodo «ex post» quello compreso tra l'erogazione dell'ultimo pagamento e la conclusione del periodo dell'impegno relativo ad ogni tipologia. Tale periodo esiste per i soli beneficiari pubblici e ha una durata di 15 anni.

Nel periodo «ex post» si effettua un controllo con lo scopo di verificare il mantenimento degli impegni assunti.

Un campione, scelto sulla base dell'analisi del rischio (cfr. parte II cap. 6 del Manuale), pari ad almeno l'1% delle domande finanziate, sarà oggetto di sopralluogo per verificare il mantenimento in buone condizioni degli impianti.

11. Pronuncia della decadenza

Nel caso in cui a seguito di un controllo (in fase istruttoria, in itinere o ex-post), si evidenzia la mancata osservazione di impegni essenziali o accessori, l'organismo delegato pronuncia rispettivamente la decadenza totale o parziale della relati-

va domanda di contributo. Contestualmente l'organismo delegato comunica la decadenza al richiedente o beneficiario e, ove necessario, avvia le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite, con le modalità indicate nei capitoli 7 e 8, parte I del «Manuale».

12. Impegni dei beneficiari

12.1 Generalità

Salvo i casi di forza maggiore, come definiti nel paragrafo 9.2, parte I del «Manuale», i beneficiari hanno l'obbligo di mantenere nelle migliori condizioni selvicolturali possibili, di sviluppo e di crescita, gli impianti e gli imboscamenti (di seguito indicati anche genericamente col termine «impianti»), per i quali sono stati liquidati gli aiuti, per il periodo minimo di 15 anni.

La decorrenza parte sempre dalla data di conclusione dell'impianto ovvero, in mancanza, dalla data di richiesta dell'accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori.

Gli impegni vengono distinti in:

a) *essenziali*: gli obblighi il cui mancato rispetto comporta la decadenza *totale* degli aiuti e quindi la restituzione di tutte le somme percepite ed il mancato godimento dei premi futuri;

b) *accessori*: sono gli impegni amministrativi e tecnici di manutenzione previsti dai piani colturali, oppure prescritti dagli organismi delegati, il cui mancato rispetto comporta la decadenza *parziale*, consistente nel mancato pagamento di premi ancora da percepire e, in caso di parziale fallimento dell'impianto, anche nella restituzione di parte degli aiuti già percepiti.

In tutti i casi, il mancato o parziale adempimento di impegni a seguito di cause di forza maggiore non dà luogo a decadenze, fatto salvo il mancato pagamento di premi ancora da percepire in caso di fallimento dell'impianto.

12.2 Impegni essenziali

– *Realizzazione dell'impianto in conformità al progetto esecutivo*: ogni modifica deve essere autorizzata con una variante in corso d'opera, come al precedente paragrafo 8.12. Le varie caratteristiche tecniche dell'impianto (es. superficie, specie, dimensioni e qualità del postime (3) sesto d'impianto, presenza di tutori e di protezioni individuali ecc.) devono sostanzialmente essere quelle previste nel progetto esecutivo. La superficie impiantata deve corrispondere a quella dichiarata nella domanda e nel progetto esecutivo (salvo modifiche autorizzate) e, qualora la superficie accertata al momento del controllo («collaudo») dovesse risultare inferiore, si procederà secondo quanto previsto nel capitolo 8, parte II, del «Manuale».

– *Conservazione di almeno l'85% della superficie impiantata e liquidata, evitando il taglio anticipato e il fallimento della stessa*: è tollerata la riduzione di un massimo del 15% della superficie impiantata e liquidata, ma solo se dovuta a fallimento. Tale impegno deve essere verificato per l'intero periodo di durata dell'impianto, tenendo conto delle tare evidenti. Non sono considerati tagli anticipati gli sfolli, i diradamenti e le ceduzioni periodiche nella tipologia C.

– *Non coltivazione della superficie impiantata*: le superfici impiantate non devono essere oggetto di coltivazioni o di pascolo di alcun tipo. Sono ammesse coltivazioni di limite superfici e l'allevamento di animali da cortile, in entrambi i casi esclusivamente a fini di autoconsumo del beneficiario (es. orti familiari), nonché le colture a perdere per la fauna selvatica. Queste ultime devono essere specificatamente denunciate con le modalità descritte nel successivo punto impegni accessori. In tutti i casi, coltivazioni ed allevamenti non devono causare danni diretti o indiretti agli impianti.

– *Presentazione dell'autocertificazione a seguito di sollecito da parte dell'organismo delegato* (con decorrenza dall'anno successivo all'impianto): in caso di sollecito formale è obbligatoria la presentazione dell'autocertificazione, di cui al precedente paragrafo 9, all'organismo delegato. Vedi anche impegni accessori.

12.3 Impegni accessori

– *Conservazione del 100% della superficie impiantata e liquidata, evitando il taglio anticipato e il fallimento della stessa*: la riduzione della superficie impiantata e liquidata, nella misura massima del 15%, esclusivamente se dovuta a fallimento (vedi impegni essenziali), è soggetta a penalità. Le inadempienze

danno luogo alla riduzione del 20% dell'ammontare complessivo dei premi di manutenzione e di mancato reddito per l'anno corrente, mentre per gli anni successivi si perde il diritto a percepire i premi di manutenzione e di mancato reddito relativi alla sola superficie fallita. Qualora il fallimento interessi al massimo il 3% della superficie impiantata e liquidata, la penalità è ridotta all'8% dei premi. In tutti i casi, il beneficiario è tenuto a restituire gli aiuti (spese di impianto e premi) percepiti per le superfici fallite, secondo le modalità previste dai paragrafi 7 e 8, parte I, del «Manuale».

– *Presentazione dell'autocertificazione annuale entro il 30 giugno* (con decorrenza dall'anno successivo all'impianto): se essa viene presentata dopo il 30 giugno, ma prima del termine perentorio indicato nel sollecito formale dell'organismo delegato, si applica la penalità dell'8% calcolata sull'ammontare complessivo dei premi. Vedi anche impegni essenziali.

– *Presentazione della denuncia di intervento* per l'esecuzione degli interventi che, sebbene non previsti dal piano delle manutenzioni, risultino necessari ad ottimizzare lo sviluppo quali-quantitativo degli impianti e imboscamenti, il beneficiario è tenuto ad inviare (anche tramite posta elettronica) una preventiva «denuncia di intervento» agli organismi delegati competenti, indicando dettagliatamente le modalità tecniche di intervento.

Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta denuncia, gli organismi delegati possono:

- vietare gli interventi colturali oggetto di denuncia;
- impartire differenti modalità di realizzazione degli interventi denunciati;

inviando apposita comunicazione al beneficiario.

Solo in caso di omessa comunicazione nel termine di 30 giorni, ovvero di invio al beneficiario di «nulla osta» da parte degli organismi delegati, il beneficiario può eseguire gli interventi colturali denunciati.

L'omessa dichiarazione comporta la penalità fissa dell'1% dei premi, salvo che ciò non costituisca fatto più grave.

Per la mancata esecuzione dei seguenti impegni accessori si applicano le penalità di cui alla successiva tabella 1: il premio di manutenzione e il premio di mancato reddito si riducono in misura percentuale applicando la penalità indicata nelle tabelle in parola. Nel caso in cui si accertassero due o più inadempimenti, la percentuale di riduzione dei premi è pari alla somma delle relative penalità. Tale penalità viene detratta dalla liquidazione dei premi, fatto salvo quanto disposto dal capitolo 9, parte II, del «Manuale».

Qualora le inadempienze siano riscontrate su una superficie non superiore al 40% dell'impianto, le relative penalità indicate in tabella si dimezzano.

Tutti gli impegni accessori devono essere eseguiti secondo la massima cura e la migliore prassi selvicolturale. La cattiva esecuzione di cure colturali, o di un qualsiasi altro impegno, equivale alla sua mancata esecuzione.

– *Sostituzione delle fallanze* (da intendersi come piante morte, o malate, o parzialmente secche, o scarsamente vitali, o malformate o comunque non idonee per conformazione, proporzione delle parti ipogee ed epigee o altre caratteristiche vivaistiche o forestali agli scopi dell'impianto): sono applicate le penalità indicate nelle tabelle seguenti qualora la mortalità sia superiore, anche solo su parte dell'impianto (4), al 20%.

– *Controllo delle infestanti* (5): mediante sfalci, fresature ed altre tecniche di lavorazione superficiale del terreno, oppure mediante pacciamature o diserbo chimico (6). Tale impegno è obbligatorio nei primi anni dal collaudo (vedi tabelle seguenti). Al momento del sopralluogo il terreno deve presen-

(4) Pertanto le fallanze sono ritenute ammissibili solamente se, oltre ad essere presenti nei limiti percentuali indicati, sono anche uniformemente distribuite sulla superficie dell'impianto.

(5) Sono definite infestanti le specie erbacee, arbustivamente ed arboree che nascono spontaneamente nell'impianto e che ostacolano, direttamente o indirettamente, la crescita e lo sviluppo del popolamento. Nel caso specifico degli imboscamenti, le specie arbustive ed arboree che nascono spontaneamente nell'impianto sono da conteggiare non come infestanti, ma come «rinnovazione naturale» purché appartengano a specie autoctone o a specie esotiche utilizzate nell'impianto in questione. Potranno comunque essere eliminate con gli sfolli o i diradamenti, se si ritiene che la loro presenza sia superflua o dannosa.

(6) I principi attivi e i prodotti devono essere registrati ed autorizzati sulle colture in esame.

(3) Il postime sono le giovani piante provenienti dal vivaio.

tarsi ripulito dalle infestanti oppure le stesse devono avere una presenza tale da non compromettere la crescita e lo sviluppo ottimale degli alberi.

- **Difesa fitosanitaria:** tale impegno è indispensabile solo in presenza di specifica disposizione o previsione nel piano culturale; in questo caso, è obbligatoria la lotta contro patologie e parassiti che possono deprezzare la qualità del legname ricavabile o ridurne la qualità. La lotta è necessaria in presenza di danni superiori alla soglia economica di intervento.

- **Concimazioni:** tale impegno è necessario nelle modalità previste nei piani di manutenzione o secondo le disposizioni tecniche impartite dagli oo.dd.

- **Altri impegni:** in questa categoria vi rientrano eventuali ulteriori impegni tecnici previsti:

- a) nel piano delle manutenzioni;
- b) in sede di accertamento finale di esecuzione dei lavori (collaudo);
- c) con le denunce di intervento di seguito descritte;

le cui inadempienze possono avere effetti negativi sull'ottimale crescita o sviluppo degli impianti (es. irrigazioni di soccorso ecc.).

Tabella 1: impegni tecnici di manutenzione e penalità relativi agli impianti per biomassa

Descrizione impegni tecnici non rispettati	Codice inadempienza	Periodo di verifica	Penalità (%)
Sostituzione fallanze	1	Primi 3 anni	7%
Controllo infestanti	2	Primi 3 anni	11%
Concimazioni	3	Intera durata impegno, qualora previste	11%
Difesa fitosanitaria	4	Intera durata impegno, qualora previste	7%
Altri impegni tecnici	5	Intera durata impegno	3%

12.4 Precisioni in merito alle decadenze: definizione del fallimento dell'impianto

L'impianto, o parte di esso, si considera fallito nei seguenti casi qualora la densità del soprassuolo arboreo (7), su tutta la superficie dell'impianto o su parte di essa, risulti inferiore di oltre il 20% rispetto alla densità finale del popolamento, prevista dal progetto, piano culturale o dai moduli di impianto in relazione alle specie principali.

Nota bene: ai fini della decadenza, nel conteggio delle piante esistenti si prendono in considerazione esclusivamente le «pianti vitali»: sono escluse le fallanze, come definite nel paragrafo 12.3.

Per particolari tipologie di popolamenti, l'ente di controllo può adottare densità minime di riferimento differenti da quelle sopra elencate, indicandone dettagliatamente nel verbale le motivazioni.

Qualora l'impianto sia costituito da due o più corpi distinti, ai fini della decadenza questo si considera come unica superficie aggregata.

13. Recesso e trasferimento degli impegni assunti

Il recesso o rinuncia anticipata, parziale o totale, agli impegni assunti con la domanda è possibile, in qualsiasi momento del periodo d'impegno, con le modalità e con le conseguenze previste al capitolo 9, parte I del «Manuale».

13.1 Cambio di beneficiario

Se a seguito del trasferimento degli impegni assunti, secondo le modalità del paragrafo 9, parte I del «Manuale», il beneficiario subentrante dovesse avere un diverso stato giuridico rispetto al beneficiario cedente, i contributi ed i premi di manutenzione e di mancato reddito già erogati non verranno re-

cuperati, purché il beneficiario subentrante si impegni a mantenere gli impegni fino alla conclusione del periodo indicato nel precedente paragrafo 12.1. Il beneficiario subentrante non avrà però più diritto a percepire premi. In caso di mancato impegno, si procederà al recupero delle somme erogate secondo le modalità indicate nei paragrafi 8 e 9, parte I, del «Manuale».

Ugualmente, se il beneficiario subentrante dovesse avere lo stesso stato giuridico rispetto al beneficiario cedente, i contributi ed i premi di manutenzione e di mancato reddito già erogati verranno recuperati qualora il beneficiario subentrante non si impegni a mantenere gli impegni fino alla conclusione del periodo indicato nel precedente paragrafo 12.1.

14. Sanzioni

L'applicazione di sanzioni amministrative ai sensi della l. 898/1986 avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nella parte III del «Manuale».

15. Ricorsi

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'organismo pagatore regionale e dagli oo.dd. può essere presentato ricorso con le modalità e con i tempi precisate nel «Manuale», sezione I - parte I.

[BUR20020126]

[2.1.0]

D.G.R. 24 OTTOBRE 2002 - N. 7/10790

Documento tecnico di accompagnamento alla l.r. 8 ottobre 2002, n. 26 «Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 31, comma 2, che prevede che le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e la spesa, in unità previsionali di base, e il comma 6, per il quale la giunta regionale predispone un apposito documento tecnico che accompagna il bilancio di previsione, nel quale le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2001, n. 29 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 «Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia» ed in particolare l'articolo 19;

Considerato che ai fini della gestione e rendicontazione di cui al sopra richiamato articolo 31, comma 6, della l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni è necessario istituire, modificare o indicare i diversi capitoli appartenenti alle UPB, di cui all'articolo 19 della sopra citata l.r. 26/2002, e collegati alle specifiche disposizioni in essa previste, nonché apportare le relative variazioni di dotazione finanziaria;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2002 e successivi;

Verificato da parte del dirigente dell'unità organizzativa bilancio e ragioneria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. di approvare il documento tecnico di accompagnamento alle disposizioni finanziarie della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 «Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia» allegato alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il segretario: Sala

_____ • _____

(7) È fatto comunque salvo il limite massimo di fallanza del 20% al momento del collaudo.

DOCUMENTO TECNICO

INDIVIDUAZIONE CAPITOLI SPESA		ESERCIZIO FINANZIARIO			
UPB	CAPITOLI	2002		2003	2004
		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
5.0.2.0.1.184 «Spese postali, telefoniche e altre spese generali»	5.0.2.0.1.184.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi eventuali compensi o gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spesa» Art. 5; art. 6; art. 16, comma 2				
Totale UPB		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.3.2.68 «Interventi per l'educazione allo sport e per la diffusione della pratica delle attività e delle professioni sportive»	2.4.2.3.2.68.4240 «Contributi ai collegi regionali delle guide alpine e dei maestri di sci per la qualificazione professionale, aggiornamento e specializzazione professionale, per la promozione e diffusione dell'attività di montagna e per la vigilanza» (*) Art. 13, comma 5 e art. 15, comma 2 2.4.2.3.2.68.3695 «Spese per l'organizzazione della prova attitudinale, dei corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione, nonché degli esami abilitativi alle professioni di maestro di sci e di guida alpina» (*) Art. 14				
Totale UPB		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.3.67 «Interventi per lo sviluppo e l'ammodernamento dell'impiantistica sportiva»	2.4.2.2.3.67.5372 «Contributi per la realizzazione di infrastrutture sportive e ricreative, per la costruzione di nuovi impianti e la ristrutturazione, l'adeguamento, l'ampliamento degli impianti sportivi già esistenti» Art. 10, comma 1, lett. a) ob. gest. 4.2.2.1 2.4.2.2.3.67.5540 «Contributi per l'apprestamento, la miglioria, l'adeguamento e la messa in sicurezza delle piste da sci, delle strutture edili ed infrastrutture connesse, nonché per la costruzione, la ristrutturazione, l'adeguamento, l'ampliamento e l'arredamento di rifugi, bivacchi, sentieri ed altre opere alpine» Art. 10, comma 1, lett. b) ob. gest. 4.2.2.1 2.4.2.2.3.67.5541 «Fondo di rotazione per la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture ed impianti sportivi» Art. 10, comma 2; ob. gest. 4.2.2.1				
Totale UPB		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.0.4.0.3.250 «Fondo speciale per spese d'investimento» (voce 2.4.2.3.3.69.9771 «Legge quadro sullo sport»)	5.0.4.0.3.250.958 «Fondo speciale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi»			- 4.000.000,00	
Totale UPB		0,00	0,00	- 4.000.000,00	0,00
3.3.9 «Proventi derivanti da servizi regionali»	3.3.9.3694 «Quota di partecipazione alle prove attitudinali tecnico pratiche, ai corsi di formazione e aggiornamento per maestri di sci, guide alpine e accompagnatori di media montagna» (*)				
Totale UPB		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Oggetto del capitolo modificato.

[BUR20020127]

[3.1.0]

D.G.R. 24 OTTOBRE 2002 - N. 7/10803
Ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali in applicazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 e dell'art. 4, commi 4 e 5, della l.r. 6 dicembre 1999, n. 23. Assegnazione alle Aziende Sanitarie Locali e, per la parte di competenza, al comune di Milano, dei finanziamenti per l'anno 2002 relativi alle risorse indistinte, destinate agli ambiti distrettuali, ed alle risorse finalizzate all'attuazione delle leggi di settore. (Obiettivi specifici: 6.1.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.5.1)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Programma regionale di sviluppo della VII legislatura nonché il Documento di programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 2002-2004, in particolare gli obiettivi specifici:

- 6.1.1 «Rafforzare l'organizzazione del modello a rete dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali per anziani, disabili, minori e dipendenze»;
- 6.2.1 «iniziative a sostegno della famiglia»;
- 6.2.2 «Iniziative di socializzazione, protagonismo e di tutela di minori e adolescenti»;
- 6.4.1 «Azioni di integrazione sociale e culturale degli stranieri nel rispetto e valorizzazione delle diversità»;
- 6.4.2 «Sostegno alle iniziative per far fronte al disagio e all'emarginazione»;

- 6.4.3 «Dipendenze: indirizzo e adeguamento dei servizi con particolare attenzione alla prevenzione primaria»;
- 6.5.1 «Sistema dei servizi e degli interventi integrati per anziani e disabili»;

Preso atto dell'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (legge finanziaria 1998), che ha istituito il Fondo per le politiche sociali, ridenominato «Fondo nazionale per le politiche sociali» (successivamente indicato come F.N.P.S.) ai sensi dell'art. 133 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e del comma 46 del medesimo articolo che, a partire dall'esercizio finanziario 1998, fa confluire nel suddetto fondo gli stanziamenti previsti dai provvedimenti legislativi del settore socio-assistenziale;

Dato atto che l'art. 37, comma 2, della l.r. 29 giugno 1998, n. 10 prevede la definizione di un contributo per interventi a favore della famiglia nelle zone montane più disagiate;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 di riordino del sistema delle autonomie locali in Lombardia che all'art. 4, comma 9, stabilisce che la programmazione, la realizzazione e la gestione della rete dei servizi sociali è affidata agli enti locali ed alla Regione secondo i principi indicati nell'art. 1, commi dall'1 al 15, della medesima legge;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali» in cui agli artt. 1 e 3 sono individuate le responsabilità e il livello di coinvolgimento sia dei soggetti pubblici che

dei soggetti privati ed agli artt. 6, 7, 8 e 9 sono definite rispettivamente le funzioni dei Comuni, delle Province, delle Regioni e dello Stato;

Rilevato che la legge n. 328/00, all'art. 20, comma 8, dispone la determinazione, a partire dall'anno 2002, dello stanziamento del F.N.P.S. con legge finanziaria;

Richiamata la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che determina gli stanziamenti del F.N.P.S. per il 2002, 2003 e 2004;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) che dispone:

- all'art. 80, comma 14, la destinazione di quote del F.N.P.S. al sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane e al cofinanziamento di iniziative sperimentali, promosse dagli enti locali entro il 30 settembre 2000, per la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel territorio a favore delle famiglie;
- all'art. 80, comma 15, il finanziamento di specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime di abusi sessuali di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 269;
- all'art. 81, comma 1, il finanziamento di un programma di interventi per la cura e l'assistenza ai soggetti con handicap grave successive alla perdita dei familiari che ad essi provvedevano;

Preso atto che al comune di Milano è affidato un compito generale di organizzazione, programmazione e finanziamento dei servizi di assistenza sociale per l'intero territorio comunale, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della l.r. 11 luglio 1997, n. 31;

Richiamata la d.g.r. 23 novembre 2001, n. 7069 di ripartizione delle risorse indistinte del F.N.P.S. per l'anno 2001 agli ambiti distrettuali per i servizi e gli interventi sociali;

Confermata l'individuazione, avvenuta con d.g.r. 7069/01, sulla base degli accordi intervenuti nel 2001 con l'ANCI, dei distretti socio sanitari quali ambiti territoriali previsti dalla legge 328/00;

Vista la circolare della Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale n. 7 del 29 aprile 2002 riguardante le linee guida esplicative della d.g.r. 7069/01;

Visti i seguenti decreti ministeriali di ripartizione ed assegnazione alla Regione Lombardia di quote del F.N.P.S.:

- d.m. 20 marzo 2001 delle risorse destinate alle iniziative sperimentali per la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel territorio a favore delle famiglie, pari a € 1.623.411,08, di cui alla legge 388/00, art. 80, comma 14, e delle risorse destinante ai programmi di prevenzione, assistenza e recupero di minori vittime di abusi sessuali, pari a € 2.284.049,45 di cui alla legge 388/00, art. 80, comma 15;
- d.m. 8 febbraio 2002 delle risorse per l'anno 2002, per complessivi € 109.159.547,00 di cui € 38.557.287,00 relativi alla quota di risorse finalizzate (leggi di settore), € 4.434.258,00 relativi alla quota di ulteriori finalizzazioni e € 66.168.002,00 relativi alle risorse indistinte;
- d.m. 16 aprile 2002 delle risorse di cui all'art. 81 della legge 388/2000 pari a € 7.007.278,61 (quota anno 2001);

Dato atto che nel d.m. 8 febbraio 2002 si prevede di far confluire, dal 2002, le risorse destinate al cofinanziamento delle iniziative sperimentali, promosse dagli enti locali, per la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel territorio a favore delle famiglie, nel complesso delle risorse indistinte del F.N.P.S.;

Rilevato che la Regione Lombardia ha, nel corso del 2002, ripartito, con d.g.r. 3 marzo 2002, n. 8291, tra le Aziende Sanitarie Locali e, per la parte di competenza, il comune di Milano i finanziamenti del Fondo sociale regionale, per complessivi € 100.027.355,00;

Preso atto che l'art. 80, commi 17 e 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (legge finanziaria per il 2001), ridefinisce il complesso delle disposizioni di legge (leggi di settore) le cui risorse finanziarie affluiscono al F.N.P.S. a far data dal 1° gennaio 2001 e stabilisce il riparto alle regioni in un'unica soluzione anche dei fondi delle leggi di settore al fine di consentire un'efficace programmazione regionale;

Stabilito, pertanto, di ripartire in un'unica soluzione le ri-

sorse indistinte del F.N.P.S. per l'anno 2002 nonché i fondi relativi alle leggi nazionali di settore di seguito riportate, al fine di garantire la coerenza tra le scelte della programmazione zonale e la promozione dei progetti finanziabili dalle stesse:

- a) d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - l. 45/99: interventi per la lotta alla droga;
- b) legge 21 maggio 1998, n. 162: misure di sostegno alle persone con handicap grave;
- c) legge 28 agosto 1997, n. 285: interventi per la promozione dei diritti dei minori e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza (quote anno 2001 e 2002);
- d) d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - l. 40/98: fondo nazionale per le politiche migratorie e cofinanziamento regionale;
- e) legge 3 agosto 1998, n. 269: programmi di prevenzione, assistenza e recupero di minori vittime di abusi sessuali (quote anno 2000 e 2001);
- f) legge 8 novembre 2000, n. 328 art. 28: interventi a favore di persone in situazioni di povertà estrema e senza fissa dimora;
- g) legge 388/2000, art. 81: interventi a favore di soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari (quote anno 2001 e 2002);
- h) legge 388/2000, art. 80, comma 14: cofinanziamento di iniziative sperimentali di informazione alle famiglie;

Stabilito, altresì, di ripartire, contestualmente alle risorse del F.N.P.S., anche le risorse regionali per l'attuazione dell'art. 4, commi 4 e 5, della l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 destinate all'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati per soggetti disabili;

Ritenuto di riservare in capo alla Direzione Famiglia e solidarietà sociale l'utilizzo delle risorse riferite alle seguenti leggi di settore per la realizzazione di interventi di interesse regionale:

- legge 28 agosto 1998, n. 284: progetti sperimentali in favore di persone cieche, ipovedenti affette da pluriminorazioni;
- legge 388/2000, art. 80, comma 14: servizi di telefonia per persone anziane;
- legge 23 dicembre 1997, n. 451: osservatorio regionale per l'infanzia;

nonché di una quota percentuale delle risorse riferite alle seguenti leggi per interventi regionali diretti:

- d.P.R. 309/90: 10% pari a € 1.403.705,00;
- legge 285/97: 5% pari a € 1.162.979,42;
- legge 269/98: 3,5% pari a € 82.840,00;
- d.lgs. 286/98: 10% pari a € 828.729,00;
- legge 328/00, art. 28: 4% pari a € 56.112,00;
- legge 388/00, art. 81: 5% pari a € 525.000,00;

Stabilito, sulla base di quanto concordato con l'ANCI e il comune di Milano negli incontri del 19 luglio 2002 e 21 ottobre 2002, di procedere all'assegnazione della quota indistinta del F.N.P.S. per l'anno 2002, secondo i criteri già utilizzati per l'assegnazione delle risorse del medesimo fondo, relativo all'anno 2001, avvenuta con d.g.r. n. 7069/01, con le seguenti determinazioni:

1) riservare una quota pari a € 1.910.891,00 per i contributi previsti per le attività svolte dalle Province in accordo con i Comuni in merito ai minori ex ONMI (regio decreto - legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67 e l.r. 1/2000 e successive integrazioni) la cui ripartizione avverrà con apposito provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale;

2) riservare una quota dello 0,5%, pari a € 330.840,00, per interventi diretti regionali destinati alla realizzazione di un sistema informativo dei servizi e degli interventi sociali;

3) riservare una quota dello 0,4%, pari a € 264.672,00, per i contributi destinati alla copertura delle spese per i minori stranieri, ritrovati in stato di abbandono negli aeroporti lombardi, la cui erogazione avverrà a cura della Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale a seguito della promozione di accordi con gli enti interessati;

4) riservare una quota del 10%, pari a € 6.366.160,00, determinata sulle risorse indistinte, al netto delle riserve di cui

ai precedenti punti 1), 2) e 3) e ripartita proporzionalmente alla popolazione totale residente di ogni ASL, per la costituzione di un fondo per il riequilibrio tra gli ambiti territoriali, come riportato nell'allegato 1. Tale fondo è costituito presso il comune di Milano e le ASL per la successiva erogazione agli ambiti distrettuali, secondo le modalità indicate al successivo punto 8), ed è finalizzato prioritariamente a garantire, nel territorio di rispettiva competenza, il sostegno, mediante l'erogazione di buoni/voucher sociali, degli interventi volti al mantenimento a domicilio dei soggetti fragili, in particolare agli anziani già beneficiari del buono sociosanitario, sulla base dei criteri stabiliti nei piani di zona;

5) ripartire una quota dello 0,3%, pari a € 190.985,00, determinata sulle risorse indistinte, al netto delle riserve di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) e ripartita sulla base della popolazione residente dei comuni individuati ai sensi dell'art. 5 della l.r. 10/98, da destinare ai relativi ambiti distrettuali, come riportato nell'allegato 1;

6) ripartire, per ambito distrettuale, le risorse indistinte, al netto delle riserve di cui ai precedenti punti, pari a € 57.104.454,26 come riportato nell'allegato 1;

7) destinare all'attuazione degli interventi e dei servizi sociali previsti nei piani di zona anche gli importi derivanti da reiscrizioni di risorse relative a finanziamenti pregressi ancora disponibili nel bilancio regionale 2002 per € 388.454,03;

8) sulla destinazione dei fondi di cui al punto 4), il Consiglio di rappresentanza della Conferenza dei Sindaci, integrato dai Presidenti delle Assemblee dei Sindaci, istituite a livello distrettuale, formula gli indirizzi per il riequilibrio dei fondi nell'interesse complessivo territoriale;

9) confermare le finalizzazioni per l'utilizzo delle risorse indistinte stabilite con d.g.r. n. 7069/01 (punto 4 del deliberato) e specificate nella circolare n. 7/2002 ribadendo che il raggiungimento delle percentuali del 70% e del 30% di utilizzo di tali risorse deve essere ottenuto nell'arco del triennio di riferimento del piano di zona, anche attraverso una programmazione che preveda percentuali diversamente dimensionate ma coerenti con l'obiettivo finale;

10) che le risorse saranno erogate dalle A.S.L. agli ambiti distrettuali e dalla Regione al comune di Milano secondo le procedure già individuate con d.g.r. 7069/01 procedendo tempestivamente alla liquidazione degli importi spettanti a ciascun ambito distrettuale ad avvenuta sottoscrizione degli accordi di programma;

Stabilito, per quanto riguarda le leggi nazionali e regionali di settore e sulla base dell'esperienza maturata negli anni precedenti, di:

1) confermare l'affidamento alle A.S.L. e al comune di Milano, per la parte di competenza, dei compiti di coordinamento, erogazione fondi, valutazione interventi e progetti nonché controllo dei risultati, per le leggi di settore nazionali indicate nei paragrafi precedenti alle lettere a), b), d) e f) nonché della legge regionale 23/99, art. 4, commi 4 e 5;

2) affidare alle A.S.L. e al comune di Milano, per la parte di competenza, i compiti di cui al precedente punto 1) anche per le leggi di settore nazionali indicate nei paragrafi precedenti alle lettere e), g) e h);

3) affidare alle A.S.L. i compiti di erogazione fondi e controllo dei risultati per la legge 285/97, così come specificato nell'allegato 3;

4) procedere alla ripartizione alle A.S.L. e al comune di Milano, per la parte di competenza, delle risorse relative alle citate leggi di settore, sulla base dei criteri individuati dalle medesime leggi, dagli atti della Giunta regionale di attuazione delle stesse per l'anno 2001 e da quelli indicati nell'allegato 2;

5) determinare i criteri, gli indirizzi, gli ambiti d'attuazione e le modalità di utilizzo dei finanziamenti per l'attuazione delle leggi di settore come specificati nell'allegato 3, rinviando a successiva circolare della Direzione generale Famiglia e solidarietà sociale l'indicazione di ulteriori modalità operative riferite a tutte le leggi di settore;

6) prevedere che le A.S.L. diano ampia diffusione della disponibilità dei finanziamenti al fine di garantire l'effettiva espressione delle progettualità presenti in ogni ambito distrettuale e che le stesse, nella valutazione ed approvazione dei progetti, tengano conto, oltre che dei criteri indicati nell'allegato 3, anche di un'omogenea ed equilibrata distribuzione territoriale dei medesimi;

7) finalizzare le risorse in questione all'attuazione di tutte

le leggi di settore nazionali indicate nei paragrafi precedenti alle lettere da a) ad h), per gli importi indicati nell'allegato 2, con la possibilità di destinare una quota, fino ad un massimo del 20% dell'importo previsto per ciascuna legge di settore, tenuto conto che alle progettazioni biennali e triennali, riferite al d.P.R. 309/90, alla legge 285/97 ed alla legge 328/00, art. 28, già approvate ed inserite nei piani territoriali, dovranno essere garantiti i finanziamenti annuali fino alla conclusione delle medesime:

a) per promuovere nell'ambito della medesima area cui si riferisce la legge di settore, servizi/interventi a carattere innovativo per i quali non si interviene né con le risorse del Fondo sociale regionale (destinate a servizi/interventi standardizzati) né con il 30% delle risorse indistinte del F.N.P.S. (destinato a «sollievi» e potenziamento dei servizi);

b) per il finanziamento di progetti riferiti ad area/e diversa/e da quella/e a cui si riferisce/riferiscono la/e legge/i di settore sulla base della programmazione territoriale;

8) prevedere che le A.S.L. e il comune di Milano, per la parte di competenza, possono trattenere fino ad una quota del 7% del complesso delle risorse agli stessi assegnate per l'attuazione delle leggi di settore nazionali, per gli adempimenti posti a loro carico, comprese le attività di coordinamento a valenza socio-assistenziale;

9) destinare le risorse regionali ex art. 4, commi 4 e 5, della l.r. 23/99 all'attuazione degli interventi previsti dal medesimo comma per l'intero importo indicato nell'allegato 2;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla ripartizione:

1) delle risorse indistinte del F.N.P.S. per l'anno 2002 e delle risorse disponibili nel bilancio regionale per il 2002, relative a reiscrizioni di finanziamenti, per ambito distrettuale, con assegnazione alle A.S.L. ed al comune di Milano, secondo i criteri e le modalità individuate nei precedenti punti, degli importi a fianco di ciascuno indicati, così come specificato nell'allegato 1 (parti 1A e 1B);

2) delle risorse finalizzate all'attuazione delle leggi di settore nazionali e regionali, con assegnazione alle A.S.L. e al comune di Milano, per la parte di competenza, secondo quanto stabilito nei punti precedenti, degli importi a fianco di ciascuno indicati, così come specificato nell'allegato 2;

Dato atto che gli allegati 1 (parti 1A e 1B), 2 e 3 sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Verificato che le risorse assegnate con il presente provvedimento sono stanziare sulle seguenti Unità previsionali di base del bilancio regionale per l'esercizio 2002:

- u.p.b. 3.6.1.1.2.87 – capitoli 5658 e 5660;
- u.p.b. 3.6.1.4.3.93 – capitolo 5109;
- u.p.b. 3.6.2.2.2.100 – capitoli 950, 1228, 1296, 4626;
- u.p.b. 3.6.4.1.2.94 – capitoli 4887 e 4954;
- u.p.b. 3.6.4.2.2.95 – capitolo 5654;
- u.p.b. 3.6.4.3.2.286 – capitolo 4342;
- u.p.b. 3.6.5.1.2.97 – capitoli 1230, 1679, 5254, 5922;

Dato atto, inoltre, che l'impegno e l'erogazione delle risorse avverrà con successivo decreto del Direttore generale della Direzione generale Famiglia e solidarietà sociale;

Vagiate e fatte proprie le predette determinazioni;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371, di affidamento al Sig. Giancarlo Abelli dell'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622 «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta regionale (4° provvedimento)»;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

Delibera

Per quanto in premessa motivato;

1) di confermare l'individuazione, avvenuta con d.g.r. 7069/01, sulla base degli accordi intervenuti nel 2001 con l'ANCI, dei distretti socio sanitari quali ambiti territoriali previsti dalla legge 328/00;

2) di ripartire in un'unica soluzione le risorse indistinte del F.N.P.S. per l'anno 2002 nonché i fondi relativi alle leggi di settore di seguito riportate, al fine di garantire la coerenza tra le scelte della programmazione zonale e la promozione dei progetti finanziabili dalle stesse:

a) d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – l. 45/99: interventi per la lotta alla droga;

b) legge 21 maggio 1998, n. 162: misure di sostegno alle persone con handicap grave;

c) legge 28 agosto 1997, n. 285: interventi per la promozione dei diritti dei minori e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza (quote anno 2001 e 2002);

d) d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - l. 40/98: fondo nazionale per le politiche migratorie e cofinanziamento regionale;

e) legge 3 agosto 1998, n. 269: programmi di prevenzione, assistenza e recupero di minori vittime di abusi sessuali (quote anno 2000 e 2001);

f) legge 8 novembre 2000, n. 328 art. 28: interventi a favore di persone in situazioni di povertà estrema e senza fissa dimora;

g) legge 388/2000, art. 81: interventi a favore di soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari (quote anno 2001 e 2002);

h) legge 388/2000, art. 80, comma 14: cofinanziamento di iniziative sperimentali di informazione alle famiglie (quota anno 2001);

3) di ripartire, contestualmente alle risorse del F.N.P.S., anche le risorse regionali per l'attuazione della l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 art. 4, commi 4 e 5, destinate all'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati per soggetti disabili;

4) di riservare in capo alla Direzione Famiglia e solidarietà sociale l'utilizzo delle risorse riferite alle seguenti leggi di settore per la realizzazione di interventi di interesse regionale:

- legge 28 agosto 1998, n. 284: progetti sperimentali in favore di persone cieche, ipovedenti affette da pluriminorazioni;
- legge 388/2000, art. 80, comma 14: servizi di telefonia per persone anziane;
- legge 23 dicembre 1997, n. 451: osservatorio regionale per l'infanzia;

nonché di una quota percentuale delle risorse riferite alle seguenti leggi per interventi regionali diretti:

- d.P.R. 309/90: 10% pari a € 1.403.705,00;
- legge 285/97: 5% pari a € 1.162.979,42;
- legge 269/98: 3,5% pari a € 82.840,00;
- d.lgs. 286/98: 10% pari a € 828.729,00;
- legge 328/00, art. 28: 4% pari a € 56.112,00;
- legge 388/00, art. 81: 5% pari a € 525.000,00;

5) di procedere, sulla base di quanto concordato con l'ANCI e il comune di Milano negli incontri del 19 luglio 2002 e del 21 ottobre 2002, all'assegnazione della quota indistinta del F.N.P.S. per l'anno 2002, secondo i criteri già utilizzati per l'assegnazione delle risorse del medesimo fondo, relativo all'anno 2001, avvenuta con d.g.r. n. 7069/01, con le seguenti determinazioni:

a) riservare una quota pari a € 1.910.891,00 per i contributi previsti per le attività svolte dalle Province in accordo con i Comuni in merito ai minori ex ONMI (regio decreto - legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67 e l.r. 1/2000 e successive integrazioni) la cui ripartizione avverrà con apposito provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale;

b) riservare una quota dello 0,5%, pari a € 330.840,00, per interventi diretti regionali destinati alla realizzazione di un sistema informativo dei servizi e degli interventi sociali;

c) riservare una quota dello 0,4%, pari a € 264.672,00, per i contributi destinati alla copertura delle spese per i minori stranieri, ritrovati in stato di abbandono, negli aeroporti lombardi, la cui erogazione avverrà a cura della Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale a seguito della promozione di accordi con gli enti interessati;

d) riservare una quota del 10%, pari a € 6.366.160,00, determinata sulle risorse indistinte, al netto delle riserve di cui alle precedenti lettere a), b) e c) e ripartita proporzionalmente alla popolazione totale residente di ogni ASL, per la costituzione di un fondo per il riequilibrio tra gli ambiti territoriali, come riportato nell'allegato 1 (parte 1A). Tale fondo è costituito presso il comune di Milano e le ASL per la successiva erogazione agli ambiti distrettuali, secondo le modalità indicate alla successiva lettera h), ed è finalizzato prioritariamente a garantire, nel territorio di rispettiva competenza, il sostegno, mediante l'erogazione di buoni/voucher sociali, degli in-

terventi volti al mantenimento a domicilio dei soggetti fragili, in particolare agli anziani già beneficiari del buono sociosanitario, sulla base dei criteri stabiliti nei piani di zona;

e) ripartire una quota dello 0,3%, pari a € 190.985,00, determinata sulle risorse indistinte, al netto delle riserve di cui alle precedenti lettere a), b) e c) e ripartita sulla base della popolazione residente dei comuni individuati ai sensi dell'art. 5 della l.r. 10/98, da destinare ai relativi ambiti distrettuali, come riportato nell'allegato 1 (parte 1B);

f) ripartire, per ambito distrettuale, le risorse indistinte, al netto delle riserve di cui ai precedenti punti, pari a € 57.104.454,26, come riportato nell'allegato 1 (parte 1B);

g) destinare all'attuazione degli interventi e dei servizi sociali previsti nei piani di zona anche gli importi derivanti da reiscrizioni di risorse relative a finanziamenti pregressi ancora disponibili nel bilancio regionale 2002 per € 388.454,03;

h) sulla destinazione dei fondi di cui alla precedente lettera d), il Consiglio di rappresentanza della Conferenza dei Sindaci, integrato dai Presidenti delle Assemblee dei Sindaci, istituite a livello distrettuale, formula gli indirizzi per il riequilibrio dei fondi nell'interesse complessivo territoriale;

i) confermare le finalizzazioni per l'utilizzo delle risorse indistinte stabilite con d.g.r. n. 7069/01 (punto 4 del deliberato) e specificate nella circolare n. 7/2002 ribadendo che il raggiungimento delle percentuali del 70% e del 30% di utilizzo di tali risorse deve essere ottenuto nell'arco del triennio di riferimento del piano di zona, anche attraverso una programmazione che preveda percentuali diversamente dimensionate ma coerenti con l'obiettivo finale;

j) che le risorse saranno erogate dalle A.S.L. agli ambiti distrettuali e dalla Regione al comune di Milano secondo le procedure già individuate con d.g.r. 7069/01 procedendo tempestivamente alla liquidazione degli importi spettanti a ciascun ambito distrettuale ad avvenuta sottoscrizione degli accordi di programma;

6) di stabilire:

a) la conferma dell'affidamento alle A.S.L. e al comune di Milano, per la parte di competenza, dei compiti di coordinamento, erogazione fondi, valutazione interventi e progetti nonché controllo dei risultati, delle leggi di settore nazionali indicate al punto 2), lettere a), b), d) ed f) nonché della legge regionale 23/99, art. 4, commi 4 e 5;

b) l'affidamento alle A.S.L. e al comune di Milano, per la parte di competenza, dei compiti di cui alla precedente lettera a) anche per le leggi di settore nazionali indicate al punto 2), lettere e), g) ed h);

c) l'affidamento alle A.S.L. dei compiti di erogazione fondi e controllo dei risultati per la legge 285/97, così come specificato nell'allegato 3;

d) i criteri, gli indirizzi, gli ambiti d'attuazione e le modalità di utilizzo dei finanziamenti per l'attuazione delle leggi di settore così come specificato nell'allegato 3, rinviando a successiva circolare della Direzione generale Famiglia e solidarietà sociale l'indicazione di ulteriori modalità operative riferite a tutte le leggi di settore;

e) che le A.S.L. diano ampia diffusione della disponibilità dei finanziamenti al fine di garantire l'effettiva espressione delle progettualità presenti in ogni ambito distrettuale e che le stesse, nella valutazione ed approvazione dei progetti, tengano conto, oltre che dei criteri indicati nell'allegato 3, anche di un'omogenea ed equilibrata distribuzione territoriale dei medesimi;

7) di disporre:

a) la ripartizione alle A.S.L. e al comune di Milano, per la parte di competenza, delle risorse relative alle citate leggi di settore, sulla base dei criteri individuati dalle medesime leggi, dagli atti della Giunta regionale di attuazione delle stesse per l'anno 2001 e da quelli indicati nell'allegato 2;

b) che le risorse del F.N.P.S. per le leggi di settore sono finalizzate all'attuazione di tutte le leggi di settore nazionali indicate nel precedente punto 2), lettere da a) ad h), per gli importi indicati nell'allegato 2, con la possibilità di destinare una quota, fino ad un massimo del 20% dell'importo previsto per ciascuna legge di settore, tenuto conto che alle progettazioni biennali e triennali, riferite al d.P.R. 309/90, alla legge 285/97 ed alla legge 328/00, art. 28, già approvate ed inserite nei piani territoriali, dovranno essere garantiti i finanziamenti annuali fino alla conclusione delle medesime;

1. a promuovere nell'ambito della medesima area cui si

riferisce la legge di settore servizi/interventi a carattere innovativo per i quali non si interviene né con le risorse del Fondo sociale regionale (destinate a servizi/interventi standardizzati) né con il 30% delle risorse indistinte del F.N.P.S. (destinato a «sollievi» e potenziamento dei servizi);

2. al finanziamento di progetti riferiti ad area/e diversa/e da quella/e a cui si riferisce/riferiscono la/le altra/e legge/i di settore sulla base della programmazione territoriale;

c) che le A.S.L. e il comune di Milano, per la parte di competenza, possono trattenere fino ad una quota del 7% del complesso delle risorse agli stessi assegnate per l'attuazione delle leggi di settore nazionali, per lo svolgimento degli adempimenti posti a loro carico, comprese le attività di coordinamento a valenza socio-assistenziale;

d) che le risorse regionali ex art. 4, commi 4 e 5, della l.r. 23/99 sono destinate all'attuazione degli interventi previsti dal medesimo comma per l'intero importo indicato nell'allegato 2;

8) di procedere alla ripartizione:

a) delle risorse indistinte del F.N.P.S per l'anno 2002 e del-

le risorse di cui al punto 5), lettera g), per ambito distrettuale, con assegnazione alle ASL ed al comune di Milano, secondo i criteri e le modalità individuate nei precedenti punti, degli importi a fianco di ciascuno indicati, così come specificato nell'allegato 1 (parti 1A e 1B);

b) delle risorse finalizzate all'attuazione delle leggi di settore nazionali e regionali, con assegnazione alle A.S.L. e al comune di Milano, per la parte di competenza, secondo quanto stabilito nei punti precedenti, degli importi a fianco di ciascuno indicati, così come specificato nell'allegato 2;

9) di dare atto che gli allegati 1 (parti 1A e 1B), 2 e 3 sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

10) di stabilire che l'impegno e l'erogazione delle risorse avverrà con successivo decreto del Direttore generale della Direzione generale Famiglia e solidarietà sociale;

11) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

ALLEGATO 1 (Parte 1A)

ASSEGNAZIONE RISORSE INDISTINTE FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNO 2002

Gli importi sono espressi in Euro

N.	ASL	Fondo 10% Riequilibrio ambiti territoriali	Risorse indistinte	Fondo per la montagna (0,3 %)	Risorse regionali	Risorse per ambiti distrettuali	TOTALE assegnato
		A	B	C	D	E (B + C + D)	F (A + E)
1	BERGAMO	680.043,05	6.253.090,14	104.213,76	41.495,28	6.398.799,18	7.078.842,23
2	BRESCIA	709.382,13	6.460.034,89	1.375,74	43.285,50	6.504.696,13	7.214.078,26
3	COMO	378.724,57	3.450.861,96	-	23.109,23	3.473.971,19	3.852.695,76
4	CREMONA	234.291,12	2.114.460,96	-	14.296,11	2.128.757,07	2.363.048,19
5	LECCO	217.522,93	1.995.469,58	10.793,94	13.272,94	2.019.536,46	2.237.059,39
6	LODI	142.788,47	1.285.954,29	-	8.712,75	1.294.667,04	1.437.455,51
7	MANTOVA	262.545,63	2.356.429,55	-	16.020,16	2.372.449,71	2.634.995,34
9	MILANO 1	649.397,46	5.771.854,06	-	39.625,31	5.811.479,37	6.460.876,83
10	MILANO 2	362.708,75	3.212.393,19	-	22.131,98	3.234.525,17	3.597.233,92
11	MILANO 3	708.290,59	6.276.511,29	-	43.218,89	6.319.730,18	7.028.020,77
12	PAVIA	348.398,64	3.102.232,68	-	21.258,80	3.123.491,48	3.471.890,12
13	SONDRIO	123.934,90	1.158.585,68	43.710,71	7.562,32	1.209.858,71	1.333.793,61
14	VARESE	572.614,60	5.179.847,57	-	34.940,14	5.214.787,71	5.787.402,31
15	VALLECAMONICA-SEBINO	67.141,12	614.480,63	30.890,85	4.096,81	649.468,29	716.609,41
TOTALE ASL		5.457.783,96	49.232.206,47	190.985,00	333.026,22	49.756.217,69	55.214.001,65
8	COMUNE DI MILANO	908.376,04	7.872.247,79	-	55.427,81	7.927.675,60	8.836.051,64
TOTALI		6.366.160,00	57.104.454,26	190.985,00	388.454,03	57.683.893,29	64.050.053,29

ALLEGATO 1 (Parte 1B)

RIPARTIZIONE PER AMBITO DISTRETTUALE DELLE RISORSE INDISTINTE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNO 2002

Gli importi sono espressi in Euro

N.	ASL	DISTRETTO	Risorse indistinte	Fondo per la montagna (0,3%)	Risorse regionali	TOTALE risorse per ambiti
1	BERGAMO	DISTRETTO ALTO SEBINO	183.773,89	10.153,56	1.238,36	195.165,81
1	BERGAMO	DISTRETTO DI ALBINO	632.373,89	34.183,90	4.169,17	670.726,96
1	BERGAMO	DISTRETTO DI BERGAMO	930.412,40	-	6.256,69	936.669,09
1	BERGAMO	DISTRETTO DI DALMINE	773.645,20	-	5.233,35	778.878,55
1	BERGAMO	DISTRETTO DI GRUMELLO	264.743,35	-	1.737,98	266.481,33
1	BERGAMO	DISTRETTO DI ROMANO DI LOMBARDIA	451.840,12	-	2.974,25	454.814,37
1	BERGAMO	DISTRETTO DI SERIATE	397.329,05	-	2.662,65	399.991,70
1	BERGAMO	DISTRETTO DI TREVIGLIO	590.764,10	-	3.996,61	594.760,71
1	BERGAMO	DISTRETTO ISOLA BERGAMASCA	700.530,24	982,22	4.669,89	706.182,35
1	BERGAMO	DISTRETTO MONTE BRONZONE - BASSO SEBINO	177.760,67	9.583,36	1.168,81	188.512,84
1	BERGAMO	DISTRETTO VALLE BREMBANA	288.036,10	15.226,68	1.857,09	305.119,87
1	BERGAMO	DISTRETTO VALLE CAVALLINA	264.805,88	8.830,55	1.706,68	275.343,11
1	BERGAMO	DISTRETTO VALLE IMAGNA E VILLA D'ALMÈ	320.265,06	10.576,41	2.033,69	332.875,16
1	BERGAMO	DISTRETTO VALLE SERIANA SUPERIORE E VALLE DI SCALVE	276.810,19	14.677,08	1.790,06	293.277,33
2	BRESCIA	DISTRETTO BASSA BRESCIANA CENTRALE	665.529,51	-	4.398,88	669.928,39
2	BRESCIA	DISTRETTO BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	305.765,99	-	2.015,85	307.781,84

N.	ASL	DISTRETTO	Risorse indistinte	Fondo per la montagna (0,3%)	Risorse regionali	TOTALE risorse per ambiti
2	BRESCIA	DISTRETTO BASSA BRESCIANA ORIENTALE	343.758,32	-	2.254,80	346.013,12
2	BRESCIA	DISTRETTO BRESCIA EST	504.087,02	-	3.415,05	507.502,07
2	BRESCIA	DISTRETTO BRESCIA OVEST	508.145,14	-	3.403,73	511.548,87
2	BRESCIA	DISTRETTO DI BRESCIA	1.233.170,12	-	8.480,66	1.241.650,78
2	BRESCIA	DISTRETTO DI SALO'	651.077,28	-	4.395,85	655.473,13
2	BRESCIA	DISTRETTO MONTE ORFANO	331.664,41	-	2.195,18	333.859,59
2	BRESCIA	DISTRETTO OGLIO OVEST	511.379,86	-	3.350,11	514.729,97
2	BRESCIA	DISTRETTO SEBINO	303.016,87	-	2.014,74	305.031,61
2	BRESCIA	DISTRETTO VALLE SABBIA	430.120,06	1.375,74	2.840,06	434.335,86
2	BRESCIA	DISTRETTO VALLE TROMPIA	672.320,31	-	4.520,59	676.840,90
3	COMO	DISTRETTO DI CAMPIONE D'ITALIA	13.979,83	-	101,27	14.081,10
3	COMO	DISTRETTO DI CANTÙ	420.856,92	-	2.789,17	423.646,09
3	COMO	DISTRETTO DI COMO	892.990,37	-	6.071,52	899.061,89
3	COMO	DISTRETTO DI DONGO	112.771,58	-	748,07	113.519,65
3	COMO	DISTRETTO DI ERBA	421.929,64	-	2.833,16	424.762,80
3	COMO	DISTRETTO DI MARIANO COMENSE	312.157,34	-	2.090,84	314.248,18
3	COMO	DISTRETTO DI MENAGGIO	230.649,61	-	1.512,74	232.162,35
3	COMO	DISTRETTO DI OLGiate COMASCO	502.996,68	-	3.320,00	506.316,68
3	COMO	DISTRETTO LOMAZZO – FINO MORNASCO	542.529,99	-	3.642,46	546.172,45
4	CREMONA	DISTRETTO DI CASALMAGGIORE	240.006,14	-	1.579,90	241.586,04
4	CREMONA	DISTRETTO DI CREMA	919.071,35	-	6.198,13	925.269,48
4	CREMONA	DISTRETTO DI CREMONA	955.383,47	-	6.518,08	961.901,55
5	LECCO	DISTRETTO DI BELLANO	315.170,16	10.793,94	2.105,71	328.069,81
5	LECCO	DISTRETTO DI LECCO	993.286,47	-	6.558,24	999.844,71
5	LECCO	DISTRETTO DI MERATE	687.012,95	-	4.608,99	691.621,94
6	LODI	DISTRETTO DI CASALPUSTERLENGO	463.213,98	-	3.147,66	466.361,64
6	LODI	DISTRETTO DI LODI	569.403,68	-	3.860,84	573.264,52
6	LODI	DISTRETTO DI S. ANGELO LODIGIANO	253.336,63	-	1.704,25	255.040,88
7	MANTOVA	DISTRETTO DI ASOLA	263.703,42	-	1.735,59	265.439,01
7	MANTOVA	DISTRETTO DI GUIDIZZOLO	347.621,11	-	2.346,91	349.968,02
7	MANTOVA	DISTRETTO DI MANTOVA	867.851,67	-	6.024,34	873.876,01
7	MANTOVA	DISTRETTO DI OSTIGLIA	292.014,53	-	1.975,52	293.990,05
7	MANTOVA	DISTRETTO DI SUZZARA	297.979,29	-	2.017,64	299.996,93
7	MANTOVA	DISTRETTO DI VIADANA	287.259,53	-	1.920,16	289.179,69
8	COMUNE DI MILANO	COMUNE DI MILANO	7.872.247,79	-	55.427,81	7.927.675,60
9	MILANO 1	DISTRETTO DI ABBIATEGRASSO	426.783,11	-	2.893,21	429.676,32
9	MILANO 1	DISTRETTO DI CASTANO PRIMO	396.274,90	-	2.696,67	398.971,57
9	MILANO 1	DISTRETTO DI CORSICO	688.647,20	-	4.855,35	693.502,55
9	MILANO 1	DISTRETTO DI GARBAGNATE MILANESE	1.508.124,13	-	10.257,77	1.518.381,90
9	MILANO 1	DISTRETTO DI LEGNANO	1.062.380,85	-	7.272,49	1.069.653,34
9	MILANO 1	DISTRETTO DI MAGENTA	692.335,15	-	4.740,03	697.075,18
9	MILANO 1	DISTRETTO DI RHO	997.308,72	-	6.909,79	1.004.218,51
10	MILANO 2	DISTRETTO BINASCO – AREA 6	284.329,19	-	1.912,83	286.242,02
10	MILANO 2	DISTRETTO CERNUSCO SUL NAVIGLIO – AREA 4	624.885,46	-	4.301,61	629.187,07
10	MILANO 2	DISTRETTO DI SAN GIULIANO MILANESE – AREA 2	613.271,37	-	4.245,91	617.517,28
10	MILANO 2	DISTRETTO MELZO – AREA 5	453.434,43	-	3.100,26	456.534,69
10	MILANO 2	DISTRETTO PAULLO – AREA 1	296.885,23	-	2.051,96	298.937,19
10	MILANO 2	DISTRETTO PIOLTELLO – AREA 3	524.265,82	-	3.654,69	527.920,51
10	MILANO 2	DISTRETTO ROZZANO – AREA 7	415.321,69	-	2.864,72	418.186,41
11	MILANO 3	DISTRETTO DI CARATE BRIANZA	832.416,80	-	5.614,45	838.031,25
11	MILANO 3	DISTRETTO DI CINISELLO BALSAMO	846.446,91	-	5.982,95	852.429,86
11	MILANO 3	DISTRETTO DI COLOGNO MONZESE	489.692,45	-	3.407,56	493.100,01
11	MILANO 3	DISTRETTO DI DESIO	861.456,69	-	5.871,46	867.328,15
11	MILANO 3	DISTRETTO DI MONZA	826.562,85	-	5.709,63	832.272,48
11	MILANO 3	DISTRETTO DI SEREGNO	757.912,19	-	5.164,74	763.076,93
11	MILANO 3	DISTRETTO DI SESTO SAN GIOVANNI	488.905,22	-	3.478,72	492.383,94
11	MILANO 3	DISTRETTO DI TREZZO SULL'ADDA	304.328,38	-	2.062,99	306.391,37
11	MILANO 3	DISTRETTO DI VIMERCATE	868.789,80	-	5.926,39	874.716,19
12	PAVIA	DISTRETTO CERTOSA	336.014,94	-	2.284,87	338.299,81
12	PAVIA	DISTRETTO DI BRONI	247.636,28	-	1.686,75	249.323,03
12	PAVIA	DISTRETTO DI CASTEGGIO	207.374,38	-	1.418,03	208.792,41
12	PAVIA	DISTRETTO DI CORTE OLONA	232.874,93	-	1.594,89	234.469,82
12	PAVIA	DISTRETTO DI GARLASCO	351.832,41	-	2.382,98	354.215,39
12	PAVIA	DISTRETTO DI MORTARA	222.692,94	-	1.513,59	224.206,53
12	PAVIA	DISTRETTO DI PAVIA	594.806,28	-	4.150,09	598.956,37
12	PAVIA	DISTRETTO DI VIGEVANO	499.261,38	-	3.435,37	502.696,75
12	PAVIA	DISTRETTO DI VOGHERA	409.739,14	-	2.792,23	412.531,37
13	SONDRIO	DISTRETTO DI BORMIO	162.763,59	8.271,53	1.008,82	172.043,94

N.	ASL	DISTRETTO	Risorse indistinte	Fondo per la montagna (0,3%)	Risorse regionali	TOTALE risorse per ambiti
13	SONDRIO	DISTRETTO DI CHIAVENNA	158.768,90	8.461,13	1.031,94	168.261,97
13	SONDRIO	DISTRETTO DI MORBEGNO	283.896,45	15.279,75	1.863,56	301.039,76
13	SONDRIO	DISTRETTO DI SONDRIO	360.202,97	7.955,18	2.422,20	370.580,35
13	SONDRIO	DISTRETTO DI TIRANO	192.953,77	3.743,12	1.235,80	197.932,69
14	VARESE	DISTRETTO DI ARCISATE	297.427,86	-	1.975,31	299.403,17
14	VARESE	DISTRETTO DI AZZATE	301.684,33	-	2.010,06	303.694,39
14	VARESE	DISTRETTO DI BUSTO ARSIZIO	493.211,47	-	3.331,29	496.542,76
14	VARESE	DISTRETTO DI CASTELLANZA	418.107,07	-	2.854,67	420.961,74
14	VARESE	DISTRETTO DI GALLARATE	667.002,19	-	4.527,19	671.529,38
14	VARESE	DISTRETTO DI LAVENO	425.876,96	-	2.856,11	428.733,07
14	VARESE	DISTRETTO DI LUINO	331.195,34	-	2.190,11	333.385,45
14	VARESE	DISTRETTO DI SARONNO	512.834,59	-	3.497,63	516.332,22
14	VARESE	DISTRETTO DI SESTO CALENDE	282.621,74	-	1.939,32	284.561,06
14	VARESE	DISTRETTO DI SOMMA LOMBARDO	398.796,93	-	2.712,98	401.509,91
14	VARESE	DISTRETTO DI TRADATE	419.577,08	-	2.802,46	422.379,54
14	VARESE	DISTRETTO DI VARESE	631.512,01	-	4.243,01	635.755,02
15	VALLECAMONICA-SEBINO	DISTRETTO VALLECAMONICA	614.480,63	30.890,85	4.096,81	649.468,29
TOTALI			57.104.454,26	190.985,00	388.454,03	57.683.893,29

ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER L'ATTUAZIONE DELLE LEGGI DI SETTORE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E DELL'ART. 4, C. 4 e 5, DELLA L.R. 23/99 - Anno 2002

ALLEGATO 2

N. BENEFICIARI	D.p.r. 309/90 Lotta alla droga	Legge 162/98 Handicap grave	Legge 285/97 Infanzia e adolescenza II Annualità	Legge 285/97 Infanzia e adolescenza III Annualità	D.Lgs. 286/98 Politiche migratorie e cofin. regionale	Legge 388/00, art. 80, c. 15 Abuso sessuale	Legge 328/00 art. 28 Persone senza fissa dimora	Legge 388/00 art. 81 Handicap grave	Legge 388/00 art. 80, c. 14 Informa Famiglia	Totale leggi di settore nazionali 2002	L.r. 23/99 art. 4, c. 4 e 5 Strumenti tec. avanzati	TOTALE risorse assegnate 2002
	a	b	c 1	c 2	d	e	f	g	h	i		
1 ASL BERGAMO	1.391.986,34	447.005,88	1.645.043,50	1.513.059,32	662.856,55	271.867,80	63.468,28	1.075.660,46	173.415,28	7.244.363,41	282.506,39	7.526.869,80
2 ASL BRESCIA	1.267.907,88	461.174,03	1.453.346,95	1.336.742,85	989.349,74	270.940,16	65.067,76	1.109.754,24	180.896,93	7.135.180,54	289.409,15	7.424.589,69
3 ASL COMO	781.447,67	246.501,24	921.294,56	847.377,76	323.306,19	143.200,62	33.835,84	593.172,60	96.577,16	3.986.713,64	154.469,50	4.141.183,14
4 ASL CREMONA	586.463,74	148.523,49	315.816,92	290.478,49	336.260,57	78.446,49	20.571,93	357.402,09	59.745,72	2.193.699,44	91.388,71	2.285.088,15
5 ASL LECCO	352.167,65	141.147,39	517.122,76	475.633,26	279.133,61	83.187,09	19.812,06	339.652,51	55.469,72	2.263.326,05	88.650,21	2.351.976,26
6 ASL LODI	473.265,28	91.981,24	267.280,20	245.835,92	246.631,80	51.751,37	12.828,38	221.340,68	36.411,96	1.647.326,83	57.184,97	1.704.511,80
7 ASL MANTOVA	534.123,40	164.848,78	816.916,15	751.373,79	472.186,80	85.004,85	23.126,17	396.686,77	66.950,80	3.311.217,51	101.037,60	3.412.255,11
8 ASL CITTÀ DI MILANO	1.609.701,22	-	-	-	-	-	-	-	-	1.609.701,22	-	1.609.701,22
9 ASL MILANO N. 1	1.054.936,46	437.139,39	900.436,73	828.193,41	359.989,71	244.129,63	259.167,89	1.051.918,06	165.600,46	5.301.511,74	273.784,08	5.575.295,82
10 ASL MILANO N. 2	834.726,13	248.030,47	871.088,93	801.200,24	365.095,86	140.867,82	145.815,30	596.852,49	92.493,03	4.096.170,27	156.267,58	4.252.437,85
11 ASL MILANO N. 3	1.089.619,65	471.668,44	1.193.244,13	1.097.508,45	500.265,20	255.771,96	277.285,62	1.135.007,65	180.618,58	6.200.989,68	294.621,88	6.495.611,56
12 ASL PAVIA	804.177,94	215.142,40	517.914,05	476.361,06	267.774,89	107.846,61	29.382,91	517.711,70	88.843,86	3.025.155,42	131.639,64	3.156.795,06
13 ASL SONDRIO	256.738,21	80.989,28	529.372,67	486.900,35	98.234,60	49.357,98	11.297,09	194.889,99	31.604,18	1.739.384,35	51.124,97	1.790.509,32
14 ASL VARESE	1.465.465,71	373.898,88	1.368.584,14	1.258.780,67	411.784,07	207.961,96	50.997,15	899.738,14	146.020,35	6.183.231,07	233.199,25	6.416.430,32
15 ASL VALCAMONICA	130.633,47	45.249,62	206.072,68	189.539,17	150.070,60	25.598,69	6.284,64	108.887,22	17.121,41	879.457,50	28.181,50	907.639,00
16 COMUNE DI MILANO	-	571.964,99	-	-	1.995.623,35	268.115,42	327.747,81	1.376.358,03	231.641,64	4.771.451,24	349.534,57	5.120.985,81
TOTALE	12.633.350,75	4.145.265,52	11.523.534,37	10.598.984,74	7.458.563,54	2.284.048,45	1.346.688,83	9.975.032,63	1.623.411,08	61.588.879,91	2.583.000,00	64.171.879,91

Criteria di ripartizione delle risorse

- a Percentuale pesata su popolazione assistita di età 10-49 (20%), su popolazione assistita di età 15-24 (15%), n. utenti SERT e NOA (60%) e n. comunità terapeutiche accreditate ex d.g.r. 18 gennaio 2002 (5%)
- b Percentuale popolazione per classe di età 15-64
- c Riparto pesato su popolazione per classe di età 0-19 (60%), minori in affido nel 2000 (15%), minori segnalati dalle procure anno 2000 (15%) e popolazione residente in zone montane (10%)
- d percentuale pesata su incidenza popolazione straniera su popolazione totale (40%) e totale popolazione straniera (60%)
- e Percentuale popolazione per classe di età 0-18
- f Riparto pesato per ambiti territoriali:area metropolitana con territori comuni limitrofi (40%) e territori in corrispondenza dei capoluoghi di provincia (60%) in base alla percentuale pesata su totale popolazione assistita (20%), su popolazione assistita di età 20-24 anni (40%), su popolazione assistita di età 15-49 anni (40%)
- g Percentuale popolazione per classe di età 0-64
- h Percentuale popolazione residente totale
- i Percentuale popolazione per classe di età 0-64

ALLEGATO 3

SCHEDE LEGGI DI SETTORE
NAZIONALI E REGIONALI

Scheda a)	d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - l. 45/99
Scheda b)	legge 21 maggio 1998, n. 162
Scheda c)	legge 28 agosto 1997, n. 285
Scheda d)	d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - l. 40/98
Scheda e)	legge 3 agosto 1998, n. 269
Scheda f)	legge 8 novembre 2000, n. 328 art. 28
Scheda g)	legge 388/2000, art. 81
Scheda h)	legge 388/2000, art. 80, comma 14
Scheda i)	legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 art. 4, commi 4 e 5

Tabella riepilogativa delle scadenze

Scheda a)

D.P.R. 309/90 - legge 45/99

INTERVENTI PER LA LOTTA ALLA DROGA

SOGGETTI

Le ASL, nell'ambito delle proprie competenze a rilevanza socio-sanitaria, secondo quanto disposto dall'art. 113 del d.P.R. 309/90

Le Province, i Comuni e loro consorzi, le comunità montane, nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali di loro competenza, secondo quanto disposto dall'art. 114 del d.P.R. 309/90.

Gli enti del privato sociale e del volontariato che svolgono senza fine di lucro, nonché le cooperative sociali e i loro consorzi, secondo il disposto degli artt. 115 e 116 del d.P.R. 309/90.

OBIETTIVI

In relazione ai bisogni e alle priorità che a livello locale vengono individuati in ciascun ambito di intervento, gli interventi progettuali dovranno perseguire i seguenti obiettivi di carattere generale:

- la costituzione del modello organizzativo integrato;
- razionalizzazione e sviluppo della rete dei servizi attraverso percorsi progettuali ed interventi;
- aumento e miglioramento del grado di fruizione degli interventi e delle prestazioni da parte dei soggetti con problematiche di uso e abuso di sostanze illecite e lecite;
- miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dalla rete dei servizi attraverso percorsi progettuali ed interventi mirati;
- pianificazione e sviluppo di progetti di miglioramento, con obiettivi chiari e definiti, a fronte di dati emersi dalla verifica dei risultati e informazioni raccolte dal personale e dagli utenti;
- miglioramento del livello di conoscenza del fenomeno dipendenze e delle sue caratteristiche;
- pianificazione della diffusione delle informazioni.

AMBITI DI INTERVENTO

Area prevenzione

Gli interventi sono riferiti ai comportamenti di abuso, dipendenza ed uso dannoso di sostanze, sia illegali che legali; devono essere svolti in accordo e collaborazione con altre aree e finalizzati sia a scoraggiare l'iniziazione alle droghe che alla riduzione delle conseguenze negative dell'abuso, sia a livello sanitario che sociale, tenuto conto in particolare di contesti specifici, quali gruppi adolescenziali, ambiti ricreativi ecc.

Area riduzione danno e trattamento

Tutela della salute globalmente intesa e contenimento dei fenomeni di esclusione sociale, con particolare attenzione alle funzioni di pronta accoglienza e bassa soglia.

Creazione e sviluppo di strategie per il contatto e la presa in carico dei giovani assuntori e alle nuove modalità di contatto e di consumo.

Promozione di interventi flessibili e modulari per la promozione di un sistema di intervento in grado di offrire a tutte le persone con comportamenti di dipendenza tutte le prestazioni di cura e riabilitazione riconosciute valide.

Area reinserimento

Realizzazione di una rete territoriale in grado di favorire l'integrazione sociale e mantenere lo stato di salute della per-

sona, tenuto conto in particolare dell'esistenza di situazioni complesse e multiproblematiche, sia propedeutiche all'inserimento lavorativo e di collocamento al lavoro che in materia abitativa.

Trasversali ai diversi ambiti di intervento si richiamano inoltre:

- Miglioramento della qualità delle conoscenze
- Miglioramento della qualità delle prestazioni
- Pianificazione e sviluppo di processi di verifica e di valutazione degli interventi progettuali realizzati.

Nel caso specifico, poi, della presentazione di proposte progettuali a carattere sperimentale, occorrerà tener conto, a livello locale, di alcune scelte tematiche, su cui focalizzare le attività, come qui di seguito indicate.

- **Gruppi a rischio particolari:** si evidenzia la necessità di strategie di prevenzione differenziate a seconda del sesso, dello specifico ambiente culturale ed etnico di provenienza, così come strutture atte a far fronte alle specifiche necessità di trattamento delle donne (maternità, violenza sessuale, prostituzione ecc.). Risultano, inoltre, sempre più significative nell'ambito di prevenzione e cura le iniziative a favore di figli di soggetti con problematiche di dipendenza.
- **Intervento tempestivo e gruppi a rischio:** va crescendo sempre di più l'attenzione per la riduzione del rischio nei gruppi che iniziano a consumare l'ecstasy o altre droghe nell'ambiente del ballo. Questa strategia consentirebbe la rapida messa a punto di specifiche tecniche di intervento nel contesto della cultura del divertimento in senso lato.
- Strategie ad ampio raggio, come pure tecniche di lavoro di gruppo fra coetanei sono riuscite a far breccia nei gruppi a rischio, spesso anche all'interno del naturale tessuto di sostegno sociale.
- **Sostanze lecite:** per quanto riguarda l'abuso di alcol e di prodotti farmaceutici, occorre intraprendere sforzi preventivi in materia di informazione. Istruzione e formazione destinate alle persone a rischio e ad ambienti specifici quali gli istituti di istruzione e il luogo di lavoro, considerando soprattutto l'aspetto del comportamento dipendente e non, esclusivamente, le singole patologie.
- **Tossicodipendenti detenuti:** le attività del settore suscettibili di essere prese in considerazione comprendono, in particolare, lo sviluppo di progetti di riduzione dei rischi nelle prigioni tenendo conto dei provvedimenti già applicati nella collettività e azioni di consolidamento dei collegamenti fra i servizi disponibili nella collettività e i programmi in seno alle prigioni, in particolare per quanto relativo ai percorsi alternativi stessi.

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI PIANI/PROGETTI DI INTERVENTO

Per quanto attiene: tipologia degli interventi, le azioni, i soggetti e le risorse, le fonti di finanziamento, le modalità di gestione delle azioni, i tempi, i destinatari, le modalità di verifica e valutazione vige quanto stabilito dalla d.g.r. 24 Maggio 2001, n. 7/4768 «Linee guida per la valutazione ed il finanziamento di progetti ed interventi nel campo della prevenzione, della cura, della riabilitazione dei soggetti con problematiche di dipendenza da sostanze illecite e lecite».

MODALITÀ OPERATIVE

Contenuto dei Piani territoriali

L'elaborazione del piano, da parte delle ASL per il tramite il competente Dipartimento delle Dipendenze, dovrà mettere in particolare evidenza il sistema che si configura a partire dalla scelta degli obiettivi, che a livello territoriale assumono la caratteristica di priorità. Tali obiettivi dovranno essere perseguibili, compatibili con le risorse disponibili ed attivabili, pertinenti rispetto alle competenze dei soggetti coinvolti, misurabili in sede di verifica, nonché rispetto ai fabbisogni rilevati con indicazione delle modalità miranti a correggere le disomogeneità che caratterizzano la situazione odierna, rispetto alle diverse aree di intervento, al costo dei servizi e degli interventi nelle varie zone e l'effettiva realizzazione per quanto concerne il sostegno di nuove tipologie di servizi ed interventi.

Dovrà essere presente una descrizione dei criteri di ripartizione delle rispettive quote di finanziamenti, articolati per area, obiettivi e tipologie di interventi nonché di soggetti titolari, laddove previsto. Particolare attenzione andrà posta, al-

trèsì, all'esplicitare le condizioni, le modalità, gli strumenti, i tempi e i soggetti per perseguire nel monitoraggio e controllo dei risultati e del processo di valutazione attivato.

In ciascun piano si potranno distinguere diverse tipologie di proposte progettuali, quali, gli interventi per lo sviluppo del sistema, a carattere innovativo/sperimentale, a supporto del processo organizzativo e valutativo. I singoli progetti, annuali o pluriennali (massima durata triennio), indicanti gli interventi, secondo l'articolazione proposta con il tramite delle apposite schede (schede di presentazione, di monitoraggio, di valutazione e di rendicontazione economica/finanziaria), dovranno tenere presente, in primo luogo, delle finalità e degli obiettivi di piano, delle sinergie tra servizi e realtà locali, della coerenza e correttezza metodologica, secondo i criteri definiti propri del lavorare per progetti.

Per garantire un adeguato utilizzo del budget messo a disposizione pur tenendo conto delle diverse complessità ambientali che si verificano sul versante domanda, si orienta alle seguenti quote massime di utilizzo, relativamente alle tipologie previste:

- | | |
|--|-----|
| • interventi per lo sviluppo del sistema | 72% |
| • interventi a carattere innovativo/sperimentale | 20% |
| • interventi a carattere valutativo | 8% |

È possibile altresì finanziare, con carattere di priorità, progetti conformi alle linee di programmazione regionali e territoriale, che si pongono in continuità con iniziative già realizzate o, di carattere pluriennale, in corso di realizzazione con finanziamento a carico del Fondo Lotta alla Droga dei precedenti esercizi, ovvero che costituiscano completamento di progetti in corso di realizzazione, purché questi ultimi siano in avanzato stato di realizzazione ed abbiano già ottenuto gli effetti indicati nel progetto stesso, rispettandone gli indicatori.

L'espletamento dell'istruttoria procedimentale (di legittimità e di metodo), rimane in capo all'ASL attraverso la nomina del Referente Progetti. Al Referente Progetti, così come già indicato nel precedente provvedimento regolamentante l'assegnazione dei contributi di cui al Fondo Nazionale lotta alla droga, ex d.g.r. n. 44119 del 9 luglio 1999, è attribuito l'esercizio di verifica e controllo, relativamente a tutte le fasi progettuali e secondo l'articolazione prevista, nonché di raccolta, dagli enti beneficiari, dei dati e delle informazioni richieste e relativa registrazioni sulla Banca Dati Progetti. I Referenti Progetti saranno tenuti a partecipare a momenti propedeutici a livello regionale su temi e argomenti attinenti la specifica funzione dagli stessi svolti, nonché a spazi di confronto e gruppi di lavoro utili a garantire l'omogeneità e la massima standardizzazione delle procedure adottate.

Relativamente alla procedura di valutazione del criterio congruenza con le priorità regionali e territoriali viene espresso parere in forma scritta e tramite l'individuazione di valori corrispondenti, dai rappresentanti tecnici designati dal Coordinamento Territoriale medesimo, secondo l'ordine di priorità indicato nel previsto aggiornamento di piano.

Gli esiti dell'istruttoria complessiva, saranno espressi in valore assoluto, al fine di dar luogo ad una graduatoria generale di qualità del progetto.

Finanziamenti

Si prevede una contribuzione, per singolo progetto, non inferiore al 70% dell'importo complessivo dei progetti proposti, nel quadro di un cofinanziamento con altre fonti del settore pubblico e /o privato. Nei casi cioè di attività sperimentali dove sia previsto un'azione di coordinamento, diffusione delle informazioni e delle esperienze e utilizzabili anche da altri enti e istituzioni, sviluppo di un modello suscettibile di applicarsi in contesti affini, è previsto una contribuzione del 100%.

In ogni caso l'ASL erogherà agli enti beneficiari autorizzati i contributi in almeno due soluzioni, corrispondenti alla quota dell'80% all'atto dell'approvazione e del 20%, quale saldo, alla decorrenza dell'annualità, previa dimostrazione della effettiva realizzazione delle iniziative e degli interventi e secondo quanto stabilito in ordine al percorso di monitoraggio e di verifica.

SCADENZE

I singoli percorsi progettuali dovranno essere presentati nei rispettivi ambiti territoriali, alle Aziende ASL, dove ha sede il Referente Progetti, appositamente nominato, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto.

Le ASL sono tenute a presentare un primo consuntivo, sulla base della banca dati esistente, debitamente formalizzato con atto deliberativo, comprovante i progetti autorizzati, **entro e non oltre il 28 febbraio 2003**. Successivamente i dati contenuti nella banca dati, costituiti dall'iter previsto per il monitoraggio, dovranno, improrogabilmente, pervenire in sede regionale, entro il mese successivo dello scadere di ciascun trimestre.

Al termine dell'annualità e nell'ambito del previsto stato di attuazione del piano territoriale, le ASL medesime, saranno tenute a fornire i dati di spesa complessivi, secondo la strumentazione già adottata negli scorsi procedimenti.

Scheda b)

Legge 162/98

MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DELLE PERSONE CON HANDICAP GRAVE

SOGGETTI

Possono presentare i progetti: Enti Locali, Organismi del privato sociale, con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e della tutela delle persone disabili.

La comprovata esperienza è dimostrata da:

- l'iscrizione ai relativi albi o registri,
- lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza alle persone disabili da almeno due anni comprovata da convenzioni stipulate con gli enti locali o con le ASL.

OBIETTIVI

Finanziare iniziative di sostegno, attraverso progetti personalizzati, a favore di persone con grave handicap di età compresa, prioritariamente, nella fascia 15-64 anni.

AMBITI DI INTERVENTO

Le **tipologie di intervento** per le quali sono predisposti i progetti personalizzati sono:

- attività di sostegno alla persona disabile ed alla sua famiglia mediante interventi di servizio di assistenza domiciliare specifici, in forma indiretta, realizzati sia presso la dimora familiare sia in alloggi protetti ovvero convivenze assistite;
- percorsi di «accompagnamento» sia della persona disabile e della sua famiglia verso un'emancipazione della persona medesima dal contesto familiare, sia della persona che già vive autonomamente, per arrivare ad un traguardo di vita indipendente;
- interventi di sollievo alle famiglie realizzati mediante l'accoglienza della persona disabile presso strutture residenziali esistenti, nonché presso strutture anche di tipo alberghiero in località climatiche e centri estivi;
- interventi di «avvicinamento alla residenzialità» in una prospettiva di distacco dal nucleo familiare da realizzare attraverso l'utilizzo di strutture residenziali e/o comunitarie;
- prestazioni assistenziali aggiuntive rese all'interno delle comunità alloggio finalizzate al miglioramento della qualità di vita.

Sono esclusi dai finanziamenti di cui alla presente legge gli interventi già sostenuti da altre provvidenze, nonché le prestazioni assistenziali a favore di disabili in situazione di particolare gravità, ospiti di centri socio-educativi, che determinano un costo aggiuntivo del servizio.

Non sono ammissibili inoltre progetti che:

- sono rivolti ad utenti dei servizi psichiatrici territoriali;
- prevedono attività riconducibili alla normale assistenza scolastica;
- prevedono interventi riconducibili al comparto sanitario e para-sanitario (es. Assistenza domiciliare integrata).

Le persone disabili gravi destinatarie dei progetti sono prioritariamente quelle dai **15 ai 64 anni**, ma **in casi eccezionali**, adeguatamente documentati, **sono ammissibili** a finanziamento anche progetti rivolti a persone:

- con grave disabilità ed età inferiore ai 15 anni, compresi gli utenti in età evolutiva di centri socio-educativi per piccolli;
- con grave disabilità (ad es. sclerosi multipla, sclerosi laterale amiotrofica, ecc.) ed età superiore ai 64 anni;

- affette da sindrome autistica o da morbo di Alzheimer ed età fino ai 64 anni.

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI PROGETTI

I progetti presentati dagli Enti Locali e dagli Organismi di privato sociale devono avere i seguenti requisiti:

- essere conformi agli ambiti di intervento previsti,
- essere corredati dai programmi individualizzati relativi ad ogni persona per la quale è proposto il progetto,
- essere dimostrata la situazione di "handicap grave".

La situazione di *handicap grave* è documentata dalla certificazione di handicap grave rilasciata dall'ASL ai sensi dell'art. 3 della l. 104/1992 o, in attesa di questa, da una certificazione di invalidità civile corredata da documentazione diagnostico-clinica oppure da certificazione valutativa da parte dell'équipe plurispecialistica dell'ASL.

Ogni ASL e il comune di Milano, rispetto agli ambiti di intervento definiti, possono individuare le proprie priorità sulla base delle necessità emerse a livello territoriale.

Si sottolinea la necessità di verificare che la persona destinataria di progetto ai sensi della l. 162/98 non sia altresì beneficiaria di altri «titoli» (Buono/Voucher sociale).

MODALITÀ OPERATIVE

Le ASL e il comune di Milano provvedono a diffondere localmente l'informazione, ricevono i progetti a loro presentati dagli Enti Locali e dagli Organismi di privato sociale, effettuano le necessarie pratiche d'istruttoria e approvano formalmente, secondo le consuete procedure già indicate nei precedenti atti deliberativi regionali, i piani di finanziamento dei progetti in base alle priorità definite localmente, in armonia con i criteri stabiliti dalla Regione.

Le ASL e il comune di Milano trasmettono alla Regione il piano, corredato delle schede che verranno trasmesse con successiva circolare e che saranno parte integrante dei provvedimenti deliberativi degli Enti medesimi.

Il finanziamento di ogni progetto è fino ad un massimo del 70% del costo ammissibile.

Per i progetti di assistenza domiciliare indiretta e di percorsi di accompagnamento finalizzati ad un traguardo di vita indipendente il **tetto massimo di spesa ammissibile** è pari a **10.600 €**.

L'erogazione dei contributi, da parte delle ASL e del comune di Milano avviene a seguito di silenzio assenso regionale, decorsi 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione dei piani di finanziamento. Le ASL e il comune di Milano revocano il contributo, totalmente o parzialmente, nel caso di progetti non avviati o non conclusi entro le scadenze previste dai progetti stessi.

SCADENZE

Le ASL e il comune di Milano provvedono a raccogliere i progetti a partire dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.L. sino al **28 febbraio 2003**.

La trasmissione dei piani di finanziamento alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia - Unità Organizzativa Interventi socio sanitari e socio assistenziali - Struttura Interventi di promozione e sostegno alla persona - via Pola 9/11 - 20124 Milano deve avvenire **entro il 12 maggio 2003**.

Scheda c)

Legge 285/97

PROGRAMMA PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI E OPPORTUNITÀ PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

SOGGETTI

Possono presentare i progetti gli Enti Locali con partecipazione di Terzo settore, agenzie educative, ASL, Centro giustizia minorile (attraverso protocolli d'intesa, convenzioni).

La d.g.r. 26 febbraio 2001, n. 3523 ha stabilito che anche per il secondo triennio gli ambiti d'intervento territoriale per la definizione dei piani sono le Province.

OBIETTIVI

Finanziare interventi, azioni e progetti a favore dell'infanzia e della adolescenza attraverso il coinvolgimento delle istituzioni e della rete del terzo settore.

AMBITI D'INTERVENTO

- Azioni di sostegno alla famiglia,
- prevenzione abuso,

- protagonismo dei minori,
- promozione risorse comunità locale,
- promozione diritti infanzia e adolescenza,
- sostegno dei nuclei familiari con bambini disabili o affetti da patologia,
- integrazione minori stranieri.

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI PIANI D'INTERVENTO

Si rimanda a quanto stabilito dalla d.g.r. 26 febbraio 2001, n. 3523.

MODALITÀ OPERATIVE

Oltre a quanto già previsto dalla d.g.r. 26 febbraio 2001, n. 3523, si precisa che con la presente deliberazione vengono assegnate alle ASL le risorse per la seconda e terza annualità di attuazione della legge 285/97.

L'assegnazione alle ASL di entrambe le annualità permetterà di programmare per tempo anche gli aggiornamenti della terza annualità entro aprile 2003, come previsto dalla d.g.r. 7/3523.

L'aggiornamento dei progetti e dei piani sarà, come sempre, effettuato a cura degli ambiti provinciali d'intervento che provvederanno ad apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie alla luce delle effettive attivazioni e a trasmettere gli aggiornamenti alle Aziende Sanitarie Locali.

A seguito della verifica degli aggiornamenti e sulla base dei preventivi relativi alla seconda annualità, le ASL effettueranno l'erogazione dei finanziamenti spettanti agli Enti capofila degli accordi di programma, utilizzando l'assegnazione relativa al 2001.

Si raccomanda alle Aziende Sanitarie Locali, l'immediato trasferimento delle risorse al fine di non creare interruzioni nell'attuazione dei progetti.

Alle ASL compete altresì, la verifica della effettiva realizzazione degli interventi nonché la rendicontazione degli stessi alla Regione a chiusura del triennio di attuazione.

Scheda d)

D.lgs. 286/98

FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE E COFINANZIAMENTO REGIONALE

SOGGETTI

Possono presentare i progetti: gli Enti Locali: province, comuni singoli o associati; le comunità montane, gli enti e le associazioni iscritte al registro nazionale (ex art. 52 del d.P.R. 394/99 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286» secondo quanto disposto dal d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni derivanti dalla legge 30 luglio 2002, n. 1998 «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo»).

OBIETTIVI

Promuovere l'integrazione degli stranieri che vivono e lavorano nel nostro Paese attraverso un processo di non discriminazione che tende a valorizzare i principi fondamentali della persona legati ai diritti umani, alla dignità della persona, alla tutela dell'infanzia e al rispetto delle norme giuridiche. Garantire ai cittadini stranieri, non comunitari, regolarmente presenti sul territorio la partecipazione alla vita sociale e l'accesso ai servizi pubblici.

AMBITI DI INTERVENTO

Gli ambiti di intervento da sviluppare sono:

- consolidare e dare più organicità agli interventi preesistenti, garantendo la loro appropriatezza e la loro adeguatezza ai bisogni del territorio;
- evidenziare i bisogni delle singole realtà locali sia a livello quantitativo sia qualitativo;
- promuovere interventi e progetti anche in via sperimentale, in grado di intervenire verso nuovi bisogni e aprire nuovi fronti di soddisfazione;
- organizzare su scala territoriale l'erogazione di prestazioni

ne e servizi, in modo da contrastare gli squilibri interni agli ambiti medesimi ed evitare diseconomie oppure evitare di non erogare prestazioni.

CRITERI

Per quanto attiene la definizione dei piani/progetti di intervento, si conferma quanto già stabilito dalla d.g.r. n. 6261 del 1 ottobre 2001 «Attuazione programma regionale degli interventi concernenti l'immigrazione - Anno 2001» rispetto alla modalità di attuazione e gestione, ai criteri di riparto, alle modalità di erogazione dei contributi e alla definizione del budget economico.

MODALITÀ OPERATIVE

L'assegnazione delle risorse è declinata per ambito territoriale ASL e per il comune di Milano, attraverso la definizione dei Piani progettuali di intervento territoriale.

Contenuto del Piano progettuale

L'elaborazione del Piano definisce gli obiettivi prioritari del territorio, le principali aree di intervento e le tipologie di progetto, nonché il piano di riparto. Tali obiettivi dovranno essere perseguibili, compatibili con le risorse disponibili ed attuabili, pertinenti rispetto alle competenze dei soggetti coinvolti, misurabili in sede di verifica, nonché rispetto ai fabbisogni rilevati. La scheda seguente riporta le tipologie di progetto attuabili, le aree di intervento e gli obiettivi del programma regionale:

COD.	OBIETTIVI	Cod. DAS (1)	TIPOLOGIE / AREE DI INTERVENTO	COD 2001 (2)	TIPOLOGIA PROGETTI
A	Riduzione dell'emarginazione e dell'illegalità	01	Prima accoglienza	ST1	Attivazione strutture alloggiative temporanee (<i>Centri di accoglienza/emergenza, alloggi di inserimento, alloggi di transizione</i>) (ex EM 1)
B	Misure dirette ad aumentare quantitativamente e qualitativamente la gamma di possibilità abitative fuori del Centro di prima accoglienza	02	Seconda accoglienza	ST2	Promozione soluzioni alloggiative ordinarie/stabili (alloggi sociali previsti dal T.U.)
C	Tutela delle donne, dei minori,	03	Area alloggiativa	ST3	Case di accoglienza/alloggi per categorie protette (donne sole con bambini, per vittime della tratta, per sostegno all'integrità dei nuclei familiari) (ex TD4 TD5)
D	Integrazione socio culturale	04	Area sanitaria	IN4	Reinserimento socio culturale e lavorativo di immigrati vittime di sfruttamento (<i>donne, minori, giovani adulti in difficoltà</i>)
E	Garantire l'inserimento scolastico dei minori, degli adolescenti e degli adulti e favorire il pieno successo scolastico e formativo	05	Area sostegno maternità e infanzia	IN5	Sostegno all'integrità dei nuclei familiari (ex EM3)
F	Assicurare i diritti della presenza legale e l'effettivo accesso ai servizi	06	Area scolastica	IN6	Promozione di agenzie/servizi di intermediazione e garanzia per l'accesso delle abitazioni e del lavoro (ex EMI 2)
G	Favorire relazioni positive tra cittadini italiani e immigrati	07	Area mediazione interculturale	IN7	Diffusione e conoscenza della lingua e cultura italiana e per l'apprendimento e la conservazione della lingua di origine sia per bambini che per adulti anche con programmi personalizzati di inserimento e di istruzione (ex IN7 e IN9)
H	Evidenziare l'apporto positivo dell'immigrazione all'economia del paese	08	Area sostegno cultura d'origine	IN8	Qualificazione dei servizi (<i>amministrativi, culturali, sociali, educativi, penali, sanitari, etc.</i>) in funzione dell'integrazione e della multietnicità (ex IN8)
I	Conoscenza delle realtà territoriali e ricognizione delle politiche migratorie	09	Area formazione	IN9	Mediatrici/ori nei servizi (<i>socio sanitari, educativi, penali, amministrativi, ecc.</i>) (ex TD6)
		010	Area informazione	IN10	Servizi informativi/Sportelli unici per l'immigrazione e la semplificazione amministrativa (per i nuovi arrivati, per gli immigrati, per i cittadini italiani, per gli operatori) (ex SE10 - IF12 - IF13)
		011	Area servizi per l'immigrazione	IN11	Sostegno alle rappresentanze delle comunità (ex SE11)
		012	Area discriminazione		
		013	Area ricognizione necessità	IN12	Strumenti e servizi di rilevazione dell'immigrazione e delle condizioni di integrazione (ex art. 43 e 44 D.lgs 286/98 T.U.) (ex OS14)
		014	Reinserimento nel paese di origine		

Le ASL provvedono alla valutazione e al monitoraggio dei progetti con sistema informatico regionale «Migra».

SCADENZE

I soggetti titolari presentano alle ASL di competenza e al comune di Milano la propria domanda di finanziamento **entro 40 giorni** dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Le ASL e il comune di Milano sono tenuti a presentare il Piano progettuale degli interventi territoriali unicamente sulla base della banca dati informatizzata *Migra* debitamente formalizzato con atto deliberativo, comprovante i progetti autorizzati, **entro il termine di 100 giorni**, sempre dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

*Scheda e)***Legge 269/98****PROGRAMMI DI PREVENZIONE, ASSISTENZA E RECUPERO DI MINORI VITTIME DI ABUSI SESSUALI****SOGGETTI**

Possono presentare i progetti gli Enti Locali e gli organismi del privato sociale con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e della tutela dei minori vittime di abusi.

La comprovata esperienza è dimostrata da:

- l'iscrizione ai relativi albi o registri;
- lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza ai minori vittime di abuso da almeno due anni comprovata da convenzioni stipulate con gli enti locali o con le ASL.

OBIETTIVI

Finanziamento di progetti di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori di anni 18, vittime di abuso. I progetti dovranno essere inseriti nella programmazione zonale degli ambiti territoriali.

AMBITI DI INTERVENTO

- azioni di prevenzione,
- azioni di presa in carico,
- azioni formative e informative anche rivolte alle vittime, alle loro famiglie ed agli autori di reato.

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI PROGETTI

La predisposizione del progetto va preceduta da uno studio di fattibilità che comprenda la mappatura delle risorse attivabili, le strategie per definire le collaborazioni e i partenariati necessari, la definizione dei tempi di realizzazione e delle fasi del progetto, ecc.

I progetti, di durata biennale, devono:

- essere attivati in ambiti territoriali che consentano l'integrazione degli interventi con la rete dei servizi,
- attivare le necessarie collaborazioni tra enti pubblici e soggetti privati operanti nel settore della tutela dei minori dagli abusi con particolare riguardo alla collaborazione tra Comuni, ASL, Centri di Giustizia Minorile,
- prevedere, per le azioni di presa in carico, l'intervento delle figure professionali necessarie (psicologi, educatori, operatori assistenziali, personale medico e infermieristico in relazione alle esigenze delle persone assistite).

Ai fini della valutazione dei progetti, le ASL dovranno verificare:

- la qualità del progetto sotto gli aspetti tecnico, operativo ed economico,
- la capacità «messa in campo» di promozione ed attivazione di risorse di partenariati (coinvolgimento del terzo settore per quanto riguarda i progetti promossi da enti locali e viceversa per i progetti promossi dal terzo settore),
- la capacità di autofinanziamento,
- la dimostrazione della sostenibilità dei costi di gestione anche nella fase a regime in particolare per i progetti che prevedano l'attivazione di centri di accoglienza,
- la possibilità di estendibilità degli interventi previsti.

MODALITÀ OPERATIVE

Le ASL e Comune di Milano raccolgono i progetti e definiscono il piano di finanziamento che deve essere trasmesso alla Regione accompagnato dai progetti assentiti.

I contributi sono concessi nella misura massima del 70% dell'importo complessivo del progetto ed erogati in due tranche, la prima a seguito dell'assenso e la seconda alla realizzazione dei risultati previsti.

Le ASL e il comune di Milano provvedono al monitoraggio dei progetti assentiti e finanziati al fine di garantire la realizzazione dei risultati attesi.

Il contributo viene revocato, totalmente, nei casi di non avvio del progetto entro i termini prefissati ovvero, parzialmente, nel caso di non conclusione delle attività previste.

SCADENZE

Dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente provvedimento, le ASL e il comune di Milano procedono alla diffusione dei contenuti dello stesso, all'informazione relativa alla disponibilità delle fonti di finanziamento nonché alle modalità di definizione dei progetti affinché i soggetti interessati possano attivarsi per la presentazione degli stessi.

Le ASL provvedono alla raccolta dei progetti **entro il 28 febbraio 2003**.

La trasmissione del piano di finanziamento alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia – Unità Organizzativa Interventi socio sanitari e Interventi socio assistenziali – Struttura Interventi di promozione e sostegno alla persona – via Pola 9/11 – 20124 Milano deve avvenire **entro il 12 maggio 2003**.

*Scheda f)***Legge 328/2000 art. 28****INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONI DI POVERTÀ ESTREMA E SENZA FISSA DIMORA****SOGGETTI**

I Comuni, le Province per quanto di competenza, il Terzo Settore, e le IPAB.

OBIETTIVI

- La conoscenza del problema nei suoi aspetti fondamentali: natura, dimensioni e caratteristiche, la percezione e la descrizione dei bisogni.
- La valutazione degli interventi: quali risposte a tali bisogni vengono attivate, secondo quali modalità, chi se ne fa carico.
- La formazione degli operatori/volontari: la proposta di nuova cultura di intervento e approccio al problema il cui risultato è volto al miglioramento delle condizioni di vita della persona mediante sinergia delle maggiori forze in campo.
- La cooperazione tra interventi pubblici e privati quale riconoscimento della multidimensionalità della problematica delle persone che versano in situazioni di povertà estrema e senza fissa dimora, in un'ottica di intervento globale volto a correggere e a rimuovere le cause che la determinano.
- L'ascolto e l'accoglienza.
- La formulazione di progetti di intervento mirati e personalizzati, con particolare attenzione alla risposta del bisogno alloggiativo, che costituisce una premessa indispensabile per la progettazione di un percorso di reinserimento sociale.
- Il reinserimento lavorativo attraverso attività di orientamento, formazione e inserimento lavorativo.

AMBITI DI INTERVENTO**Centri di ascolto polivalenti e Interventi di educativa di strada**

Obiettivi: primo contatto e aggancio e prima risposta in termini di informazione e orientamento alle richieste di beni di prima necessità che facilitino l'avvio di percorsi individualizzati da realizzare attraverso micro progetti collocati in un quadro più generale di recupero.

Azioni: devono essere coperte più aree il bisogno attraverso l'attivazione di interventi progettati e realizzati con la collaborazione delle diverse Associazioni presenti sul territorio per l'offerta di:

- interventi di strada: sono necessari interventi di educativa di strada nei luoghi e contesti frequentati dai soggetti senza dimora (stazioni ferroviarie, giardini pubblici, mense per indigenti, strade e piazze del centro) finalizzati a costruire una relazione che permetta di costruire un ponte tra i soggetti interessati e i servizi sociali;

- ascolto;
- informazione e orientamento alle richieste di beni di prima necessità;
- informazione e orientamento verso i servizi (dormitori, mense, guardaroba);
- informazioni e contatti con i servizi di riferimento sociale (circoscrizioni, centri di accoglienza, assistenti sociali..);
- informazioni e orientamento per la ricerca di lavoro e casa.

Abitazione, accoglienza abitativa

Obiettivi: reinserimento abitativo; la risposta al bisogno alloggiativo costituisce una premessa indispensabile per la progettazione di un percorso di reinserimento sociale.

Azioni: potenziamento degli alloggi a protezione sociale e di servizi per l'accoglienza notturna (soprattutto dell'accoglienza di II e di III livello); nella progettazione di questi interventi è necessario porre attenzione alla necessità di interventi che, oltre ad offrire una risposta alloggiativa, prevedano un supporto educativo finalizzato al recupero dell'autonomia nella gestione della casa e nelle attività sociali.

Lavoro

Obiettivi: reinserimento lavorativo attraverso attività di orientamento, formazione e inserimento lavorativo

Azioni: promozione di interventi da parte degli Enti locali finalizzati al reinserimento lavorativo (orientamento, formazione, inserimento) in collaborazione con le Agenzie presenti sul territorio.

I progetti di reinserimento lavorativo devono essere progressivi ed individualizzati e costruiti in collaborazione tra operatori sociali e i soggetti interessati; questi ultimi devono rendersi disponibili a seguire un percorso volto a costruire le condizioni per la sua fuoriuscita dallo stato di emarginazione o di indigenza. Tale percorso può prevedere obiettivi e percorsi differenziati quali:

a) **programmi di inserimento lavorativo** attraverso tirocini lavorativi o affidamento a Cooperative sociali;

b) **programmi formativi** finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mondo del lavoro che favoriscano, attraverso l'acquisizione di nuove competenze professionali e lo sviluppo della espressività e creatività individuale, la ricostruzione di una propria identità professionale; i progetti formativi dovranno prevedere forme di sostegno e di accompagnamento individuale durante il percorso per facilitare l'apprendimento delle nuove capacità, tecniche e relazionali, necessarie.

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI PIANI/PROGETTI DI INTERVENTO

Per quanto attiene criteri di presentazione progetti, indicazioni operative, destinatari degli interventi, indirizzi e procedure - vige quanto stabilito dalla d.g.r. 1° ottobre 2001, n. 7/6262 «Linee guida per la presentazione progetti ed il riparto dei finanziamenti destinati al potenziamento dei servizi a favore di persone che versano in stato di povertà estrema e senza fissa dimora».

MODALITÀ OPERATIVE

Contenuto dei Piani territoriali:

- **mappatura dei servizi** esistenti sul territorio per una conoscenza delle risorse in esso presenti;
- analisi della condizione dei senza fissa dimora nelle diverse aree;
- applicazione del **modello di intervento a rete** che si sviluppa attraverso l'utilizzo di servizi differenziati, a **soglia variabile**. La rete tra servizi consente alla domanda di aiuto espressa di essere accolta dai servizi di primo livello e poi filtrata a quelli di livello successivo, dove si strutturerà un microprogetto che offre alla persona la possibilità di sperimentarsi in un clima di vicinanza e sicurezza;
- attivazione della **collaborazione** tra i diversi servizi del territorio (tra servizi a bassa soglia servizi del privato sociale, servizi specialistici) attraverso dei **protocolli d'intesa** che stabiliscano i soggetti destinatari dell'intervento, i tempi progettuali, gli incontri di verifica;
- attivazione o potenziamento della rete di unità di offerta **per l'emarginazione grave** orientata alla costruzione di interventi individualizzati.

Requisiti per gli interventi progettuali:

- attivazione di iniziative per lo sviluppo di sistemi territoriali di intervento a rete tra interventi nuovi ed esistenti, tra soggetti istituzionali, tra attività e competenze diverse e complementari, tra soggetti pubblici e del privato;
- integrazione tra diverse aree di intervento e servizi, quali quello sanitario, assistenziale, formativo;
- previsione di percorsi di accompagnamento e graduale inserimento sociale, che colleghino il superamento dell'emergenza con l'avvio di processi di reinserimento e recupero di capacità delle persone interessate;
- integrazione con altri progetti e iniziative esistenti a livello locale, che pur non riguardano specificamente le persone senza fissa dimora e in stato di povertà estrema, ma che possono utilmente raccordarsi al fine di favorire e agevolare un loro reinserimento sociale;
- indicazione degli strumenti di auto-valutazione e verifica dei risultati.

Destinatari

Sono destinatari dei progetti le persone senza fissa dimora, ovvero:

- presenza contemporanea di fattori disagianti, dai bisogni primari (alimentazione, mancanza di casa, vestiario), a condizioni di malattia, dipendenza da alcol o droga, di isolamento dalle reti familiari e sociali, di difficoltà relazionali ecc.;
- progressività del percorso emarginante attraverso un processo di cronicizzazione delle condizioni di disagio;
- difficoltà nel trovare accoglienza e risposte nei servizi istituzionali, non strutturati per rispondere a fenomeni di emarginazione pluridimensionali.

I progetti dovranno essere presentati, utilizzando esclusivamente il modulo (scheda di presentazione) già in uso, sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente. La mancata utilizzazione del modulo sarà motivo di esclusione dal piano di ripartizione.

Entro il termine di mesi sei dall'avvenuta erogazione del contributo gli enti assegnatari dovranno far pervenire all'A.S.L., sede di distretto competente per territorio, e al comune di Milano, un atto attestante l'avvenuta attuazione delle iniziative finanziate con i relativi costi sostenuti e indicante:

- Il numero delle persone assistite in un arco di tempo definito, distinte per sesso e per età, almeno indicativa e la documentazione che attesta la realizzazione degli interventi.
- La descrizione dei servizi offerti, degli eventuali percorsi suggeriti o promossi, del numero di persone inserite nei vari percorsi di reinserimento.

La descrizione analitica, in termini finanziari e di risorse umane, delle risorse impiegate.

Finanziamenti

I contributi finanziari dovranno essere principalmente destinati a coprire totalmente o parzialmente le seguenti tipologie di spese:

- Spese per adeguamento strutturale nella misura massima del 20% del costo del progetto. Tali oneri saranno ritenuti ammissibili se riguardano l'adeguamento di strutture o locali già disponibili o facenti parti del patrimonio pubblico o assegnati al privato sociale in concessione.
- Oneri per l'acquisto di beni durevoli specificatamente indicati per l'attività in essere e con indicazione del mantenimento della destinazione d'uso originaria anche dopo la conclusione del progetto e comunque per un minimo di 10 anni.
- Costi delle risorse umane.
- Costi delle risorse materiali.
- Spese di funzionamento e di gestione (oneri per canoni di locazione, oneri di assicurazione e gestione ordinaria).
- Oneri per l'acquisto di materiale, attrezzature e beni deperibili.
- Spese di formazione e valutazione.
- Spese minime connesse con iniziative di verifica e coordinamento.
- Oneri derivanti dal rimborso spese a forfait per l'impegno di volontari e operatori, in conformità a quanto di-

sposto dalla normativa. In tal caso dovrà essere indicato il numero dei volontari e degli operatori coinvolti con il rispettivo ruolo nella realizzazione del progetto.

I costi esposti si intendono, laddove necessario, comprensivi di IVA, nell'aliquota prevista dalla legge.

Sono esclusi dal finanziamento le attività istituzionali relative a servizi finanziati dal Fondo Sanitario nazionale o da specifiche leggi.

Si sottolinea ulteriormente che il sostegno alle spese relative a nuova programmazione di servizi e/o strutture, si riferisce alla sola fase di avvio.

Sono altresì ammesse all'interno di ciascun progetto quote di co-finanziamento in misura non inferiore al 20% del costo complessivo.

I progetti per i quali sia stata accertata la conformità ai requisiti e alle priorità indicate nella d.g.r. 1° ottobre 2001, n. 7/6262 e che siano stati valutati positivamente, sono finanziati per una quota non inferiore al 70% del costo complessivo.

La liquidazione degli importi contributivi assegnati dovrà aver luogo in un'unica soluzione da parte dell'ASL, competente per territorio, e del comune di Milano, entro il 30° giorno dall'effettivo introito della somma trasferita dai competenti uffici regionali.

Qualora entro tre mesi dall'erogazione dei finanziamenti gli enti titolari di progetto destinatari di contributi, non abbiano provveduto all'avvio della fase di realizzazione del progetto, l'Azienda ASL e/o il comune di Milano, in seguito ad opportuna verifica, provvederanno ad ulteriore designazione, sulla base delle risultanze dell'istruttoria. Le eventuali risorse che si rendessero disponibili, potranno, previa comunicazione alla Regione, essere iscritte alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo o diversamente restituite.

La Regione si riserva la facoltà di chiedere ulteriore documentazione e pezze giustificative delle spese sostenute, che dovranno essere comunque disponibili presso la sede di distretto, dell'ASL competente per territorio e del comune di Milano, secondo quanto preventivamente concordato, in originale o in copia conforme per eventuali verifiche.

SCADENZE

La definizione delle procedure relative al riparto territoriale del budget definito dovrà essere definito **entro 90 gg.** dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Le ASL sono tenute a presentare un primo consuntivo, comprovante i progetti autorizzati entro e non oltre il **15 marzo 2003**.

Scheda g)

Legge 388/00 art. 81

INIZIATIVE PER SOGGETTI CON GRAVE HANDICAP PRIVI DELL'ASSISTENZA DEI FAMILIARI

SOGGETTI

Possono presentare i progetti: Onlus, Cooperative, Volontariato, Associazioni ed Enti di Promozione Sociale, Fondazioni ed altri organismi senza scopo di lucro, tutti con diretta e comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e della tutela di persone con grave handicap.

La comprovata esperienza è dimostrata da:

- l'iscrizione ai relativi albi o registri,
- lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza alle persone disabili da almeno due anni comprovata da convenzioni stipulate con gli enti locali o con le ASL.

OBIETTIVI

Finanziare la realizzazione di nuove strutture di residenzialità alternativa a quelle di lungoassistenza (es. alloggi protetti, mini alloggi, convivenze assistite, etc.) destinate all'accoglienza di persone gravemente compromesse, prive dell'assistenza dei familiari. Il concetto di «privi dell'assistenza dei familiari» va inteso sia come mancanza dei familiari sia come impossibilità dei familiari ad essere risorsa assistenziale (lontananza, incapacità, invalidità, etc).

Le strutture devono avere dimensioni adeguate e comunque tali da assicurare l'inserimento e l'accoglienza del soggetto con handicap grave in un contesto di tipo familiare e devono rispondere ai requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali per le case di abitazione.

I progetti dovranno essere inseriti nella programmazione zonale degli ambiti territoriali.

AMBITI DI INTERVENTO

I progetti riguardano i seguenti ambiti di intervento:

- acquisto, e/o ristrutturazione di immobili;
- locazione di immobili;
- acquisto e messa in opera delle attrezzature, degli arredi e degli impianti;
- attività gestionali assistenziali, di tutela e di sostegno riferite al solo primo anno di attività.

Sono finanziabili anche le nuove costruzioni quando la pianificazione dell'intervento ne preveda la conclusione entro 18 mesi dall'ammissione al finanziamento.

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI PROGETTI

I progetti presentati, saranno valutati in base ai seguenti criteri:

- qualità del progetto sotto gli aspetti tecnico, operativo ed economico;
- collegamento del progetto alla rete dei servizi sociali, sanitari, formativi già esistenti sul territorio per l'assistenza ai soggetti con handicap grave;
- tempi di realizzazione;
- compartecipazione finanziaria dei proponenti il progetto;
- coinvolgimento, anche finanziario, di altri soggetti nella realizzazione;
- garanzia di continuità del progetto anche attraverso il sostegno parziale degli oneri.

Sull'immobile, *costruito e/o* ristrutturato dovrà essere costituito, ai sensi dell'art. 4, commi 87 e 88, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1, vincolo ventennale di destinazione d'uso da trascrivere sui registri immobiliari per gli obiettivi della presente legge.

I progetti devono contenere una descrizione completa delle caratteristiche degli interventi e delle professionalità allo scopo impiegate ed essere corredati di adeguata documentazione attestante i costi di gestione e la relativa copertura anche per gli anni successivi.

Nel valutare l'ammissibilità dei progetti e nel definire quindi i piani di assegnazione dei contributi, le ASL e il comune di Milano dovranno tenere conto della coerenza dei progetti stessi con i bisogni rilevati, valutando la facilità d'accesso e l'equa distribuzione territoriale.

MODALITÀ OPERATIVE

Le ASL e il comune di Milano provvedono a diffondere localmente l'informazione, ricevono i progetti a loro presentati dagli Organismi di privato sociale, provvedono alle necessarie pratiche d'istruttoria, valutano sotto tutti gli aspetti (tecnico, operativo ed economico) i progetti in base ai criteri stabiliti dalla Regione ed approvano formalmente una graduatoria da sottoporre all'assenso regionale.

Le ASL e il comune di Milano trasmettono alla Regione il piano dei progetti approvati con relativa graduatoria, corredati delle schede che verranno trasmesse con successiva circolare e che faranno parte integrante dei provvedimenti deliberativi degli Enti medesimi.

Il contributo è concesso nella misura massima del 70% dell'importo del progetto.

Il contributo, riferito ad una singola unità abitativa per non meno di 2 persone, non deve superare:

- 150.000 € per progetti di acquisto e/o di ristrutturazione,
- 10.000 € per contratti di locazione, a copertura del primo anno di attività,
- 30.000 € per acquisto e messa in opera delle attrezzature, degli arredi e degli impianti,
- 20.000 € per avvio attività gestionale.

Il contributo complessivo per unità abitativa per non meno 2 persone non deve superare i 200.000 €.

Il contributo per la realizzazione del progetto, *comprensivo di più unità abitative*, è fissato nel limite massimo di 1.033.000 €.

Il contributo è concesso in due tranches, la prima (80%) a seguito dell'assenso regionale del piano, il saldo (20%) alla fine del primo anno di attività.

Il contributo viene revocato, totalmente, nei casi di non av-

vio del progetto entro i termini prefissati ovvero, parzialmente, nel caso di non conclusione delle attività gestionali del primo anno.

SCADENZE

Le ASL e il comune di Milano provvedono a diffondere localmente l'informazione e a raccogliere i progetti a partire dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia fino al **28 febbraio 2003**.

La trasmissione del piano di finanziamento alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia - Unità Organizzativa Interventi socio sanitari e Interventi socio assistenziali - Struttura Interventi di promozione e sostegno alla persona - via Pola 9/11 - 20124 Milano deve avvenire **entro il 12 maggio 2003**.

Le attività ammesse al finanziamento devono essere comunque ultimate entro e non oltre due anni dall'erogazione del contributo.

Scheda h)

Legge 388/2000, art. 80, comma 14

COFINANZIAMENTO DI INIZIATIVE SPERIMENTALI PROMOSSE DAGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI SPECIFICI SERVIZI DI INFORMAZIONE SULLE ATTIVITÀ E SULLA RETE DEI SERVIZI ATTIVATI SUL TERRITORIO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE

SOGGETTI

Possono presentare la richiesta di cofinanziamento gli Enti Locali che entro il 30 settembre 2000 abbiano attuato iniziative sperimentali finalizzate alla realizzazione di specifici servizi di informazione, gestiti nelle forme previste dalla vigente legislazione, sulle attività e sulla rete dei servizi promossi sul territorio in favore delle famiglie.

OBIETTIVI

Cofinanziamento di progetti di servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi in favore delle famiglie.

AMBITI DI INTERVENTO

Azioni di informazione rivolta alle famiglie.

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI PROGETTI DA COFINANZIARE

Gli Enti Locali possono avere promosso, entro il 30 settembre 2000, i servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi in favore delle famiglie, direttamente o mediante convenzioni con organismi pubblici e privati di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e consulenza in materia di legislazione sociale e di tematiche familiari e femminili, in particolare per quanto riguarda le agevolazioni per le famiglie, i servizi di assistenza domiciliare, le normative in materia di sanità, occupazione, trattamenti pensionistici.

Il cofinanziamento è riconosciuto se sussistono i seguenti requisiti:

1. promozione delle iniziative entro la data del 30 settembre 2000, mediante l'adozione di atti idonei;
2. esplicitazione della quota di cofinanziamento dell'iniziativa a carico degli enti proponenti;
3. descrizione delle attività con indicazione del soggetto gestore e delle professionalità attivate.

In particolare risulta essere significativo che i servizi siano stati attivati in ambiti territoriali che abbiano consentito l'integrazione degli interventi con la rete dei servizi.

Ai fini della relazione per la Regione da redigere, da parte dell'ASL e del comune di Milano, si chiede di evidenziare:

- il numero delle iniziative avviate sul territorio dell'ASL e del comune di Milano, suddivise per ambiti territoriali,
- le località interessate,
- l'efficacia in termini di impatto sociale,
- la spesa sostenuta,
- la quota di finanziamento concessa dalla ASL,
- la quota di partecipazione a cofinanziamento,
- la qualità dei progetti,
- il target di popolazione raggiunto,
- la possibilità di estendibilità degli interventi previsti.

MODALITÀ OPERATIVE

ASL e Comune di Milano, diffondono l'informazione, raccolgono i progetti adottati con atti idonei dagli Enti Locali, formulano la graduatoria e definiscono il piano di finanziamento che deve essere trasmesso alla Regione accompagnato dalla relazione sopra indicata.

I contributi sono concessi nella misura massima del 70% dell'importo complessivo del progetto ed erogati in un'unica tranche.

SCADENZE

Dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente provvedimento, le ASL e il comune di Milano procedono alla diffusione dei contenuti dello stesso agli Enti Locali, all'informazione relativa alla disponibilità dei finanziamenti nonché alle modalità di raccolta degli atti ove sono individuati i progetti a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia fino al **31 dicembre 2002**.

La relazione del comune di Milano e delle ASL alla Regione, accompagnata dalla:

- copia dei provvedimenti adottati per l'erogazione dei cofinanziamenti,
- scheda di rilevazione dei progetti,

deve pervenire alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, Unità Organizzativa Interventi socio sanitari e socio assistenziali, Struttura Interventi di promozione e sostegno alla persona - via Pola 9/11, 20124 Milano, **entro e non oltre il 14 febbraio 2003**.

Scheda i)

Legge regionale 23/99 - art. 4, commi 4 e 5

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITÀ O AL SINGOLO SOGGETTO DISABILE PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI

SOGGETTI

Possono presentare domanda le persone disabili, in famiglia o sole, con età compresa, prioritariamente, nella fascia 0-64 anni.

OBIETTIVI

Erogare contributi per l'acquisto di «strumenti tecnologicamente avanzati», dispositivi o servizi, basati su moderne tecnologie, atti a compensare limitazioni funzionali sul piano motorio, visivo, uditivo, intellettuale e del linguaggio, facilitare l'autonomia e mettere in grado le persone disabili di esprimere al meglio le proprie potenzialità.

AMBITI DI INTERVENTO

Dispositivi o servizi a contenuto tecnologico che:

- rientrino nel concetto di «ausilio» quale definito dallo standard internazionale EN ISO 9999: qualsiasi prodotto, strumento, attrezzatura o sistema tecnologico, di produzione specializzata o di comune commercio, utilizzato per prevenire, compensare, alleviare, eliminare una menomazione, una disabilità o handicap;
- siano destinati a sostenere le famiglie o il singolo soggetto disabile impegnati in progetti individualizzati di integrazione sociale, lavorativa o scolastica oppure di progetti per l'autonomia.

Sono esclusi servizi, strumenti, ausili e protesi che:

- sono sussidi didattici ottenibili in virtù di disposizioni vigenti in materia di diritto allo studio;
- sono modifiche degli strumenti di guida dell'autoveicolo a favore di persone disabili titolari di patente speciale per le quali vi sono contributi ai sensi dell'art. 27 della legge 104/92;
- rientrano nelle provvidenze di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 «Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati»;
- sono ottenibili dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali in quanto la persona richiedente è beneficiaria delle provvidenze di tale ente;
- sono ottenibili attraverso forme di contributo di cui la

singola persona disabile o la sua famiglia possono usufruire in ragione della loro situazione (es. studente universitario o copertura da parte di polizze assicurative specifiche);

- le richieste riferite ad ausili riconducibili ad analoghi ausili già concessi ai sensi delle presente legge, laddove non supportate da adeguate motivazioni (es. richiesta di computer portatile da parte di disabile che ha già beneficiato in precedenza di contributo per l'acquisto di computer da tavolo).

Nel caso di richiesta di ausili previsti dal Nomenclatore Tariffario o comunque riconducibili, ci si comporta come segue:

- non sono ammissibili le richieste di ausili da parte di disabili rientranti nelle categorie riservatarie previste dal Nomenclatore tariffario delle protesi (d.m. 332/99 Ministero della Sanità ed eventuali successive modificazioni);
- per gli ausili richiesti da disabili non rientranti nelle categorie riservatarie previste dal Nomenclatore tariffario, sono ammissibili le domande presentate da disabili compresi nella classe di età 19/64 anni, con priorità alle persone in età giovane e giovane adulta (19/49 anni);
- per gli ausili ad alto contenuto tecnologico con forte connotazione sanitaria, per i quali sulla base del principio della riconducibilità a quelli contenuti nel Nomenclatore il comparto sanitario prevede un contributo per l'acquisto, l'ammissibilità viene riconosciuta, previa documentazione comprovante l'essenzialità di tali ausili, calcolando il contributo ai sensi della presente legge regionale sulla differenza tra il costo dell'ausilio e contributo sanitario, avendo attenzione a che la somma dei due contributi non superi il 70% del costo dell'ausilio medesimo.

Particolare attenzione deve essere dedicata alla ammissibilità di richieste di ausili informatici presentate, ad esempio, per disabili in età prescolare, tenuto conto che l'utilizzo di tali ausili implica livelli d'età, tipologia della disabilità, conoscenze e competenze della persona disabile che ne giustificano l'utilizzo stesso e rispondano efficacemente ai suoi bisogni.

Il concetto di *acquisto* per il quale è erogato il contributo va inteso in senso lato come «acquisizione del bene e del servizio».

Ne discende che il contributo:

- a) può essere erogato anche quando lo strumento, laddove ciò risulti necessario o semplicemente più appropriato o conveniente, venga acquistato temporaneamente in regime di *no-lease, affitto, leasing o abbonamento*;
- b) può riguardare anche l'adattamento di strumenti già in dotazione della famiglia per trasformarli in ausili;
- c) può comprendere qualsiasi servizio necessario a rendere lo strumento effettivamente utilizzabile (*installazione/personalizzazione, addestramento all'uso, manutenzione e costi tecnici di funzionamento, interventi umani, etc.*).

Ad ulteriore chiarimento si esplicita che sono ammissibili a finanziamento le richieste che permettono alle famiglie con congiunto disabile particolarmente compromesso di poter **adeguare l'autoveicolo di proprietà** al fine di garantire alla persona stessa il miglioramento della vita di relazione.

Si ribadisce che a tale beneficio non possono accedere le persone con disabilità motoria titolari di patente speciale in quanto fruitori dei contributi di cui all'art. 27 della legge 104/92.

CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande presentate dai cittadini aventi diritto ai benefici vengono accolte e valutate sulla base dei seguenti criteri di ammissibilità essere corredate da:

- *autocertificazione* del cittadino attestante la non effettuazione di altra richiesta di finanziamento pubblico o di messa a disposizione gratuita di ausilio oggetto della domanda;
- *dichiarazione di accettazione della quota di compartecipazione al costo*;
- *dichiarazione della presenza di ausili e relativo supporto assistenziale già in dotazione* alla persona disabile e alla sua famiglia;
- presenza di documentazione specifica:
 - copia certificazione d'invalidità,

- copia del preventivo ovvero della fattura, quest'ultima relativa all'acquisto, forniti dalle Aziende liberamente scelte dalla famiglia o dalla persona disabile quali fornitori, comprensivi dell'elenco degli strumenti con specifiche tecniche e relativo costo. Le fatture non devono essere state emesse in data anteriore al 25 dicembre 1999;

- dichiarazione da parte dell'Azienda fornitrice responsabile dell'installazione, della personalizzazione, dell'addestramento e del collaudo;

- presenza di programma individualizzato in cui siano evidenziati i dati clinico-anamnestici della persona disabile, le finalità e gli obiettivi da perseguire con la dotazione dello strumento tecnologico richiesto, la durata temporale del progetto, la verifica rispetto ai risultati attesi a livello individuale e familiare;
- conformità tra la richiesta di strumenti/ausili ed il programma individualizzato.

Ogni famiglia o la singola persona disabile hanno diritto di presentare richiesta per un solo strumento.

Chi ha già usufruito negli anni precedenti dei benefici della l.r. 23/99, art. 4, commi 4 e 5, deve attendere non meno di 5 anni per richiedere lo stesso o analogo strumento già precedentemente concesso. Fanno eccezione le richieste di adeguamento/potenziamento dell'ausilio determinate da progressivo deterioramento delle abilità della persona disabile.

Ogni singola famiglia o la singola persona disabile hanno il diritto di presentare richiesta per un solo strumento.

Chi ha già usufruito negli anni precedenti dei benefici della l.r. 23/99 art. 4 commi 4 e 5, deve attendere per richiedere lo stesso o analogo strumento già concesso non meno di 5 anni.

Fanno eccezione le richieste di adeguamento/potenziamento dell'ausilio determinate da progressivo deterioramento delle abilità della persona disabile.

Le richieste per nuovi ausili presentate da cittadini che hanno già beneficiato negli anni precedenti di contributi per ausili differenti da quelli oggetto della domanda, sono ammissibili e incluse in una graduatoria separata, che verrà presa in considerazione una volta soddisfatte completamente le domande della graduatoria dei beneficiari e solo se resteranno fondi a disposizione.

Le necessarie ed ulteriori indicazioni in merito saranno fornite con apposita circolare.

Sono da finanziare comunque prioritariamente:

- ricorsi accolti;
- domande ammissibili ma non finanziate nel piano di finanziamento 2001 per mancanza di fondi.

MODALITÀ OPERATIVE

Le ASL e il comune di Milano provvedono a diffondere localmente l'informazione, ricevono le domande a loro presentate dai cittadini, provvedono alle necessarie pratiche d'istruttoria, approvano formalmente, secondo le consuete procedure già indicate nei precedenti atti deliberativi regionali, i piani di assegnazione dei contributi in armonia con i criteri stabiliti dalla Regione.

Le ASL e il comune di Milano trasmettono, alla Regione i piani, corredati delle schede che verranno trasmesse con successiva circolare e che saranno parte integrante dei provvedimenti degli Enti medesimi, le quali verranno trasmesse con successiva circolare.

Rispetto alle tecnologie considerate, si identifica una **somma minima di 260 Euro** al di sotto della quale il progetto non viene ammesso a finanziamento e una **cifra massima di 15.500 Euro quale tetto massimo di spesa ammissibile**.

Il contributo concesso è pari al 70% della spesa ammissibile.

Per quanto riguarda i **computer** si definiscono i seguenti importi contributivi ammissibili:

- **computer da tavolo**: il contributo erogabile è pari a **721 Euro**,
- **computer portatile**: il contributo erogabile è pari a **1.224 Euro**.

L'erogazione del contributo avverrà a cura dell'ASL e del comune di Milano, dietro presentazione di idonea documentazione contabile fiscale comprovante le spese effettivamente sostenute, nei limiti fissati dalla presente delibera e nulla è dovuto in aggiunta a quanto definito.

SCADENZE

Le persone disabili o le loro famiglie presentano all'ASL di residenza - Dipartimento ASSI, Servizio Disabili, ovvero al comune di Milano - Settore Servizi alla famiglia -, per i residenti nella città di Milano, domanda di contributo, come da facsimile regionale, che sarà trasmesso con successiva circolare, corredata della necessaria documentazione, **entro il 28 febbraio 2003**.

La trasmissione dei piani di finanziamento alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia - Unità Organizzativa Interventi socio sanitari e Interventi socio assistenziali - Struttura Interventi di promozione e sostegno alla persona - via Pola 9/11 - 20124 Milano deve avvenire **entro il 12 maggio 2003**.

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE LEGGI DI SETTORE NAZIONALI E REGIONALI

Scheda	Legge	Scadenza presentazione progetti alle ASL e al comune di Milano	Scadenza presentazione piani alla Regione (*)	Struttura regionale di riferimento
a	d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - l. 45/99: interventi per la lotta alla droga	Entro 90 gg dalla data di pubblicazione sul BURL	28 febbraio 2003	Esclusione sociale
b	legge 5 febbraio 1992, 104 e 21 maggio 1998, n. 162: interventi di sostegno alle persone con handicap grave	28 febbraio 2003	12 maggio 2003	Interventi di promozione e sostegno alla persona
c	legge 28 agosto 1997, n. 285: interventi per la promozione dei diritti dei minori e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza;			Interventi di promozione e sostegno alla persona
d	d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - l. 40/98: fondo nazionale per le politiche migratorie e cofinanziamento regionale	Entro 40 gg dalla data di pubblicazione sul BURL	Entro 100 gg dalla data di pubblicazione sul BURL	Esclusione sociale
e	legge 3 agosto 1998, n. 269: programmi contro l'abuso sessuale dei minori	28 febbraio 2003	12 maggio 2003	Interventi di promozione e sostegno alla persona
f	legge 8 novembre 2000, n. 328 art. 28: interventi a favore di persone in situazioni di povertà estrema e senza fissa dimora	Entro 90 gg dalla data di pubblicazione sul BURL	15 marzo 2003	Esclusione sociale
g	legge 388/2000, art. 81: interventi a favore di soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari	28 febbraio 2003	12 maggio 2003	Interventi di promozione e sostegno alla persona
h	legge 388/2000, art. 80, comma 14: cofinanziamento di iniziative sperimentali di informazione alle famiglie	31 dicembre 2002	14 febbraio 2003	Interventi di promozione e sostegno alla persona
i	l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 art. 4, commi 4 e 5: acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati per soggetti disabili	28 febbraio 2003	12 maggio 2003	Interventi di promozione e sostegno alla persona

(*) I piani dovranno essere presentati a:

Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale - Unità Organizzativa Interventi socio-sanitari e socio-assistenziali - via Pola 9/11 - 20124 MILANO

[BUR20020128]

[3.2.0]

D.G.R. 24 OTTOBRE 2002 - N. 7/10807
Ulteriori determinazioni in ordine alla definizione dei rapporti contrattuali di cui alla d.g.r. n. 47508/99 e agli indici programmatori espressi dal PSSR 2002/2004

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge 30 dicembre 1991, n. 412;
- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli artt. 2 e 8-quinquies di cui al d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229;
- la legge 23 dicembre 1994, n. 724;
- il d.lgs. 29 aprile 1998, n. 124;

Richiamata la legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei Servizi Sociali»;

Richiamate

- la d.g.r. n. 42606 del 23 aprile 1999 «Aggiornamento delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale e relative tariffe» e successive modificazioni ed integrazioni;
- la d.g.r. n. 941 del 3 agosto 2000 «Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni ospedaliere in regime di ricovero»;

Preso atto della d.g.r. n. 47508 del 29 dicembre 1999 «Approvazione schema-tipo di contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Sanitaria Locale e i soggetti erogatori di prestazioni in regime di Servizio Sanitario Regionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 5 della legge regionale n. 31/97»;

Vista la d.g.r. n. 6470 del 19 ottobre 2001 che ha approvato le linee guida per la negoziazione sperimentale di volumi, tipologie e tariffe delle prestazioni di ricovero nella ASL di Brescia, riferite all'anno 2002;

Tenuto conto che il Piano Socio Sanitario Regionale, approvato con d.c.r. n. 462 del 13 marzo 2002, ha previsto l'estensione del processo di negoziazione coinvolgendo altre ASL del territorio regionale;

Considerato che le linee guida contenute nella d.g.r. n. 6470/2001 possono essere prese come riferimento per estendere l'utilizzo del processo di negoziazione ad altre ASL lombarde;

Tenuto conto che le risultanze preliminari dell'esperienza effettuata presso l'ASL di Brescia consentono di valutare positivamente tale percorso, in termini di efficienza del sistema e di razionalizzazione della spesa per l'attività di ricovero;

Ritenuto di stabilire che a tale tipo di negoziazione non partecipino le ASL della Provincia di Sondrio e di Vallecambria Sebino in quanto i rapporti tra le stesse e i presidi ospedalieri direttamente gestiti si fondano su una forma di negoziazione per obiettivi, che riguardi almeno gli ambiti oggetto di contratto di cui alla d.g.r. n. 47508/99;

Ritenuto di stabilire che il percorso per l'estensione della negoziazione a tutte le ASL del territorio lombardo sia supportato e coordinato dalla Direzione Generale Sanità;

Richiamati i seguenti provvedimenti, esplicativi degli orientamenti in materia di accreditamento espressi dal PSSR,

- d.g.r. n. 8674 del 9 aprile 2002 «Prime determinazioni conseguenti all'approvazione del Piano Socio Sanitario Regionale (2002-2004) di cui alla d.c.r. VII/462 del 13 marzo 2002» con la quale si conferma il principio, espresso nel PSSR, di superamento della coincidenza tra posti letto accreditati e posti letto autorizzati, nell'ottica dello sviluppo di «mercati» alternativi al SSR;

- d.g.r. n. 8867 del 24 aprile 2002 avente ad oggetto «Determinazioni conseguenti all'approvazione della d.c.r. n. 462 del 13 marzo 2002 (PSSR 2002-2004) relative all'iscrizione al registro regionale delle strutture sanitarie accreditate e alla sti-

pula dei rapporti contrattuali, ex art. 12, comma 5, l.r. 31/97» con la quale si conferma il superamento del principio della coincidenza tra assetto accreditato e assetto oggetto di contratto con la ASL ai fini della remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del SSR emergente ai sensi del comma 1 dell'art. 1 dello schema tipo di contratto Allegato 1 della d.g.r. n. 6/47508 del 29 dicembre 2001 avente ad oggetto «Approvazione schema-tipo di contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Sanitaria Locale e i soggetti erogatori di prestazione in regime di SSR, ai sensi dell'art. 12, comma 5 della l.r. 31/97»;

Tenuto conto che la d.g.r. n. 9491 del 21 giugno 2002 ha stabilito:

- il blocco dei posti letto ordinari nel triennio o, perlomeno, fino a raggiungimento dell'indice dei 4 posti letto ogni 1.000 abitanti a livello regionale, ad eccezione della trasformazione di posti letto ordinari in rapporto 2:1;

- il blocco dei posti letto di assistenza diurna (day hospital, day surgery), nel triennio o, perlomeno, fino a raggiungimento dell'indice dei 4 posti letto ogni 1.000 abitanti a livello regionale, ad eccezione della trasformazione di posti letto ordinari in rapporto 2:1;

- il blocco dei posti letto ordinari e di day hospital nelle discipline di alta specialità, fino a emanazione del previsto atto di «riorganizzazione della rete dell'offerta» sulla base di indicatori di valutazioni delle performances da emanarsi entro 12 mesi dall'approvazione del PSSR;

- il blocco dei posti letto ordinari e di day hospital di riabilitazione in regime di accreditamento con contratto, fino all'emanazione dell'atto di riordino dell'attività riabilitativa da emanarsi entro 12 mesi dall'approvazione del PSSR;

- il blocco dei posti delle Strutture Residenziali Psichiatriche (Comunità Protette e Centri Riabilitativi Terapeutici), in regime di accreditamento con contratto, dalla data di emanazione dello stesso provvedimento, fino al raggiungimento dell'indice del progetto obiettivo regionale e, comunque, fino all'emanazione del «Piano della Psichiatria» previsto dal PSSR e da emanarsi entro 12 mesi dall'approvazione dello stesso, ad eccezione delle strutture realizzate con fondi pubblici;

Considerato che il suddetto provvedimento disponeva la possibilità di deroghe a quanto sopra esposto, individuandone le relative fattispecie;

Preso atto di quanto previsto nell'art. 1 dello schema tipo di contratto contenuto nella d.g.r. n. 47508 del 29 dicembre 1999 in riferimento all'utilizzo flessibile dei posti letto delle strutture sanitarie accreditate;

Tenuto conto che, come sopra detto, le determinazioni contenute nel Piano Socio Sanitario Regionale e nella d.g.r. n. 9491 del 21 giugno 2002 introducono ulteriori vincoli nell'applicazione di quanto contenuto nell'art. 1 dello schema tipo di contratto della d.g.r. n. 47508 del 29 dicembre 1999;

Ritenuto pertanto di stabilire che l'utilizzo flessibile dei posti letto ordinari sia possibile solo all'interno di ciascuna delle seguenti aree omogenee di ricovero: area riabilitativa, area per acuti e area dell'alta specialità, così come determinate dal Piano Socio Sanitario Regionale;

Ritenuto inoltre che la determinazione sopra espressa sia valida anche per posti letto in regime di ricovero a ciclo diurno;

Tenuto conto che, come già determinato dalla d.g.r. n. 47508/99, non è consentito l'utilizzo flessibile dei posti letto da ricovero ordinario a ricovero a ciclo diurno e viceversa;

Preso atto che la già citata d.c.r. n. VII/462 del 13 marzo 2002 che ha approvato il Piano Socio Sanitario Regionale, ha stabilito quale indice programmatico dei posti letto di riabilitazione, intra ed extra-opedaliera, e di lungodegenza, l'1,5 per mille abitanti a livello regionale;

Tenuto conto che tale indice rappresenta l'obiettivo che il Piano Socio Sanitario Regionale individua per il triennio di vigenza del suddetto Piano e che il raggiungimento dello stesso deve comportare una intensa e complessa revisione della rete delle strutture dedicate a questa modalità assistenziale;

Ritenuto quindi opportuno stabilire che per l'anno 2003 l'indice programmatico dei posti letto di riabilitazione, intra ed extra-opedaliera, e di lungodegenza, sia dell'1,2 per mille abitanti a livello regionale;

Considerato che ai sensi dell'art. 11 dello schema tipo di contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'ASL e i soggetti erogatori di prestazioni di ricovero e

assistenza ambulatoriale, approvato con d.g.r. n. 47508 del 29 dicembre 1999, i contratti stipulati dalle ASL devono ritenersi automaticamente modificati ed integrati a seguito dell'emanazione di provvedimenti che incidano sul contenuto degli stessi;

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet:

www.sanita.regione.lombardia.it;

Ritenuto di dare mandato alla Direzione Generale Sanità di assumere le ulteriori determinazioni necessarie alla piena attuazione del presente provvedimento;

A voti unanimi e favorevoli

Delibera

Per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate,

1) di confermare, in ottemperanza alle previsioni del PSSR:

- l'estensione a tutte le ASL del territorio lombardo del processo di negoziazione delle tariffe per tipologia di prestazioni di ricovero in relazione ai volumi, utilizzando le linee guida contenute nella d.g.r. n. 6470/2001, con l'eccezione della ASL della Provincia di Sondrio e di Vallecambona Sebino per i presidi gestiti direttamente, dando mandato alle ASL di integrare, secondo i criteri definiti dalle citate linee guida, lo schema tipo di contratto definito dalla d.g.r. n. 6/47508 del 29 dicembre 1999: il percorso per l'estensione della negoziazione a tutte le ASL del territorio lombardo sarà supportato e coordinato dalla Direzione Generale Sanità;

- l'utilizzo flessibile dei posti letto ordinari, in base a quanto contenuto nell'art. 1 dello schema tipo di contratto della d.g.r. n. 47508/99, possibile solo all'interno di ciascuna delle seguenti aree omogenee di ricovero: area riabilitativa, area per acuti e area dell'alta specialità, così come determinate dal Piano Socio Sanitario Regionale;

- la determinazione espressa al punto precedente anche per i posti letto in regime di ricovero a ciclo diurno, fermo restando l'impossibilità di utilizzare in maniera flessibile i posti letto da ricovero ordinario a ricovero a ciclo diurno e viceversa;

2) di stabilire che per l'anno 2003 l'indice programmatico dei posti letto di riabilitazione, intra ed extra-opedaliera, e di lungodegenza, sia dell'1,2 per mille abitanti a livello regionale;

3) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet:

www.sanita.regione.lombardia.it;

4) di dare mandato alla Direzione Generale Sanità di assumere le ulteriori determinazioni necessarie alla piena attuazione del presente provvedimento.

Il segretario: Sala

[BUR20020129]

[2.1.0]

D.G.R. 24 OTTOBRE 2002 - N. 7/10844

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2002 ed al bilancio pluriennale 2002/2004, disposte ai sensi dell'art. 6, comma 2 della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - 7° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 6 comma 2 della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 «Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell'art. 5 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34» e sue successive modifiche ed integrazioni, che consente, al fine di accelerare le procedure di spesa in deroga alla legge regionale di contabilità, di disporre con deliberazione della giunta regionale le occorrenti variazioni di bilancio per prelevare somme dall'apposito fondo ed iscriverle in nuovi capitoli od in aumento degli stanziamenti dei capitoli esistenti;

Vista la deliberazione del consiglio regionale del 16 ottobre 2001, n. VII/312 di approvazione del «Documento di programmazione economico-finanziaria regionale» per gli anni 2002-2004, con la struttura aggiornata degli obiettivi programmatici e specifici ed altresì la deliberazione della giunta regionale n. 7/6533 del 26 ottobre 2001 di presa d'atto della

comunicazione del presidente avente per oggetto: «Seminario di giunta del 15 ottobre 2001: obiettivi 2002 e priorità» con l'elenco degli obiettivi gestionali relativi al 2002 fra i quali in particolare l'obiettivo gestionale 8.3.2.2. «Definizione progettuale ed attuazione degli interventi prioritari programmati sulla rete stradale di interesse regionale e provinciale»;

Vista la legge regionale del 27 dicembre 2001, n. 29 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. del 27 dicembre 2001, n. 7674 di approvazione del «Documento tecnico di accompagnamento al "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico"»;

Vista la d.g.r. 7/10367 del 20 settembre 2002 «Approvazione del progetto "Realizzazione dell'asse di connessione tra la S.S. n. 420, la S.S. n. 358 e la S.P. n. 10 (variante di Casalmaggiore)" ai sensi della l.r. 31/96 a seguito parere espresso dalla commissione consiliare (obiettivo gestionale 8.3.2.2 "Definizione progettuale ed attuazione degli interventi prioritari programmati sulla rete stradale di interesse regionale e provinciale")» per un importo complessivo pari a € 2.840.512,94 di cui € 1.550.000,00 nel 2003 ed € 1.290.512,94 nel 2004;

Verificata la disponibilità del capitolo 5.0.4.0.3.254.4787 «Fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale» la dotazione finanziaria di competenza è ridotta di € 1.550.000,00 nel 2003 ed € 1.290.512,94 nel 2004;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2002 e successivi;

Verificato da parte del dirigente dell'unità organizzativa bilancio e ragioneria la regolarità dell'istruttoria sotto il profilo tecnico e di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. Di apportare al bilancio pluriennale 2002/2004 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 5.0.4. «Fondi» spesa in capitale UPB 5.0.4.0.3.254. «Fondo per progetti infrastrutturali» capitolo 5.0.4.0.3.254.4787 «Fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale» la dotazione finanziaria di competenza è ridotta di € 1.550.000,00 nel 2003 ed euro 1.290.512,94 nel 2004;

- alla funzione obiettivo 4.8.3. «Riqualficazione e potenziamento delle infrastrutture di trasporto in Lombardia» spesa in capitale, UPB 4.8.3.2.3.128 «Riqualficazione e potenziamento della rete viaria regionale» è istituito il capitolo 4.8.3.2.3.128.5952 «Contributi per il progetto - Realizzazione dell'asse di connessione tra la S.S. n. 420, la S.S. n. 358 e la S.P. n. 10 (variante di Casalmaggiore)» con la dotazione finanziaria di competenza di € 1.550.000,00 nel 2003 ed € 1.290.512,94 nel 2004;

2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20020130]

[2.1.0]

D.G.R. 24 OTTOBRE 2002 - N. 7/10845

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2002 ed al bilancio pluriennale 2002/2004, disposte ai sensi dell'art. 6, comma 2 della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - 6° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 6 comma 2 della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 «Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell'art. 5 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34» e sue successive modifiche ed integrazioni, che consente, al fine di accelerare le procedure di spesa in deroga alla legge regionale di contabilità, di disporre con deliberazione della giunta regionale le occorrenti variazioni di bilancio per prelevare somme dall'ap-

posito fondo ed iscriverle in nuovi capitoli od in aumento degli stanziamenti dei capitoli esistenti;

Vista la deliberazione del consiglio regionale del 16 ottobre 2001, n. VII/312 di approvazione del «Documento di programmazione economico-finanziaria regionale» per gli anni 2002-2004, con la struttura aggiornata degli obiettivi programmatici e specifici ed altresì la deliberazione della giunta regionale n. 6/6533 del 26 ottobre 2001 di presa d'atto della comunicazione del presidente avente per oggetto: «Seminario di giunta del 15 ottobre 2001: obiettivi 2002 e priorità» con l'elenco degli obiettivi gestionali relativi al 2002 fra i quali in particolare l'obiettivo gestionale 8.3.6.4. «Attuazione del protocollo d'intesa - completamento e adeguamento del sistema dei trasporti su ferro della Brianza»;

Vista la legge regionale del 27 dicembre 2001, n. 29 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. del 27 dicembre 2001, n. 7674 di approvazione del «Documento tecnico di accompagnamento al "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico"»;

Vista la d.g.r. 7/10366 del 20 settembre 2002 «Approvazione del progetto "Opere complementari nel nodo di interscambio di Cesano Maderno all'intersezione delle linee FNM Milano-Asso e Saronno-Seregno"» ai sensi della l.r. 31/96 (obiettivo gestionale 8.3.6.4. «Attuazione del protocollo d'intesa - completamento e adeguamento del sistema dei trasporti su ferro della Brianza») a seguito parere espresso dalla commissione consiliare per un importo complessivo pari a € 1.785.076,46 di cui € 590.000,00 nel 2003 ed € 1.195.076,46 nel 2004;

Verificata la disponibilità del capitolo 5.0.4.0.3.254.4787 «Fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale» a fronte di un fabbisogno finanziario del progetto sopra richiamato per gli anni 2003 e 2004;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2002 e successivi;

Verificato da parte del dirigente dell'unità organizzativa bilancio e ragioneria la regolarità dell'istruttoria sotto il profilo tecnico e di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. Di apportare al bilancio pluriennale 2002/2004 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

• alla funzione obiettivo 5.0.4. «Fondi» spesa «in capitale» UPB 5.0.4.0.3.254. «Fondo per progetti infrastrutturali» capitolo 5.0.4.0.3.254.4787 «Fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale» la dotazione finanziaria di competenza è ridotta di € 590.000,00 nel 2003 ed € 1.195.076,46 nel 2004;

• alla funzione obiettivo 4.8.3. «Riqualficazione e potenziamento delle infrastrutture di trasporto in Lombardia» spesa in capitale, UPB 4.8.3.6.3.131 «Programmazione di nuovi interventi strutturali e/o tecnologici sulle infrastrutture ferroviarie esistenti per l'attuazione del servizio ferroviario regionale» è istituito il capitolo 4.8.3.6.3.131.5951 «Contributi per il progetto - "Opere complementari nel nodo di interscambio di Cesano Maderno all'intersezione delle linee FNM Milano-Asso e Saronno Seregno"» con la dotazione finanziaria di € 590.000,00 nel 2003 ed € 1.195.076,46 nel 2004;

2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20020131]

[2.1.0]

D.G.R. 24 OTTOBRE 2002 - N. 7/10846

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2002 ed al bilancio pluriennale 2002/2004, disposte ai sensi dell'art. 6, comma 2 della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - 5° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 6 comma 2 della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 «Nor-

me concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell'art. 5 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34» e sue successive modifiche ed integrazioni, che consente, al fine di accelerare le procedure di spesa in deroga alla legge regionale di contabilità, di disporre con deliberazione della giunta regionale le occorrenti variazioni di bilancio per prelevare somme dall'apposito fondo ed iscriverle in nuovi capitoli od in aumento degli stanziamenti dei capitoli esistenti;

Vista la deliberazione del consiglio regionale del 16 ottobre 2001, n. VII/312 di approvazione del «Documento di programmazione economico-finanziaria regionale» per gli anni 2002-2004, con la struttura aggiornata degli obiettivi programmatici e specifici ed altresì la deliberazione della giunta regionale n. 6/6533 del 26 ottobre 2001 di presa d'atto della comunicazione del presidente avente per oggetto: «Seminario di giunta del 15 ottobre 2001: obiettivi 2002 e priorità» con l'elenco degli obiettivi gestionali relativi al 2002 fra i quali in particolare l'obiettivo gestionale 8.3.2.2. «Definizione progettuale ed attuazione degli interventi prioritari programmati sulla rete stradale di interesse regionale e provinciale»;

Vista la legge regionale del 27 dicembre 2001, n. 29 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatica»;

Vista la d.g.r. del 27 dicembre 2001, n. 7674 di approvazione del «Documento tecnico di accompagnamento al "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatica"»;

Vista la d.g.r. 7/9049 del 17 maggio 2002 «Approvazione del progetto "Realizzazione della variante alla SP n. 15, dal km 56.700 della SS 235 di Orzinuovi a Offanengo, al km 0.550 della SP n. 64 in Ricengo (variante di Crema)" ai sensi della l.r. 31/96 a seguito di parere espresso dalla commissione consiliare per un importo complessivo pari a € 6.713.939,68, di cui € 2.582.284,49 nel 2004, € 3.098.741,39 nel 2005 e € 1.032.913,79 per il 2006»;

Verificata la disponibilità del capitolo 5.0.4.0.3.254.4787 «Fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale» per l'anno 2004 considerato che gli importi di € 3.098.741,39, per il 2005, e € 1.032.913,79, per il 2006, non possono dare origine a variazione di bilancio, sugli esercizi corrispondenti, in quanto l'attuale bilancio pluriennale considera gli anni 2002-2004;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2002 e successivi;

Verificato da parte del dirigente dell'unità organizzativa bilancio e ragioneria la regolarità dell'istruttoria sotto il profilo tecnico e di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. Di apportare al bilancio pluriennale 2002/2004 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 5.0.4. «Fondi» spesa in capitale la dotazione di competenza UPB 5.0.4.0.3.254 «Fondo per progetti infrastrutturali» capitolo 5.0.4.0.3.254.4787 «Fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale» la dotazione finanziaria di competenza è ridotta di € 2.582.284,49 nel 2004;

- alla funzione obiettivo 4.8.3. «Riqualificazione e potenziamento delle infrastrutture di trasporto in Lombardia» spesa in capitale, UPB 4.8.3.2.3.128 «Riqualificazione e potenziamento della rete viaria regionale» è istituito il capitolo 4.8.3.2.3.128.5844 «Contributi per il progetto - "Realizzazione della variante alla SP n. 15, dal km. 56.700 della SS 235 di Orzinuovi a Offanengo, al km 0.550 della SP n. 64 in Ricengo (variante di Crema)"» con la dotazione finanziaria di competenza di € 2.582.284,49 per il 2004;

2. Il bilancio pluriennale 2003/2005 provvederà con appositi stanziamenti alla copertura delle spese non considerate dall'attuale bilancio pluriennale;

3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia ai sensi del-

l'art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20020132]

D.G.R. 24 OTTOBRE 2002 - N. 7/10847

[2.1.0]

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - 20° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, 3° comma della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della giunta regionale le variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima unità previsionale di base fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge;

Vista la deliberazione del consiglio regionale del 16 ottobre 2001, n. VII/312 di approvazione del «Documento di programmazione economico-finanziaria regionale» per gli anni 2002-2004, con la struttura aggiornata degli obiettivi programmatici e specifici ed altresì la deliberazione della giunta regionale n. 7/6533 del 26 ottobre 2001 di presa d'atto della comunicazione del presidente avente per oggetto: «Seminario di giunta del 15 ottobre 2001: obiettivi 2002 e priorità» con l'elenco degli obiettivi relativi al 2002;

Vista la legge regionale del 27 dicembre 2001, n. 29 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatica»;

Vista la d.g.r. del 27 dicembre 2001, n. 7674 di approvazione del «Documento tecnico di accompagnamento al "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico"»;

Vista la nota della direzione generale infrastrutture e mobilità, prot. n. S1.0015068 del 24 settembre 2002, con cui si richiedono variazioni compensative al documento tecnico di accompagnamento al «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatica» per i capitoli 3833 e 3035 facenti parte della medesima UPB 4.8.3.0.4.197 «Contributi in annualità per il trasporto in Lombardia» per un totale di € 83.600,22;

Considerato che i capitoli suddetti fanno parte della stessa unità previsionale di base ed entrambi riguardano «contributi in annualità al comune di Milano per la realizzazione del collegamento ferroviario passante Bovisa FNM-Garibaldi-Vittoria» e che la riduzione del capitolo 3833 è possibile in quanto l'importo delle semestralità di ammortamento del relativo mutuo, per l'anno 2002, è interamente coperto dal contributo statale, come evidenziato nella suddetta nota della direzione generale infrastrutture e modalità, e, pertanto, tale presupposto consente di operare la relativa variante compensativa;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2002 e successivi;

Verificato da parte del dirigente dell'unità organizzativa bilancio e ragioneria la regolarità dell'istruttoria sotto il profilo tecnico e di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio le seguenti variazioni per l'esercizio finanziario 2002;

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 4.8.3. «Riqualificazione e potenziamento delle infrastrutture di trasporto in Lombardia», UPB 4.8.3.0.4.197 «Contributi in annualità per il trasporto in Lombardia»;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.8.3.0.4.197.3833 «Contributi in annualità al comune di Milano, per la realizzazione del collegamento ferroviario passante fra le stazioni Bovisa FNM, Porta Garibaldi FS e Porta Vittoria FS - limite d'impegno 1994 - anni 1994-2008», è ridotta di € 83.600,22;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.8.3.0.4.197.3035 «Contributo in annualità al comune di Milano per la realizzazione delle opere e degli armamenti della tratta urbana del passante ferroviario Bovisa-Vittoria FS – limite di impegno 1990 – anni 1990-2004 –» è incrementata di € 83.600,22;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

D) CIRCOLARI E COMUNICATI

[BUR20020133]

COM.R. 28 OTTOBRE 2002 – N. 179

Comunicato della Direzione Generale Presidenza – Segreteria di Giunta – Riepilogo fascicoli BURL del mese di settembre 2002

Si comunica che nel mese di settembre 2002 sono stati pubblicati i seguenti fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

LEGENDA

Se.O.	=	Serie Editoriale Ordinaria
S.O.	=	Supplemento Ordinario
S.S.	=	Supplemento Straordinario
Se.I.	=	Serie Editoriale Inserzioni
Se.I.C.	=	Serie Editoriale Inserzioni Concorsi
Se.I.Bis	=	Serie Editoriale Inserzioni Bis
Se.O.Bis	=	Serie Editoriale Ordinaria Bis

SETTEMBRE 2002

N. BUR	DATA	EDIZIONE	N. POSTALE
36	2.9	Se.O.	212
	3.9	I S.S.	213
	4.9	Se.I.	214
	4.9	Se.I.C.	215
	5.9	II S.S.	216
37	9.9	Se.O.	217
	10.9	I S.S.	218
	11.9	Se.I.	219
	11.9	Se.I.C.	220
	12.9	II S.S.	221
	13.9	III S.S.	222
38	16.9	Se.O.	223
	17.9	I S.S.	224
	18.9	Se.I.	225
	18.9	Se.I.C.	226
	20.9	II S.S.	226 bis
39	23.9	Se.O.	227
	23.9	Se.O.Bis	227
	24.9	I S.S.	228
	25.9	Se.I.	229
	25.9	Se.I.C.	230
	26.9	II S.S.	231
	27.9	III S.S.	232
40	30.9	Se.O.	233

[BUR20020134]

[4.6.1]

COM.R. 28 OTTOBRE 2002 – N. 180

Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati – Elenco dei posteggi da assegnare in concessione ai fini del rilascio della autorizzazione prevista dall'articolo 28 comma 1, lettera a) del d.lgs. 114/98 di cui i comuni hanno richiesto la pubblicazione ai sensi dell'articolo 5 comma 2 della l.r. 15/00

In relazione alla procedura prevista dall'articolo 5 comma 2 della legge regionale n. 15/00 «Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione del d.lgs. 114/98 e "Primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche"» i comuni di Bagnolo San Vito, Brusaporto, Canegrate, Chiuduno, Cologno al Serio, Curtatone, Galgagnano, Gambara, Lavena Ponte Tresa, Lezzeno, Lonate Ceppino, Lurano, Pantigliate, Pizzighettone, Poggio Rusco, Torre de' Roveri, Uggiate Trevano, Valmorea, Verdellino, Verduggio con Colzano, Villa Carcina e Vilminore di Scalve hanno richiesto la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dei posteggi liberi da asse-

gnare in concessione a seguito di rilascio della relativa autorizzazione.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 28 comma 1, lettera a) del d.lgs. 114/98, in carta legale e da predisporre utilizzando i fac-simili di seguito riportati, con l'indicazione del posteggio per il quale si chiede l'assegnazione, deve essere inoltrata al comune sede del posteggio entro sessanta giorni dalla presente pubblicazione. A tal proposito i comuni sono invitati ad avvisare tutti gli operatori del mercato interessati che è stato avviato il procedimento di assegnazione dei posteggi liberi.

Qualora nell'ambito del medesimo mercato sia prevista l'assegnazione di più posteggi e quindi il rilascio di più autorizzazioni gli operatori interessati devono presentare una domanda per ciascuna autorizzazione rilasciabile.

Entro i successivi trenta giorni, ricevute le domande, i comuni formulano e pubblicano la graduatoria sulla base dei criteri di priorità previsti dall'articolo 5 comma 5 della citata legge regionale. In ordine ai predetti criteri di priorità si precisa quanto segue:

- 1) l'anzianità di registro delle imprese è comprensiva anche dell'anzianità maturata come ex registro ditte;
- 2) con riguardo al criterio di cui alla lettera b) dell'articolo 5 comma 5 l'«anzianità di registro delle imprese» è riferita all'attività espletata nel settore commerciale.

Gli assegnatari che sono utilmente collocati in graduatoria hanno titolo ad ottenere il rilascio della autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 114/98 e la relativa concessione del posteggio.

Il dirigente dell'u/o commercio:
Francesca Borgato

_____ • _____

ALLEGATI:

- A) Elenco posteggi
- B) Fac-simile domanda persona fisica
- C) Fac-simile domanda società di persone

Rettifica

Il posteggio n. 2 del mercato del comune di Villa Carcina (BS), ubicato in via Italia che si tiene nella giornata di martedì (pubbl. sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie ordinaria n. 41 del 7 ottobre 2002) è stato erroneamente segnalato come libero.

Pertanto eventuali domande relative al posteggio di cui sopra non verranno prese in considerazione.

ELENCO POSTEGGI

N°	Codice ISTAT	COMUNE	Prov.	CARATTERISTICHE DEL MERCATO							CARATTERISTICHE DEL POSTEGGIO											
				UBICAZIONE (Via o Piazza principale che identifica il mercato)	Giorno di mercato	dalle ore	alle ore	G=giornaliero S=settimanale Q=quindicinale M=mensile T=stagionale	dal	al	Totale posteggi mercato	N° del posteggio libero	DIMENSIONI			Settore merceolog.		Tipologia merceol.	Attrez. Alim. SI/NO	Esistente	Par. II.2 punto 1 I.r. 15/00 aum. 3%	Par. II.2 punto 2 I.r. 15/00 1000 post.
													lung.	larg.	tot. mq.	alim.	non alim.					
1	016042	BRUSAPORTO	BG	VIA CATTANEA	MARTEDI'	14.00	18.00	S			19	2	9,00	4,50	40,50	X	X		NO	X		
2	016042	BRUSAPORTO	BG	VIA CATTANEA	MARTEDI'	14.00	18.00	S			19	6	9,00	4,50	40,50	X	X		NO	X		
3	016042	BRUSAPORTO	BG	VIA CATTANEA	MARTEDI'	14.00	18.00	S			19	11	7,00	4,50	31,50	X	X		NO	X		
4	016042	BRUSAPORTO	BG	VIA CATTANEA	MARTEDI'	14.00	18.00	S			19	17	7,00	4,50	31,50	X	X		NO	X		
5	016042	BRUSAPORTO	BG	VIA CATTANEA	MARTEDI'	14.00	18.00	T	1.05	30.09	19	19	2,00	2,00	4,00	X		gelati	NO	X		
6	016073	CHIUDUNO	BG	P.LE MERCATO	VENERDI'	8.00	13.00	S			45	6	7,00	5,00	35,00		X			X		
7	016079	COLOGNO AL SERIO	BG	P.LE CADUTI SUL LAVORO	MERCOLEDI'	8.30	12.30	S			63	56	6,00	5,00	30,00		X			X		
8	016079	COLOGNO AL SERIO	BG	P.LE CADUTI SUL LAVORO	MERCOLEDI'	8.30	12.30	S			63	57	6,00	5,00	30,00		X			X		
9	016079	COLOGNO AL SERIO	BG	P.LE CADUTI SUL LAVORO	MERCOLEDI'	8.30	12.30	S			63	58	6,00	5,00	30,00		X			X		
10	016079	COLOGNO AL SERIO	BG	P.LE CADUTI SUL LAVORO	MERCOLEDI'	8.30	12.30	S			63	59	6,00	5,00	30,00		X			X		
11	016079	COLOGNO AL SERIO	BG	P.LE CADUTI SUL LAVORO	MERCOLEDI'	8.30	12.30	S			63	60	6,00	5,00	30,00		X			X		
12	016079	COLOGNO AL SERIO	BG	P.LE CADUTI SUL LAVORO	MERCOLEDI'	8.30	12.30	S			63	61	6,00	5,00	30,00		X			X		
13	016079	COLOGNO AL SERIO	BG	P.LE CADUTI SUL LAVORO	MERCOLEDI'	8.30	12.30	S			63	62	6,00	5,00	30,00		X			X		
14	016079	COLOGNO AL SERIO	BG	P.LE CADUTI SUL LAVORO	MERCOLEDI'	8.30	12.30	S			63	63	8,00	5,00	40,00		X			X		
15	016129	LURANO	BG	VIA S. LINO	MERCOLEDI'	14.00	19.00	S			12	3	7,00	5,00	35,00	X			NO	X		
16	016129	LURANO	BG	VIA S. LINO	MERCOLEDI'	14.00	19.00	S			12	6	7,00	5,00	35,00	X			NO	X		
17	016129	LURANO	BG	VIA S. LINO	MERCOLEDI'	14.00	19.00	S			12	8	7,00	5,00	35,00		X			X		
18	016129	LURANO	BG	VIA S. LINO	MERCOLEDI'	14.00	19.00	S			12	11	7,00	5,00	35,00		X			X		
19	016216	TORRE DE' ROVERI	BG	P.ZA DEL DONATORE	MARTEDI'	8.00	12.00	S			10	1	5,00	2,00	10,00	X	X		NO	X		
20	016216	TORRE DE' ROVERI	BG	P.ZA DEL DONATORE	MARTEDI'	8.00	12.00	S			10	2	8,00	4,00	32,00	X	X		NO	X		
21	016216	TORRE DE' ROVERI	BG	P.ZA DEL DONATORE	MARTEDI'	8.00	12.00	S			10	5	7,00	5,00	35,00	X	X		NO	X		
22	016216	TORRE DE' ROVERI	BG	P.ZA DEL DONATORE	MARTEDI'	8.00	12.00	S			10	7	5,00	4,00	20,00	X	X		NO	X		
23	016216	TORRE DE' ROVERI	BG	P.ZA DEL DONATORE	MARTEDI'	8.00	12.00	S			10	8	5,00	4,00	20,00	X	X		NO	X		
24	016216	TORRE DE' ROVERI	BG	P.ZA DEL DONATORE	MARTEDI'	8.00	12.00	S			10	9	5,00	4,00	20,00	X	X		NO	X		
25	016216	TORRE DE' ROVERI	BG	P.ZA DEL DONATORE	MARTEDI'	8.00	12.00	S			10	10	5,00	4,00	20,00	X	X		NO	X		
26	016232	VERDELLINO	BG	P.LE NEWTON	GIOVEDI'	8.00	14.00	S			42	3	7,00	5,00	35,00	X	X		NO	X		
27	016232	VERDELLINO	BG	P.LE NEWTON	GIOVEDI'	8.00	14.00	S			42	7	7,00	5,00	35,00	X	X		NO	X		
28	016232	VERDELLINO	BG	P.LE NEWTON	GIOVEDI'	8.00	14.00	S			42	10	7,00	5,00	35,00	X	X		NO	X		
29	016232	VERDELLINO	BG	P.LE NEWTON	GIOVEDI'	8.00	14.00	S			42	12	9,00	5,00	45,00	X	X		NO	X		
30	016232	VERDELLINO	BG	P.LE NEWTON	GIOVEDI'	8.00	14.00	S			42	13	9,00	4,00	36,00	X	X		NO	X		
31	016232	VERDELLINO	BG	P.LE NEWTON	GIOVEDI'	8.00	14.00	S			42	18	7,00	5,00	35,00	X	X		NO	X		
32	016232	VERDELLINO	BG	P.LE NEWTON	GIOVEDI'	8.00	14.00	S			42	20	9,00	5,00	45,00	X	X		NO	X		
33	016232	VERDELLINO	BG	P.LE NEWTON	GIOVEDI'	8.00	14.00	S			42	21	9,00	5,00	45,00	X	X		NO	X		
34	016232	VERDELLINO	BG	P.LE NEWTON	GIOVEDI'	8.00	14.00	S			42	25	7,00	5,00	35,00	X	X		NO	X		
35	016232	VERDELLINO	BG	P.LE NEWTON	GIOVEDI'	8.00	14.00	S			42	28	7,00	5,00	35,00	X	X		NO	X		

N°	Codice ISTAT	COMUNE	Prov.	CARATTERISTICHE DEL MERCATO								CARATTERISTICHE DEL POSTEGGIO										
				UBICAZIONE (Via o Piazza principale che identifica il mercato)	Giorno di mercato	dalle ore	alle ore	G=giornaliero S=settimanale Q=quindicinale M=mensile T=stagionale	dal	al	Totale posteggi mercato	N° del posteggio libero	DIMENSIONI			Settore merceolog.		Tipologia merceol.	Attrez. Alim. SI/NO	Esistente	Par. II.2 punto 1 I.r. 15/00 aum. 3%	Par. II.2 punto 2 I.r. 15/00 1000 post.
													lung.	larg.	tot. mq.	alim.	non alim.					
36	016232	VERDELLINO	BG	P.LE NEWTON	GIOVEDI'	8.00	14.00	S			42	30	8,00	5,00	40,00	X	X		NO	X		
37	016232	VERDELLINO	BG	P.LE NEWTON	GIOVEDI'	8.00	14.00	S			42	34	7,00	5,00	35,00	X	X		NO	X		
38	016232	VERDELLINO	BG	P.LE NEWTON	GIOVEDI'	8.00	14.00	S			42	41	7,00	5,00	35,00	X	X		NO	X		
39	016243	VILMINORE DI SCALVE	BG	P.ZA VITTORIO VENETO	GIOVEDI'	7.00	12.00	S			9	5	6,00	3,00	18,00	X	X		NO	X		
40	016243	VILMINORE DI SCALVE	BG	P.ZA VITTORIO VENETO	GIOVEDI'	7.00	12.00	S			9	8	6,00	3,00	18,00	X			NO	X		
41	017073	GAMBARA	BS	P.LE DONATORI DI SANGUE	SABATO	7.00	13.00	S			22	4	10,00	5,00	50,00		X			X		
42	017199	VILLA CARCINA	BS	VIA ITALIA	MARTEDI'	8.00	12.30	S			10	7	8,00	5,50	44,00	X	X		NO	X		
43	013126	LEZZENO	CO	LOC. PESCAU'	1° MERC.	8.00	16.00	M			14	1	8,00	4,00	32,00		X			X		
44	013126	LEZZENO	CO	LOC. PESCAU'	1° MERC.	8.00	16.00	M			14	5	8,00	4,00	32,00		X			X		
45	013126	LEZZENO	CO	LOC. PESCAU'	1° MERC.	8.00	16.00	M			14	8	8,00	4,00	32,00	X			NO	X		
46	013126	LEZZENO	CO	LOC. PESCAU'	1° MERC.	8.00	16.00	M			14	9	8,00	4,00	32,00	X			NO	X		
47	013126	LEZZENO	CO	LOC. PESCAU'	1° MERC.	8.00	16.00	M			14	13	8,00	4,00	32,00		X			X		
48	013126	LEZZENO	CO	LOC. PESCAU'	1° MERC.	8.00	16.00	M			14	14	8,00	4,00	32,00		X			X		
49	013228	UGGIATE TREVANO	CO	P.ZA EUROPA	LUNEDI'	7.30	13.00	S			25	3	6,00	5,00	30,00		X			X		
50	013228	UGGIATE TREVANO	CO	P.ZA EUROPA	LUNEDI'	7.30	13.00	S			25	7	7,00	4,00	28,00		X			X		
51	013228	UGGIATE TREVANO	CO	P.ZA EUROPA	LUNEDI'	7.30	13.00	S			25	16	7,00	4,00	28,00		X			X		
52	013228	UGGIATE TREVANO	CO	P.ZA EUROPA	LUNEDI'	7.30	13.00	S			25	17	7,00	4,00	28,00		X			X		
53	013228	UGGIATE TREVANO	CO	P.ZA EUROPA	LUNEDI'	7.30	13.00	S			25	22	7,00	4,00	28,00	X			NO	X		
54	013228	UGGIATE TREVANO	CO	P.ZA EUROPA	LUNEDI'	7.30	13.00	S			25	24	7,00	4,00	28,00		X			X		
55	013228	UGGIATE TREVANO	CO	P.ZA EUROPA	LUNEDI'	7.30	13.00	S			25	25	7,00	4,00	28,00		X			X		
56	013232	VALMOREA	CO	VIA ROMA	MARTEDI'	7.30	11.00	S			6	4	7,00	4,00	28,00	X	X		SI	X		
57	013232	VALMOREA	CO	VIA ROMA	MARTEDI'	7.30	11.00	S			6	5	7,00	4,00	28,00	X	X		SI	X		
58	013232	VALMOREA	CO	VIA ROMA	MARTEDI'	7.30	11.00	S			6	6	7,00	4,00	28,00	X	X		SI	X		
59	019076	PIZZIGHETTONE	CR	P.ZA MERCATO	GIOVEDI'	7.00	13.00	S			67	3	8,30	5,00	41,50		X			X		
60	019076	PIZZIGHETTONE	CR	P.ZA MERCATO	GIOVEDI'	7.00	13.00	S			67	57	8,00	5,00	40,00		X			X		
61	019076	PIZZIGHETTONE	CR	P.ZA MERCATO	GIOVEDI'	7.00	13.00	S			67	59	10,00	5,00	50,00		X			X		
62	019076	PIZZIGHETTONE	CR	P.ZA MERCATO	GIOVEDI'	7.00	13.00	S			67	62	4,00	5,00	20,00		X			X		
63	098027	GALGAGNANO	LO	VIA PER QUARTIANO	SABATO	7.00	14.00	S			9	1	6,00	5,00	30,00	X		salumi/ formaggi	SI			X
64	098027	GALGAGNANO	LO	VIA PER QUARTIANO	SABATO	7.00	14.00	S			9	2	6,00	5,00	30,00	X		frutta	SI			X
65	098027	GALGAGNANO	LO	VIA PER QUARTIANO	SABATO	7.00	14.00	S			9	3	6,00	5,00	30,00		X	abbigliam. uomo/donna				X
66	098027	GALGAGNANO	LO	VIA PER QUARTIANO	SABATO	7.00	14.00	S			9	4	6,00	5,00	30,00		X	calze				X
67	098027	GALGAGNANO	LO	VIA PER QUARTIANO	SABATO	7.00	14.00	S			9	5	6,00	5,00	30,00		X	abbigliam. bambino				X
68	098027	GALGAGNANO	LO	VIA PER QUARTIANO	SABATO	7.00	14.00	S			9	6	6,00	5,00	30,00		X	merceria				X
69	098027	GALGAGNANO	LO	VIA PER QUARTIANO	SABATO	7.00	14.00	S			9	7	6,00	5,00	30,00		X	scarpe				X
70	098027	GALGAGNANO	LO	VIA PER QUARTIANO	SABATO	7.00	14.00	S			9	8	6,00	5,00	30,00		X	fiori				X
71	015046	CANEGRATE	MI	P.LE DEI DONATORI	SABATO	8.00	13.00	S			34	18	6,00	4,00	24,00		X			X		
72	015046	CANEGRATE	MI	P.LE DEI DONATORI	SABATO	8.00	13.00	S			34	19	6,00	4,00	24,00		X			X		

N°	Codice ISTAT	COMUNE	Prov.	CARATTERISTICHE DEL MERCATO								CARATTERISTICHE DEL POSTEGGIO										
				UBICAZIONE (Via o Piazza principale che identifica il mercato)	Giorno di mercato	dalle ore	alle ore	G=giornaliero S=settimanale Q=quindicinale M=mensile T=stagionale	dal	al	Totale posteggi mercato	N° del posteggio libero	DIMENSIONI			Settore merceolog.		Tipologia merceol.	Attrez. Alim. SI/NO	Esistente	Par. II.2 punto 1 I.r. 15/00 aum. 3%	Par. II.2 punto 2 I.r. 15/00 1000 post.
													lung.	larg.	tot. mq.	alim.	non alim.					
73	015046	CANEGRATE	MI	P.LE DEI DONATORI	SABATO	8.00	13.00	S			34	25	6,00	4,00	24,00		X			X		
74	015046	CANEGRATE	MI	P.LE DEI DONATORI	SABATO	8.00	13.00	S			34	28	6,00	4,00	24,00	X			NO	X		
75	015167	PANTIGLIATE	MI	V.LE DI VITTORIO	MERCOLEDI	14.30	19.30	S			46	4	7,00	4,95	34,65	X			NO	X		
76	015167	PANTIGLIATE	MI	V.LE DI VITTORIO	MERCOLEDI	14.30	19.30	S			46	11	7,00	4,95	34,65	X			NO	X		
77	015167	PANTIGLIATE	MI	V.LE DI VITTORIO	MERCOLEDI	14.30	19.30	S			46	14	7,00	4,95	34,65	X			NO	X		
78	015167	PANTIGLIATE	MI	V.LE DI VITTORIO	MERCOLEDI	14.30	19.30	S			46	15	7,00	4,95	34,65	X			NO	X		
79	015167	PANTIGLIATE	MI	V.LE DI VITTORIO	MERCOLEDI	14.30	19.30	S			46	17	7,00	4,95	34,65	X			NO	X		
80	015167	PANTIGLIATE	MI	V.LE DI VITTORIO	MERCOLEDI	14.30	19.30	S			46	18	7,00	4,95	34,65	X			NO	X		
81	015167	PANTIGLIATE	MI	V.LE DI VITTORIO	MERCOLEDI	14.30	19.30	S			46	31	7,00	4,50	31,50		X			X		
82	015167	PANTIGLIATE	MI	V.LE DI VITTORIO	MERCOLEDI	14.30	19.30	S			46	42	7,00	4,50	31,50		X			X		
83	015167	PANTIGLIATE	MI	V.LE DI VITTORIO	MERCOLEDI	14.30	19.30	S			46	43	7,00	4,50	31,50		X			X		
84	015167	PANTIGLIATE	MI	V.LE DI VITTORIO	MERCOLEDI	14.30	19.30	S			46	44	7,00	4,50	31,50		X			X		
85	015167	PANTIGLIATE	MI	V.LE DI VITTORIO	MERCOLEDI	14.30	19.30	S			46	45	7,00	4,50	31,50		X			X		
86	015233	VERDUGGIO CON COLZANO	MI	VIA DELLA VALLETTA/VIA LIBERTA'	VENERDI'	7.45	13.30	S			43	12	7,20	4,00	28,80	X	X		NO	X		
87	015233	VERDUGGIO CON COLZANO	MI	VIA DELLA VALLETTA/VIA LIBERTA'	VENERDI'	7.45	13.30	S			43	13	7,20	4,00	28,80	X	X		NO	X		
88	015233	VERDUGGIO CON COLZANO	MI	VIA DELLA VALLETTA/VIA LIBERTA'	VENERDI'	7.45	13.30	S			43	16	7,20	4,00	28,80	X	X		NO	X		
89	015233	VERDUGGIO CON COLZANO	MI	VIA DELLA VALLETTA/VIA LIBERTA'	VENERDI'	7.45	13.30	S			43	32	7,20	4,00	28,80	X	X		NO	X		
90	015233	VERDUGGIO CON COLZANO	MI	VIA DELLA VALLETTA/VIA LIBERTA'	VENERDI'	7.45	13.30	S			43	33	7,20	4,00	28,80	X	X		NO	X		
91	015233	VERDUGGIO CON COLZANO	MI	VIA DELLA VALLETTA/VIA LIBERTA'	VENERDI'	7.45	13.30	S			43	34	7,20	4,00	28,80	X	X		NO	X		
92	015233	VERDUGGIO CON COLZANO	MI	VIA DELLA VALLETTA/VIA LIBERTA'	VENERDI'	7.45	13.30	S			43	36	7,20	4,00	28,80	X	X		NO	X		
93	015233	VERDUGGIO CON COLZANO	MI	VIA DELLA VALLETTA/VIA LIBERTA'	VENERDI'	7.45	13.30	S			43	39	7,20	4,00	28,80	X	X		NO	X		
94	015233	VERDUGGIO CON COLZANO	MI	VIA DELLA VALLETTA/VIA LIBERTA'	VENERDI'	7.45	13.30	S			43	43	7,20	4,00	28,80	X	X		NO	X		
95	020003	BAGNOLO SAN VITO	MN	FRAZ. S. BIAGIO - P.ZA DI VITTORIO	VENERDI'	8.00	13.00	S			19	1	7,00	5,00	35,00	X	X		SI	X		
96	020003	BAGNOLO SAN VITO	MN	FRAZ. S. BIAGIO - P.ZA DI VITTORIO	VENERDI'	8.00	13.00	S			19	2	7,00	5,00	35,00	X	X		SI	X		
97	020003	BAGNOLO SAN VITO	MN	FRAZ. S. BIAGIO - P.ZA DI VITTORIO	VENERDI'	8.00	13.00	S			19	3	7,00	5,00	35,00	X	X		NO	X		
98	020003	BAGNOLO SAN VITO	MN	FRAZ. S. BIAGIO - P.ZA DI VITTORIO	VENERDI'	8.00	13.00	S			19	7	7,00	5,00	35,00	X	X		NO	X		
99	020003	BAGNOLO SAN VITO	MN	FRAZ. S. BIAGIO - P.ZA DI VITTORIO	VENERDI'	8.00	13.00	S			19	10	4,00	5,00	20,00	X	X		NO	X		
100	020003	BAGNOLO SAN VITO	MN	FRAZ. S. BIAGIO - P.ZA DI VITTORIO	VENERDI'	8.00	13.00	S			19	15	3,00	5,00	15,00	X	X		NO	X		
101	020003	BAGNOLO SAN VITO	MN	FRAZ. S. BIAGIO - P.ZA DI VITTORIO	VENERDI'	8.00	13.00	S			19	16	3,00	5,00	15,00	X	X		NO	X		
102	020003	BAGNOLO SAN VITO	MN	FRAZ. S. BIAGIO - P.ZA DI VITTORIO	VENERDI'	8.00	13.00	S			19	17	7,00	5,00	35,00	X	X		NO	X		
103	020003	BAGNOLO SAN VITO	MN	P.ZA PONTE TRAVETTI	DOMENICA	8.00	14.00	S			20	2	5,00	8,00	40,00	X			SI	X		

N°	Codice ISTAT	COMUNE	Prov.	CARATTERISTICHE DEL MERCATO								CARATTERISTICHE DEL POSTEGGIO										
				UBICAZIONE (Via o Piazza principale che identifica il mercato)	Giorno di mercato	dalle ore	alle ore	G=giornaliero S=settimanale Q=quindicinale M=mensile T=stagionale	dal	al	Totale posteggi mercato	N° del posteggio libero	DIMENSIONI			Settore merceolog.		Tipologia merceol.	Attrez. Alim. SI/NO	Esistente	Par. II.2 punto 1 I.r. 15/00 aum. 3%	Par. II.2 punto 2 I.r. 15/00 1000 post.
													lung.	larg.	tot. mq.	alim.	non alim.					
104	020003	BAGNOLO SAN VITO	MN	P.ZA PONTE TRAVETTI	DOMENICA	8.00	14.00	S			20	3	5,00	8,00	40,00	X			SI	X		
105	020003	BAGNOLO SAN VITO	MN	P.ZA PONTE TRAVETTI	DOMENICA	8.00	14.00	S			20	6	5,00	8,00	40,00	X	X		NO	X		
106	020003	BAGNOLO SAN VITO	MN	P.ZA PONTE TRAVETTI	DOMENICA	8.00	14.00	S			20	11	5,00	8,00	40,00	X	X		NO	X		
107	020003	BAGNOLO SAN VITO	MN	P.ZA PONTE TRAVETTI	DOMENICA	8.00	14.00	S			20	15	5,00	8,00	40,00	X	X		NO	X		
108	020021	CURTATONE	MN	VILLAGGIO EREMO	SABATO	8.00	13.00	S			12	6	8,00	4,50	36,00		X			X		
109	020021	CURTATONE	MN	VILLAGGIO EREMO	SABATO	8.00	13.00	S			12	8	8,00	4,50	36,00		X			X		
110	020021	CURTATONE	MN	VILLAGGIO EREMO	SABATO	8.00	13.00	S			12	11	8,00	4,50	36,00	X			SI	X		
111	020042	POGGIO RUSCO	MN	VIA MATTEOTTI	LUNEDI'	8.00	13.00	S			98	16	7,00	3,00	21,00	X			SI	X		
112	012086	LAVENA PONTE TRESA	VA	P.ZA MERCATO	SABATO	7.30	19.00	S			164	17	7,05	4,60	32,43	X			SI	X		
113	012086	LAVENA PONTE TRESA	VA	P.ZA MERCATO	SABATO	7.30	19.00	S			164	25	6,50	4,60	29,90	X			SI	X		
114	012086	LAVENA PONTE TRESA	VA	P.ZA MERCATO	SABATO	7.30	19.00	S			164	142	6,30	4,15	26,15		X			X		
115	089012	LONATE CEPPINO	VA	P.ZA MATTEOTTI	LUNEDI'	6.00	14.00	S			18	7	8,00	4,00	32,00	X	X		NO	X		
116	089012	LONATE CEPPINO	VA	P.ZA MATTEOTTI	LUNEDI'	6.00	14.00	S			18	8	7,00	4,00	28,00	X	X		NO	X		
117	089012	LONATE CEPPINO	VA	P.ZA MATTEOTTI	LUNEDI'	6.00	14.00	S			18	10	7,00	4,00	28,00	X	X		NO	X		
118	089012	LONATE CEPPINO	VA	P.ZA MATTEOTTI	LUNEDI'	6.00	14.00	S			18	11	7,00	4,00	28,00	X	X		NO	X		
119	089012	LONATE CEPPINO	VA	P.ZA MATTEOTTI	LUNEDI'	6.00	14.00	S			18	12	7,00	4,00	28,00	X	X		NO	X		
120	089012	LONATE CEPPINO	VA	P.ZA MATTEOTTI	LUNEDI'	6.00	14.00	S			18	14	7,00	4,00	28,00	X	X		NO	X		
121	089012	LONATE CEPPINO	VA	P.ZA MATTEOTTI	LUNEDI'	6.00	14.00	S			18	15	8,00	4,00	32,00	X	X		NO	X		

ALLEGATO B)



(spazio per l'ufficio)

**PERSONA FISICA****AI COMUNE di**

Oggetto: domanda di rilascio di autorizzazione per esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 114/98.

Il/la sottoscritto/a

Cognome _____ Nome _____

data di nascita _____ luogo di nascita _____

cittadinanza _____ residente a _____ Prov. _____

via, piazza, ecc. _____ n. _____ CAP _____

Codice fiscale _____

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione di cui all'oggetto per esercitare il commercio su aree pubbliche sul sottoindicato posteggio

QUADRO A

Comune di _____ giorno di mercato _____
Via/P.zza _____
posteggio n. _____ di dimensioni: _____
settore merceologico: <input type="checkbox"/> alimentare <input type="checkbox"/> non alimentare
attrezzato alimentare: <input type="checkbox"/> SI oppure <input type="checkbox"/> NO
pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n. _____ del _____

A tal fine:

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo 114/98 e che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia);
- di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato.

QUADRO B

(A) di non essere iscritto al Registro Imprese

oppure

(B) di essere iscritto al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di _____
al n. R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) _____

DICHIARA INOLTRE

QUADRO C (da compilare solo per il commercio relativo al settore merceologico alimentare)

di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 114/98:

(A) aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare:
denominazione dell'istituto _____ sede _____ data
conseguimento attestato _____

(B) aver esercitato in proprio l'attività di vendita di prodotti alimentari:
tipo di attività _____ dal _____ al _____
n. di iscrizione al Registro Imprese _____ CCIAA di _____ n. R.E.A. _____

(C) aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari:
- quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al _____
denominazione _____ sede _____ n. R.E.A. _____
- quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al _____
denominazione _____ sede _____ n. R.E.A. _____

(D) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di _____ con il n. _____ per il commercio delle tabelle merceologiche _____

QUADRO D

(A) di non essere in possesso del titolo di priorità per il rilascio dell'autorizzazione richiesta.

oppure

(B) di essere in possesso del titolo di priorità indicato nel QUADRO E.

QUADRO E

1) presenze maturate nell'ambito del singolo mercato - l.r. 15/2000 art. 5, comma 5) lettera a)
n. _____

oppure

1) che ai sensi dell'art. 18, comma 2 della l. 241/90 le informazioni sopra richieste sono presenti in documenti già in possesso dell'Amministrazione Comunale dove è ubicato il mercato sede del posteggio da assegnare.

2) anzianità di registro delle imprese – l.r. 15/2000 art. 5, comma 5 lettera b)
data di iscrizione _____ anni _____ mesi _____ giorni _____

3) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata da Registro delle Imprese –
l.r. 15/2000 art. 5, comma 5 lettera c)
data di iscrizione _____ anni _____ mesi _____ giorni _____

N. B.: i requisiti indicati nel presente QUADRO devono essere posseduti alla data di pubblicazione sul B.U.R.L..

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data, _____

Firma

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:

Indicare nel QUADRO A i dati relativi al posteggio richiesto, come risultano pubblicati sul B.U.R.L. (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia).

Nel QUADRO B barrare la casella (A) oppure quella (B).

Il QUADRO C è da compilare solo per il commercio relativo al settore merceologico alimentare.

Nel QUADRO D barrare la casella (A) oppure quella (B). Quando si è barrata la casella (B) nel QUADRO D, barrare una o più caselle QUADRO E.

La presente domanda può essere consegnata direttamente al protocollo del Comune competente o inviata allo stesso con raccomandata A.R..

ALLEGATO C)

--

(spazio per l'ufficio)

marca da bollo

SOCIETA' DI PERSONE**AI COMUNE di**

Oggetto: domanda di rilascio di autorizzazione per esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 114/98.

Il/la sottoscritto/a

Cognome _____ Nome _____

data di nascita _____ luogo di nascita _____

cittadinanza _____ residente a _____ Prov. _____

via, piazza, ecc. _____ n. _____ CAP _____

in qualità di legale rappresentante della società:

denominazione _____

con sede in _____ Prov. _____ via, piazza, ecc. _____

n. _____ CAP _____ iscritta al Registro Imprese al n. R.E.A. _____

presso la Camera di Commercio di _____ Codice Fiscale _____

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione di cui all'oggetto per esercitare il commercio su aree pubbliche sul sottoindicato posteggio

QUADRO A

Comune di _____ giorno di mercato _____ Via/P.zza _____ posteggio n. _____ di dimensioni: _____ settore merceologico: <input type="checkbox"/> alimentare <input type="checkbox"/> non alimentare attrezzato alimentare: <input type="checkbox"/> SI oppure <input type="checkbox"/> NO pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n. _____ del _____

A tal fine:

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo 114/98 e che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia);
- di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato.

DICHIARA INOLTRE

QUADRO B (da compilare solo per il commercio relativo al settore merceologico alimentare)

di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 114/98:

(A) aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare:
denominazione dell'istituto _____ sede _____
data conseguimento attestato _____

(B) aver esercitato in proprio l'attività di vendita di prodotti alimentari:
tipo di attività _____ dal _____ al _____
n. di iscrizione al Registro Imprese _____ CCIAA di _____ n. R.E.A. _____

(C) aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari:
- quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al _____
denominazione _____ sede _____ n. R.E.A. _____
- quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al _____
denominazione _____ sede _____ n. R.E.A. _____

(D) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di _____ con il n. _____ per il commercio delle tabelle merceologiche _____

oppure

che i requisiti professionali di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 114/98 sono posseduti dal signor _____ che ha compilato la dichiarazione di cui al QUADRO E allegato alla domanda di autorizzazione.

QUADRO C

(A) che la società suindicata non è in possesso del titolo di priorità per il rilascio dell'autorizzazione richiesta

oppure

(B) che la società suindicata è in possesso del titolo di priorità indicato nel QUADRO D.

QUADRO D

(1) presenze maturate nell'ambito del singolo mercato - l.r. 15/2000 art. 5, comma 5) lettera a)
n. _____

oppure

(1) che ai sensi dell'art. 18, comma 2 della l. 241/90 le informazioni sopra richieste sono presenti in documenti già in possesso dell'Amministrazione Comunale dove è ubicato il mercato sede del posteggio da assegnare.

(2) anzianità di registro delle imprese – l.r. 15/2000 art. 5, comma 5 lettera b)
data di iscrizione _____ anni _____ mesi _____ giorni _____

(3) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata da Registro delle Imprese – l.r. 15/2000 art 5, comma 5 lettera c)
data di iscrizione _____ anni _____ mesi _____ giorni _____

N.B.: i requisiti indicati nel presente QUADRO devono essere posseduti alla data di pubblicazione sul B.U.R.L..

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data _____

Firma _____

QUADRO E allegato alla domanda (da compilare solo per il commercio relativo al settore merceologico alimentare da parte di altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale diversa dal legale rappresentante)

Cognome _____	Nome _____	C.F. _____
Data di nascita _____	Cittadinanza _____	
Luogo di nascita: Stato _____	Provincia _____	Comune _____
Residenza: Via, piazza, ecc. _____	n. _____	C.A.P. _____
Comune _____		Prov. _____
<u>dichiara</u>		
di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 114/98:		
(A) <input type="checkbox"/> aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare: denominazione dell'istituto _____ sede _____ data conseguimento attestato _____		
(B) <input type="checkbox"/> aver esercitato in proprio l'attività di vendita di prodotti alimentari: tipo di attività _____ dal _____ al _____ n. di iscrizione al Registro Imprese _____ CCIAA di _____ n. R.E.A. _____		
(C) <input type="checkbox"/> aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari: - quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al _____ denominazione _____ sede _____ n. R.E.A. _____ - quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al _____ denominazione _____ sede _____ n. R.E.A. _____		
(D) <input type="checkbox"/> essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di _____ con il n. _____ per il commercio delle tabelle merceologiche _____		
Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.		
Data _____		Firma _____

QUADRO F allegato alla domanda (da compilare a cura di soci/amministratori diversi dal legale rappresentante della medesima società che ha richiesto l'autorizzazione)

Cognome _____	Nome _____	C.F. _____
Data di nascita _____	Cittadinanza _____	
Luogo di nascita: Stato _____	Provincia _____	Comune _____
Residenza: Via, piazza, ecc. _____	n. _____	CAP _____
Comune _____		Prov. _____
<u>dichiara</u>		
- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo 14/98; - che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).		
Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.		
Data _____		Firma _____

Cognome _____ Nome _____ C.F. _____
 Data di nascita _____ Cittadinanza _____
 Luogo di nascita: Stato _____ Provincia _____ Comune _____
 Residenza: Via, piazza, ecc. _____ n. _____ C.A.P. _____
 Comune _____ Prov. _____

dichiara

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo 114/98;
- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).

Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data _____ Firma _____

 Cognome _____ Nome _____ C.F. _____
 Data di nascita _____ Cittadinanza _____
 Luogo di nascita: Stato _____ Provincia _____ Comune _____
 Residenza: Via, piazza, ecc. _____ n. _____ C.A.P. _____
 Comune _____ Prov. _____

dichiara

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo 114/98;
- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).

Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data _____ Firma _____

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:

Indicare nel QUADRO A i dati relativi al posteggio richiesto, come risultano pubblicati sul B.U.R.L. (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia).

Indicare nel QUADRO B chi possiede i requisiti professionali per il settore merceologico alimentare. Nel caso i predetti requisiti professionali siano posseduti da soggetto diverso dal legale rappresentante compilare il QUADRO E allegato alla domanda di autorizzazione.

Nel QUADRO C barrare la casella (A) oppure quella (B). Quando si è barrata la casella (B) nel QUADRO C, barrare una o più caselle QUADRO D.

Le dichiarazioni di cui al QUADRO F allegato alla domanda devono essere compilate da soci/amministratori diversi dal legale rappresentante che ha presentato la domanda di autorizzazione.

La presente domanda può essere consegnata direttamente al protocollo Comunale competente o inviata allo stesso con raccomandata A.R..

E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI

[BUR20020135]

[4.3.0]

D.D.G. 26 SETTEMBRE 2002 - N. 17614

Direzione Generale Agricoltura - Costituzione, presso la Direzione Generale Agricoltura del Comitato Tecnico Regionale per il Florovivaismo (CTF) - D.g.r. n. 8567 del 27 marzo 2002 «L.l.r. 4 luglio 1998 n. 11 e 7 febbraio 2000 n. 7 - Approvazione del modello operativo ed organizzativo del Servizio di Assistenza Integrata al Florovivaismo (SAIF)»

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA**

Vista la d.g.r. del 27 marzo 2002 n. 8567 «L.l.r. 4 luglio 1998 n. 11 e 7 febbraio 2000 n. 7 - Approvazione del modello operativo ed organizzativo del Servizio di Assistenza Integrata al Florovivaismo (SAIF)»;

Visto il punto 2 dell'allegato 1 alla suddetta d.g.r. che individua, tra i soggetti preposti alla gestione e al controllo generale del SAIF, il Comitato Tecnico Regionale per il Florovivaismo (CTF);

Considerato il punto 3 dell'allegato alla d.g.r. sopracitata che attribuisce al Comitato Tecnico Regionale per il Florovivaismo funzioni consultive, nonché l'espressione di pareri in ordine a programmazione, coordinamento, gestione, controllo e valutazione delle attività del SAIF.

Inoltre può approfondire tematiche anche non strettamente collegate alle attività del SAIF, ponendosi come momento tecnico consultivo regionale.

Preso atto che, come stabilito al punto 3.1 dell'allegato alla d.g.r. sopracitata, il CTF è composto da:

- il dirigente dell'Unità Organizzativa Politiche Agroambientali e Servizi per le Imprese;
- il dirigente della Struttura Servizi per le Imprese;
- il dirigente della Struttura Ricerca e Innovazione Tecnologica;
- il dirigente della Struttura Servizi Fitosanitari;
- due rappresentanti delle Province;
- un rappresentante designato dall'Ente di coordinamento;
- rappresentanti designati da ciascuna delle tre Organizzazioni Professionali maggiormente rappresentative;
- un rappresentante per ciascuna delle Associazioni florovivaistiche:
 - Associazione Florovivaisti Bergamaschi;
 - Associazione Florovivaisti Bresciani;
 - Associazione Lombarda Produttori Florovivaisti (ALPFLO);
 - Associazione Mantovana Florovivaisti (AMAFLOR);
 - Associazione Produttori Florovivaisti della Provincia di Milano;
 - Associazione Produttori Florovivaisti della Provincia di Varese;
 - Associazione Regionale produttori Florovivaisti Lombardi;
 - Consorzio Florovivaisti Lombardi;
 - Centro Servizi Florovivaismo (Canneto sull'Oglio - MN).

Il CTF può essere inoltre integrato da altri dirigenti della Direzione Generale Agricoltura, da altri rappresentanti della filiera produttiva (rappresentanti di fornitori dei mezzi tecnici, di acquirenti ecc.) e da altri esperti del settore e, a seconda delle necessità, si può organizzare in gruppi di lavoro;

Considerato inoltre che, lo stesso punto 3.1 dell'allegato della sopracitata d.g.r. affida al direttore generale della Direzione Generale Agricoltura o a un suo delegato la funzione di presidente;

Preso atto che, l'Unione delle Province Lombarde, le Associazioni Florovivaistiche lombarde, le Organizzazioni Professionali agricole, hanno comunicato alla Direzione Generale Agricoltura i nominativi dei loro rappresentanti in seno al Comitato Tecnico Regionale per il Florovivaismo;

Visti gli artt. n. 3 e 18 della l.r. n. 16/96 e l'art. 1 della l.r. n. 2/99 che individuano le competenze e i poteri della Dirigenza;

Vista la d.g.r. n. 4 del 24 maggio 2000 «Avvio della VII legislatura. Costituzione e nomina delle Direzioni Generali e nomina dei direttori generali»;

Vista la d.g.r. n. 7622 del 27 dicembre 2001 «Determinazione in ordine all'assetto organizzativo della Giunta regionale (4° provvedimento 2001)»;

Visto il decreto n. 614 del 18 gennaio 2002 «Rimodulazione competenze e aree di attività delle Direzioni Generali interessate, in attuazione della d.g.r. n. 7622 del 27 dicembre 2001»;

Dato atto che il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 32 della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Decreta

Per le motivazioni espresse nelle premesse:

1. la costituzione, presso la Direzione Generale Agricoltura, del Comitato Tecnico Regionale per il Florovivaismo (CTF), di cui all'articolo 3 dell'allegato alla d.g.r. n. 8567 del 27 marzo 2002 «L.l.r. 4 luglio 1998 n. 11 e 7 febbraio 2000 n. 7. Approvazione del modello operativo ed organizzativo del Servizio di Assistenza Integrata al Florovivaismo (SAIF)»;

2. il Comitato Tecnico Regionale per il Florovivaismo (CTF) ha funzioni consultive ed esprime pareri in ordine di programmazione, coordinamento, gestione, controllo e valutazione delle attività del SAIF; inoltre può approfondire tematiche anche non strettamente collegate alle attività del SAIF, ponendosi come momento tecnico consultivo regionale;

3. il Comitato Tecnico Regionale per il Florovivaismo (CTF) è composto dalle persone di seguito elencate in rappresentanza dei rispettivi enti o amministrazioni:

- Aldo Deias - dirigente dell'Unità Organizzativa Politiche Agroambientali e Servizi per le Imprese (sostituto Vitaliano Peri);
- Vitaliano Peri - dirigente della Struttura Servizi per le Imprese (sostituto Massimo Rabai);
- Cosmina Colombi - dirigente della Struttura Ricerca e Innovazione Tecnologica (sostituto Luisa Bonomi);
- Cesare Balduini - dirigente della Struttura Servizi Fitosanitari (sostituto Aldo Deias);
- Francesco Mazzeo - rappresentante designato per la Provincia di Lecco;
- Massimiliano Boerchio - rappresentante designato della Provincia di Lodi;
- Giovanni D'Angelo - rappresentante designato dall'Ente di coordinamento (Fondazione Minoprio);
- Massimo Torri - rappresentante designato per la Federazione Regionale Lombarda Coltivatori Diretti;
- Umberto Bertolasi - rappresentante designato per la Federlombarda Agricoltori;
- Melinda Monti - rappresentante designata per la Confederazione Italiana Agricoltori;
- Matteo Guerretti - rappresentante designato dall'Associazione provinciale Florovivaisti Bergamaschi;
- Giulio Beschi - rappresentante designato dall'Associazione Florovivaisti Bresciani;
- Giulio Mancino - rappresentante designato dall'Associazione Lombarda Produttori Florovivaisti (A.L.P.FLO.);
- Riccardo Gorzoni - rappresentante designato per l'Associazione Mantovana Florovivaisti (AMAFLOR);
- Marco Sartori - rappresentante designato per l'Associazione Produttori Florovivaisti della Provincia di Milano;
- Carlo Spertini - rappresentante designato per l'Associazione Produttori Florovivaisti della Provincia di Varese;
- Valter Pironi - rappresentante designato per l'Associazione Regionale Produttori Florovivaisti Lombardi;
- Francesco Mauri - rappresentante designato per il Consorzio Florovivaisti Lombardi;
- Giuseppe Goi - rappresentante designato per il Centro Servizi Florovivaismo (Canneto sull'Oglio - MN).

Il CTF può essere inoltre integrato da altri dirigenti della Direzione Generale Agricoltura, da altri rappresentanti della filiera produttiva (rappresentanti di fornitori dei mezzi tecnici, di acquirenti ecc.) e da altri esperti del settore e, a seconda delle necessità, si può organizzare in gruppi di lavoro;

4. il Comitato Tecnico Regionale per il Florovivaismo è

presieduto da Paolo Baccolo, direttore generale della Direzione Generale Agricoltura o da un suo delegato;

5. il Comitato Tecnico Regionale per il Florovivaismo, su convocazione del Presidente, si riunisce, a partire dall'emanazione del presente decreto, con frequenza almeno annuale;

6. il Comitato Tecnico per il Florovivaismo sarà operativo a decorrere dalla pubblicazione del presente atto fino alla scadenza del Piano di Sviluppo Rurale 31 dicembre 2006;

7. l'attività del Comitato Tecnico Regionale per il Florovivaismo non comporta alcun onere per l'amministrazione Regionale.

8. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale: Paolo Baccolo

[BUR20020136]

[4.3.0]

D.D.G. 15 OTTOBRE 2002 - N. 19106

Direzione Generale Agricoltura - Autorizzazione alla società Servizi Integrati Sistemi Agroalimentari s.r.l. (SISA), con sede legale in Bergamo, via XX Settembre, 16, riconosciuta idonea ad operare come centro autorizzato di assistenza agricola nella Regione Lombardia con decreto 8060/2002, ad utilizzare la denominazione di CAA anche nel territorio della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 9 del decreto 27 marzo 2001 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, «Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dal d.lgs. 15 giugno 2000, n. 188, che, avendo introdotto i Centri d'Assistenza Agricola (CAA), ha pure attribuito alle Regioni il compito di verificare i requisiti minimi di funzionamento e di garanzia e di esercitare la vigilanza;

Visto il decreto 27 marzo 2001 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali «Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola»;

Vista la d.g.r. 12 ottobre 2001, n. 6402 «Approvazione della circolare applicativa per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di CAA nel territorio della Regione Lombardia»;

Visto il proprio decreto 13 maggio 2002, n. 8060 con cui la Società SISA - Servizi Integrati Sistemi Agroalimentari s.r.l. -, con sede legale a Bergamo, via XX Settembre, 16 - è stata riconosciuta idonea a svolgere l'attività di CAA nel territorio della Regione Lombardia;

Vista la richiesta, con nota 25 maggio 2002, del CAA SISA, prot. M1.2002.0017269 del 10 giugno 2002, intesa ad ottenere l'attribuzione di Centro Assistenza Agricola anche nel territorio della Regione Piemonte;

Vista la procedura attivata dai competenti Uffici regionali per l'effettuazione dell'intesa con la Regione Piemonte, di cui all'art. 9 dell'indicato d.m. 27 marzo 2001;

Vista la nota di comunicazione di nulla osta n. 10421/12.4 del 31 luglio 2002 della Regione Piemonte;

Visto gli artt. n. 3 e 18 della l.r. 16/96 che individua le competenze ed i poteri dei Direttori Generali;

Vista la d.g.r. n. 4 del 24 maggio 2000 «Avvio alla VII legislatura. Costituzione e nomina delle Direzioni Generali e nomina dei Direttori Generali»;

Decreta

1) le motivazioni e le conseguenti proposte e valutazioni di cui alle premesse si intendono integralmente recepite e approvate;

2) la Società Servizi Integrati Sistemi Agroalimentari s.r.l., con sede legale in Bergamo, via XX Settembre, 16, è autorizzata ad utilizzare, ai sensi dell'art. 9 del decreto 27 marzo 2001 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, la denominazione di CAA nell'ambito del territorio della Regione Piemonte, come meglio precisato nell'Allegato A «Elenco delle sedi presso le quali viene prestata assistenza agli utenti nel territorio della Regione Piemonte»;

3) la Società Servizi Integrati Sistemi Agroalimentari s.r.l. è tenuta al rispetto delle condizioni, vincoli e incompatibilità previsti dal decreto 27 marzo 2001; per quanto non pregiudizievole dell'autonomia della Regione Piemonte, al rispetto delle prescrizioni dettate nel decreto del Direttore Generale Agri-

coltura Regione Lombardia 13 maggio 2002, n. 8060 e, in particolare, al rispetto degli obblighi indicati alla lett. c), punto 3 del decreto regionale stesso;

4) il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed è trasmesso alla Regione Piemonte, cui compete l'esercizio di vigilanza;

5) la pubblicazione costituisce comunicazione alla Società Servizi Integrati Sistemi Agroalimentari s.r.l., con sede legale in Bergamo, via XX Settembre, 16, ai sensi del comma 3, capo 4 della circolare allegata alla d.g.r. 6402/2001.

Il direttore generale

— • —

ALLEGATO A

Elenco delle sedi presso le quali viene prestata assistenza agli utenti nel territorio della Regione Piemonte

- Giuseppe Re - via Pontida, 18 - 15100 Alessandria
denominazione: APTM Alessandria
tel. 0131252871 - fax 013156300
- Carlo Bidone - strada Alessandria, 14 - 15068 Formigaro AL
denominazione: studio Bidone
tel. 0131325087 - fax 0131510874
- Paolo Mancuso - via Nino Costa, 1 - 14100 Asti
denominazione: Saa Valoragri
tel. 0141324226 - fax 0141324202
- Gloria Ramello - via Rossini, 36 - 14100 Asti
denominazione: ATIMA Asti
tel. 0141594696 - fax 0141354912
- Davide Mondino - via Fenoglio B., 19 - 12100 Cuneo
denominazione: studio Mondino
tel. 0171492060 - fax 017143224
- Franco Miserocchi - via Gniffetti, 21/c - 28100 Novara
denominazione: studio Miserocchi
tel. 0321612749 - fax 0321612749
- Franco Pagni - via Massena, 13-bis - 10128 Torino
denominazione: APIMA Torino
tel. 011538554 - fax 0115627001
- Paolo Cielo - via Morghen, 5 - 10143 Torino
denominazione: studio Cielo
tel. 0117491520 - fax 0117509636

[BUR20020137]

[4.3.0]

D.D.G. 16 OTTOBRE 2002 - N. 19261

Direzione Generale Agricoltura - Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento del Comitato di valutazione delle proposte di progetto di ricerca, sperimentazione e dimostrazione in agricoltura - in attuazione della d.g.r. 26 luglio 2002, n. 9926

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la d.g.r. 26 luglio 2002, n. 9926 «Modifica della d.g.r. n. 7/3422 del 16 febbraio 2001 e ridefinizione delle modalità e dei criteri per la predisposizione del Programma Regionale di ricerca in campo agricolo e per il finanziamento di progetti di ricerca, sperimentazione e dimostrazione in agricoltura, a seguito della notifica del regime di aiuto alla Commissione Europea»;

Visto il punto 3.9 dell'allegato 1 alla d.g.r. di cui sopra che rimanda ad un successivo atto la definizione della composizione e delle modalità di funzionamento di un Comitato di valutazione delle proposte di progetto;

Vista la l.r. 10 marzo 1995, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 26 «Organismi collegiali pluridisciplinari o interfunzionali»;

Visto il decreto del Segretario Generale 6 marzo 2001, n. 4907 «Modalità per la costituzione e il funzionamento dei gruppi di lavoro pluridisciplinari e interfunzionali ai sensi dell'art. 26 l.r. 10 marzo 1995, n. 10»;

Ravvisata la necessità di mettere a punto un documento che:

- definisca la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato di valutazione delle proposte di progetto, nonché i contenuti delle fasi in cui si articola la complessiva procedura di valutazione;

- preveda, tra l'altro, l'istituzione e le modalità di utilizzo di un elenco di esperti esterni all'amministrazione regionale dal quale attingere i valutatori che agiranno a supporto del Comitato di valutazione per i progetti di particolare comples-

sità e rilevanza economica che saranno inseriti in gruppi di lavoro costituiti con le modalità previste dal decreto del Segretario Generale 4907/2001 sopra citato;

Visto il decreto n. 3670 del 4 marzo 2002 relativo alla costituzione del gruppo di lavoro «Raccordo tra programmazione strategica, strumenti della ricerca regionale e progetti di ricerca direzionali, ai fini della valutazione di coerenza con le priorità indicate nei documenti di programmazione regionale (d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622, punto 2 Allegato F)» per la verifica delle proposte di ricerca presentate dalle Direzioni Generali;

Preso atto dell'esito positivo dell'istruttoria da parte di detto gruppo di lavoro in data 18 settembre 2002, subordinato all'introduzione di alcune modifiche che sono state puntualmente recepite, e della successiva validazione di tale esito da parte del CoDiGe;

Ritenuto pertanto di approvare l'allegato documento di n. 4 pagine, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la d.g.r. n. 4 del 24 maggio 2000 con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore della Direzione Generale Agricoltura al dott. Paolo Baccolo;

Decreta

Recepite le premesse,

1. di approvare l'allegato documento «Composizione e modalità di funzionamento del Comitato di valutazione delle proposte di progetto di ricerca, sperimentazione e dimostrazione in agricoltura» (di n. 4 pagine, parte integrante e sostanziale del presente atto), in attuazione della d.g.r. 26 luglio 2002, n. 9926;

2. di stabilire che il presente decreto sia pubblicato sul Bollettino della Regione Lombardia.

Il direttore generale: Paolo Baccolo

Composizione e modalità di funzionamento del Comitato di Valutazione delle proposte di progetto di ricerca, sperimentazione e dimostrazione in agricoltura

1. Premessa

Al fine di selezionare le proposte di progetto di ricerca, sperimentazione e dimostrazione in agricoltura pervenute in risposta agli inviti permanenti e/o mirati, da finanziare con le modalità ed i criteri di cui alla d.g.r. n. 9926 del 26 luglio 2002, la Direzione Generale Agricoltura adotta un sistema di valutazione improntato su criteri di trasparenza ed efficacia.

Nel processo di valutazione è previsto il coinvolgimento dell'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) e dell'Istituto Regionale di Ricerca (IRER), in considerazione del ruolo ad essi attribuiti dalle leggi regionali istitutive (l.r. 12 gennaio 2002, n. 3 e l.r. 22 gennaio 1999, n. 2 - art. 10).

È prevista inoltre una stretta collaborazione con il Gruppo di lavoro «Raccordo tra la programmazione strategica, strumenti della ricerca regionale e progetti di ricerca direzionali, ai fini della valutazione di coerenza con le priorità indicate nei documenti di programmazione regionale (d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622, punto 2, allegato F)».

2. Comitato di Valutazione

2.1 Composizione

Il Comitato di Valutazione delle proposte di progetto di ricerca, sperimentazione e dimostrazione in agricoltura è costituito dal Direttore Generale della D.G. Agricoltura, dal dirigente dell'U.O. Programmazione e ricerca per le filiere agroindustriali e dal Direttore Generale dell'IRER. Il Comitato si esprime sentendo, per quanto di competenza, i dirigenti di altre Unità Organizzative nonché il direttore dell'ERSAF.

Il Comitato svolge i compiti descritti nel successivo punto 3 e, per il suo funzionamento, si avvale dei seguenti soggetti:

2.2 Segreteria tecnica

È costituita dalla Struttura Ricerca e innovazione tecnologica, che agisce anche con il supporto dell'ERSAF.

La Segreteria tecnica ha il compito di gestire e coordinare le procedure di valutazione e selezione dei progetti, di effettuare l'istruttoria preliminare e di predisporre i documenti necessari all'attività del Comitato di Valutazione.

La Segreteria tecnica ha inoltre il compito di garantire lo stretto raccordo con il Gruppo di lavoro di cui al punto 1, informandolo sullo stato di avanzamento delle varie fasi della procedura.

2.3 Valutatori interni

Sono dirigenti della D.G. Agricoltura e/o dell'ERSAF e/o funzionari con profilo professionale attinente alle materie agrarie e forestali, di categoria D o superiore, individuati dal Comitato di Valutazione sulla base della competenza maturata nelle aree tematiche di cui al punto 4.

Sono chiamati a valutare le proposte di progetto in merito agli elementi di priorità regionale. Nei casi specificati al successivo punto 3.2, i valutatori interni effettuano anche la valutazione tecnico scientifica, supportati da IRER per gli aspetti metodologici, se necessario.

2.4 Esperti esterni

Sono esperti esterni all'amministrazione regionale, inseriti nell'elenco di cui al punto 4, nelle aree tematiche di competenza.

Sono interpellati per valutare dal punto di vista tecnico scientifico le proposte di progetto, nei casi specificati al successivo punto 3.2.

3. Procedura di valutazione delle proposte di progetto

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione all'invito, la Segreteria tecnica si attiva per gestire il processo di valutazione finalizzato a selezionare le proposte di progetto ammissibili a finanziamento.

Le fasi sono le seguenti:

3.1 Istruttoria preliminare

L'istruttoria preliminare è finalizzata a verificare:

– la correttezza formale e la completezza della domanda e della documentazione allegata relativa alle singole proposte di progetto (valutando la presenza degli elementi definiti nell'invito);

– la coerenza delle proposte di progetto con gli obiettivi individuati nell'invito e nel Programma Regionale di ricerca in campo agricolo in vigore.

L'istruttoria preliminare viene effettuata direttamente dalla Segreteria tecnica, anche con il supporto dell'ERSAF.

L'elenco delle proposte di progetto formalmente ammissibili e coerenti con gli obiettivi dell'invito è sottoposto al Comitato di Valutazione che, per ogni progetto e con le modalità indicate al punto 2.3, individua uno o più valutatori interni.

3.2 Valutazione tecnico-scientifica

Questa fase della valutazione è finalizzata a verificare in particolare la qualità tecnico scientifica del progetto, la competenza e la capacità operativa e gestionale dei soggetti attuatori, la qualità del piano di sfruttamento e di trasferimento dei risultati, la congruità del piano finanziario.

Il Comitato di Valutazione, presa visione dell'elenco dei progetti presentati ed ammessi alla fase di valutazione, definisce il valore economico dei progetti (valore soglia) al di sopra del quale è necessario avvalersi di esperti esterni per effettuare la valutazione tecnico scientifica, nonché altri eventuali criteri sulla base dei quali effettuare tale scelta.

Per i progetti di valore economico inferiore al valore soglia, la valutazione tecnico scientifica è effettuata dai valutatori interni.

Per ogni progetto per il quale è necessario il ricorso ad esperti esterni, il Comitato di Valutazione individua, con il supporto dei valutatori interni e della Segreteria tecnica, il numero di esperti necessari (compreso in ogni caso fra 2 e 4), in relazione alla complessità del progetto stesso ed alle aree tematiche su cui interviene. Gli esperti esterni, individuati con le modalità indicate al punto 4.2, sono poi inseriti in gruppi di lavoro costituiti con decreto del Direttore Generale della D.G. Agricoltura ai sensi dell'art. 26 della l.r. 10 marzo 1995, n. 10 (1) e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora il coinvolgimento di esperti esterni non risulti possibile (mancanza di iscritti nell'elenco nelle specifiche aree tematiche, rifiuto o impossibilità ad accettare l'incarico ecc.), la valutazione tecnico scientifica è effettuata dai valutatori interni.

La valutazione tecnico scientifica viene formalizzata in un

(1) Decreto del Segretario Generale 6 marzo 2001, n. 4907 «Modalità per la costituzione e il funzionamento dei gruppi di lavoro pluridisciplinari e interfunzionali ai sensi dell'art. 26 l.r. 10 marzo 1995, n. 10».

punteggio assegnato tramite una serie di elementi di giudizio formulati su apposita scheda approvata con l'invito. Nella scheda è anche individuato il punteggio minimo che i progetti devono raggiungere per poter essere considerati idonei.

3.3 Valutazione degli elementi di priorità regionale

Questa fase della valutazione è finalizzata a mettere in evidenza e quantificare gli elementi di priorità regionale.

Viene svolta solo sui progetti risultati idonei nella fase di valutazione tecnico scientifica e viene effettuata dai valutatori interni.

La valutazione degli elementi di priorità regionale viene formalizzata in un punteggio assegnato tramite una serie di elementi di giudizio formulati su apposita scheda approvata con l'invito.

3.4 Valutazione della coerenza congiunturale e con gli indirizzi della programmazione regionale

Il Comitato di Valutazione, infine, assume gli esiti delle precedenti valutazioni (tecnico scientifica e degli elementi di priorità regionale) e, sui progetti risultati idonei, si esprime sulla loro coerenza congiunturale e con gli indirizzi di programmazione regionale in relazione agli obiettivi individuati nei documenti di programmazione (PRS, DPFER e Piano Agricolo Triennale).

La valutazione viene formalizzata in un punteggio assegnato tramite una serie di elementi di giudizio formulati su apposita scheda approvata con l'invito.

3.5 Conclusione della procedura di valutazione

La procedura di valutazione si conclude con la predisposizione della graduatoria delle proposte di progetto ritenute idonee al termine delle varie fasi e quindi finanziabili.

L'individuazione dei progetti da finanziare è effettuata dalla Giunta regionale che stabilirà le risorse da destinare ad essi con l'atto di approvazione del Piano annuale per la ricerca e lo sviluppo, se si tratta di proposte presentate a seguito di invito permanente, o con altro apposito atto, se si tratta di proposte presentate a seguito di invito mirato.

4. Istituzione ed utilizzo dell'elenco di esperti per la valutazione dei progetti di ricerca, sperimentazione e dimostrazione in agricoltura

Presso la Direzione Generale Agricoltura è istituito un elenco di esperti esterni all'amministrazione regionale per la valutazione dei progetti di ricerca, sperimentazione e dimostrazione in agricoltura.

L'elenco è suddiviso in 11 aree tematiche:

1. zootecnia e foraggicoltura,
2. produzioni di origine animale,
3. orticoltura,
4. cerealicoltura,
5. viticoltura ed enologia,
6. frutticoltura,
7. florovivaismo e colture officinali,
8. foresta-legno,
9. itticoltura e faunistico-venatorio,
10. territorio e ambiente,
11. analisi economiche.

Gli iscritti nell'elenco potranno essere interpellati dalla D.G. Agricoltura ad effettuare la valutazione tecnico scientifica dei progetti di ricerca, sperimentazione e dimostrazione in agricoltura.

4.1 Tenuta dell'elenco di esperti

La tenuta dell'elenco viene effettuata dalla Direzione Generale Agricoltura.

L'iscrizione nell'elenco, in una o più delle aree tematiche di cui al punto 4, avviene dietro presentazione di apposita domanda con allegato un curriculum che dimostri l'esperienza professionale acquisita.

Il richiedente deve avere maturato esperienza professionale per almeno 7 anni, presso soggetti pubblici o privati, svolgendo attività di ricerca, sperimentazione e/o valutazione di progetti di ricerca per conto di enti pubblici di livello locale, nazionale, europeo e internazionale.

Le domande ed il relativo curriculum sono valutate dalla Struttura Ricerca e innovazione tecnologica. L'inserimento nell'elenco, ovvero l'esclusione, è disposta con decreto del di-

rigente dell'U.O. Programmazione e ricerca per le filiere agroindustriali che ne dà anche comunicazione all'interessato.

4.2 Modalità di utilizzazione

Nei casi previsti al precedente punto 3.2 la Segreteria tecnica, una volta stabilito il numero e le aree tematiche di competenza degli esperti esterni, per i progetti da sottoporre alla loro valutazione, contatta gli iscritti nell'elenco, tenendo conto dei curricula e della specifica esperienza professionale inerente l'oggetto del progetto.

Non possono essere individuati come valutatori, pur se iscritti nell'elenco:

- i dipendenti di altri enti pubblici che non abbiano ottenuto la prescritta autorizzazione ai sensi della legge vigente;
- i responsabili o i partner a qualsiasi titolo dei progetti da valutare o di altri progetti in istruttoria;
- coloro che abbiano in corso rapporti di collaborazione tecnico scientifica con soggetti coinvolti nei progetti;
- coloro che si trovino nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 7 della l.r. 6 aprile 1995, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli esperti esterni individuati devono far pervenire la loro accettazione entro i termini indicati nella comunicazione della nomina. Con l'accettazione, gli esperti esterni devono far pervenire una dichiarazione in cui attestano l'assenza di conflitti di interesse fra le proposte di progetto in esame e le funzioni da loro esercitate, nonché l'assenza di altre situazioni che possano determinare incompatibilità. Devono inoltre impegnarsi ad esercitare il necessario rigore deontologico, nonché rispettare la riservatezza delle informazioni e dei documenti cui verranno a conoscenza nel corso della loro attività di valutazione.

4.3 Compensi

Agli esperti esterni è riconosciuto un gettone di presenza nonché il rimborso delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione alle sedute del gruppo di lavoro, nella misura stabilita con decreto del Segretario Generale 6 marzo 2001, n. 4907.

[BUR20020138]

[5.1.3]

D.D.G. 21 OTTOBRE 2002 - N. 19616

Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775. L.r. 10 dicembre 1998, n. 34, art. 3, comma 3. Concessione di n. 116 piccole derivazioni di acque sotterranee in provincia di Varese mediante la procedura definitiva con d.g.r. n. 47582 del 29 dicembre 1999. Pratiche ammesse a sanatoria a seguito di verifica dei criteri stabiliti in Conferenza di Servizi del 5 settembre 2002

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- il T.U. approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni «Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici»;

- il d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8 - Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici d'interesse regionale e dei relativi personale ed uffici;

- il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382 (stralcio), con il quale sono delegate alle Regioni le funzioni concernenti la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee nonché le concessioni relative alle piccole derivazioni;

- il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, con il quale sono state trasferite alle Regioni le funzioni inerenti la fissazione di criteri, indirizzi e procedure per lo sfruttamento delle acque pubbliche;

- il d.lgs. 11 maggio 1999 n. 152, recante «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento delle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE»;

- la legge regionale 10 dicembre 1998 n. 34, art. 3, comma 3, che ha dato mandato alla Giunta regionale di «regolarizzare con provvedimento amministrativo sia le derivazioni oggetto delle autodenuce, sia quelle relative a domande in istruttoria per l'utilizzo di acque sotterranee, stabilendo le procedure istruttorie, le modalità del prelievo e la durata delle concessioni in relazione alle tipologie di utilizzo»;

- le leggi 30 aprile 1999, n. 136 e 17 agosto 1999, n. 290,

che hanno disposto la riapertura dei termini per l'autodenuncia dei pozzi di cui al d.lgs. 12 luglio 1993, n. 275 e successive modificazioni, demandando alle Regioni l'emanazione dei provvedimenti finalizzati alla semplificazione dei relativi adempimenti, con particolare riferimento alle utenze minori;

Vista la d.g.r. 1° dicembre 1995, n. 5666, «Direttive per la semplificazione degli adempimenti previsti dalla d.g.r. 22502 del 13 maggio 1992 (autorizzazioni allo scavo di pozzi e concessioni d'acqua), relativamente alle utenze minori»;

Vista la d.g.r. in data 29 dicembre 1999, n. 47582 con la quale è stata approvata la direttiva per la regolarizzazione amministrativa delle piccole derivazioni di acque sotterranee (art. 3, comma 3, della l.r. 10 dicembre 1998, n. 34);

Viste le istanze degli allegati elenchi che formano parte integrante del presente decreto, relative a n. 116 utenze di acque sotterranee in provincia di Varese;

Viste le risultanze della Conferenza di Servizi indetta ai sensi della l. 241/90 che ha formulato prescrizioni e limitazioni dovute alle situazioni particolari nelle quali si trovano i pozzi in elenco;

Preso atto delle valutazioni dei risultati degli atti istruttori e del parere favorevole espresso nella relazione d'istruttoria in data 9 settembre 2002 dal Dirigente, della Struttura Sviluppo del Territorio - Sede Territoriale di Varese, che ha ritenuto di fare proprie le prescrizioni e le limitazioni emerse dalla Conferenza di Servizi sopra citata;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Visti gli allegati schemi di disciplinari, contenenti gli obblighi e le condizioni cui devono essere vincolate le concessioni, che fanno pure parte integrante del presente decreto;

Ritenuto che non si acquisirà la certificazione antimafia ai sensi del d.P.R. in data 3 giugno 1998, n. 252;

Preso atto che il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi del comma 32 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Viste:

- la d.g.r. n. 7/4 del 24 maggio 2000 con la quale è stato affidato all'ing. Paolo Alli l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità;

- la d.g.r. n. 7/156 del 28 giugno 2000 «Nuovo assetto organizzativo della Giunta Regionale e conseguente conferimento di incarichi»;

Richiamata la d.g.r. 26530 del 26 marzo 1997 con la quale vengono individuate le procedure e i raccordi gestionali per il funzionamento degli S.T.A.P.;

Vista la d.g.r. n. 27369 dell'11 aprile 1997 «Attuazione della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 "Ridefinizione dell'articolazione in Servizi e Uffici della Direzione Generale Affari Generali - Modificazione ed integrazione della d.g.r. n. 23836 del 30 dicembre 1996"»;

Considerato che con la d.g.r. n. 27369 dell'11 aprile 1997 tutti i Servizi Tecnico Amministrativi Provinciali vengono incaricati nella Direzione Affari Generali;

Vista la d.g.r. n. 47956 del 28 gennaio 2000;

Vista la d.g.r. n. 30174 del 18 luglio 1997 «Ricognizione degli atti amministrativi spettanti alla Dirigenza. Contestuale revoca delle d.g.r. n. 24347 del 24 gennaio 1997 e n. 27503 del 18 aprile 1997»;

Visto il d.d.g. n. 15285 dell'8 agosto 2002 con il quale è stata disposta la delega di firma alla dr.ssa Chiara Bossi, Dirigente della Struttura Sviluppo del territorio della Sede Territoriale di Varese, di provvedimenti ed atti di competenza del Direttore Generale della Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità:

Decreta

Recepito le premesse e fatti salvi i diritti di terzi:

- di concedere alle ditte indicate nell'allegato elenco relativo a n. 109 utenze di acque sotterranee in provincia di Varese, che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto, di derivare acque sotterranee mediante pozzi, secondo le quantità, usi, luoghi e modalità di presa definiti nel predetto elenco;

- di approvare le schede tecniche allegate ai disciplinari tipo A, A2, B, C, C1, che hanno recepito le prescrizioni e limitazioni stabilite in sede di Conferenza di Servizi del 5 settembre 2002.

Dette prescrizioni sono riportate anche nella lettera di notifica della concessione;

- di accordare le predette concessioni per la durata e la decorrenza previste per ciascuna dal relativo disciplinare tipo, disciplinari che, allegati al presente decreto, ne fanno parte integrante e sostanziale (*omissis*), subordinatamente all'osservanza delle condizioni e al pagamento dei rispettivi canoni e addizionali regionali, così come previsto nei citati disciplinari tipo;

- che l'introito dei canoni 2001 e 2002, delle cauzioni, del contributo idrografico e del contributo per le spese istruttoria, sia imputato al cap. 3.1.4863 del bilancio 2001 e 2002, per il corrente esercizio finanziario;

- che l'introito dei canoni per gli anni futuri sia imputato agli appositi capitoli corrispondenti dei futuri bilanci;

- di incaricare il Dirigente della Sede Territoriale di Varese dell'esecuzione del presente decreto.

per Il direttore generale
della Direzione Generale Risorse Idriche
e Servizi di Pubblica Utilità
il dirigente della sede territoriale di Varese:
Chiara Bossi

ALLEGATO

DITTA	COMUNE	N. PRATICA	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CAP	CITTÀ	PROV.	MODULI	POZZO N.	PROF. POZZO	MAPP.	FOGLIO	USO	DISCIPL. TIPO
CARABELLI SPA	CARNAGO	1112a	216070128	via COLOMBERA, 2	21048	SOLBIATE ARNO	VA		3 di 4	105 m	2830	10A	INDISTR./IGIENICO	TIPO C
	CARNAGO	1112a	216070128	via COLOMBERA, 27	21048	SOLBIATE ARNO	VA		4 di 4	102m	3921	10/A	INDISTR./IGIENICO	TIPO C
	SOLBIATE ARNO	1112a	216070128	via COLOMBERA, 27	21048	SOLBIATE ARNO	VA	0,07	1 di 4	84 m	1954	4/C	INDISTR./IGIENICO	TIPO C
	SOLBIATE ARNO	1112a	216070128	via COLOMBERA, 27	21048	SOLBIATE ARNO	VA		2 di 4	110 m	1986	9	INDISTR./IGIENICO	TIPO C
A.B. ETICHETTE SNC	CISLAGO	1940	1548760121	via Dante, 614	21040	CISLAGO	VA	0,01	1	70 M	2130	4	IGIENICO SANITARIO	TIPO B
AGESP SPA	BUSTO ARSIZIO	1930	2598730121	via MARCO POLO, 12	21052	BUSTO ARSIZIO	VA	0,3	1	266	19811	4	POTABILE	TIPO B
AUTOLINEE VARESINE s.r.l.	CUNARDO	1988	594870123	via BAINSIZZA, 27	21100	VARESE	VA	0,033	1	3,5m	2077-2088-5212-4562-3815	7	LAVAGGIO AUTOBUS	TIPO C
AZ. AGRICOLA «LA BERGAMINA»	LOZZA	1821	26717780159	via CRIVELLI N.15	21040	LOZZA	VA	0,01	1		414		IRRIGUIO	TIPO A
AZ. AGRICOLA BONO MORENA	GERMIGNAGA	1857		via STHELLY N.59	21010	GERMIGNAGA	VA	0,009	1	6 m	1960		ABBEVER. BESTIE	TIPO A
AZ. AGRICOLA IL CAVALLINO BIANCO	CASSANO VALCUVIA	1702	1724140122	via PER FERRERA N.50	21030	CASSANO VALCUVIA	VA	0,038		15 m	562		POTABILE E IGIEN. SAN	TIPO B
AZ. AGRICOLA MIRANDOLA NUOVA	GERMIGNAGA	1856	1884620129	via STHELLI n. 49	21010	GERMIGNAGA	VA	0,01	1	8 m	1695		ABBEVER. BESTIE	TIPO A

DITTA	COMUNE	N. PRATICA	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CAP	CITTÀ	PROV.	MODULI	POZZO N.	PROF. POZZO	MAPP.	FOGLIO	USO	DISCIPL. TIPO
BOSISIO MASSIMO	BARDELLO	1855		via LAGHETTO	21020	BARDELLO	VA		1	5 m	1299		IRRIGUO	TIPO A
CALZIFICIO CARABELLI SPA	CARNAGO	1112	12736080156	via COLOMBERA, 29	21048	SOLBIATE ARNO	VA		3 di 4	75	1988	2/C	INDISTR.	TIPO C1
	CARNAGO	1112	12736080156	via CAVALLOTTI	21048	SOLBIATE ARNO	VA		2di 4	65	2001	9	INDISTR.	TIPO C
	CARNAGO	1112	12736080156	via CAVALLOTTI, 13	21048	SOLBIATE ARNO	VA	0,05	1di 4	77m	2001	9	INDISTR.	TIPO C1
	CARNAGO	1112	12736080156	via COLOMBERA, 29	21048	SOLBIATE ARNO	VA		4 di 4	195	848	2/C	INDISTR.	TIPO C1
CERANA s.p.a.	BUSTO ARSIZIO	692	2106250125	largo PO, 5	21052	BUSTO ARSIZIO	VA	0,3	1 di 2	170	1740		INDISTR.	TIPO C1
	BUSTO ARSIZIO	692	2106250125	largo PO, 5	21052	BUSTO ARSIZIO	VA		2 di 2	204	1740		INDISTR.	TIPO C1
COMERIO ERCOLE	CASTELLANZA	1130	219630126	via SILVIO PELLICO, 3	21052	BUSTO ARSIZIO	VA	0,075	1	60 m	1160		INDISTR. ANTINCEND.	TIPO C
COMUNE DI ARCISATE	ARCISATE	1033	250810124	via ROMA, 2	21051	ARCISATE	VA	0,16	1	3530	642/B	6	POTABILE	TIPO B
COMUNE DI AZZATE	CASTRONNO	968	308140128	via B CASTELLANI, 1	21022	AZZATE	VA	0,12	1	36 m	1358		POTABILE	TIPO B
COMUNE DI AZZIO	AZZIO	1681	605220128	via CADORNA, 4	21030	AZZIO	VA	0,03	1	27m	1966		POTABILE	TIPO B
COMUNE DI BREBBIA	BREBBIA	1844	83000650123	piazza ITALIA, 1	21020	BREBBIA	VA		2 di 3		2841		POTABILE	TIPO B
	BREBBIA	1844	83000650123	piazza ITALIA, 1	21020	BREBBIA	VA	0,203	1 di 3		3080		POTABILE	TIPO B
	BREBBIA	1844	83000650123	piazza ITALIA, 1	21020	BREBBIA	VA		3 di 3		1064		POTABILE	TIPO B
COMUNE DI BRINZIO	BRINZIO	1848		viale INDIPENDENZA, 9	21030	BRINZIO	VA	0,04	1		1212-2823		POTABILE	TIPO B
COMUNE DI CAIRATE	CAIRATE	1406	309270122	p.za LIBERTÀ, 7	21050	CAIRATE	VA	0,1	1		274 Bollandello		POTABILE	TIPO B
COMUNE DI CARAVATE	CARAVATE	1537	227400124	via XX SETTEMBRE, 20	21032	CARAVATE	VA	0,04	1	20m	842	3/6	POTABILE	TIPO B
COMUNE DI CARDANO AL CAMPO	CARDANO AL CAMPO	1894	221730120	piazza MAZZINI N. 19	21010	CARDANO AL CAMPO	VA	0,2	1	101 m	5301	13/14	POTABILE	TIPO B
COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA	CARONNO PERTUSELLA	1098	440071127	piazza A. MORO, 1	21042	CARONNO PERTUSELLA	VA	0,3	1	125 m	4556 ex 1898	5	POTABILE	TIPO B
COMUNE DI CASTELLANZA	CASTELLANZA	1733	252280128	viale LOMBARDIA	21053	CASTELLANZA	VA		3 di 3	191.50 m	475	7	POTABILE	TIPO B
	CASTELLANZA	1733	252280128	viale LOMBARDIA, 12	21053	CASTELLANZA	VA	0,85	1 di 3	225 m	117	7	POTABILE	TIPO B
	CASTELLANZA	1733	252280128	viale LOMBARDIA, 12	21053	CASTELLANZA	VA		2 di 3	225 m	3502	7	POTABILE	TIPO B
COMUNE DI CASTELVECCANA	CASTELVECCANA	1868	289020125	via MONTE GRAPPA, 16	21010	CASTELVECCANA	VA	0,055	1		2569	11	POTABILE	TIPO B
COMUNE DI CUASSO AL MONTE	CUASSO AL MONTE	1797	341300127	via ROMA, 58	21050	CUASSO AL MONTE	VA	0,08	1 di 2	5 m	2015	15	POTABILE	TIPO B
	PORTO CERESIO	1797	341300127	via ROMA, 58	21050	CUASSO AL MONTE	VA		2 di 2	21.2 m	10426	16	POTABILE	TIPO B
COMUNE DI GERENZANO	GERENZANO	1432	236840120	piazza XXV APRILE	21040	GERENZANO	VA	0,05	1	62	962		IRRIGUO	TIPO C
	GERENZANO	1500	236840120	piazza XXV APRILE	21040	GERENZANO	VA	0,15	1	34 m	1342		IRRIGUO	TIPO A2
COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA	LAVENA PONTE TRESA	1778	405070129	viale LIBERTÀ, 25	21037	LAVENA PONTE TRESA	VA	0,17	2 di 2	36m	2394	2	POTABILE	TIPO B
COMUNE DI LAVENO MOMBELLO	LAVENO MOMBELLO	1915	213100126	via ROMA, 16/A	21014	LAVENO MOMBELLO	VA	0,8	1	30m	1630	10	POTABILE	TIPO B
	LAVENO MOMBELLO	1996	213100126	via ROMA, 16/A	21014	LAVENO MOMBELLO	VA	0,1	1	30 m	1630	10	POTABILE	TIPO B
	LAVENO MOMBELLO	1997	213100126	via ROMA, 16/A	21014	LAVENO MOMBELLO	VA	0,05	1	60 m	3055/a	4	IRRIGUO	TIPO A
COMUNE DI LUINO	LUINO	1106	84000310122	p.za CRIVELLI, 1	21016	LUINO	VA	0,15	1	23,5	1378		POTABILE	TIPO B
	LUINO	1994	84000310122	p.za CRIVELLI, 1	21016	LUINO	VA		2 di 2	31.50 m	1391		POTABILE	TIPO B
	LUINO	1994	84000310122	p.za CRIVELLI, 1	21016	LUINO	VA	0,27	1 DI 2	35	1386		POTABILE	TIPO B
	LUINO	1995	84000310122	p.za CRIVELLI, 1	21016	LUINO	VA	0,15	1	3150	1391		POTABILE	TIPO B
COMUNE DI MORAZZONE	MORAZZONE	1594	248270126	via GOFFREDO MAMELI, 22	21020	MORAZZONE	VA	0,24	1	54m	578	6	POTABILE	TIPO B
	MORAZZONE	743	248270126	via GOFFREDO MAMELI, 22	21040	MORAZZONE	VA	0,3	1	44m	4059 (3026/b)	7	POTABILE	TIPO B
COMUNE DI SAMARATE	SAMARATE	1208	504690124	via V VENETO, 40	21017	SAMARATE	VA		4 DI 6		2126/c		POTABILE	TIPO B
COMUNE DI SAMARATE	SAMARATE	1208	504690124	via V VENETO, 40	21017	SAMARATE	VA		5 DI 6		9232		POTABILE	TIPO B
	SAMARATE	1208	504690124	via V VENETO, 40	21017	SAMARATE	VA		6 DI 6		3000		POTABILE	TIPO B
	SAMARATE	1208	504690124	via V VENETO, 40	21017	SAMARATE	VA	1	1 DI 6		531		POTABILE	TIPO B
	SAMARATE	1208	504690124	via V VENETO, 40	21017	SAMARATE	VA		3 DI 6		7345		POTABILE	TIPO B
	SAMARATE	1208	504690124	via V VENETO, 40	21017	SAMARATE	VA		2 DI 6		4517		POTABILE	TIPO B
COMUNE DI SUMIRAGO	SUMIRAGO	1723	309330124	via S. LORENZO	21040	SUMIRAGO	VA	0,2	1	120 m	1164	4	POTABILE	TIPO B
COMUNE DI VALGANNA	VALGANNA	1937	477430128	piazza GRANDI, 1	21039	GANNA	VA	0,01	1	40	1513	13	POTABILE	TIPO B

DITTA	COMUNE	N. PRATICA	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CAP	CITTA	PROV.	MODULI	POZZO N.	PROF. POZZO	MAPP.	FOGLIO	USO	DISCIPL. TIPO
COMUNE DI VENEGONO INFERIORE	VENEGONO INFERIORE	1789b	309250124	via MAUCERI, 5	21040	VENEGONO INFERIORE	VA	0,04	1	100 m	1636	7	POTABILE	TIPO B
COTONIFICIO C.MACCHI & C. SPA-	GALLARATE	1831	3232380158	via CANALI, 11	20025	LEGNANO	MI	0,02	1 DI 2	73	757	9	ANTINCEND.	TIPO C
	GALLARATE	1831	3232380158	via CANALI, 11	20025	LEGNANO	MI		2 DI 2	80	757	9	ANTINCEND.	TIPO C
DAMSCO s.r.l.	GORLA MINORE	1199	1517250120	via S. D'ACQUISTO	21055	GORLA MINARE	VA	0,15	1	60 m	1377		INDUSTR.	TIPO C
ENEL - s.p.a. MILANO	MACCAGNO	1771		via U. FOSCOLO, 6	21052	BUSTO ARSIZIO	VA	0,03	1 di 2	15 m	1471		IGIENICO SANITARIO	TIPO C
	MACCAGNO	1771		via U. FOSCOLO, 6	21052	BUSTO ARSIZIO	VA		2 di 2	15 m	1464		IGIENICO SANITARIO	TIPO C
FEDELPLAST SDF	GORNATE OLONA	1501	284520129	via BAMBERGI, 2	21040	GORNATE OLONA	VA	0,03	1	3.50 m	298		INDUSTR.	TIPO C
FLORICOLTURA VILLA MATTEO	TAINO	1966	VLLMTT73R15A290X	via PASUBIO, 30	21020	TAINO	VA		1	58	698	3	IRRIGUO	TIPO A
GARAVAGLIA s.p.a.	CARONNO PERTUSELLA	825	71750129	via GARAVAGLIA, 214	21042	CARONNO PERTUSELLA	VA	0,028	1	46.14 m	332	4	INDUSTR.	TIPO C
GI TESSIL FODERAMI s.r.l.	CROSIO DELLA VALLE	1784	1833650128	via RISORGIMENTO, 8	21020	CROSIO DELLA VALLE	VA	0,01	1	40 m	401	2	ANTINCEND. IRRIGUO	TIPO C
GIORIA SPA	LONATE POZZOLO	1836	12184000123	via MONCUCCO, 55	21015	LONATE POZZOLO	VA	0,15	1		4944		INDUSTR.	TIPO C
HYDRA 700 SAS	MESENZANA	1851	201430122	via VOLDOMINO, 40	21016	LUINO	VA	0,1	1	10 m	870		INDUSTR.	TIPO C
IMMOBILIARE CARLA SECONDA	SAMARATE	1905	91004640123	CORSO SEMPIONE, 15/A	21017	SAMARATE	VA	0,01	1	65	2001	18	IRRIGUO	TIPO A
IMMOBILIARE SELVAPIANA s.r.l.	PORTO CERESIO	1706	1229260037	via A. COSTA, 27-	28100	NOVARA	NO	0,005	1	7 m	58		IRRIGUO	TIPO A
KELVIN - s.r.l.	BESNATE	1841	1358170122	via M. DAZEGLIO 28	21010	BESNATE	VA		2 DI 2	5.90 m	3349	8	IRRIGUO	TIPO A
	BESNATE	1841	1358170122	via M. DAZEGLIO 28	21010	BESNATE	VA	0,01	1 DI 2	9.90 m	847	8	IRRIGUO	TIPO A
L. A.G. LAMINATI ALLUMINIO GALLARATE SPA	CARDANO AL CAMPO	1535	1194040125	via LAZZARETTO, 88	21010	CARDANO AL CAMPO	VA	0,1	1	140 m	3131		INDUSTR.	TIPO C1
LAMBERTI SPA	ALBIZZATE	1809	4453840151	via PIAVE, 18	21041	ALBIZZATE	VA	0,03	1	51 m	1702		INDUSTR.	TIPO C
LIDO DI LUINO SAS	LUINO	1792		viale DANTE N. 16	21016	LUINO	VA	0,02	1		5523-292.-10		ALIM. PISCINA	TIPO A
MANIFATTURA BORGOMANERI SAS	GALLARATE	657	187800123	piazza MARTINO, 14	21010	FERNO	VA	0,05	1	21 m	1432	5	INDUSTR.	TIPO C
MICHELE RATTI	LUINO	1692	192950129	via FORNARA, 5	21016	LUINO	VA		3 DI 9	7 m			INDUSTR. - ANTINCEND.	TIPO C
	LUINO	1692	192950129	via FORNARA, 5	21016	LUINO	VA		7 DI 9	6.95 m			INDUSTR. - ANTINCEND.	TIPO C
	LUINO	1692	192950129	via FORNARA, 5	21016	LUINO	VA		9 DI 9				INDUSTR. - ANTINCEND.	TIPO C
MICHELE RATTI	LUINO	1692	192950129	via FORNARA, 5	21016	LUINO	VA		6 DI 9	28 m			INDUSTR. - ANTINCEND.	TIPO C
	LUINO	1692	192950129	via FORNARA, 5	21016	LUINO	VA		4 DI 9	10 m			INDUSTR. - ANTINCEND.	TIPO C
	LUINO	1692	192950129	via FORNARA, 5	21016	LUINO	VA		2 DI 9	7m			INDUSTR. - ANTINCEND.	TIPO C
	LUINO	1692	192950129	via FORNARA, 5	21016	LUINO	VA	0,35	1 DI 9	7 m			INDUSTR. - ANTINCEND.	TIPO C
	LUINO	1692	192950129	via FORNARA, 5	21016	LUINO	VA		8 DI 9	100 m	5335 -7680-7682		INDUSTR. ANTINCEND.	TIPO C
	LUINO	1692	192950129	via FORNARA, 5	21016	LUINO	VA		5 DI 9	6.8 m			INDUSTR. - ANTINCEND.	TIPO C
MINICAVA DI F.LLI MARCHIOTTO	UBOLDO	1267		via REGUSELLA	21040	UBOLDO	VA	0,04	1				INDUSTR.	TIPO C
MOREA SPA	GORNATE OLONA	732	4629500150	via MARCONI, N.4	21040	GORNATE OLONA	VA	0,08	1	36 m	379		INDUSTR.	TIPO C
NANNINI GUIDO E C.	CARDANO AL CAMPO	1628	185330123	via TRIDENTINA, 31	21010	CARDANO AL CAMPO	VA	0,01	1	108 m	460	5/6	INDUSTR. ANTIN.	TIPO C
SAIMP-s.r.l.	TRADATE	1772	756750121	via BECCARIA, 3	21040	TRADATE	VA	0,01	1	69 m	716	14	IRRIGUO	TIPO A
SANTINI SILVIO	LONATE CEPPINO	1583	SNTSLV56S 11G864Y	via VITTORIO VENETO	21050	LONATE CEPPINO	VA	0,03	1	30 m	19		POTAB. E IG. SANIT.	TIPO B
SCUDERIA FIORDALISO SS	VERGIATE	1829	1591310121	via Manzoni n. 10/2	21013	GALLARATE	VA	0,08	1	83 m	413a	4	IRRIGUO E ABBEV BEST	TIPO A
SEMINARIO ARCIV.MILANO	VENEGONO INFERIORE	1789	80006130126	via PIO XI, 32	21040	VENEGONO INFERIORE	VA	0,04	1	100 m	1636	7	POTABILE	TIPO B
SERVIZII ACQUA POTABILE s.p.a.	FERNO	1863	1925090126	via Aldo Moro, 1	21010	FERNO	VA	0,2	1	101.50 m	209		POTABILE	TIPO B
SITAS s.r.l.	ORIGGIO	1180	1761430154	via PER CARONNO	21040	ORIGGIO	VA	0,04	1	50 m	607		INDUSTR.	TIPO C
SOC.CADEROC s.r.l.	CASSANO VALCUVIA	1858	SDGMRZ55E25F205K	via MONTECATINI N.1	21057	OLGIATE OLONA	VA	0,005	1	30 m	943	1	IRRIGUO	TIPO A
SOMMA SPA	MORNAGO	1205	742610124	via STAZIONE, 123	21019	SOMMA LOMBARDO	VA	0,1	1	85 m	2686		INDUSTR.	TIPO C
STAMPERIA FLORA s.r.l.	OLGIATE OLONA	1078	184210128	via CORRIDONI, 19	21057	OLGIATE OLONA	VA	0,1	1	100.50 m	3284		INDUSTR.	TIPO C
SUPERCONDOMINIO IL POGGIO	LUVINATE	1649	95003910122	C/O FAELLI GIOVANNA CENTRO AMMINISTRAZIONI s.n.c. via GRIFFI, 6	21100	VARESE	VA	0,01	1		302	3	POT. ALIM. PISC. IRRIG.	TIPO B

DITTA	COMUNE	N. PRATICA	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CAP	CITTA	PROV.	MODULI	POZZO N.	PROF. POZZO	MAPP.	FOGLIO	USO	DISCIPL. TIPO
TAROZZI BRUNO	GERMIGNAGA	1309	357590124	via HUBER N. 22	21010	GERMIGNAGA	VA	0,03	1	3850	518	11	INDISTR.	TIPO C
TINTORIA CARLO TOSI s.r.l.	BUSTO ARSIZIO	1478	212170120	viale LOMBARDIA, 21	21052	BUSTO ARSIZIO	VA	0,1	1	50 m	4104	17	INDISTR.	TIPO C
TINTORIA HELVETIA SPA	CARDANO AL CAMPO	1060	220880124	via SAN ROCCO, 42	21010	CARDANO AL CAMPO	VA	0,1	2 DI 2	145	680/681	15/16	INDISTR.	TIPO C
	CARDANO AL CAMPO	1060	220880124	via SAN ROCCO, 42	21010	CARDANO AL CAMPO	VA	0,1	1 DI 2	1282	680/681	15/16	INDISTR.	TIPO C1
TORCITURA SARTORIO SAS	CUVEGLIO	1379	218370120	LOC. PIANA - CAVONE-	21030	CUVEGLIO	VA	0,02	1	25 m	992	3	INDISTR.	TIPO C
TRE SEI s.r.l.	VARESE	1677	1672810122	via GENERALE CANTORE N° 36	21100	VARESE	VA	0,005	1		309		IRRIGUO	TIPO A
TRIGO SAS	BREZZO DI BEDERO	979	211720123	C/O IMPRESA LANELLA via DEL PORTO N. 2	21016	LUINO	VA	0,1	1	40 m	841		INDISTR.	TIPO C
UNI CALCESTRUZZI SPA	CISLAGO	1547	7261250018	via CARDINAL MASSAIA, 71		TORINO	TO	0,05	1	60m	1848		INDISTR.	TIPO C
USSL N. 9	SARONNO	1338	1241350121	piazzaLE BORELLA, 1	21047	SARONNO	VA	0,24	1 di 2	143	372	9	POTABILE E INDUSTRIA	TIPO B
	SARONNO	1338	1241350121	piazzaLE BORELLA, 1	21047	SARONNO	VA		2 di 2		372	9	POTABILE E INDUSTRIA	TIPO B
ZOCCHI E GALLAZZI s.r.l.	BUSTO ARSIZIO	1159	181220120	via ESPINASSE, 41	21052	BUSTO ARSIZIO	VA	0,01	1	43.50 m	2617/2618		INDISTR.	TIPO C

[BUR20020139]

[4.5.0]

D.D.G. 30 OTTOBRE 2002 - N. 20468

Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - DOCUP OB2 (2002-2006) - Chiusura dei termini per la presentazione delle domande relative alle agevolazioni di cui alla Misura 1.1 «Incentivi agli investimenti delle imprese» - sottomisura D «Agevolazioni per l'acquisto o il leasing di macchine utensili e/o produzione» - Legge 1329/65 per gli interventi nella area a sostegno transitorio

IL DIRETTORE GENERALE
INDUSTRIA, PMI, COOPERAZIONE E TURISMO

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- il Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione, del 30 maggio 2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione, del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli art. 87/88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle PMI;
- la Decisione C(2001) 2878 del 10 dicembre 2001 con cui la Commissione Europea ha approvato il DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 della Regione Lombardia;
- la d.g.r. n. 7/8602 del 27 marzo 2002 «DOCUP Obiettivo 2 2000-2006. Adozione del Complemento di programmazione»;

Considerato che in attuazione dei documenti di programmazione dell'ob. 2 2000-2006 sopra citati devono essere attivate azioni cofinanziabili con FERS a valere sulla misura 1.1 dell'Asse 1;

Vista la disponibilità finanziaria per l'attuazione della:

- Misura 1.1 - sottomisura D è pari a € 8.800.000,00, di cui € 8.196.014,00 per gli interventi in area Obiettivo 2 e € 603.986,00 per gli interventi nelle aree a sostegno transitorio;

Vista la nota trasmessa da Mediocredito Centrale - Area Servizi per lo Sviluppo - in data 21 ottobre 2002 (ns. prot. R1.2002.0021540 del 24 ottobre 2002), secondo la quale si segnala che dalle stime effettuate sulle operazioni pervenute a Mediocredito Centrale ed in attesa di essere deliberate dal Comitato Agevolazioni, risultano impegni contributivi eccedenti la dotazione finanziaria prevista dal DOCUP Obiettivo 2 - per gli interventi nelle aree a sostegno transitorio;

Vista la l.r. 16/96 e i conseguenti provvedimenti attuativi;

Decreta

- di sospendere la ricezione delle domande, da parte di Mediocredito Centrale, per le agevolazioni previste dal DOCUP Obiettivo 2 (2000-2006) - Misura 1.1 «Incentivi agli investimenti delle imprese» - sottomisura D «Agevolazioni per l'acquisto o il leasing di macchine utensili e/o produzione» - legge 1329/65 per la parte degli interventi localizzati nelle aree a sostegno transitorio a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

- di notificare il provvedimento a Mediocredito Centrale per gli adempimenti conseguenti;

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale: Giorgio Napoli

**F) DECRETI DEI DIRIGENTI DI STRUTTURA
E DI UNITÀ ORGANIZZATIVA**

[BUR20020140]

[5.3.5]

D.D.S. 17 OTTOBRE 2002 - N. 19296

Direzione Generale Qualità dell'Ambiente - Sospensione dell'applicazione dei punti 9.1.4, 9.1.5, 9.2 e 10 contenuti nel «Manuale di Gestione del Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (S.M.E.)» allegato al decreto 29 dicembre 2000, n. 33399, concernente, ai sensi del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e del d.m. 21 dicembre 1995, i criteri e le procedure per la gestione dei sistemi di monitoraggio delle emissioni da impianti di incenerimento rifiuti

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Omissis

Decreta

richiamate le premesse:

1. di sospendere l'applicazione dei punti 9.1.4, 9.1.5, 9.2 e 10 contenuti nel «Manuale di Gestione del Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (S.M.E.)», allegato al decreto 29 dicembre 2000, n. 33399, fino ad avvenuta riformulazione degli stessi o stesura di linee guida applicative;

2. di confermare per la restante parte il contenuto del medesimo decreto 33399/2000;

3. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Regionale della Lombardia.

Il dirigente della struttura:
Ennio Rota

[BUR20020141]

[5.3.5]

D.D.U.O. 17 GIUGNO 2002 - N. II450

Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Ditta Fertilvita s.r.l. con sede legale in Corteolona (PV), loc. Manzola-Fornace - Presa d'atto dell'avvenuta certificazione ambientale e conseguente rideterminazione dell'importo della garanzia fidejussoria prestata alla Regione Lombardia a fronte delle autorizzazioni allo smaltimento e/o recupero di rifiuti rilasciate con dd.g.r. n. 67444 del 20 aprile 1995, n. 40411 del 18 dicembre 1998, n. 44601 del 30 luglio 1999, n. 49703 del 18 aprile 2000 e n. 1263 del 22 settembre 2000

**IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
GESTIONE RIFIUTI**

Visti:

- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;

- la l.r. 7 giugno 1980, n. 94 e successive modifiche ed integrazioni;

- la l. 15 maggio 1997, n. 127;

- la l. 23 marzo 2001, n. 93;

- la l.r. 3 aprile 2001, n. 6;

Richiamate le:

- d.g.r. 24 settembre 1999, n. 45274 avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85, 54407/85, 24447/87, 23701/92, 42335/99», come modificata dalla d.g.r. 4 febbraio 2000, n. 48055;

- d.g.r. 2 agosto 2001, n. 5964 avente per oggetto: «Integrazione della d.g.r. 24 settembre 1999, n. 45274, già integrata dalla d.g.r. 4 febbraio 2000, n. 48055, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85, 54407/85, 24447/87, 23701/92, 42335/99», che prevede la riduzione delle garanzie finanziarie prestate dalle aziende certificate ISO 14000 o che abbiano ottenuto la registrazione EMAS;

- d.g.r. 20 aprile 1995, n. 67444 avente per oggetto: «L.r. 21/93. Autorizzazione alla ditta Fertilvita s.r.l. con sede legale in loc. Manzola-Fornace, Corteolona (PV) alla realizzazione ed all'esercizio di una discarica controllata per rifiuti speciali assimilabili agli urbani, ubicata in comune in loc. Manzola-Fornace, Corteolona (PV);

- d.g.r. 18 dicembre 1998, n. 40411 avente per oggetto: «Ditta Fertilvita s.r.l. con sede legale in Corteolona (PV), loc. Manzola-Fornace. Rinnovo dell'autorizzazione al ritiro, trattamento e messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti da terzi per il loro utilizzo in agricoltura. Impianto sito in Corteolona (PV). Art. 27 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e art. 6 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99»;

- d.g.r. 30 luglio 1999, n. 44601 avente per oggetto: «Fertilvita s.r.l. con sede legale in Corteolona (PV), loc. Manzola-Fornace. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione dell'ampliamento della discarica di II categoria tipo B, conto terzi, nonché l'esercizio di attività di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, ubicata in comune di Corteolona (PV), loc. Manzola-Fornace e del relativo impianto di captazione combustione del biogas e contestuale revoca dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio dei lotti 6, 7, 8 rilasciata con d.g.r. 67444 del 20 aprile 1995. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. L. 615/1996 ed art. 7 del d.P.R. 203/1998»;

- d.g.r. 18 aprile 2000, n. 49703 avente per oggetto: «Ditta Fertilvita s.r.l. con sede legale in Corteolona (PV) - loc. Manzola-Fornace. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di trattamento di RSU, rifiuti organici compostabili e rifiuti speciali non pericolosi, sito in Corteolona (PV), loc. Manzola-Fornace. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;

- d.g.r. 22 settembre 2000, n. 1263 avente per oggetto: «Fertilvita s.r.l. con sede legale in Corteolona (PV), loc. Manzola-Fornace. Approvazione del progetto di discarica ed autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio della stessa, destinata allo smaltimento separato di rifiuti speciali non pericolosi inertizzati e di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dal trattamento dal trattamento di RSU, ubicata in Comune di Corteolona (PV) loc. Manzola-Fornace»;

Vista l'istanza dell'8 novembre 2001 pervenuta in atti regionali n. 33979 del 12 novembre 2001 con cui la ditta richiede, ai sensi del punto 2. della d.g.r. 5964/2001, la riduzione del 25% delle garanzie finanziarie prestate a fronte delle deliberazioni suddette ed accettate dalla Regione Lombardia, a seguito dell'avvenuta certificazione ISO 14000;

Preso atto della certificazione ISO 14001 rilasciata da Certiquality - Settore Certieco con il n. 4438 parte integrante dell'istanza di cui sopra;

Ritenuto pertanto di prendere atto che ricorrono le condizioni stabilite al punto 1. della d.g.r. 5464/2001 relativamente alla riduzione del 25% della garanzia finanziaria già prestata dalla ditta;

Vista la legge regionale 23 luglio 1996, n. 16: «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale»;

Visti, in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, che individua le competenze e i poteri dei direttori generali, e il combinato degli artt. 3 e 18 della stessa legge, che individua le competenze e i poteri della dirigenza;

Visti:

- la d.g.r. n. 6/30174 del 18 luglio 1997: «Ricognizione degli atti amministrativi spettanti alla dirigenza. Contestuale revoca delle d.g.r. nn. 24347 del 24 gennaio 1997 e 27503 del 18 aprile 1997»;

- la d.g.r. n. 7622 del 27 dicembre 2001 «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta regionale (4° provvedimento 2001)»;

- il decreto del Dirigente dell'Organizzazione e Personale n. 614 del 18 gennaio 2002 «Rimodulazione delle competenze ed aree di attività delle direzioni generali interessate, in attuazione della d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622»;

Decreta

1. di prendere atto dell'avvenuta certificazione ambientale della ditta Fertilvita s.r.l. con sede legale in Corteolona (PV) - loc. Manzola-Fornace;

2. di rideterminare l'ammontare delle garanzie finanziarie che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia così come di seguito specificato:

- da € 5.263.748,35 a € 3.947.811,26 - fidejussione SIC Ass.ni s.p.a. n. 098005101 dell'8 agosto 1997;

- da € 2.025.285,73 a € 1.518.964,29 - fidejussione La Viscontea Ass.ni s.p.a. n. 1194567 del 6 ottobre 1998;

- da € 61.974,83 a € 46.481,12 - fidejussione SIC Ass.ni s.p.a. n. 223007661 del 30 novembre 2000;

- da € 169.633,84 a € 127.247,88 – fidejussione SIC Ass.ni s.p.a. n. 223007662 del 30 novembre 2000;
- da € 1.988.931,82 a € 1.491.698,86 – fidejussione La Viscontea Ass.ni s.p.a. n. 1206178 del 28 dicembre 1998;
- da € 2.842.572,58 a € 2.131.929,43 – fidejussione La Viscontea Ass.ni s.p.a. n. 1222639 del 4 agosto 1999;
- da € 1.517.763,54 a € 1.138.322,65 – fidejussione La Viscontea Ass.ni s.p.a. n. 1306523 dell'11 febbraio 2001;
- da € 1.613.075,66 a € 1.209.806,74 – fidejussione La Viscontea Ass.ni s.p.a. n. 223008713 del 15 febbraio 2002;
- da € 204.103,77 a € 153.077,82 – fidejussione La Viscontea Ass.ni s.p.a. n. 1257067 del 18 aprile 2000;
- da € 232.405,61 a € 174.304,20 – fidejussione La Viscontea Ass.ni s.p.a. n. 1278027 del 22 settembre 2000;
- da € 3.839.869,44 a € 2.879.902,08 – fidejussione La Viscontea Ass.ni s.p.a. n. 1278026 del 22 settembre 2000;

3. di disporre pertanto che venga presentata agli uffici regionali appendici di variazione alle polizze fidejussorie suddette che indichino la riduzione dell'importo di cui sopra, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;

4. di stabilire che in caso di revoca o decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza della suddetta certificazione ISO 14000 la ditta dovrà provvedere entro 30 giorni ad integrare l'ammontare delle polizze fidejussorie per l'intero valore;

5. di disporre la comunicazione del presente atto alla ditta Fertilvita s.r.l., trasmettendone copia alla Provincia di Pavia, ed al comune di Corteolona;

6. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di comunicazione dell'avvenuta accettazione delle fidejussioni.

Il dirigente dell'unità organizzativa gestione rifiuti: Adriano Vignali

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

[BUR20020142]

[5.3.5]

D.D.U.O. 16 SETTEMBRE 2002 – N. 16738

Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità – Impegno a favore del comune di Annicco (provincia di Cremona) di un contributo in conto capitale, ai sensi del comma 5, art. 31-bis l.r. 94/1980, così come sostituito dall'art. 6 l.r. n. 2/1999, nella misura di € 237.185,60 IVA compresa, a valere sul capitolo n. 4.9.2.4.3.145.980 del Bilancio 2002, per interventi di messa in sicurezza con asportazione e smaltimento dei rifiuti stoccati dell'area denominata «ex Ghiraf», in via C. Battisti 20 (d.g.r. n. 10151 del 6 agosto 2002)

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA GESTIONE RIFIUTI

Omissis

Decreta

1. di prendere atto del documento «Interventi di messa in sicurezza con asportazione e smaltimento dei rifiuti stoccati dell'area denominata "ex Ghiraf" – progetto preliminare e stima dei costi», acquisito agli atti regionali con protocollo n. 6384 del 18 febbraio 2002, che evidenzia le operazioni di messa in sicurezza di emergenza del sito in oggetto, tramite rimozione e smaltimento dei rifiuti presenti;

2. di prendere atto del quadro economico necessario per l'attuazione dei suddetti interventi, che prevede una spesa complessiva di € 8.056.879,20 IVA inclusa, così ripartita:

- interventi anno 2002: € 237.185,60
- interventi anno 2003: € 3.250.000
- interventi anno 2004: € 4.569.693,60;

3. di impegnare a favore del comune di Annicco (c.f. 00304860190), un contributo in conto capitale, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 31-bis l.r. n. 94/1980 così come sostituito dall'art. 6 della l.r. 2/1999, nella misura di € 237.185,60 IVA inclusa, quale prima quota del quadro economico di cui al punto precedente, a valere sul capitolo

n. 4.9.2.4.3.145.980 del Bilancio 2002, che presenta la necessaria disponibilità come da allegato referto del Servizio Ragioneria;

4. di disporre che la scadenza della presente obbligazione scade entro il termine dell'esercizio finanziario corrente;

5. di condizionare l'erogazione della quota di € 237.185,60 al comune di Annicco, (che avverrà secondo le procedure di cui alla l.r. 34/1978 degli importi liquidabili, tramite nota di liquidazione della struttura organizzativa competente) all'inizio dei lavori/servizi, che dovrà avvenire entro la fine dell'esercizio finanziario corrente; l'amministrazione comunale è tenuta inoltre a trasmettere alla Regione Lombardia ogni documento utile attestante tale adempimento;

6. di stabilire, al riguardo, che l'amministrazione beneficiaria dovrà tempestivamente rendicontare l'ente concedente, producendo la pertinente documentazione probatoria, corredata da ogni altro elemento utile, circa l'avvenuto utilizzo della quota di cui sopra nell'ambito dell'intervento finanziato;

7. di stabilire che l'erogazione delle successive quote di contributo è condizionata all'avvenuta documentazione dimostrazione contabile dell'esaurimento delle precedenti quote, nonché alla presentazione dei flussi di cassa previsti nel piano lavori/servizi appaltati anche ai fini dell'ottimizzazione della programmazione economico/finanziaria della Regione Lombardia;

8. di stabilire, ai fini del perfezionamento della successiva fase del procedimento di spesa e della accelerazione del soddisfacimento dei crediti, la seguente procedura:

a) l'amministrazione comunale dovrà trasmettere tempestivamente alla Regione Lombardia, attraverso idonea istanza, i documenti e i titoli atti a comprovare il diritto acquisito dei creditori, per consentire agli uffici competenti l'accertamento preventivo di quanto dovuto e della loro ammissibilità alla liquidazione a valere sul contributo regionale; per gli stati di avanzamento lavori, l'amministrazione dovrà approvare le relative rate per il pagamento all'impresa appaltatrice, debitamente redatte dal direttore dei lavori;

b) al fine dell'alta sorveglianza, del controllo e della gestione della spesa, di competenza della Regione Lombardia, l'amministrazione beneficiaria è tenuta a compilare l'apposito file fornito dall'ente erogatore, riportando le spese sostenute e a trasmetterlo agli uffici preposti all'istruttoria tecnico-amministrativa e contabile all'indirizzo e-mail «*Aree_contaminate@regione.lombardia.it*» includendo l'istanza di cui al punto a), con l'elenco delle spese di cui si chiede il soddisfacimento;

c) la Regione, effettuate le verifiche circa la documentazione di spesa acquisita, comunicherà al beneficiario, entro quindici giorni dalla protocollazione dell'istanza ricevuta, il proprio nulla-osta, autorizzando il medesimo a predisporre le determinazioni per l'ordinazione ed il pagamento per le spese esigibili;

d) tali determinazioni dovranno essere trasmesse in copia conforme all'originale alla Regione Lombardia;

9. di stabilire, anche al fine della giusta ripartizione dei costi e delle responsabilità, che spettano al comune di Annicco:

a) l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo e la pubblicazione del bando di gara;

b) l'attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici, secondo le opportune procedure improntate a tempestività, a mente del programma temporale degli interventi e delle azioni connesse, informando e comunicando alla Regione ogni atto conseguente;

c) la definizione delle procedure di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 22/97, con particolare riferimento ai commi 10 e 11;

d) l'impegno a perseguire, con qualsiasi mezzo legalmente consentito, al fine di ottenere il rimborso degli oneri finanziari sostenuti da contributo pubblico, i soggetti responsabili dell'illecito di cui trattasi;

e) il perseguimento di ogni proficua attività atta diretta alla conservazione ed al mantenimento dell'area recuperata e le determinazioni circa la definitiva destinazione d'uso dell'area, nell'interesse della propria collettività,

f) ogni consentita diligente azione ritenuta conveniente e vantaggiosa per l'amministrazione, ivi compresa l'attività mirata a garantire la piena ed incondizionata disponibilità delle aree interessate dai lavori/servizi, nonché la possibile acquisizione al patrimonio comunale dell'area di interesse e la definizione di ogni possibile conflittualità intercorrente con i soggetti coinvolti nel risarcimento del danno ambientale e/o tenuti alla bonifica ed al ripristino dei luoghi;

g) la responsabilità del controllo interno di regolarità amministrativa e contabile e di ordinata e corretta conduzione contabile del contributo pubblico, sul pertinente capitolo di spesa in fondo vincolato e non fruttifero, ivi compreso ogni accertamento diretto alla verifica preventiva della legittimità delle prestazioni vantate a credito dell'impresa appaltatrice e dei professionisti coinvolti, nel rispetto dei contratti e dei disciplinari d'incarico;

h) l'assunzione, a definitiva carico del proprio bilancio, delle spese relative alla pubblicità dell'appalto, degli onorari per le prestazioni dei componenti della commissione di valutazione per l'aggiudicazione dell'appalto, degli eventuali onorari per i ricorsi legati alle procedure di affidamento dei lavori/servizi, delle parcelle per i pareri legali in merito a tutti i contenziosi e/o controversie derivanti dalle determinate per l'appalto e dall'esecuzione del contratto e degli onorari per consulenze legali ed incarichi per le costituzioni in giudizio; la Regione, comunque, si riserva la facoltà di valutare l'ammissibilità di spese aggiuntive, nei termini meglio specificati al successivo punto n. 11;

i) i costi per ogni autorizzazione edilizia e/o di lavori di sistemazione urbana connessa al recupero dell'area, sia in corso d'opera che post-bonifica;

10. di dare atto che l'utilizzo della quota di contributo impegnata con il presente atto dovrà tenere conto di quanto previsto nella contabilità dei lavori appaltati; pertanto, ogni voce di spesa che comporta modificazione contabile sostanziale non determinata e/o annunciata nelle fasi realizzative dei lavori/servizi dovrà essere valutata ed autorizzata dalla Regione con l'assenso espresso;

11. di stabilire che il ribasso d'asta di cui alla offerta economica presentata dalla ditta appaltatrice potrà concorrere a determinare il risultato finale della gestione contabile e a dare copertura finanziaria a nuove o maggiori spese imprevedibili e inattese che si dovessero affrontare nel corso degli interventi, giustificate dalla complessa natura dell'opera; qualora ne ricorrerono i presupposti, la Regione, sulla istanza presentata dal comune, corredata dalla pertinente nota descrittiva della spesa e/o relazione tecnica illustrativa comprensiva del computo metrico estimativo delle opere e/o servizi che si intendono realizzare, sentiti gli enti di controllo per quanto di competenza, esprime il parere sulla validità ed utilità delle proposte avanzate di disporre delle somme economizzate ed eventualmente ne autorizza l'utilizzo, nei limiti dello stanziamento residuo;

12. di stabilire che il comune di Annico provveda ad aggiornare la Regione Lombardia con relazioni trimestrali in merito allo stato dell'arte degli interventi, nonché con la trasmissione dei provvedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e di ogni altro documento necessario per una corretta informazione tecnica e procedurale;

13. di riservarsi, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e valutazione, la facoltà di apportare ogni eventuale integrazione e modifiche al presente atto, finalizzate ad una migliore efficienza, efficacia e flessibilità della gestione delle risorse finanziarie impiegate;

14. di dare atto che le eventuali somme recuperate dal comune di Annico, attraverso l'azione di rivalsa, che obbligatoriamente deve essere avviata nei confronti dei soggetti individuati quali responsabili dell'illecito e dell'eventuale danno ambientale, dovranno essere restituite alla Regione secondo i disposti dell'art. 6 della l.r. 2/1999;

15. di notificare il presente provvedimento al comune di Annico, che provvederà a darne ampia conoscenza esterna, secondo i principi della vigente disciplina sull'attività di comunicazione;

16. di trasmettere copia del presente atto alla provincia di Cremona, all'ASL della provincia di Cremona, all'ARPA - dipartimento provinciale di Cremona, al Prefetto della provincia di Cremona ed al Consiglio regionale;

17. di provvedere alla relativa pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

18. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presiden-

te della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente dell'unità organizzativa:
Adriano Vignali

[BUR20020143]

[5.3.5]

D.D.U.O. 18 SETTEMBRE 2002 - N. 16900

Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Impegno a favore del comune di Montalto Pavese (provincia di Pavia) di un contributo in conto capitale, ai sensi del comma 5, art. 31-bis l.r. 94/1980, così come sostituito dall'art. 6 l.r. n. 2/1999, nella misura di € 200.000,00 IVA compresa, a valere sul capitolo 4.9.2.4.3.146.980 del Bilancio 2002, per interventi di messa in sicurezza e smaltimento dei rifiuti stoccati dell'area denominata «deposito Mariani», di proprietà della Curia Vescovile di Tortona (d.g.r. n. 10151 del 6 agosto 2002)

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
GESTIONE RIFIUTI

Omissis

Decreta

1. di prendere atto del documento «Interventi per la messa in sicurezza dell'area "Deposito Mariani" - progetto preliminare e stima dei costi», agli atti regionali con protocollo n. 32140 del 26 ottobre 2001, che evidenzia le operazioni di messa in sicurezza di emergenza del sito in oggetto e di rimozione e smaltimento dei rifiuti presenti;

2. di prendere atto del «Quadro Economico (ipotesi smaltimento gratuito) - rev. 1», acquisito agli atti regionali con protocollo n. 3413 del 29 gennaio, necessario per l'attuazione dei suddetti interventi, che prevede una spesa complessiva di € 1.549.370,70 IVA inclusa, così ripartita:

- interventi anno 2002: € 200.000,00
- interventi anno 2003: € 1.349.370,70;

3. di impegnare a favore del comune di Montalto Pavese (c.f. 80000030181), un contributo in conto capitale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31-bis l.r. n. 94/1980 così come sostituito dall'art. 6 della l.r. 2/1999, nella misura di € 200.000,00 IVA inclusa, quale prima quota del quadro economico di cui al punto precedente, a valere sul capitolo n. 4.9.2.4.3.145.980 del Bilancio 2002, che presenta la necessaria disponibilità come da allegato referto del Servizio Ragioneria;

4. di disporre che la scadenza della presente obbligazione scade entro il termine dell'esercizio finanziario corrente;

5. di condizionare l'erogazione della quota di € 200.000,00 al comune di Montalto Pavese, (che avverrà secondo le procedure di cui alla l.r. 34/1978 degli importi liquidabili, tramite nota di liquidazione della struttura organizzativa competente) all'inizio dei lavori/servizi, che dovrà avvenire entro la fine dell'esercizio finanziario corrente; l'amministrazione comunale è tenuta inoltre a trasmettere alla Regione Lombardia ogni documento utile attestante tale adempimento;

6. di stabilire, al riguardo, che l'amministrazione beneficiaria dovrà tempestivamente rendicontare l'ente concedente, producendo la pertinente documentazione probatoria, corredata da ogni altro elemento utile, circa l'avvenuto utilizzo della quota di cui sopra nell'ambito dell'intervento finanziato;

7. di stabilire che l'erogazione delle successive quote di contributo è condizionata all'avvenuta documentata dimostrazione contabile dell'esaurimento delle precedenti quote, nonché alla presentazione dei flussi di cassa previsti nel piano lavori/servizi appaltati anche ai fini dell'ottimizzazione della programmazione economico/finanziaria della Regione Lombardia;

8. di stabilire, ai fini del perfezionamento della successiva fase del procedimento di spesa e della accelerazione del soddisfacimento dei crediti, la seguente procedura:

a) l'amministrazione comunale dovrà trasmettere tempestivamente alla Regione Lombardia, attraverso idonea istanza, i documenti e i titoli atti a comprovare il diritto acquisito dei creditori, per consentire agli uffici competenti l'accertamento preventivo di quanto dovuto e della loro ammissibilità alla liquidazione a valere sul contributo regionale; per gli stati di avanzamento lavori, l'amministrazione dovrà approvare le relative rate per il pagamento all'impresa appaltatrice, debitamente redatte dal direttore dei lavori;

b) al fine dell'alta sorveglianza, del controllo e della gestione della spesa, di competenza della Regione Lombardia,

l'amministrazione beneficiaria è tenuta a compilare l'apposito file fornito dall'ente erogatore, riportando le spese sostenute e a trasmetterlo agli uffici preposti all'istruttoria tecnico-amministrativa e contabile all'indirizzo e-mail «*Aree_contaminate@regione.lombardia.it*» includendo l'istanza di cui al punto a), con l'elenco delle spese di cui si chiede il soddisfacimento;

c) la Regione, effettuate le verifiche circa la documentazione di spesa acquisita, comunicherà al beneficiario, entro quindici giorni dalla protocollazione dell'istanza ricevuta, il proprio nulla-osta, autorizzando il medesimo a predisporre le determinazioni per l'ordinazione ed il pagamento per le spese esigibili;

d) tali determinazioni dovranno essere trasmesse in copia conforme all'originale alla Regione Lombardia;

9. di stabilire, anche al fine della giusta ripartizione dei costi e delle responsabilità, che spettano al comune di Montalto Pavese:

a) l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo e la pubblicazione del bando di gara;

b) l'attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici, secondo le opportune procedure improntate a tempestività, a mente del programma temporale degli interventi e delle azioni connesse, informando e comunicando alla Regione ogni atto conseguente;

c) la definizione delle procedure, di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 22/97, con particolare riferimento ai commi 10 e 11;

d) l'impegno a perseguire, con qualsiasi mezzo legalmente consentito, al fine di ottenere il rimborso degli oneri finanziari sostenuti da contributo pubblico, i soggetti responsabili dell'illecito di cui trattasi;

e) il perseguimento di ogni proficua attività atta diretta alla conservazione ed al mantenimento dell'area recuperata e le determinazioni circa la definitiva destinazione d'uso dell'area, nell'interesse della propria collettività;

f) ogni consentita diligente azione ritenuta conveniente e vantaggiosa per l'amministrazione, ivi compresa l'attività mirata a garantire la piena ed incondizionata disponibilità delle aree interessate dai lavori/servizi, nonché la possibile acquisizione al patrimonio comunale dell'area di interesse e la definizione di ogni possibile conflittualità intercorrente con i soggetti coinvolti nel risarcimento del danno ambientale e/o tenuti alla bonifica ed al ripristino dei luoghi;

g) la responsabilità del controllo interno di regolarità amministrativa e contabile e di ordinata e corretta conduzione contabile del contributo pubblico, sul pertinente capitolo di spesa in fondo vincolato e non fruttifero, ivi compreso ogni accertamento diretto alla verifica preventiva della legittimità delle prestazioni vantate a credito dell'impresa appaltatrice e dei professionisti coinvolti, nel rispetto dei contratti e dei disciplinari d'incarico;

h) l'assunzione, a definitivo Carico del proprio bilancio, delle spese relative alla pubblicità dell'appalto, degli onorari per le prestazioni dei componenti della commissione di valutazione per l'aggiudicazione dell'appalto, degli eventuali onorari per i ricorsi legati alle procedure di affidamento dei lavori/servizi, delle parcelle per i pareri legali in merito a tutti i contenziosi e/o controversie derivanti dalle determinazioni per l'appalto e dall'esecuzione del contratto e degli onorari per consulenze legali ed incarichi per le costituzioni in giudizio; la Regione, comunque, si riserva la facoltà di valutare l'ammissibilità di spese aggiuntive, nei termini meglio specificati al successivo punto n. 11;

i) i costi per ogni autorizzazione edilizia e/o di lavori di sistemazione urbana connessa al recupero dell'area, sia in corso d'opera che post-bonifica;

10. di dare atto che l'utilizzo della quota di contributo impegnata con il presente atto dovrà tenere conto di quanto previsto nella contabilità dei lavori appaltati; pertanto, ogni voce di spesa che comporta modificazione contabile sostanziale non determinata e/o annunciata nelle fasi realizzative dei lavori/servizi dovrà essere valutata ed autorizzata dalla Regione con l'assenso espresso;

11. di stabilire che il ribasso d'asta di cui alla offerta economica presentata dalla ditta appaltatrice potrà concorrere a determinare il risultato finale della gestione contabile e a dare copertura finanziaria a nuove o maggiori spese imprevedibili e inattese che si dovessero affrontare nel corso degli interventi, giustificate dalla complessa natura dell'opera; qualora ne ricorrerono i presupposti, la Regione, sulla istanza presenta-

ta dal comune, corredata dalla pertinente nota descrittiva della spesa e/o relazione tecnica illustrativa comprensiva del computo metrico estimativo delle opere e/o servizi che si intendono realizzare, sentiti gli enti di controllo per quanto di competenza, esprime il parere sulla validità ed utilità delle proposte avanzate di disporre delle somme economizzate ed eventualmente ne autorizza l'utilizzo, nei limiti dello stanziamento residuo;

12. di stabilire che il comune di Montalto Pavese provveda ad aggiornare la Regione Lombardia con significative relazioni trimestrali in merito allo stato dell'arte degli interventi, nonché con la trasmissione dei provvedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e di ogni altro documento necessario per una corretta informazione tecnica e procedurale;

13. di riservarsi, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e valutazione, la facoltà di apportare ogni eventuale integrazione e modifiche al presente atto, finalizzate ad una migliore efficienza, efficacia e flessibilità della gestione delle risorse finanziarie impiegate;

14. di dare atto che le eventuali somme recuperate dal comune di Montalto Pavese, attraverso l'azione di rivalsa, che obbligatoriamente deve essere avviata nei confronti dei soggetti individuati quali responsabili dell'illecito e dell'eventuale danno ambientale, dovranno essere restituite alla Regione secondo i disposti dell'art. 6 della l.r. 2/1999;

15. di notificare il presente provvedimento al comune di Montalto Pavese, che provvederà a darne ampia conoscenza esterna, secondo i principi della vigente disciplina sull'attività di comunicazione;

16. di trasmettere copia del presente atto alla provincia di Pavia, all'ASL della provincia di Pavia, all'ARPA dipartimento provinciale di Pavia, al Prefetto della Provincia di Pavia ed al Consiglio regionale;

17. di provvedere alla relativa pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

18. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente dell'unità organizzativa:
Adriano Vignali

[BUR20020144]

[5.3.5]

D.D.U.O. 18 SETTEMBRE 2002 - N. 16908

Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Impegno a favore del comune di Acquanegra sul Chiese (MN) di un contributo in conto capitale, ai sensi del comma 5, art. 31-bis l.r. 94/1980, così come sostituito dall'art. 6 l.r. n. 2/1999, nella misura di € 72.000, IVA compresa, a valere sul capitolo n. 4.9.2.4.3.145.980 del Bilancio 2002, per la realizzazione degli interventi di indagine e di caratterizzazione della falda propedeutiche alla definizione dell'intervento di bonifica o di messa in sicurezza dell'area oggetto di un ammasso abusivo di rifiuti, classificati tossico-nocivi, in località «Valli di Mosio»

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
GESTIONE RIFIUTI

Omissis

Decreta

1. di disporre che la scadenza della presente obbligazione scade entro il termine dell'esercizio finanziario corrente, 31 dicembre 2002;

2. di impegnare a favore del comune di Acquanegra sul Chiese, un contributo in conto capitale, ai sensi e per gli effetti del comma 5, art. 31-bis l.r. n. 94/1980 così come sostituito dall'art. 6 della l.r. 2/1999, nella misura di € 72.000, IVA compresa, a valere sul capitolo n. 4.9.2.4.3.145.980 del Bilancio 2002, che presenta la necessaria disponibilità come da allegato referto del Servizio Ragioneria, per gli interventi di messa in sicurezza definitiva del sito in argomento;

3. di procedere alla erogazione della spesa al comune di Acquanegra sul Chiese, secondo le procedure di cui alla l.r. 34/1978 degli importi liquidabili, tramite nota di liquidazione della struttura organizzativa competente, all'inizio dei lavori

di caratterizzazione in argomento, che dovrà avvenire entro la fine dell'esercizio finanziario corrente, 31 dicembre 2002; al riguardo, l'amministrazione beneficiaria dovrà tempestivamente rendicontare l'ente concedente, producendo la pertinente documentazione probatoria, corredata da ogni altro elemento utile, circa l'avvenuto utilizzo della quota di cui sopra nell'ambito dell'intervento finanziato;

4. di evidenziare l'obbligo del comune di Acquanegra sul Chiese di trasmettere alla Regione Lombardia ogni documento necessario per una corretta informazione tecnico-procedurale relativa ai lavori di cui sopra;

5. di dare atto che compete al comune di Acquanegra sul Chiese, l'impegno a perseguire, con qualsiasi mezzo legalmente consentito, al fine di ottenere il rimborso degli oneri finanziari sostenuti da contributo pubblico, i soggetti responsabili dell'illecito di cui trattasi;

6. di dare atto che le eventuali somme recuperate dal comune, attraverso l'azione di rivalsa nei confronti dei soggetti individuati quali responsabili dell'illecito e dell'eventuale danno ambientale, dovranno essere restituite alla Regione secondo i disposti dell'art. 6 della l.r. 2/1999;

7. di ritenere che la riscontrata difformità e/o incongruenza delle voci di spesa rendicontate, rispetto agli obiettivi indicati negli interventi da porre in essere, nonché dei principi legati alla buona gestione della spesa, comporterà da parte del beneficiario, la immediata restituzione delle relative quote alla Regione;

8. di comunicare il presente provvedimento al comune di Acquanegra sul Chiese, alla Provincia di Mantova, all'ARPA della Provincia di Mantova e di trasmetterne copia, al Consiglio regionale e al Ministero dell'Ambiente;

9. di provvedere alla relativa pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

10. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente dell'unità organizzativa:
Adriano Vignali

[BUR20020145]

[5.3.5]

D.D.U.O. 23 SETTEMBRE 2002 - N. 17274

Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Provincia di Bergamo. Declassificazione a bene patrimoniale disponibile della Provincia di Bergamo della porzione di strada della S.P. n. 39 «Albino-Gaverina-Casazza» in Comune di Casazza (BG)

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ OPERATIVA VIABILITÀ

Omissis

Decreta

Art. 1 - È approvata la declassificazione a bene patrimoniale disponibile della Provincia di Bergamo della porzione di strada della S.P. n. 39 «Albino-Gaverina-Casazza» in comune di Casazza (8G) come individuato con la deliberazione del Consiglio provinciale di Bergamo n. 62 del 29 luglio 2002.

Il dirigente dell'unità organizzativa viabilità:
Marco Cesca

[BUR20020146]

[5.3.5]

D.D.U.O. 10 OTTOBRE 2002 - N. 18608

Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Ditta Bandiera Rosa con sede legale in Milano - via Girardengo 1/6. Presa d'atto della modifica dell'indirizzo della sede legale e conseguente rettifica della d.g.r. 7 luglio 2000 n. 326, di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA GESTIONE RIFIUTI

Omissis

Decreta

1. di prendere atto dell'effettivo indirizzo della sede legale della ditta Bandiera Rosa e conseguentemente di rettificare

le premesse ed il punto 1. del deliberato della d.g.r. 326/00 sostituendo le parole «Strada Provinciale per Cormanò n. 28 - Milano» con le parole «via Girardengo 1/6 - Milano»;

2. di trasmettere tutta la documentazione inerente gli adempimenti fidejussori alla Provincia di Milano in quanto attuale titolare della fidejussione Liginvest n. 10199028080.04, volturata con appendice del 31 gennaio 2002, per la successiva accettazione, ed in quanto delegata, ai sensi della d.g.r. n. 6281/01, della funzione amministrativa di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione dei centri di raccolta per la messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi;

3. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a.r. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Milano ed al comune di Milano.

Il dirigente dell'unità organizzativa gestione rifiuti: Adriano Vignali

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

[BUR20020147]

[3.2.0]

D.D.U.O. 17 OTTOBRE 2002 - N. 19279

Direzione Generale Sanità - Protocollo sperimentale redatto ai sensi dell'art. 2, comma 1, Ordinanza Ministeriale 7 maggio 2002, «Piano controllato d'impiego sperimentale della zincobacitracina per l'enterocolite enzootica del coniglio»

IL DIRIGENTE

DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA VETERINARIA

Vista l'Ordinanza Ministeriale 7 maggio 2002, «Piano controllato d'impiego sperimentale della zincobacitracina per l'enterocolite enzootica del coniglio» pubblicata sulla G.U.R.I. n. 137, del 13 giugno 2002;

Vista la nota R.L. prot. n. H1200242135 del 30 luglio 2002, avente per oggetto «Ordinanza Ministeriale 7 maggio 2002 «Piano controllato d'impiego sperimentale della zincobacitracina per l'enterocolite enzootica del coniglio», protocollo sperimentale redatto dalla Regione Lombardia, D.G. Sanità, ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'Ordinanza Ministeriale medesima» con la quale è stato trasmesso al Ministero della salute il protocollo sperimentale predisposto da questa D.G. Sanità, U.O. Veterinaria, ai sensi della Ordinanza Ministeriale medesima;

Vista la nota del Ministero della salute, prot. n. 600.XI/24320/AG5.3/4977 del 18 settembre 2002, avente per oggetto «Ordinanza Ministeriale 7 maggio 2002 «Piano controllato d'impiego sperimentale della zincobacitracina per l'enterocolite enzootica del coniglio»» con la quale si approva il protocollo sperimentale predisposto dalla D.G. Sanità;

Ritenuto di dare applicazione al protocollo sperimentale redatto dalla Regione Lombardia, D.G. Sanità, ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'Ordinanza Ministeriale 7 maggio 2002, «Piano controllato d'impiego sperimentale della zincobacitracina per l'enterocolite enzootica del coniglio», approvato dal Ministero della salute;

Visti gli artt. 3 e 18, l.r. 23 luglio 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, che individuano le competenze ed i poteri dei Dirigenti;

Vista la d.g.r. n. 7622 del 27 dicembre 2001 «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta Regionale» (4° Provvedimento 2001);

Visto il Decreto n. 18800 del 27 luglio 2000 «Delega di firma di atti di competenza del Direttore Generale Sanità ai Dirigenti delle Unità Organizzative, nonché ai Dirigenti delle strutture «Edilizia sanitaria», «Coordinamento progetti innovativi e attività esterne», «Comunicazione ed educazione sanitaria»» integrato da d.d.g. n. 872 del 15 gennaio 2001;

Decreta

Art. 1 - di dare applicazione al protocollo sperimentale redatto dalla Regione Lombardia, D.G. Sanità, ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'Ordinanza Ministeriale 7 maggio 2002, «Piano controllato d'impiego sperimentale della zincobacitracina per l'enterocolite enzootica del coniglio», approvato dal Ministero della salute, allegato al presente decreto e del quale costituisce parte integrante;

Art. 2 - di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai fini della notifica a tutti gli

effetti ai soggetti interessati, e sul sito web della Direzione Generale Sanità.

Cesare Bonacina

O.M. 7 maggio 2002 – G.U.R.I. n. 137 del 13 giugno 2002
«Piano controllato d'impiego sperimentale della
zincobacitracina per l'enterocolite enzootica del coniglio»

PROTOCOLLO SPERIMENTALE

(redatto ai sensi dell'art. 2, comma 1, O.M. 7 maggio 2002)

Art. 1 – Definizioni

Ai fini del presente protocollo sperimentale s'intende per:

sperimentazione: la sperimentazione della zincobacitracina per la cura dell'enterocolite enzootica del coniglio, ai sensi dell'O.M. 7 maggio 2002;

principio attivo: la zincobacitracina, definita all'art. 1 dell'O.M. 7 maggio 2002;

zincobacitracina: la zincobacitracina, definita all'art. 1 dell'O.M. 7 maggio 2002, tal quale o sotto forma di premiscela, la cui somministrazione è vietata ai riproduttori ed ai soggetti di età inferiore ai 35 giorni;

mangime: il mangime contenente zincobacitracina prodotto per la sperimentazione da ragioni sociali, di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), O.M. 7 maggio 2002, autorizzate ai sensi del d.lgs. 90/93 a produrre mangimi medicati;

fornitori: le ragioni sociali, di cui all'art. 3 comma 1, O.M. 7 maggio 2002, autorizzate ai sensi dell'art. 7, d.lgs. 119/92, che producono e/o commerciano la zincobacitracina e/o le premiscelle che la contengono;

mangimifici: le ragioni sociali, di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), O.M. 7 maggio 2002, autorizzate ai sensi del d.lgs. 90/93 a produrre mangimi medicati, che producono alimenti per animali contenenti zincobacitracina;

allevamenti: gli allevamenti cunicoli, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), O.M. 7 maggio 2002, che intendono attivare la sperimentazione prevista ai sensi dell'ordinanza di cui trattasi, presso i quali è stata:

- diagnosticata, ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'Ordinanza 7 maggio 2002, l'enterocolite enzootica del coniglio;
- confermata ufficialmente, ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'Ordinanza 7 maggio 2002, l'enterocolite enzootica del coniglio;
- effettuata una valutazione preliminare della gestione igienico sanitaria e dei risultati ottenuti a seguito dell'applicazione d'eventuali misure correttive;

allevamenti registrati: gli allevamenti cunicoli che attivano la sperimentazione;

medico veterinario autorizzato: il medico veterinario, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), autorizzato all'impiego della zincobacitracina, responsabile della sperimentazione presso un determinato allevamento ai sensi del medesimo comma ed ai sensi della Circolare del Ministero della sanità, 25 settembre 1996, n. 14;

Regione: la Regione Lombardia, D.G. Sanità, U.O. Veterinaria, sita in Milano, via Pola 9/11;

AA.SS.LL.: i Servizi d'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche delle AA.SS.LL. della Regione Lombardia;

I.Z.S.: l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, sito in Brescia, via A. Bianchi, 9;

O.E.V.R.: Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale, sito in Brescia, via A. Bianchi, 9;

Art. 2 – Registrazione degli attori della sperimentazione

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), O.M. 7 maggio 2002, gli allevamenti che intendono attivare la sperimentazione sono registrati presso le AA.SS.LL.

A tal fine, i legali rappresentanti delle ragioni sociali degli allevamenti, presentano all'A.S.L. territorialmente competente il fac-simile mod. 1., allegato al presente protocollo, debitamente compilato in ogni sua parte.

La valutazione preliminare della gestione igienico sanitaria e dei risultati ottenuti a seguito della applicazione d'eventuali misure correttive è sottoscritta dal veterinario autorizzato.

L'A.S.L. rilascia apposito attestato di registrazione, fac-simile mod. 5, allegato al presente protocollo.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), O.M. 7 maggio 2002, i medici veterinari che intendono essere autorizzati alla sperimentazione con zincobacitracina sono registrati presso le AA.SS.LL.

A tal fine, presentano all'A.S.L., territorialmente competente per gli allevamenti di cui al precedente comma il fac-simile mod. 2, allegato al presente protocollo, debitamente compilato in ogni sua parte. Detti medici veterinari registrati s'intendono autorizzati all'impiego della zincobacitracina.

L'A.S.L. rilascia apposito attestato di registrazione, fac-simile mod. 5, allegato al presente protocollo.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), O.M. 7 maggio 2002, i mangimifici sono registrati presso le AA.SS.LL.

A tal fine, i legali rappresentanti di detti mangimifici presentano all'A.S.L. territorialmente competente per la sede produttiva, il fac-simile mod. 3, allegato al presente protocollo, debitamente compilato in ogni sua parte, corredato delle procedure individuate per il ritiro, alla fine della sperimentazione, dei quantitativi eventualmente non utilizzati.

L'A.S.L. rilascia apposito attestato di registrazione, fac-simile mod. 5, allegato al presente protocollo.

Art. 3 – Scheda tecnica

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), O.M. 7 maggio 2002, ogni allevamento registrato predispone, per ciascun ciclo di trattamento, una scheda tecnica d'impiego che riporta, almeno, i dati previsti nel fac-simile mod. 4 allegato al presente protocollo.

Il medico veterinario autorizzato redige e sottoscrive la summenzionata scheda tecnica d'impiego.

Detta scheda tecnica è conforme, a quanto previsto con Circolare 25 settembre 1996, n. 14, almeno relativamente a:

- Paragrafo 3), lettere A), B), C), D), F), H), I) e per quanto compatibile alle indicazioni contenute nell'allegato alla circolare medesima;
- Capitolo 2, paragrafo 2.7, lettere a), d);
- Capitolo 2, paragrafo 2.8;
- Capitolo 2, paragrafo 2.9.

Il legale rappresentante dell'allevamento registrato sottoscrive detta scheda tecnica.

Art. 4 – Adempimenti degli attori della sperimentazione

Il medico veterinario autorizzato:

- effettua una valutazione preliminare della gestione igienico sanitaria dell'allevamento e dei risultati ottenuti a seguito dell'applicazione d'eventuali misure correttive;
- al termine di ciascun ciclo di trattamento, redige la scheda tecnica d'impiego;
- ha la responsabilità:
 - della corretta gestione della profilassi sanitaria dell'allevamento;
 - di verificare l'ottemperanza in allevamento di quanto dichiarato in detta scheda tecnica;
- segnala ogni eventuale reazione avversa, ai sensi della Circolare del Ministero della sanità, prot. n. 600.9/24320/AG.76/1376, del 5 maggio 1995;
- segnala all'A.S.L. territorialmente competente ogni deroga e/o ogni violazione a quanto previsto nella scheda tecnica;
- prescrive i mangimi contenenti zincobacitracina ai sensi di quanto previsto con d.lgs. 90/93 e relativi dd.mm. applicativi.

Il legale rappresentante dell'allevamento registrato:

- è responsabile dell'applicazione di quanto previsto nella scheda tecnica;
- della conservazione agli atti presso l'allevamento, della scheda tecnica e di ogni altra documentazione inerente la sperimentazione, per almeno 5 anni dal termine di quest'ultima, ai sensi di quanto previsto con d.lgs. 336/99;
- effettua le registrazioni dei quantitativi di mangime somministrato ai sensi della Circolare del Ministero della sanità 29 settembre 2000, n. 14;
- al termine di ogni ciclo di trattamento, è responsabile della trasmissione in copia della scheda tecnica all'A.S.L. territorialmente competente;
- riporta sul mod. 4, artt. 31 e 32, d.P.R. 320/54, la seguen-

te dicitura «animali trattati con zincobacitracina ai sensi dell'O.M. 7 maggio 2002».

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), O.M. 7 maggio 2002:

- il mangimificio:
 - effettua i controlli previsti ai sensi dell'art. 8, d.m. 16 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - verifica il titolo di zincobacitracina di ogni partita di mangime fabbricato;
 - effettua le registrazioni inerenti i mangimi prodotti e la relativa etichettatura ai sensi del d.lgs. 90/93, successive modificazioni ed integrazioni e relativi dd.mm. applicativi;
 - individua le procedure per il ritiro, alla fine della sperimentazione, dei quantitativi eventualmente non utilizzati.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), g), h), l), O.M. 7 maggio 2002:

il fornitore che immette in commercio la zincobacitracina trasmette alla Regione ed all'I.Z.S.:

- le informazioni agli atti e le metodiche individuate per la determinazione:
 - della zincobacitracina nel mangime;
 - dei tempi ed i modi di somministrazione e delle dosi differenziate d'impiego;
 - del tempo di attesa per i soggetti trattati, a partire dalla fine del trattamento;
 - della persistenza del principio attivo nelle carni dei soggetti trattati;
 - della persistenza del principio attivo nelle deiezioni dei soggetti trattati;
 - della farmacoresistenza indotta;
- le procedure previste per il ritiro, alla fine della sperimentazione, dei quantitativi non utilizzati;

effettua inoltre:

- l'autocontrollo della zincobacitracina posta in commercio al fine di verificarne la corrispondenza delle caratteristiche con quelle previste all'art. 1, O.M. 7 maggio 2002;
- le registrazioni inerenti la zincobacitracina, e la relativa etichettatura, conformemente a quanto previsto ai sensi del d.lgs. 119/92, successive modificazioni ed integrazioni e relativi dd.mm. applicativi;
- la Regione:
 - coordina la sperimentazione sulla base del presente protocollo;
 - in prima istanza, ai fini della sperimentazione, acquisisce agli atti ed adotta le informazioni e le metodiche trasmesse dai fornitori;
 - in seguito, su eventuale proposta dell'I.Z.S., vi apporta ogni correttivo, con particolare riguardo a:
 - i tempi ed i modi di somministrazione e delle dosi differenziate d'impiego;
 - il tempo d'attesa per i soggetti trattati, a partire dalla fine del trattamento.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, O.M. 7 maggio 2002,

- l'O.E.V.R.:

- acquisisce agli atti le schede tecniche, di cui all'art. 3 del presente protocollo;
- ne trasmette i dati, relativi alle elaborazioni parziali, alla Regione ed all'I.Z.S.;
- al termine della sperimentazione, ne trasmette i dati, relativi all'elaborazione finale, alla Regione, all'I.Z.S.

- l'I.Z.S.:

- assicura la gestione tecnica della sperimentazione;
- acquisisce le informazioni e le metodiche trasmesse dai fornitori;
- acquisisce i dati trasmessi dall'O.E.V.R. relativi a:
 - le elaborazioni parziali;
 - l'elaborazione finale;
- propone ogni azione tecnica volta a monitorare e ad indagare:
 - i tempi ed i modi di somministrazione e delle dosi differenziate d'impiego;

- i tempi d'attesa per i soggetti trattati, a partire dalla fine del trattamento;
- la persistenza del principio attivo nelle carni dei soggetti trattati;
- la persistenza del principio attivo nelle deiezioni dei soggetti trattati;
- la farmacoresistenza indotta;

e sulla base delle opportune valutazioni propone alla Regione gli eventuali correttivi ritenuti opportuni;

- al termine della sperimentazione:

- predisporre di una sintetica relazione in merito all'attività svolta nell'ambito della sperimentazione;
- trasmettere i dati finali, corredati della suddetta relazione, al Ministero della salute ed alla Regione.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), O.M. 7 maggio 2002, le AA.SS.LL. esercitano le attività di farmacovigilanza e di farmacosorveglianza.

L'attività di farmacovigilanza è conforme a quanto previsto ai sensi di:

- Circolare del Ministero della sanità prot. n. 600.9.24320/Ag.76/1367, del 5 maggio 1995, «Sistemi di farmacovigilanza veterinaria»;
- d.lgs. 119/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Direttiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, Titolo VII farmacovigilanza;

L'attività di farmacosorveglianza è conforme a quanto previsto ai sensi di:

- Direttiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, Titolo VIII vigilanza e sanzioni.

Le AA.SS.LL. trasmettono all'O.E.V.R.:

- con cadenza mensile entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, gli elenchi e/o i relativi aggiornamenti, di:
 - allevamenti;
 - medici veterinari;
 - mangimifici;

registrati ai fini ed ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a), c), d) O.M. 7 maggio 2002;

- copia delle schede tecniche relative ad ogni ciclo di trattamento.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a), f), g), h), i), l), m), O.M. 7 maggio 2002, le AA.SS.LL.:

- presso i fornitori, tra l'altro, verificano:

- la regolare effettuazione dell'autocontrollo inerente la corrispondenza delle caratteristiche della zincobacitracina posta in commercio con quelle previste all'art. 1, O.M. 7 maggio 2002;
- la regolare etichettatura dei prodotti posti in commercio;
- la regolare effettuazione delle registrazioni previste;

- presso gli allevamenti, tra l'altro, verificano:

- la regolare compilazione della scheda tecnica relativa ad ogni ciclo di trattamento;
- il rispetto dei tempi ed i modi di somministrazione e le dosi differenziate d'impiego;
- il rispetto del tempo d'attesa per i soggetti trattati;
- la regolare effettuazione delle registrazioni previste;

- d'intesa con I.Z.S., effettuano ogni indagine necessaria e sufficiente a verificare:

- l'eventuale persistenza del principio attivo nelle carni dei soggetti trattati;
- l'eventuale persistenza del principio attivo nelle deiezioni dei soggetti trattati;

- il monitoraggio della farmaco resistenza indotta.

Art. 5 – Approvazione ministeriale e periodo di sperimentazione


Ai sensi dell'art. 2, comma 1, O.M. 7 maggio 2002, il presente protocollo, sottoposto all'approvazione ministeriale con nota R.L. D.G. Sanità prot. n. H1200242135 del 30 luglio 2002, è stato approvato dal Ministero della salute con nota prot. n. 600.XI/24320/AG5.3/4977 del 18 settembre 2002.

Pertanto ai sensi del medesimo comma la sperimentazione ivi prevista si conclude in data 18 settembre 2003.

Ogni registrazione, atto o documento è esibito alla competente autorità sanitaria, su richiesta della medesima.

Fac-simile mod. 1

(art. 2, comma 1, lettera a) O.M. 7 maggio 2002)



Spett. A.S.L. di
 Servizio Igiene degli allevamenti
 e delle produzioni zootecniche
 via/p.za

Oggetto: **Istanza di «registrazione» ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera a), O.M. 7 maggio 2002, «Piano controllato d'impiego sperimentale della zincobacitracina per l'enterocolite enzoootica del coniglio» e del relativo protocollo sperimentale della Regione Lombardia.**

Il sottoscritto
 nato a prov. il
 in qualità di legale rappresentante dell'allevamento:
 Ragione sociale codice fiscale partita IVA
 con sede legale e/o amministrativa sita in
 Indirizzo
 C.A.P. Località prov.
 Telefono Fax
 e sede produttiva sita in (indicare solo se diversa dalla sede legale e/o amministrativa)
 Indirizzo
 C.A.P. Località prov.
 Telefono Fax
 Codice identificativo allevamento assegnato dall'A.S.L.

CHIEDE

a codesta Spett. A.S.L., ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), O.M. 7 maggio 2002, di essere registrato quale allevamento presso il quale si attiva la sperimentazione.

A tal fine:

- allega, alla presente, la documentazione attestante:
 - la diagnosi di enterocolite enzoootica del coniglio presso l'allevamento di cui trattasi;
 - la conferma ufficiale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale;
- riporta a tergo la valutazione preliminare della gestione igienico sanitaria e dei risultati ottenuti a seguito della applicazione d'eventuali misure correttive sottoscritta dal veterinario autorizzato ai sensi dell'art. 2 comma 2, lettera c), O.M. 7 maggio 2002.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96, consente il trattamento dei propri dati personali compresi quelli sensibili di cui all'art. 22 della legge medesima.

Località lì,

In fede
 (firma legale rappresentante
 e timbro azienda)

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA GESTIONE IGIENICO SANITARIA

e dei risultati ottenuti a seguito dell'applicazione d'eventuali misure correttive effettuata ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), O.M. 7 maggio 2002 (prima della presente richiesta di utilizzo sperimentale della zincobacitracina)

1. CONSISTENZA ALLEVAMENTO

- Riproduttori n. capi
- Conigli età < 35 gg. n. capi
- Conigli età > 35 gg. n. capi
- Potenziale produttivo anno n. capi

2. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE IGIENICO SANITARIA DELL'ALLEVAMENTO

.....

3. EVENTUALI TRATTAMENTI DEGLI ANIMALI EFFETTUATI CON MEDICINALI VETERINARI

- 3a. denominazione del medicinale veterinario
- 3b. posologia
- 3c. tempi di sospensione
- 3d. esito del trattamento.....

4. EVENTUALI TRATTAMENTI DEGLI ANIMALI CON MANGIMI CONTENENTI PREMISCELE

- 4a. denominazione premiscela
- 4b. durata del trattamento.....
- 4c. eventuali tempi di sospensione
- 4d. esito del trattamento.....

5. EVENTUALI TRATTAMENTI DEGLI ANIMALI CON MANGIMI CONTENENTI PREMISCELE MEDICATE

- 5a. denominazione premiscela medicata
- 5b. durata del trattamento
- 5c. eventuali tempi di sospensione
- 5d. esito del trattamento

Località lì,

In fede
 (firma e timbro del medico veterinario autorizzato ai sensi dell'art. 2, c. 2, lettera c), O.M. 7 maggio 2002)

Fac-simile mod. 2

(art. 2, comma 1, lettera c) O.M. 7 maggio 2002)



Spett. A.S.L. di
 Servizio Igiene degli allevamenti
 e delle produzioni zootecniche
 via/p.za

Oggetto: **Istanza di «registrazione» ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera c), O.M. 7 maggio 2002, «Piano controllato d'impiego sperimentale della zincobacitracina per l'enterocolite enzoootica del coniglio» e del relativo protocollo sperimentale della Regione Lombardia.**

Il sottoscritto
 nato a prov. il
 in qualità di medico veterinario iscritto al n. dell'albo
 dei medici veterinari della provincia di
 autorizzato ai sensi dell'art. 2 comma 1, O.M. 7 maggio 2002,

CHIEDE

a codesta Spett. A.S.L. ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), O.M. 7 maggio 2002, di essere registrato quale medico veterinario autorizzato all'impiego sperimentale della zincobacitracina per l'enterocolite enzoootica del coniglio.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96, consente

il trattamento dei propri dati personali compresi quelli sensibili di cui all'art. 22 della legge medesima.

Località lì,

In fede
(Firma e timbro)

Fac-simile mod. 3

(art. 2, comma 1, lettera d) O.M. 7 maggio 2002)



Spett. A.S.L. di
Servizio Igiene degli allevamenti
e delle produzioni zootecniche
via/p.za

Oggetto: **Istanza di «registrazione» ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera d), O.M. 7 maggio 2002, «Piano controllato d'impiego sperimentale della zincobacitracina per l'enterocolite enzootica del coniglio» e del relativo protocollo sperimentale della Regione Lombardia.**

Il sottoscritto
nato a prov. il
in qualità di legale rappresentante del mangimificio:
Ragione sociale codice fiscale partita IVA
con sede legale e/o amministrativa sita in
Indirizzo
C.A.P. Località prov.
Telefono Fax
e sede produttiva sita in (indicare solo se diversa dalla sede legale e/o amministrativa)

Indirizzo
C.A.P. Località prov.
Telefono Fax
Codice identificativo, assegnato ai sensi del d.lgs. 123/99 IT

CHIEDE

a codesta Spett. A.S.L., ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), O.M. 7 maggio 2002, di essere registrato quale mangimificio presso il quale viene incorporata la zincobacitracina nel mangime.

A tal fine:

- dichiara di essere autorizzato ai sensi del d.lgs. 90/93 relativi dd.mm. applicativi;
- allega le procedure individuate per il ritiro alla fine della sperimentazione dei quantitativi eventualmente non utilizzati.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96, consente il trattamento dei propri dati personali compresi quelli sensibili di cui all'art. 22 della legge medesima.

Località lì,

In fede
(firma legale rappresentante
e timbro azienda)

Fac-simile mod. 4

(art. 2, comma 1, lettera b) O.M. 7 maggio 2002)

Spett. A.S.L. di
Servizio Igiene degli allevamenti
e delle produzioni zootecniche
via/p.za

SCHEMA TECNICO D'IMPIEGO SPERIMENTALE DELLA ZINCOBACITRACINA PER LA ENTEROCOLITE ENZOOTICA DEL CONIGLIO

(ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), O.M. 7 maggio 2002)

Il sottoscritto

nato a prov. il
in qualità di medico veterinario iscritto al n.
dell'albo dei medici veterinari della provincia di
autorizzato, ai sensi dell'art. 2 comma 1, O.M. 7 maggio 2002, responsabile della sperimentazione presso:

Ragione sociale codice fiscale partita IVA
con sede legale e/o amministrativa sita in

Indirizzo C.A.P. prov.

Località prov.

Telefono Fax

e sede produttiva sita in (indicare solo se diversa dalla sede legale e/o amministrativa)

Indirizzo C.A.P. prov.

Località prov.

Telefono Fax

Codice identificativo allevamento assegnato dall'A.S.L.

Avente la seguente consistenza:

- Riproduttori n. capi
- Conigli età < 35 gg. n. capi
- Conigli età > 35 gg. n. capi
- Potenziale produttivo anno n. capi

DICHIARA

1 di aver sottoposto una partita di n.
conigli non riproduttori, di età superiore ai 35 giorni, ad un ciclo di trattamento sperimentale con zincobacitracina ai sensi dell'O.M. 7 maggio 2002;

2 che per il trattamento di detta partita è stato utilizzato mangime contenente:

..... mg/Kg, ovvero di zincobacitracina;

3 che detto mangime è stato somministrato nella dose giornaliera di:

..... kg di mangime/Kg p.v. coniglio,

ovvero

..... kg di mangime/per coniglio;

4 che il trattamento di detta partita è stato effettuato nelle seguenti date:

SETTIMANA 1		SETTIMANA 2		SETTIMANA 3		SETTIMANA 4	
da	da	da	da
a	a	a	a
1	8	15	22
2	9	16	23
3	10	17	24
4	11	18	25
5	12	19	26
6	13	20	27
7	14	21	28

N.B. compilare «da..... A.....» in caso di settimana completa; compilare i singoli giorni in caso di settimana incompleta

5 che detta partita di conigli è stata inviata al macello in data

6 che sul mod. 4 artt. 31 e 32 d.P.R. 320/54, di scorta agli animali durante il trasporto, è stata annotata la dicitura «animali trattati con zincobacitracina ai sensi dell'O.M. 7 maggio 2002»

7 che complessivamente sono morti n. capi della partita e che la destinazione delle relative carcasse è stata conforme a quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

8 che la partita di soggetti trattati ha manifestato quindi una mortalità media:

8.1 pari al% prima del trattamento con zincobacitracina;

8.2 pari al% dopo il trattamento con zincobacitracina;

9 che durante il trattamento con zincobacitracina la partita di cui trattasi:

9.1 NON è stata sottoposta contestualmente ad altri trattamenti;

9.2 è stata sottoposta contestualmente ai seguenti trattamenti:

DENOMINAZIONE medicinale veterinario / premiscela medicata	POSOLOGIA	Trattamento (gg)	Tempo d'attesa (gg)

che durante detto trattamento contestuale (compilare solo se si è risposto al punto 9.2)

- 9.3 NON è stata osservata alcuna sintomatologia riferibile ad interazione tra la zincobacitracina e detti trattamenti
- 9.4 è stata osservata la seguente sintomatologia che si sospetta riferibile ad interazione tra la zincobacitracina e detti trattamenti:

.....
.....

che durante il trattamento con zincobacitracina la partita di cui trattasi:

- 10.1 NON ha manifestato reazioni avverse riferibili detto trattamento;
- 10.2 ha manifestato reazioni avverse, che si sospetta siano riferibili a detto trattamento, in merito alle quali sono state attivate le procedure previste ai sensi della Circolare del Ministero della sanità prot. n. 600.9/24320/AG.76/1367, del 5 maggio 1995.

I sottoscritti, ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96, consento il trattamento dei propri dati personali compresi quelli sensibili di cui all'art. 22 della legge medesima.

Località lì


In fede
(firma e timbro del medico veterinario autorizzato ai sensi dell'art. 2, c. 2, lettera c), O.M. 7 maggio 2002)

Località lì,

In fede
(firma legale rappresentante e timbro azienda)

•
Fac-simile mod. 5
(O.M. 7 maggio 2002)

A.S.L. della provincia di



«Registrazione» ai sensi dell'O.M. 7 maggio 2002, «Piano controllato d'impiego sperimentale della zincobacitracina per l'enterocolite enzoitica del coniglio» e del relativo protocollo sperimentale della Regione Lombardia.

Vista l'istanza del Sig./Dr. nato a prov. il prot. arrivo n. del in qualità di*: medico veterinario
Iscritto al n. dell'Albo dei medici veterinari della provincia di in qualità di*:

- legale rappresentante dell'allevamento
- legale rappresentante del mangimificio

Ragione sociale codice fiscale partita IVA con sede legale e/o amministrativa sita in Indirizzo C.A.P. Località prov. Telefono Fax e sede produttiva sita in (indicare solo se diversa dalla sede legale e/o amministrativa) C.A.P. Località prov. Telefono Fax Codice identificativo allevamento assegnato dall'A.S.L. Codice identificativo del mangimificio assegnato ai sensi del d.lgs. 123/99 IT

ATTESTA

- l'accoglimento di detta istanza;
 - la relativa registrazione;
- ai fini ed ai sensi dell'O.M. 7 maggio 2002, «Piano controllato d'impiego sperimentale della zincobacitracina per la enterocolite enzoitica del coniglio» e del relativo protocollo sperimentale della regione Lombardia.

Località lì,

(firma del funzionario e timbro dell'A.S.L.)

[BUR20020148] [3.2.0]

D.D.U.O. 17 OTTOBRE 2002 - N. 19315
Direzione Generale Sanità - Approvazione delle linee guida per la programmazione degli interventi in materia di vigilanza veterinaria permanente e di controllo ufficiale dei prodotti alimentari di origine animale

IL DIRIGENTE
DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA VETERINARIA

Visto il d.P.R. 14 luglio 1995 «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome sui criteri uniformi per l'elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e bevande» che dispone, tra l'altro che le regioni formulino appositi programmi per definire la natura e la frequenza dei controlli, nonché appositi indirizzi per definire la natura e la frequenza dei controlli;

Visto il d.lgs. 3 marzo 1993, n. 123 «Attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari»;

Visto il d.lgs. 26 maggio 1997, n. 155 «Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari»;

Visto il d.lgs. 26 maggio 1997, n. 156 «Attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari»;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1998 «Modificazioni alle appendici 2 e 3 del d.P.R. del 14 luglio 1995 contenente l'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome sui criteri uniformi per l'elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e bevande»;

Considerato il Regolamento n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Viste le normative specifiche che regolano la produzione di alimenti di origine animale:

- d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 537
- d.lgs. 18 aprile 1994, n. 286
- d.P.R. 3 agosto 1998, n. 309
- d.P.R. 30 dicembre 1992, n. 559
- d.P.R. 17 ottobre 1996, n. 607
- d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495
- d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 531
- d.lgs. 4 febbraio 1993, n. 65
- d.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54

Visto il decreto della Direzione Generale Sanità 3 novembre 2000 n. 27169 «Linee guida per il controllo nelle attività soggette a vigilanza veterinaria permanente» che fissa i criteri

per la programmazione del controllo degli stabilimenti soggetti a vigilanza veterinaria permanente;

Visto che il PRS della VII legislatura stabilisce al punto 7.4.1. come obiettivo specifico la tutela della salute attraverso la sicurezza alimentare e nutrizionale, che prevede, tra i risultati attesi, la programmazione e l'attuazione da parte delle ASL di piani di attività in linea con le indicazioni regionali;

Viste le indicazioni e le osservazioni scaturite dal gruppo di lavoro appositamente costituito con decreto del Direttore Generale Sanità n. 6340 dell'8 aprile 2002 «Costituzione di un gruppo di lavoro per l'elaborazione di un documento di programmazione degli interventi in materia di vigilanza veterinaria permanente e di controllo ufficiale dei prodotti alimentari di origine animale»;

Considerata l'opportunità di emanare un unico provvedimento di programmazione e coordinamento relativamente ai settori «controllo ufficiale dei prodotti alimentari» e «vigilanza veterinaria permanente» come sopra specificato, indirizzata ai competenti Servizi Veterinari delle ASL lombarde;

Ritenuto quindi opportuno approvare il documento «Linee guida per la programmazione degli interventi in materia di vigilanza veterinaria permanente e di controllo ufficiale dei prodotti alimentari di origine animale» allegato al presente atto;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Sanità;

Visti gli artt. 3 e 18 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni che individuano le competenze e i poteri dei dirigenti;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7622 del 27 dicembre 2001 «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta regionale» (IV provvedimento 2001);

Visto il decreto del Direttore Generale della Sanità n. 18800 del 27 luglio 2000 «Delega di firma di atti di competenza del Direttore Generale Sanità ai Dirigenti delle Unità Organizzative nonché ai Dirigenti delle Strutture Edilizia Sanitaria, Coordinamento Progetti Innovativi e Attività esterne, Comunicazione ed Educazione Sanitaria» integrato dal d.d.g. n. 872 del 15 gennaio 2001.

Decreta

1. di approvare l'allegato documento «Linee guida per la programmazione degli interventi in materia di vigilanza veterinaria permanente e di controllo ufficiale dei prodotti alimentari di origine animale» quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Sanità.

Cesare Bonacina

●

**LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE
DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI VIGILANZA
VETERINARIA PERMANENTE E DI CONTROLLO
UFFICIALE DEI PRODOTTI ALIMENTARI
DI ORIGINE ANIMALE**

1. Premessa

Il documento indica i criteri che ogni Azienda Sanitaria Locale dovrà adottare per elaborare il proprio programma annuale per il controllo dei prodotti alimentari di origine animale al fine di garantire la circolazione di alimenti sicuri e un elevato livello di tutela della salute umana.

Anche in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento CE n. 178/2002 (che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare) dovrà essere adottata una metodologia sistematica che consenta di attuare interventi efficaci, proporzionati (alla rilevanza dei problemi igienico sanitari e alle risorse disponibili) e mirati.

A tal fine si propone di programmare l'attività di controllo partendo dalla attribuzione del «livello di rischio» connesso con le diverse industrie alimentari come di seguito specificato.

Inoltre ogni ASL dovrà garantire l'adozione di procedure uniformi nell'ambito del territorio di competenza in conformità con le indicazioni fornite dalla D.G. Sanità attraverso Linee guida o altri atti di coordinamento.

Per una corretta azione di indirizzo e coordinamento regionale e a sostegno della programmazione locale si evidenzia l'importanza di disporre di informazioni complete e aggiornate. È indispensabile quindi costruire un sistema efficace per la raccolta e l'elaborazione di tutti i dati relativi agli esiti delle attività ispettive e delle indagini analitiche relative nonché disporre di un sistema per la gestione dei dati anagrafici delle industrie alimentari eventualmente integrati da alcuni dati «produttivi» utili per definire in maniera uniforme il livello di rischio di ciascuna attività.

A completamento del ciclo di programmazione si deve prevedere la messa in atto di un sistema di verifica dell'attuazione di quanto programmato e di valutazione complessiva, che prenda in esame gli aspetti quantitativi e qualitativi, della attività svolta.

2. Definizioni

Controllo ufficiale dei prodotti alimentari: controllo effettuato ai sensi del d.P.R. 14 luglio 1995 conformemente alle indicazioni di cui al d.lgs. 123/93.

Vigilanza veterinaria permanente: controlli veterinari sugli stabilimenti di produzione, trasformazione e deposito degli alimenti di origine animale effettuati ai sensi di normative specifiche (c.d. normative verticali).

L'insieme delle attività sopra specificate verrà di seguito denominate **controllo**.

Campione ufficiale: campione prelevato conformemente alle procedure previste dalle normative in vigore: in generale ai sensi delle norme quadro di riferimento (legge 283/62, d.m. 16 dicembre 1993, art. 223 del d.lgs. 271/89); per particolari matrici e determinazioni analitiche campione prelevato ai sensi delle relative norme specifiche di settore. Nel settore della vigilanza veterinaria permanente, in applicazione delle normative c.d. verticali, si considerano campioni ufficiali anche quei campioni prelevati seguendo procedure previste dalle normative stesse anche se differenti da quelle indicate dalle normative sopra richiamate, in quanto, anche senza la garanzia del diritto della difesa, a seguito di non conformità vi è l'obbligo di adottare provvedimenti ufficiali (riduzione o sospensione dell'attività produttiva, sequestro e distruzione di prodotti ecc.)

3. Riferimenti normativi

I criteri generali per la programmazione del controllo ufficiale dei prodotti alimentari sono conformi alle seguenti **normative nazionali**:

- d.lgs. 3 marzo 1993, n. 123 «Attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari»;
- d.P.R. 14 luglio 1995 «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome sui criteri uniformi per l'elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e bevande»;
- d.lgs. 26 maggio 1997, n. 155 «Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari»;
- d.lgs. 26 maggio 1997, n. 156 «Attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari»;
- circolare 7 agosto 1998, n. 11 «Applicazione del d.lgs. 26 maggio 1997, n. 155, riguardante l'igiene dei prodotti alimentari»;
- decreto ministeriale 8 ottobre 1998 «Modificazioni alle appendici 2 e 3 del d.P.R. del 14 luglio 1995 contenente l'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome sui criteri uniformi per l'elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e bevande».

Normative specifiche:

- d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 537;
- d.lgs. 18 aprile 1994, n. 286;
- d.P.R. 3 agosto 1998, n. 309;
- d.P.R. 30 dicembre 1992, n. 559;
- d.P.R. 17 ottobre 1996, n. 607;
- d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495;
- d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 531;
- d.lgs. 4 febbraio 1993, n. 65;
- d.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54.

Altre indicazioni derivano dalla emanazione di **indirizzi regionali**:

- circolare n. 38/SAN del 30 giugno 1998 «d.lgs. 26 maggio 1997, n. 155. Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari. Indicazioni attuative»;
- decreto del direttore generale alla sanità 23 dicembre 1999 n. 52259 «Circolare attuativa per la gestione del sistema di allerta regionale in campo alimentare ai sensi del d.lgs. 123/93»;
- deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2000 n. 6/49632 «Individuazione delle industrie alimentari per le quali è possibile accedere a semplificazioni delle procedure di autocontrollo di cui al d.lgs. 26 maggio 1997, n. 155»;
- deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 2000 n. 27169 «Linee guida per il controllo nelle attività soggette a vigilanza veterinaria permanente»;
- «Linee guida per la valutazione delle procedure di autocontrollo negli stabilimenti autorizzati all'esportazione di carne e di prodotti a base di carne verso gli Stati Uniti d'America» trasmesse con nota dell'11 luglio 2002 prot. 40240;
- decreto del dirigente unità organizzativa 31 luglio 2002 n. 14572 «Linee guida per la trasformazione degli alimenti di origine animale nelle aziende agricole».

4. Autorità competenti

Alla Unità Organizzativa Veterinaria della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia spettano: la definizione dei criteri di programmazione, il coordinamento degli interventi attuati dai competenti Servizi delle A.S.L. e il controllo sulla attività complessivamente svolta.

La programmazione locale e l'attuazione sul territorio del programma stesso sono di competenza delle 15 Aziende Sanitarie Locali della Lombardia.

Nell'ambito dei Dipartimenti di Prevenzione le competenze relative all'igiene degli alimenti di origine animale sono attribuite ai seguenti Servizi:

- «Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati» (c.d. «igiene degli alimenti di origine animale»);
- «Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche».

I Servizi si avvalgono della collaborazione dell'Istituto Zootecnico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna (IZSLER) e delle sue Sezioni provinciali, nonché di laboratori di sanità pubblica.

5. Finalità

- Assicurare la corretta operatività del sistema di controllo dei prodotti alimentari a garanzia della sicurezza alimentare.
- Garantire un appropriato utilizzo delle risorse umane e strumentali.

6. Programmazione

Le ASL devono elaborare un proprio programma di attività sulla base dei criteri espressi dal presente provvedimento e seguendo le seguenti fasi di programmazione.

FASI DI PROGRAMMAZIONE

Definizione degli obiettivi del programma annuale

Oltre alla finalità generale di garantire la sicurezza alimentare, modulando gli interventi in base al livello di rischio attribuito e quindi facendo un uso appropriato delle risorse destinate al controllo, ogni Servizio può prevedere l'attuazione di piani volti alla soluzione di specifiche problematiche territoriali. In tal caso andranno definiti gli obiettivi specifici che si vogliono raggiungere indicando la modalità di misura degli stessi.

Ricognizione delle risorse umane e strumentali

Andranno quantificate le risorse umane e strumentali disponibili necessarie all'espletamento delle attività di controllo. Ogni responsabile di Servizio dovrà in via preliminare valutare l'entità delle ore lavoro del personale assegnato da impegnare per lo svolgimento della attività di controllo (dei dirigenti veterinari, dei tecnici della prevenzione, ed eventualmente del personale amministrativo).

Aggiornamento della anagrafe delle attività soggette a controllo

L'anagrafe delle attività soggette a controllo andrà costantemente aggiornata:

- per il settore delle attività soggette a vigilanza veterinaria permanente sulla base dei nuovi riconoscimenti, delle sospensioni o delle revoche eventualmente disposte,
- per il settore delle attività soggette a controllo ufficiale dei prodotti alimentari sulla base della classificazione riportata sul MOD. A previsto dal decreto ministeriale 8 ottobre 1998 come integrato dalle indicazioni della U.O. Veterinaria della D.G. Sanità della Regione Lombardia.

Attività soggette a vigilanza veterinaria permanente	Attività soggette a controllo ufficiale dei prodotti alimentari
<ul style="list-style-type: none"> • stabilimenti per la lavorazione dei prodotti a base di carne (d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 537) • macelli, laboratori di sezionamento e deposito di frigoriferi di carne fresche (d.lgs. 18 aprile 1994, n. 286) • stabilimenti di produzione e di preparazione di carne e carni macinate (d.P.R. 3 agosto 1998, n. 309) • macelli, laboratori di sezionamento e depositi frigoriferi di carni di coniglio e di selvaggina allevata (d.P.R. 30 dicembre 1992, n. 559) • centri di lavorazione di carni di selvaggina uccisa a caccia (d.P.R. 17 ottobre 1996, n. 607) • macelli, laboratori di sezionamento e depositi frigoriferi di carni di volatili da cortile (d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495) • stabilimenti, mercati ittici, impianti collettivi per aste e navi officina dei prodotti della pesca (d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 531) • stabilimenti di ovoprodotti (d.lgs. 4 febbraio 1993, n. 65) • stabilimenti di produzione di latte e prodotti a base di latte (d.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54) 	<p>PRODUTTORI PRIMARI (cod. 01)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Macelli avicoli e cunicoli ex art. 4 d.P.R. 495/97 e art. 4 d.P.R. 559/92 - Macelli a capacità limitata <p>PRODUTTORI E CONFEZIONATORI (cod. 02)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laboratori di sezionamento a capacità limitata - Laboratori di smielatura e confezionamento di miele e derivati - Centri di imballaggio uova - Impianti di surgelazione di prodotti di origine animale <p>DISTRIBUZIONE INGROSSO (cod. 03)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attività di commercio all'ingrosso - Depositi, compresi i magazzini frigoriferi per i quali non è previsto il riconoscimento (carni, prodotti della pesca e prodotti a base di latte confezionati) compresi quelli degli ambulanti <p>DISTRIBUZIONE AL DETTAGLIO (cod. 04)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esercizi di vicinato <ul style="list-style-type: none"> - Macellerie - Pescherie - Altri esercizi che vendono prodotti alimentari di origine animale • Medie strutture <ul style="list-style-type: none"> - ex Superette - ex Supermercati • Grandi strutture <ul style="list-style-type: none"> - ex Ipermercati <p>TRASPORTO soggetto ad autorizzazione sanitaria (cod. 06)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attività di trasporto con autorizzazione sanitaria di competenza <p>RISTORAZIONE PUBBLICA (cod. 07)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ristoranti, Trattorie, Pizzerie (ecc.) - Aziende agrituristiche con somministrazione pasti - Feste popolari <p>RISTORAZIONE COLLETTIVA (cod. 08)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mense scolastiche - Mense ospedaliere, di case di cura e di riposo - Mense di altre comunità - Mense aziendali - Centri cottura e attività di catering

Attività soggette a vigilanza veterinaria permanente	Attività soggette a controllo ufficiale dei prodotti alimentari
	PRODUTTORI E CONFEZIONATORI CHE VENDONO PREVALENTEMENTE AL DETTAGLIO (cod. 09) – Laboratori che fabbricano prodotti a base di latte per la vendita diretta al consumatore (gelaterie, caseifici) – Gastronomie, rosticcerie, (ecc.) – Spacci agricoli autorizzati ex art. 2, legge 283/62 – Laboratori produzione miele COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (cod. 10) – Posteggi concessi

Attribuzione dei livelli di rischio alle attività soggette a vigilanza veterinaria permanente

La prima attribuzione dei livelli di rischio delle attività soggette a vigilanza veterinaria permanente è stata completata nel 2001 sulla base delle indicazioni fornite dalle «Linee guida per il controllo delle attività soggette a vigilanza veterinaria permanente». Tale classificazione può essere modificata in qualsiasi momento: nel programma annuale di attività saranno riportati i dati aggiornati.

Attribuzione dei livelli di rischio alle attività soggette a controllo ufficiale dei prodotti alimentari

In analogia con quanto attuato per le attività soggette a vigilanza veterinaria permanente anche per le attività soggette a controllo ufficiale dei prodotti alimentari dovrà essere attribuito un livello di rischio. In caso in cui non sia possibile effettuare tale attribuzione alle singole attività si dovranno valutare le categorie sopra indicate che dettano la classificazione del MOD. A.

ESEMPIO: per la voce *DISTRIBUZIONE AL DETTAGLIO* (cod. 04) le categorie cui attribuire il livello di rischio sono:

- Macellerie
- Pescherie
- Altri esercizi che vendono prodotti alimentari di origine animale
- ex Superette
- ex Supermercati
- ex Ipermercati.

Ogni Servizio di Igiene degli alimenti di origine animale valuterà, in base alla situazione locale, se applicare tale procedura anche per le attività di RISTORAZIONE PUBBLICA (cod. 07) e RISTORAZIONE COLLETTIVA (cod. 08) per le quali non c'è competenza esclusiva.

Pertanto si dovrà procedere ad attribuire un livello di rischio utilizzando una scala da 1 (alto livello di rischio) a 4 (basso livello di rischio) al fine di stabilire successivamente la frequenza delle ispezioni.

Per tale attribuzione è necessario prendere in considerazione diversi parametri riferiti alla media delle attività appartenenti a una determinata categoria quali:

- Dati storici (frequenza dei casi di irregolarità riscontrati a seguito di ispezione e campionamento)
- Caratteristiche delle attività (caratteristiche e numero di attività svolte, numero di addetti, competenza posseduta dagli addetti, quantitativi prodotti, dimensione del mercato servito)
- Tipologia dei prodotti (modalità di consumo, grado di deperibilità, modalità di conservazione)

Tale attribuzione è soggetta a revisione e modifica: nei programmi annuali di attività saranno riportati i dati aggiornati.

Determinazione dei tempi

Un ulteriore elemento di conoscenza indispensabile ai fini della programmazione è la stima dei tempi medi necessari per svolgere i controlli.

I recenti sviluppi delle normative in campo della sicurezza alimentare hanno significativamente modificato le procedure e i compiti assegnati agli organi di controllo rendendoli spesso più gravosi e richiedendo tempi più lunghi per l'espletamento delle attività ispettive, per questo si rende necessario procedere a una nuova determinazione dei tempi necessari per adempiere in modo adeguato alle nuove disposizioni.

La stima deve basarsi sui dati rilevati dai Servizi relativamente ai tempi effettivamente impiegati al fine di calcolare un tempo medio che tenga conto di diversi parametri quali la tipologia delle attività soggette a controllo (dimensioni, complessità produttiva.....), la tipologia dell'ispezione (adempimenti specifici) i tempi di trasferimento, i tempi necessari per la documentazione ecc.

I tempi così determinati andranno periodicamente verificati in corso d'opera.

Organizzazione del piano dei controlli

Per stabilire la frequenza dei controlli andranno messi in relazione:

- le risorse umane disponibili (ore lavoro);
- il numero di attività soggette a controllo;
- i relativi livelli di rischio attribuiti alle singole attività o alle categorie di attività;
- i tempi medi necessari per svolgere l'attività prevista.

A più alto livello di rischio deve corrispondere una maggiore frequenza ispettiva e completezza del controllo. Per le singole attività soggette a vigilanza veterinaria permanente deve esserci corrispondenza tra il livello di rischio assegnato e la frequenza ispettiva almeno nell'ambito delle attività soggette a una medesima normativa specifica.

Se nell'ambito della stessa normativa ricadono attività con caratteristiche molto diverse tra loro possono eventualmente essere utilizzate delle sotto categorie per facilitare la corrispondenza tra il livello di rischio assegnato e la frequenza ispettiva.

Per le attività soggette a controllo ufficiale dei prodotti alimentari, dovrà comunque essere garantita la frequenza minima prevista dal d.P.R. 14 luglio 1995, si precisa che gli «esercizi stagionali e ambulanti» vanno assimilati alla «vendita al dettaglio» pertanto andrà garantito almeno un sopralluogo all'anno presso i singoli «posteggi».

Per le attività di ristorazione collettiva e pubblica le frequenze e le modalità di controllo saranno concordate con i Servizi Igiene degli Alimenti e Nutrizione.

Dovranno quindi essere stabiliti:

- le **modalità** dei controlli in modo coerente con quanto previsto dal d.lgs. 123/93, dalle normative verticali e dalle linee guida regionali; in particolare i Servizi dovranno indicare nel programma stesso secondo quali procedure verranno condotte le attività di controllo;
- le **frequenze** dei controlli per ciascuna attività o classe di attività come sopra specificato;
- i **compiti** assegnati ai singoli operatori (veterinari e tecnici).

I campionamenti vengono effettuati, di norma, a seguito di ispezione e pertanto non è possibile stabilirne a priori il numero, tuttavia per garantire una migliore operatività dell'IZSLER è opportuno che ogni ASL si accordi con la sezione provinciale di riferimento per stimare il numero massimo di analisi da condursi nel corso dell'anno.

Predisposizione del sistema di monitoraggio e verifica

Il programma dovrà indicare con quali strumenti e secondo quali procedure verrà informato il personale sulla attuazione del programma stesso, nonché le modalità di aggiornamento del personale per quanto afferente alla materia.

Andranno quindi stabilite le modalità con cui si prevede di monitorare l'andamento della attività programmata definendo:

- gli indicatori da utilizzare;
- le modalità di verifica.

Per poter correttamente monitorare l'attività e quindi disporre delle informazioni utili per porre eventuali modifiche e comunque per le programmazioni successive è indispensabile che le attività di controllo siano documentate.

Attivazione di un sistema di audit interno

Andranno indicate le azioni che si intende intraprendere al fine di avviare un sistema di audit interno.

A tal fine si ritiene utile che i Servizi progettino una attività di supervisione per valutare l'omogeneità della applicazione delle procedure anche attraverso la attivazione di gruppi di auditing costituiti da personale qualificato che abbia già maturato una esperienza relativamente ai sistemi di supervisione o sia stato formato allo scopo.

7. Procedure di approvazione

Ogni anno i competenti Servizi Veterinari della ASL dovranno predisporre il programma di controllo dei prodotti alimentari di origine animale, tale programma andrà quindi presentato al Dipartimento di Prevenzione.

Il programma deve essere approvato, con formale deliberazione, dal Direttore Generale della ASL e dallo stesso trasmesso **entro il 15 febbraio di ogni anno** alla U.O. Veterinaria della scrivente Direzione.

8. Criteri di valutazione dei programmi

I programmi saranno valutati dalla U.O. Veterinaria della D.G. Sanità utilizzando i seguenti indicatori:

1. Rispetto dei tempi stabiliti per l'approvazione del programma con deliberazione.
2. Completezza dell'anagrafe delle strutture soggette a controllo.
3. Quantificazione delle risorse umane e strumentali disponibili.
4. Indicazione dei tempi necessari all'espletamento delle attività.
5. Completa attribuzione dei livelli di rischio alle attività produttive.
6. Coerenza tra i livelli di rischio attribuiti e frequenze ispettive.
7. Giustificazione di eventuali obiettivi aggiuntivi.
8. Indicazione delle modalità di misura di eventuali ulteriori obiettivi previsti.
9. Previsione del sistema di monitoraggio sulla attuazione del programma.

9. Consuntivo

I dati relativi all'attività svolta andranno trasmessi alla D.G. Sanità, U.O. Veterinaria, **entro il 15 febbraio di ogni anno** secondo le seguenti procedure.

In attesa della predisposizione di una nuova procedura informatica per la raccolta dei dati a cura dall'OEVR, i Servizi Veterinari delle ASL trasmetteranno, debitamente compilati:

- il MOD. A di cui al d.m. 8 ottobre 1998 pubblicato sul Suppl. Ord. alla G.U. n. 249 del 24 ottobre 1998 come integrato dalle indicazioni della U.O. Veterinaria della D.G. Sanità.
- il MOD. A/VVP di cui alla nota del 5 dicembre 2000 prot. 66889.
- la tabella 1/STAB e la tabella 2/ASL, su floppy disk, con i dati sui controlli veterinari nel settore delle carni fresche di cui alla nota del 16 novembre 2000 prot. 63391 relativa alla Circolare n. 1 del Ministero della Sanità del 8 febbraio 1999.
- il MODELLO A con i dati relativi al riscontro di agenti di zoonosi negli alimenti di origine animale di cui alla nota del 2 febbraio 2000 prot. 6166 «d.P.R. 30 novembre 1998 n. 497».
- la TABELLA 1 e la TABELLA 2 con i dati relativi i controlli veterinari nelle aziende di produzione e sul latte crudo in applicazione del d.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54 di cui all'allegato del d.d.g. n. 2668 del 7 febbraio 2000.

L'Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia Romagna trasmetterà, debitamente compilato:

- il MOD. B di cui al d.m. 8 ottobre 1998 pubblicato sul Suppl. Ord. alla G.U. n. 249 del 24 ottobre 1998.

Tutti i dati trasmessi devono essere verificabili attraverso l'esame dei documenti in possesso dei Servizi.

Si chiede inoltre che il consuntivo annuale sia accompagnato da una **relazione** che riporti almeno:

- la valutazione sulla attività svolta;
- il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati dal programma di attività deliberato;
- le ragioni di eventuali scostamenti rispetto a quanto programmato; al proposito si fa presente che l'impegno profuso per fare fronte a eventuali emergenze alimentari dovrà essere quantificato in sede consuntiva.

10. Criteri di valutazione della attività svolta

L'attività di controllo svolta dai servizi verrà valutata dalla U.O. Veterinaria attraverso il confronto tra quanto programmato e i dati consuntivi trasmessi tenuto conto anche della relazione di accompagnamento.

Inoltre la U.O. Veterinaria regionale valuterà l'opportunità di effettuare degli audit presso i Servizi interessati.

11. Sviluppi

Il presente documento stabilisce i criteri di base per la programmazione annuale di ogni ASL. Questa U.O. si riserva, per gli anni futuri, di emanare integrazioni e aggiornamenti che dovessero rendersi necessari.

[BUR20020149]

[3.1.0]

D.D.U.O. 21 OTTOBRE 2002 - N. 19654

Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale - Classificazione delle II.PP.A.B. a carattere regionale ed infra-regionale operanti nel settore dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari nell'ambito territoriale della Regione Lombardia in applicazione dell'art. 4 - comma 42 - della l.r. 1/2000

IL DIRIGENTE DELL'U.O. AFFARI ISTITUZIONALI
FAMIGLIA E TERZO SETTORE

Visto il d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 9 che ha trasferito alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica ivi comprese le funzioni concernenti le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Visto il d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 che ha trasferito alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative ancora esercitate dagli organi periferici e centrali dello Stato dopo l'entrata in vigore dei dd.PP.RR. 14 gennaio 1972 n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6 e 15 gennaio 1972 n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11;

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59 con la quale il governo è stato delegato ad emanare i provvedimenti legislativi finalizzati al riordino della Pubblica Amministrazione con particolare riferimento al conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti Locali;

Visto il successivo d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 che ha individuato le funzioni ed i compiti amministrativi da conferire alle Regioni ed agli Enti Locali in applicazione della legge 59/1997;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 che, ridefinendo le competenze degli Enti Locali della Regione Lombardia in applicazione del d.lgs. 112/1998, ha previsto l'adozione di criteri di classificazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza;

Vista la legge 8 novembre 2000 n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi o servizi sociali» ed in particolare l'art. 10 contenente i criteri cui attenersi per l'emanazione della disciplina di riordino delle II.PP.A.B.;

Vista la d.g.r. 7/4092 del 30 marzo 2001 avente per oggetto «Determinazione dei criteri di classificazione delle II.PP.A.B. a carattere regionale ed infra-regionale aventi sede legale ed operanti nell'ambito territoriale della Regione Lombardia in applicazione dell'art. 4 - comma 42 - della l.r. 5 gennaio 2000 n. 1» con la quale, esperito il necessario parere della Commissione Consiliare III, sono stati individuati i criteri e lo schema di punteggi con i quali procedere alla classificazione delle II.PP.A.B. lombarde;

Vista la nota della Direzione Generale proponente n. G1.2002.5447 del 26 marzo 2002 con la quale è stata trasmessa, ai Presidenti delle II.PP.A.B. lombarde, la scheda predisposta per il rilevamento degli elementi di conoscenza occorrenti per l'attribuzione dei punteggi necessari a determinare l'appartenenza di ogni singola I.P.A.B. alle classi ed alle categorie indicate nella sopra richiamata d.g.r. 7/4092 del 30 marzo 2001;

Preso atto che sono state acquisite le schede relative alle II.PP.A.B. di competenza della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale per le quali non sono state al momento presentate istanze finalizzate a conseguire la depubblicizzazione, l'estinzione o la fusione di istituzioni pubbliche censite dagli Uffici della Direzione Generale medesima;

Dato atto che la classificazione delle II.PP.A.B. lombarde attualmente esistenti, quale prevista dall'art. 4 - comma 42 - della l.r. 1/2000, non si pone in contrasto con l'art. 10 della legge 8 novembre 2000 n. 328 il quale prevede l'obbligo di procedere alla riforma della disciplina relativa alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza;

Dato atto altresì della possibilità di poter procedere comunque, su istanza degli interessati, all'eventuale variazione della

classe oppure della categoria di appartenenza delle singole istituzioni nel caso in cui siano variati gli elementi di conoscenza costituenti il sistema di classificazione delle istituzioni medesime;

Ritenuto pertanto dover procedere all'adozione del presente provvedimento in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4 - comma 42 - della l.r. 1/2000;

Vista la d.g.r. 27 dicembre 2001 n. 7622 con la quale è stato determinato l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale disponendo contestualmente il conferimento degli incarichi dirigenziali e l'attribuzione delle relative competenze;

Decreta

1. di approvare l'allegato A, costituente parte integrante della presente deliberazione, contenente la classificazione delle II.PP.A.B. lombarde secondo le classi e le categorie individuate dalla deliberazione regionale precedentemente indicata in premessa;

2. di disporre la comunicazione del presente atto alle Aziende Sanitarie Locali e al comune di Milano quali organi di vigilanza sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza aventi sede legale ed operanti nell'ambito territoriale della Regione Lombardia nonché la pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

3. di dare atto che alla conclusione del processo di riforma delle Istituzioni Pubbliche, in ottemperanza del dispositivo di cui all'art. 10 della legge 8 novembre 2000 n. 328 come richiamata dal Piano Socio-Sanitario Regionale, sarà comunque necessario verificare la coerenza del presente provvedimento con le risultanze delle operazioni di riordino amministrativo previste dalle norme sopra richiamate.

Marina Gerini

_____ • _____

ALLEGATO A

CLASSIFICAZIONE DELLE II.PP.A.B.

ENTE	LOCALITÀ	PUNTEGGIO	CLASSE	CATEGORIA
PROVINCIA: MILANO				
Fondazione Ferrario	Vanzago	21	1	
Fondazione Ricovero Martinelli	Cinisello Balsamo	20	1	
O.P. Istituto Ger. P. Redaelli (a. IPAB Ex ECA MI)	Milano	23	1	
O.P. Ist. Ger. C.Golgi di Abb (a. IPAB Ex ECA MI)	Abbiategrasso	23	1	
Istit. Pubbl. Assist. (Osped. Valsasino)	S. Colombano al Lambro	21	1	
C.R. Giuseppina Scola	Besana in Brianza	20	1	
O.P. Porro	Barlassina	19	1	
C.R. Pio e Ninetta Gavazzi	Desio	19	1	
O.P. Bellani	Monza	20	1	
Istituto Geriatrico La Pelucca	Sesto San Giovanni	20	1	
Pio Albergo Trivulzio	Milano	22	1	
C.R. Besana Pio Ricovero Vecchi	Meda	14	2	1
C.R. Abbiategrasso	Abbiategrasso	17	2	1
C.R. per musicisti fond. Giuseppe Verdi	Milano	16	2	1
IPAB Ospedale Luigi Marchesi	Inzago	14	2	1
O.P. Pio Istituto del Buon Pastore	Milano	16	2	1
A.I. San Giuseppe	Arcore	14	2	1
Asilo Mariuccia	Milano	14	2	1
C.R. Vergani e Bassi	Gorgonzola	15	2	1
RSA Residenza Amica	Giussano	14	2	1
C.R. L. e A. Agostoni	Lissone	16	2	1
Istituto Milanese Martinitt e Stellite	Milano	15	2	1
Opera Pia Castiglioni	Milano	14	2	1
Fondazione Ronzoni-Villa	Seregno	17	2	1
O.P. Luoghi Pii Elemosinieri (a. IPAB Ex ECA MI)	Milano	12	2	2
Istit. Pubbl. Assist. (O.P. As. Rosalinda)	S. Colombano al Lambro	9	2	2
Semiconvitto I.A. Ricci	Milano	12	2	2
S.Prof. Fem. Laura Solera Mantegazza	Milano	11	2	2
O.P. C.R. Francesco e Teresa Vallardi	Milano	12	2	2
O.F. G. e A. Cabiati e Maria Ronzoni	Seregno	8	2	3
IPAB O.P. Scuola di S. Maria dei Poveri	Aicurzio	7	2	3
Assoc. Per l'Assistenza dei giovani e degli anz.	Milano	7	2	3
A.I. Mezzadri	Guardamiglio	7	2	3
S.M. Vittorio Emanuele III	Ceriano Laghetto	7	2	3
O.P. Lombardi-Croci	Milano	4	2	3
Pane Quotidiano Fondaz. Arrigo Valentini	Milano	7	2	3
A.I. Mauro Carcano	Bellinzago Lombardo	5	2	3
Fond. Nobili	Seregno	4	2	3
PROVINCIA: CREMONA				
Fondazione Giuseppina Brunenghi	Castelleone	20	1	
O. Pie Decentrate Ist. Ger. Conte C. Busi	Casalmaggiore	19	1	

ENTE	LOCALITÀ	PUNTEGGIO	CLASSE	CATEGORIA
RSA Ospedale della Carità	Casalbuttano	20	1	
Istituti di ricovero – O.P. Cronici	Crema	20	1	
Istituti di ricovero – C.R. Marini Carioni Vimercati P	Crema	19	1	
Casa di riposo A. Zucchi e M. Falcina	Soresina	20	1	
F. Soldi – Centro Geriatrico Cremonese	Cremona	23	1	
O.P. SS. Redentore	Castelverde	23	1	
Ospedale Giuseppe Aragona	San Giovanni in Croce	22	1	
Istt. Ospedaliero di Sospiro	Sospiro	24	1	
Ospedale E. Germani	Cingia De' Botti	25	1	
Opera Pia Ospedale Caimi	Vailate	20	1	
Opera Pia Ricovero Cronici L. Milanese e P. Frosi	Trigolo	16	2	1
Il.PP.A.B. Riunite – Città di Cremona	Cremona	17	2	1
O.P. Casa Industria Ricovero e Cronicità	Soncino	15	2	1
Ospedale Civile Casa di Riposo	Ostiano	14	2	1
Casa di riposo A. Zucchi e M. Falcina	Robecco d'Oglio	15	2	1
O.P. Luigi Mazza	Pizzighettone	15	2	1
Ospedale dei Poveri	Cremona	17	2	1
O.P. Luigi Mazza	Pizzighettone	15	2	1
O.P. G. Vezzoli	Romanengo	14	2	1
Opere Pie Riunite di Castelleone per l'assis. Pub.	Castelleone	9	2	2
O.P. Orfanotrofi Riuniti	Casalmaggiore	11	2	2
C.S. O.P. Guida	Acquanegra Cremonese	12	2	2
C.R. S. Giuseppe	Isola Dovarese	13	2	2
O.P. Marina e Climatica Cremasca	Crema	9	2	2
C.R. Bevilacqua Rizzi	Annicco	11	2	2
Pio e Teresa Calleri Gamondi	Pandino	9	2	2
O.P. Consorzio Poveri Ostiano	Ostiano	3	2	3
Opera Pia Berinzaghi	Rivolta d'Adda	3	2	3
O.P. Santa Maria della Misericordia	Rivolta d'Adda	5	2	3
O.P. Casa Robbiani per la maternità	Soresina	4	2	3
Istituti di ricovero – O.P. Verdelli	Crema	5	2	3
Istituti di ricovero Centro Minori Frecavalli	Crema	7	2	3
Opera Pia Guida	Soresina	4	2	3
IPAB Rosa Maglia Quaini	Stagno Lombardo	3	2	3
O.P. Andrea Genovesi	Casalmaggiore	3	2	3
Pia Casa Barni Corrado	Dovera	7	2	3
O.P. Crespi Antonietti	Bagnolo	8	2	3
Centro Sociale Luigi Strina	Gabbioneta Binanuova	7	2	3
Scuola Bottoli	Casalmaggiore	3	2	3
O.P. Alzeni	Trescore Cremasco	5	2	3
O.P. Penaro Baruffo Albergoni	Crema	3	2	3
O.P. Lupi	Crema	3	2	3
O.P. Goldanica	Crema	3	2	3
PROVINCIA: PAVIA				
C.R. Varzi	Varzi	21	1	
Ist. Di Cura S. Margherita	Pavia	22	1	
RSA F. Pertusati	Pavia	22	1	
C.R. Carlo Pezzani	Voghera	16	2	1
Casa Protetta Cusani Visconti	Chignolo Po	14	2	1
C.R. A. Cortellona	Mortara	14	2	1
RSA Gottardo Delfinoni	Casorate Primo	14	2	1
Gerontocomio Lomellino	Lomello	14	2	1
C.R. Varni Agnetti	Godiasco	15	2	1
C.R. di Gambolò	Gambolò	14	2	1
Pio Ist. Fam. Ing. E. Sassi	Gropello Cairoli	15	2	1
Adolescere già Centro Sociale di Voghera	Voghera	15	2	1
Pio Istituto Adelina Nigra	Sartirana Lomellina	15	2	1

ENTE	LOCALITÀ	PUNTEGGIO	CLASSE	CATEGORIA
Opera Pia Casa del Pane Pensionato Zanaboni	Voghera	11	2	2
Ospedale Fagnani Galtruccio C.Rip.	Robbio	12	2	2
O.P. Ospedale Bellini	Gravellona Lomellina	10	2	2
C.R. Don Ventura	Valle Lomellina	11	2	2
Pio Ist. Con. Buzzoni Nigra	Sartirana Lomellina	11	2	2
Pensionato Sannazzarese	Sannazzaro de' Burgondi	13	2	2
Lega del Bene	Pavia	12	2	2
G. Emiliani	Pavia	13	2	2
Fondazione Galtruccio	Robbio	10	2	2
Istituto Ada	Cura Carpignano	8	2	3
Santuario del Novello Don Franco Comaschi	Travacò Siccomario	8	2	3
Villaggio Cappa Ricci	Mortara	6	2	3
O.P. Azienda Agricola Alberto Piora	Redavalle	4	2	3
Istit. Nascimbene	Pavia	4	2	3
Fond. Frachi Maggi	Pavia	3	2	3
Asilo Cantoni	Borgo San Siro	5	2	3
Convalescenziario Rho Luigi Vittorio	Casorate Primo	6	2	3
A.I. Alfonso Arborio	Sartirana Lomellina	4	2	3
Opera Pia Istituto Roncalli	Vigevano	7	2	3
PROVINCIA: VARESE				
I.G. Fratelli Paolo e Tito Molina	Varese	23	1	
C. Res. Anz. Menotti Bassani	Laveno Monbello	22	1	
Ric. Mons. Gerolamo Comi	Luino	19	1	
C.R. G. e G. Ronzoni	Besozzo	15	2	1
C.R. Domenico Bernacchi	Varese	16	2	1
Centro Ass. Anz. Giulio Moroni	Castellanza	15	2	1
Centro Accoglienza Anziani	Lonate Pozzolo	14	2	1
C.R. Bellora	Gallarate	14	2	1
A. Poretti - A. Magnani	Vedano Olona	15	2	1
Longhi e Pianezza	Casalzuigno	16	2	1
A.I. Vittorio E. II	Saronno	14	2	1
Istituto Madonna della Croce	Viggiù	17	2	1
C.R. C. e V. Bellini	Somma Lombardo	11	2	2
Sacconaghi	Comerio	13	2	2
Residenze Protette	Somma Lombardo	12	2	2
A.I. Emma Macchi Zonda	Biumo Inferiore	10	2	2
Asilo Infantile di Ghirla	Ghirla	5	2	3
A.I. Carlo Castiglioni	Ferno	8	2	3
O.P. G. e G. Ronzoni	Casale Litta	4	2	3
Scuola Materna di Malnate	Malnate	8	2	3
Asilo di Voltorre	Gavirate	5	2	3
Fondaz. Lina e Fratelli Monaco	Busto Arsizio	4	2	3
Scuola Materna	Azzate	7	2	3
Fondazione terzoli	Brescia	3	2	3
A.I. Augusto ed Erminia Moroni	Montegrino Valtravaglia	4	2	3
Asilo Infantile di Ghirla	Cugliate Fabiasco(Varese)	7	2	3
O.P. G. e G. Ronzoni	Casale Litta	4	2	3
A.I. S. Anna	Bodio Lomnago	6	2	3
A.I. Vedani	Angera	6	2	3
A.I. Domenico Boldrini	Musadino Portovaltravaglia	4	2	3
Fond. B. Studio Dr. I. Bonenti	Taino	4	2	3
Ai Cunardo	Cunardo	6	2	3
A.I. E. Maggi	Cuvio	7	2	3
PROVINCIA: MANTOVA				
C.R. Asola	Asola	19	1	
Istit. Geriatrico Intercomunale	Rodigo	21	1	
Istit. Ger. A. Nuvolari	Roncoferraro	19	1	

ENTE	LOCALITÀ	PUNTEGGIO	CLASSE	CATEGORIA
Istit. Ger. di Mantova Mons. A. Mazzali	Mantova	22	1	
Istit. Ger. Intercomunale	Rodigo	21	1	
C.R. Franco Nicolai	Volta Mantovana	14	2	1
RSA Dr. Scarpari Forattini	Schivenoglia	16	2	1
C.R. Innocenta Zanetti e A. Cominelli	Castiglione delle Stiviere	15	2	1
C.R. Conte Dr. Carlo Caracci	Gazzuolo	16	2	1
Istituto Geriatrico Boni	Suzzara	15	2	1
C.R. Contessa V. Rizzini	Giudizzolo	15	2	1
Ist. Anz. I. Cappi	Poggio Rusco	14	2	1
Istituto Geriatrico G. Canossa	Serravalle a Po	15	2	1
C.R. Contessa V. Rizzini	Guidizzolo	15	2	1
Casa di riposo	Rivarolo Mantovano	15	2	1
Ist. Riun. di Ass. e Ben. C.L. Grassi	Viadana	16	2	1
Istituto Geriatrico Boni	Suzzara	16	2	1
RSA di Sermide	Sermide	15	2	1
Osp. Civile Inferm. per malati cronici	Canneto sull'Oglio	15	2	1
Ospedale Ricovero Pietro Sissa	Moglia	15	2	1
C.R. Pomponesco	Pomponesco	12	2	2
Ospedale Civile Casa di Riposo	Cavriana	10	2	2
RSA G.Belfanti	Ostiglia	11	2	2
C.R. Mons. P. Benedini	Marcaria	11	2	2
C.R. Baguzzi e Dassù	S. Martino dell'Argine	11	2	2
Casa di riposo	Pomponesco	12	2	2
C.R. U. Sabbadini	Villastrada	11	2	2
Istituto Luigi e Eleonora Gonzaga	Mantova	9	2	2
Istituto Giuseppe Franchetti	Mantova	8	2	3
Ist.Riun. di Ass. e Benef.	Sabbioneta	6	2	3
Fond. Gilda e Secondo Mondadori	Ostiglia	2	2	3
O.P. G. Greggiati Biblioteca Musicale	Ostiglia	3	2	3
Pia Causa Alberti	Asola	3	2	3
Ist. Riun. di Ass. e Ben. Orfan. Maschile	Viadana	5	2	3
Ist. Riun. di Ass. e Ben. Orfan. Femminile	Viadana	5	2	3
O.P. Fondazione Coniugi Pigozzi	Gazoldo degli Ippoliti	6	2	3
PROVINCIA: BRESCIA				
C.R. Salò	Salò	20	1	
Istituto Pietro Cadeo	Chiari	20	1	
Ist. Neuropsichiatrico Cremonesini	Pontevedico	22	1	
Pia Opera S. Angela Merici	Desenzano del Garda	21	1	
Istituto Pietro Cadeo	Chiari	20	1	
C.R. di Orzinuovi	Orzinuovi	19	1	
C.R. di Salò	Salò	20	1	
C.R. Villa dei Fiori	Nave	21	1	
O.P. Nobile Paolo Rchiedei	Gussago	23	1	
Casa di Dio (Istituz. Bresciane di Iniz. Sociali)	Brescia	23	1	
Opera Pia Casa di Industria	Brescia	20	1	
C.R. di Calcinato	Calcinato	15	2	1
O.P. Delbarba-Maselli-Dandolo	Adro	17	2	1
Villa dei Pini Fondazione Colturi	Villa carcina	16	2	1
C.R. di Capriolo Don Gaudenzio Martinazzoli	Capriolo	15	2	1
C.R. di Manerbio	Manerbio	14	2	1
Pens. Ten. Col. Cav. F. Contessi	Costa Volpino	15	2	1
Casa di Riposo di Ghedi	Ghedi	15	2	1
C.R. E.e F. Soldi	Vescovato	17	2	1
R.S.A. C.R. Vila Mons.Damiano Zani	Bienno	14	2	1
C.R. G.B.Bianchi	Toscolano Maderno	14	2	1
C.R. Dante Cusi	Gambara	14	2	1
C.R. Martinelli Granata Piantoni	Cologne	15	2	1

ENTE	LOCALITÀ	PUNTEGGIO	CLASSE	CATEGORIA
Casa di Soggiorno per Anziani	Bedizzole	16	2	1
Casa di ricovero Angelo May	Darfo Boario Terme	15	2	1
RSA C.R. Ninj Beccagutti	Esine	14	2	1
C.S.S. Nobile Annibale Maggi Via	Seniga	14	2	1
C.S.A. Cami Alberini	Gottolengo	17	2	1
Maggi	Castrezzato	14	2	1
C.R. Gambara – Tavelli	Verolanuova	18	2	1
IPAB C.R. Feltrinelli	Bogliaco di Gargnano	14	2	1
RSA Cacciamatta	Iseo	15	2	1
Pio Istituto Pavoni	Brescia	15	2	1
P.O. Ricovero Beata Critina	Calvisano	14	2	1
C.R. Lonato	Lonato	16	2	1
C.R. P. Beretta	Gardone V.T.	15	2	1
RSA Casa per Anziani Serlini	Ospitaletto	15	2	1
Ente C.R. Santa Maria del Castello	Carpinedolo	17	2	1
C.R. Don A. Colombo	Travagliato	15	2	1
C.R. Paolo VI	Bagnolo Mella	18	2	1
Ricovero Vecchi di Pralboino	Pralboino	18	2	1
C.R. per Anziani di Botticino	Botticino	15	2	1
Pio Ricovero Inabili al Lavoro	Castenedolo	17	2	1
C.R. San Giuseppe	Bagolino	18	2	1
C.R. Lucini-Cantù	Rovato	15	2	1
Opera Ass. Sanit. Integrata Giovannino Rizzieri	Piancogno	16	2	1
O.Pie Riunite Giovan Battista Rubini	Romano di Lombardia	14	2	1
Pia Fondazione di Valle Camonica	Malegno	16	2	1
Centro di servizi Socosanit. Girolodi Forcella	Pontevedico	18	2	1
RSA C.R. Don Giovanni Ferraglio Malonno	Malonno	15	2	1
IPAB Ricovero Vecchi	Pisogne	16	2	1
F.ne Ricovero La Memoria	Gavardo	15	2	1
Ente per Anziani Celeri	Breno	15	2	1
C.R. Villa G. Padovani	Quinzano d'Oglio	15	2	1
Orfanotrofio Morando	Lograto	9	2	2
C.R. Banbera-Vezzoli	Urago d'Oglio	11	2	2
C.R. Uccelli-Bonetti	Barbariga	11	2	2
C.R. G.B. Valotti	Isorella	12	2	2
Fondazione Eugenio Bravi	Salò	11	2	2
C.R. San Giuseppe	Polpenazze d/Garda	11	2	2
Scuola Materna F. Carini	Botticino Sera	10	2	2
Rossini (Istituz.Bresciane di Iniz. Sociale)	Brescia	10	2	2
A.I. San Giovanni Battista	Montichiari	9	2	2
A.I.-Scuola Materna	Gottolengo	10	2	2
C.R. Berardi Manzoni	Roncadelle	13	2	2
C.R. F.Ili Guerini	Iseo	12	2	2
Istituto Bregoli	Pezzate	13	2	2
Casa di riposo S. Giovanni	Bovegno V.T.	11	2	2
C.R. F.Ili Beretta fu Pietro	Padenghe sul Garda	9	2	2
Casa di Riposo	Roè Volciano	11	2	2
Istituto F.Ili Bona	Capo di Ponte	11	2	2
Fondaz. Bertinotti-Formenti	Chiari	12	2	2
Centro Educativo Don Carlo Angelini	Rovato	11	2	2
Casa I.F. Falck	Vobarno	13	2	2
S.M. G. Ferrari	Manerbio	9	2	2
Scuola Materna Quinto Capitanio	Castelcovati	9	2	2
C.R. Carlo Frigerio	Orzivecchi	11	2	2
Fondaz. Prov. Bresciana per l'assistenza Minor.	Brescia	10	2	2
A.I. La Vittoria	Adro	6	2	3
A.I. Trezano	Trezano	5	2	3

ENTE	LOCALITÀ	PUNTEGGIO	CLASSE	CATEGORIA
A.I. S. Apollonio	Pezzate	4	2	3
A.I. Scuola Mat. Celestino Comini	Nave	6	2	3
Centro Diurno di Assistenza Suor G. Alghisi	Verolavecchia	4	2	3
A.I. S. Apollonio	Pezzate	4	2	3
Pio Legato Bettoncelli di Ogna	Villa d'Ogna	3	2	3
Fondaz. Anna e Bernardino Belotti	Zogno	6	2	3
Ente Morale G. Vaiarini	Nadro di Ceto	4	2	3
P.O. Vicinia di Vico	Edolo	3	2	3
C.R. Ricovero Cozzati Girardi	Tremosine	4	2	3
Ente Gaspare Monauni	Coccaglio	8	2	3
Focolare F.lli Felini F.lli Bianchi	Provaglio d'Iseo	7	2	3
O.P. Prev. Antitub. Infantile Villa Paradiso	Brescia	5	2	3
S.M. M. Trivero Villa di Salò	Salò	4	2	3
O.P. Carità Laicale e Ist. Lodroniano	Salò	3	2	3
S.M. Zinelli-Perdoni	Padenghe sul Garda	7	2	3
S.M. B. Ferrazzi	San Gervasio Bresciano	6	2	3
S.M. Visintini	Toscolano Maderno	5	2	3
S.M. Sandrini - Mazza	Quinzano d'Oglio	8	2	3
Asilo Infantile	Cazzago San Martino	6	2	3
A.I. Conti Oldofredi	Paderno F.C.	8	2	3
Civica Scuola Materna O.e A.M., E. e T. Bravi	Salò	1	2	3
O.P. Commissaria Fantoni	Salò	3	2	3
Fond. Saturno Corradini	Chiari	4	2	3
S. Maria Immacolata	Borgosatollo	8	2	3
Fondazione Ing. Giovanni Quarena	Gavardo	6	2	3
Opera Pia Eredità Bettolini	Chiari	4	2	3
Pio Legato Luigi Carboni	Brescia	1	2	3
S.M. a.i. «Sorelle Caggioli Maria e Candida»	Mura	4	2	3
PROVINCIA: LODI				
Casa di riposo Santa Chiara	Lodi	23	1	
O.P. Casa di Riposo IPAB	Codogno	18	2	1
Ric. Ospizio Zoncada	Borghetto Lodigiano	15	2	1
Vigoni Della Somaglia	Somaglia	14	2	1
Istituto per Anziani Milani	Castiglione d'Adda	12	2	2
O.P. S. A. Grossi - N. Franzini	Senna Lodigiana	13	2	2
Fond. Comm. Vittadini	Livraga	13	2	2
Fond. Ester De Franceschini	Guardamiglio	7	2	3
Cav. Ernesto Folli	Codogno	3	2	3
O.P. Poveri	Codogno	3	2	3
PROVINCIA: COMO				
RSA Giuseppina Prina	Erba	19	1	
R.S.A. Garibaldi-Pogliani	Cantù	23	1	
Ca' d'Industria ed Uniti Luoghi Pii	Como	23	1	
Casa di Riposo Bellaria	Appiano Gentile	19	1	
RSA Giuseppina Prina	Erba	19	1	
Centro Geriatrico Porta Spinola	Mariano Comense	16	2	1
C.R. Greco De Vecchi	Bellagio	15	2	1
Scuola Materna di Caccivio	Caccivio	9	2	2
A.I. S.G. Cottolengo	Turate	9	2	2
RSA Don A. Pozzoli	Canzo	11	2	2
A.I. Risorgimento	Appiano Gentile	11	2	2
Istituto Femminile della Presentazione	Como	9	2	2
A.I. G. Garibaldi	Campione d'Italia	9	2	2
C.R. Ida Parravicini Di Persia	Albese Con Cassano	11	2	2
A.I. Panizza	Domaso	6	2	3
Luigi Conti	Laino	5	2	3
Asilo Cesare e Maria Carissimo	Parlasco	4	2	3

ENTE	LOCALITÀ	PUNTEGGIO	CLASSE	CATEGORIA
Asilo Umberto I	Ponna	4	2	3
A.I. Stoppani-Schiavetti	Zelbio	5	2	3
Romeo Lanfranconi	Pellio Intelvi	4	2	3
Asilo Infantile Romeo Lanfranconi	Pellio d'Intelvi	4	2	3
scuola Materna Matteucci	Oggiono	6	2	3
A.I. Rag. A. Borella	Tavernerio	7	2	3
PROVINCIA: BERGAMO				
Casa di riposo San Giuseppe	Casnigo	19	1	
Pia casa di riposo Card. G. Gusmini	Vertova	22	1	
Casa di ric. e Op. Pie Annesse di Bergamo	Bergamo	26	1	
Istituto Opera Pia Rota	Almenno San Salvatore	21	1	
I.P.A.B. Don Stefano Palla	Piazza Brembana	19	1	
Consorzio per il Gerontocomio	Treviglio	20	1	
casa Albergo per persone anziane	Albino	19	1	
C.R. Villa della Pace	Stezzano	14	2	1
Casa Serena	Lefte	15	2	1
Infermeria Vaglietti – Ricovero Corsini	Cologno al Serio	15	2	1
C.R. P.A. Faccanoni	Sarnico	14	2	1
C.R. Gandino	Gandino	18	2	1
C.R. Martino Zanchi	Alzano Lombardo	16	2	1
O.P. Riunite Giovan Battista Rubini	Romano di Lombardia	14	2	1
Piatti Venanzi	Palosco	14	2	1
Casa Ospitale Aresi	Brignano Gera d'Adda	15	2	1
C.R. Martino Zanchi	Alzano Lombardo	16	2	1
C.R. Madonna del Boldesico	Grumello del Monte	17	2	1
Ospedale Civile	Fontanella	14	2	1
O.P. Misericordia Maggiore	Bergamo	16	2	1
Istituto Ospitale Magri	Urgnano	16	2	1
C.R. e Farmacia della Casa di Riposo	Sovere	17	2	1
Opere Pie Giovan Battista Rubini	Romano di Lombardia	14	2	1
C.R. Don Ciriaco Vezzoli	Cividate al Piano	14	2	1
Ist. Sordomuti d'Ambo i Sessi di Bergamo	Torre Boldone	14	2	1
Casa di riposo	Nembro	16	2	1
A.I. Scuola Materna	Gandino	9	2	2
C. Villa Bartolomea Spada	Schilpario	12	2	2
O.P. Francesco Balicco	Martinengo	9	2	2
Istituto Celati	Bergamo	10	2	2
Orf. Femm. G.B. Mottini	Romano di Lombardia	9	2	2
Conti Calepio	Castelli Calepio	12	2	2
C.R. Ponte S. Pietro	Ponte San Pietro	13	2	2
C.R. IPAB di Spirano	Spirano	11	2	2
Istituto Mons. Portaluppi	Treviglio	9	2	2
Centro Diurno S'Antonio	Ranica	11	2	2
Istituti Educativi	Bergamo	12	2	2
Pio Istituto Cacciamatta	Tavernola Bergamasca	9	2	2
C.R. G. Scarpini	Covo	8	2	3
A.I. E. Maggi	Cuvio	7	2	3
O.P. Casa di riposo A. Magri	Rovetta	5	2	3
O.P. Azzanelli Cedrelli	Bergamo	5	2	3
Asilo Infantile	Fontanella	8	2	3
O.P. Madaschi	Adrara San Martino	3	2	3
Luogo Pio Vicinia	Bottanuco	4	2	3
Piccola Fondazione Lazzari	Fontanella	3	2	3
A.I.	Sovere	7	2	3
PROVINCIA: LECCO				
C.R. Ricovero Parrocchiale	Mandello del Lario	15	2	1
Casa di riposo Brivio	Brivio	15	2	1

ENTE	LOCALITÀ	PUNTEGGIO	CLASSE	CATEGORIA
C.R. Fondazione Nobili	Viganò	14	2	1
Casa di Riposo Maria Monzini	Casatenovo	14	2	1
A.I. Dr. Luigi e Regina Sironi.	Oggiono	9	2	2
Ricovero Vecchi Dr. Luigi e Regina Sironi	Oggiono	13	2	2
Ambrogio Bruni Ente Morale	Garlate	8	2	3
O.P. Colleoni	Robbiate	3	2	3
C.Socio-ric. per anziani Bergami	Regoledo di Perledo	6	2	3
PROVINCIA: SONDRIO				
C.R. Madonna della Neve	Chiuro	15	2	1
Pens. Anziani Visconti Venosta	Grosio	15	2	1
C.R. Stefano Bongioni	Villa di Tirano	15	2	1
C.R. Città di Tirano	Tirano	16	2	1
C.R. Città di Sondrio	Sondrio	18	2	1
C.R. Villa del Sorriso	Bormio	15	2	1
C.R. Ambroset-Paravicini	Morbegno	18	2	1
C.R. Città di Chiavenna	Chiavenna	16	2	1
C.R. S. Orsola	Teglio	13	2	2
C.R. di Talamona	Talamona	12	2	2
Casa di Riposo Costante Patrizi	Ponte in Valtellina	13	2	2
Giardino d'Infanzia di Tirano	Tirano	10	2	2
Pia Fondazione G. Camagni	Tirano	8	2	3
Ente N. Corti e G. Corbellini	Delebio	3	2	3

